

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X) .....	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (VII e X) .....	»	95
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	97
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	106
GIUSTIZIA (II) .....	»	144
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	150
FINANZE (VI) .....	»	169
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	197
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	207
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	212
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	213
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	230

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.**

AFFARI SOCIALI (XII) .....	<i>Pag.</i>	242
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	270
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	282
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	294
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	295

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. Atto n. 171 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	3
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalle Commissioni</i> ) .....	5

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

#### La seduta comincia alle 14.05.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.**

Atto n. 171.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente e relatore per la VI Commissione*, ricorda che i relatori hanno formulato una proposta di parere con osservazioni (*vedi allegato*) sullo schema di decreto, la quale è stata trasmessa a tutti i componenti delle Commissioni riunite già ai primi di luglio e che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni è scaduto il 29 giugno.

Rileva quindi come sia necessario procedere nella seduta odierna al voto sulla proposta di parere formulata dai relatori.

Assunta TARTAGLIONE (PD), *relatrice per la II Commissione*, nel concordare con le considerazioni del presidente Bernardo circa la necessità di procedere

all'espressione del parere nella seduta odierna, rileva come la proposta di parere elaborata dai relatori tenga conto degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria svolta sul provvedimento dalle Commissioni, le quali hanno anche proceduto a un ciclo di audizioni sulle complesse e

rilevanti tematiche affrontate dallo schema di decreto.

Le Commissioni approvano la proposta di parere formulata dai relatori.

**La seduta termina alle 14.10.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge (Atto n. 171).**

**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese (Atto n. 171);

sottolineata la notevole rilevanza del provvedimento, il quale costituisce uno degli interventi normativi più rilevanti finora realizzati, incidendo su aspetti nevralgici della disciplina delle società commerciali, quello della normativa contabile, che riveste importanza fondamentale sul piano della capacità informativa dei documenti di bilancio, della qualità delle valutazioni contabili, della trasparenza e dell'informativa al mercato;

rilevato come il provvedimento si ponga in parallelo con lo schema di decreto legislativo recante attuazione della medesima direttiva 2013/34/UE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro (Atto n. 172), già esaminato dalla Commissione Finanze,

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, dello schema di decreto legislativo, il quale prevede che le imprese del settore estrattivo e forestale depositino la relazione sui pagamenti effettuati dalle stesse società ai governi nello stesso termine previsto per il deposito del bilancio di esercizio, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il deposito della relazione avviene entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, considerato che tale connessione temporale con il deposito del bilancio non appare adeguatamente motivata, in quanto il bilancio e la relazione sui pagamenti risultano diversi sia in termini di funzione, sia in termini di contenuto informativo, sia sotto il profilo dei criteri di elaborazione delle informazioni;

b) con riferimento all'articolo 5, comma 3, dello schema di decreto legislativo, ai sensi del quale il revisore dei conti della società assume la responsabilità che le relazioni sui pagamenti ai governi effettuati dalle imprese del settore estrattivo e forestale siano redatte e pubblicate in osservanza delle norme di riferimento, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, nel senso di prevedere che tale responsabilità

incomba sui responsabili dell'impresa, secondo le competenze ad essi spettanti;

c) con riferimento all'articolo 6, comma 3, lettera b), dello schema di decreto, che inserisce un nuovo numero 1-bis) nel primo comma dell'articolo 2423-bis del codice civile, il quale prevede, tra i principi generali del bilancio, che la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto, nel condividere pienamente la scelta di adeguare pienamente all'ordinamento nazionale al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, si segnala l'opportunità di rivedere la formulazione del predetto numero 1-bis), nel senso di stabilire che la rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è effettuata tenendo conto della funzione economica del contratto o dell'operazione, così come declinata dalle migliori tecniche contabili, in quanto l'attuale configurazione della previsione come principio generale, in mancanza di previsioni casistiche di applicazione, rischia di comportare notevoli incertezze applicative per i soggetti chiamati a redigere i bilanci e di determinare comportamenti non uniformi nella rilevazione e valutazione dei valori di bilancio;

d) con riferimento all'articolo 6, comma 4, dello schema, il quale modifica il primo comma dell'articolo 2424 del codice civile, relativamente allo schema di redazione dello stato patrimoniale, valuti il Governo di inserire gli « strumenti finanziari derivati passivi » nella voce « Debiti », di cui alla lettera D) del passivo del predetto stato patrimoniale, piuttosto che nella voce « Fondi per rischi ed oneri » di cui alla lettera B) del passivo del medesimo stato patrimoniale, al fine di assicurare maggiore coerenza con le voci dell'attivo patrimoniale, nonché con i principi contabili internazionali;

e) con riferimento all'articolo 6, comma 8, lettere d) ed e), dello schema di decreto, le quali modificano l'articolo 2426, primo comma, numeri 5) e 6), del Codice civile, relativamente alla disciplina

dei costi di sviluppo, impianto e ampliamento, nonché in tema di avviamento, prevedendo in tale ambito il potere del collegio sindacale di esprimere il consenso per l'iscrizione di tali voci nell'attivo, valuti il Governo l'opportunità di attribuire tale potere al soggetto cui spetta la funzione di revisione legale, che non coincide necessariamente con il collegio sindacale, nonché di definire un criterio di valutazione per l'ammortamento dei beni immateriali potenzialmente a vita utile indefinita, quali in particolare il marchio, prevedendo a tale ultimo fine che l'ammortamento del marchio deve essere effettuata secondo la sua vita utile, ovvero, nei casi in cui sia impossibile determinarne la vita utile, che esso è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni;

f) con riferimento all'articolo 6, comma 8, lettera m), dello schema, la quale inserisce un nuovo secondo comma nell'articolo 2426 del codice civile, relativamente ai criteri di valutazione per la redazione del bilancio, nel quale si rinvia ai principi contabili adottati dall'Unione europea per quanto riguarda una serie di definizioni, valuti il Governo l'opportunità di far riferimento, per quanto riguarda le definizioni di strumento finanziario, strumento finanziario derivato, attività e passività finanziaria, costo ammortizzato, attività e passività monetaria, *fair value*, modello e tecnica di valutazione generalmente accettato, utilizzate in tale ambito, alle nozioni stabilite secondo le migliori tecniche contabili dall'autorità pubblica nazionale chiamata a emanare i principi contabili nazionali, al fine di elaborare definizioni che, nel rispetto dei principi contabili internazionali, tengano conto delle peculiarità dell'ordinamento nazionale e dell'opportunità di prevedere anche trattamenti semplificati;

g) con riferimento all'articolo 6, comma 9, dello schema, il quale apporta una serie di modifiche all'articolo 2427, primo comma, del codice civile, concernente la nota integrativa, valuti il Governo l'opportunità di integrare anche il numero 1) del predetto comma, relativo ai criteri

applicati nella valutazione delle voci di bilancio che la nota integrativa deve indicare, al fine di richiamare espressamente i principi contabili adottati per la redazione del bilancio, eliminando altresì qualsiasi riferimento alla conversione delle voci in valuta, non essendo queste necessarie ai sensi della Direttiva 2013/34/UE;

*h)* ancora con riferimento all'articolo 6, comma 9, dello schema, valuti il Governo l'opportunità di abrogare l'articolo 2427, primo comma, numero 22), del codice civile, relativo alla operazioni di locazione finanziaria che devono essere indicate dalla nota integrativa, in considerazione della nuova impostazione, connessa con il principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma, prevista per la rilevazione e la valutazione delle predette operazioni di locazione finanziaria, che rende non più necessario fornire nella predetta nota informazioni aggiuntive sulla sostanza di tali operazioni;

*i)* con riferimento all'articolo 6, comma 13, dello schema, il quale introduce nel codice civile un nuovo articolo 2435-ter, dedicato al bilancio delle microimprese, prevedendo che le predette microimprese siano esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario, nonché, in taluni casi, dalla redazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione, e specificando al primo comma i presupposti di applicabilità della norma, valuti il Governo se i requisiti di accesso previsti dalla previsione risultino più restrittivi di quanto disposto, in favore delle « microimprese », dal combinato disposto dell'articolo 3 e dell'articolo 36 della direttiva 2013/34/UE;

*l)* con riferimento all'articolo 9 dello schema, il quale interviene sul decreto legislativo n. 38 del 2005 in materia di revisione legale dei conti, valuti il Governo l'opportunità di estendere la possibilità di redigere il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali anche alle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile e che siano tenute alla reda-

zione di un bilancio consolidato, oppure che siano incluse in un bilancio consolidato di società che devono redigerlo in applicazione dei principi contabili internazionali, eliminando i riferimenti all'esclusione di queste ultime presenti nell'articolo 2, comma 1, lettere *e)* ed *f)*, del predetto decreto legislativo n. 38 del 2005;

*m)* con riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, dello schema, che modifica l'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 38 del 2005, relativamente all'individuazione dei nuovi soggetti tenuti a redigere il bilancio, su base individuale e su base consolidata, secondo i principi contabili IFRS, valuti il Governo l'opportunità di integrare la predetta lettera *c)* nel senso di escludere dall'elenco indicato dalla medesima lettera *c)* le *holding* assicurative che detengano anche il controllo di un gruppo bancario o di una società bancaria, al fine di evitare il rischio che tali *holding* siano assoggettate contestualmente all'obbligo di redigere un bilancio bancario e un bilancio assicurativo;

*n)* con riferimento alla formulazione tecnica dell'articolo 7, commi 6 e 8, dello schema, i quali modificano, rispettivamente, gli articoli 33 e 36 del decreto legislativo n. 127 del 1991, relativo alle modalità di predisposizione del bilancio consolidato, inserendovi rinvii all'articolo 2426, valuti il Governo l'opportunità di specificare che tali rinvii si riferiscono all'articolo 2426 del codice civile;

*o)* valuti il Governo l'opportunità di adeguare la definizione di piccole e medie imprese contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater.1)*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, considerato che le società le quali chiedono di essere ammesse alla quotazione, oltre a non poter calcolare la capitalizzazione media di mercato possono, se di recente costituzione, non avere ancora un bilancio approvato da cui desumere il fatturato, prevedendo una specifica regolamentazione nei predetti casi.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. C. 3249 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	8
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamento riferito al disegno di legge di conversione</i> ) .....	14
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti riferiti al decreto-legge</i> ) .....	15

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del presidente della III Commissione, Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.*

#### La seduta comincia alle 8.35.

**DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED.**

**C. 3249 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono stati presentati 8 emendamenti riferiti al provvedimento in titolo (*vedi allegato 1 e allegato 2*). A tal proposito, anche a nome del presidente della Commissione Difesa, onorevole Garofani, dichiara le seguenti inammissibili gli

emendamenti 1.10 Scotti, in quanto manifestamente incongruo essendo finalizzato ad autorizzare una missione diversa da quella che costituisce oggetto del decreto-legge in conformità con la decisione assunta in sede europea, ed 1.3 Artini, in quanto non strettamente connesso alla materia oggetto del provvedimento e volto ad introdurre una norma di portata generale.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore per la IV Commissione*, ringrazia preliminarmente i colleghi che hanno presentato le proposte emendative per aver focalizzato la loro attenzione su questioni che riguardano il merito del provvedimento e su temi di assoluta rilevanza.

Sottolinea, tuttavia, come il provvedimento non necessiti di essere modificato e, pertanto, anche a nome del collega Amendola, *relatore per la III Commissione*, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il sottosegretario Domenico ROSSI formula parere conforme a quello dei relatori.



Donatella DURANTI (SEL) illustra il proprio emendamento Dis 1.1, finalizzato a non convertire il decreto legge che autorizza la partecipazione dell'Italia all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale, denominata *EUNAVFOR MED*.

Rammenta che la contrarietà del gruppo di SEL a tale missione era emersa già nel corso delle comunicazioni rese dal Governo lo scorso 25 giugno davanti alle Commissioni difesa della Camera e del Senato a motivo, soprattutto, dell'impiego di un'unità navale con caratteristiche spiccatamente offensive, quale la nave *Cavour*.

Osserva che, probabilmente, alcuni colleghi si saranno rallegrati che la nostra nave ammiraglia sia utilizzata per finalità prettamente militari e non per scopi di promozione del *made in Italy*, tuttavia sottolinea come tale impiego presenti dei risvolti inquietanti giacché, almeno in questa prima fase, la missione dovrebbe servire a monitorare in maniera più capillare le reti del traffico di esseri umani e sviluppare le misure di *intelligence* per il contrasto di tale fenomeno. La decisione di inviare la nave *Cavour* fa, invece, presagire che il vero scopo della missione sia diverso da quello che, invece, il proprio gruppo ritiene che si dovrebbe perseguire. In generale, occorre garantire ai profughi, che volontariamente lasciano il proprio Paese a causa di guerre e carestie, di poter raggiungere in piena sicurezza le sponde opposte del Mediterraneo, senza trovare dei dispositivi che favoriscano i respingimenti. Conclude invitando i colleghi dei gruppi di maggioranza e di opposizione a votare a favore della propria proposta emendativa.

Maria Edera SPADONI (M5S) preannuncia il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle sull'emendamento Dis. 1.1 Duranti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dis. 1.1 Duranti.

Maria Edera SPADONI (M5S) illustra l'emendamento Di Stefano 1.1, volto a

prevedere la partecipazione di personale civile, scelto tra quello delle organizzazioni non governative, alla missione *EUNAVFOR MED*. Osserva infatti che, essendo la finalità ultima della missione quella di prestare soccorso alle vittime del traffico di esseri umani nel Mediterraneo centromeridionale, a tale esigenza si presta certamente meglio del personale civile specializzato. Nell'auspicare l'approvazione di tale emendamento, manifesta, a nome dei presentatori, la disponibilità ad eventuali riformulazioni utili a facilitarne l'accoglimento da parte della Commissione.

Massimo ARTINI (Misto-AL) segnala come già in precedenti analoghi provvedimenti siano stati approvati emendamenti volti ad estendere al personale civile la partecipazione a talune missioni militari, anche in riferimento alla Libia. Nel domandarsi, quindi, quali siano le ragioni della contrarietà del Governo e dei relatori, preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento Di Stefano 1.1, evidenziando le migliorie che la proposta reca al testo provvedimento, rendendolo più funzionale agli obiettivi della missione, che si svolge in conformità con il diritto internazionale in materia di salvataggi in mare.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.1 Di Stefano.

Luca FRUSONE (M5S) illustra lo scopo del proprio emendamento 1.2, di cui auspica l'approvazione, che vuole evitare di autorizzare in via definitiva una missione che si sviluppa in più fasi, alcune delle quali non ancora ben definite. Diversamente, sarebbe come conferire una delega in bianco, mentre occorre portare all'attenzione del Parlamento i futuri sviluppi della missione *EUNAVFOR MED*, conseguenti all'adozione di specifiche risoluzioni dell'ONU o al consenso all'intervento militare sul territorio nazionale da parte dello Stato richiedente.

Richiama, quindi, le considerazioni già evidenziate nelle precedenti sedute in sede di esame preliminare ed invita a riflettere

sui problemi derivanti dalla possibilità di prevedere che l'attuale autorizzazione possa estendersi anche alle ulteriori fasi o che le risoluzioni onusiane disciplinino un contesto ulteriormente mutato rispetto a quello già prospettato dalla decisione europea. Ribadisce, pertanto, l'esigenza di prevedere l'ineludibilità di un passaggio parlamentare con riguardo a tutte le modifiche che dovessero intervenire nel corso della missione, alla luce dell'intreccio tra i diversi livelli decisionali – nazionale, europeo ed internazionale – e delle evidenti problematiche sul terreno della sovranità.

Donatella DURANTI (SEL) condivide le valutazioni del collega del Movimento 5 Stelle sull'opportunità di evitare di conferire deleghe in bianco e preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Frusone 1.2.

Sottolinea come la decisione dell'Italia e dell'Unione europea di avviare questa nuova missione sia intervenuta prima dell'adozione di una specifica risoluzione da parte dell'ONU, mentre sarebbe stato opportuno attendere un pronunciamento dell'ONU prima di aprire nuovi scenari di intervento.

Osserva, inoltre, che l'emendamento fa giustamente riferimento all'articolo 11 della nostra Costituzione, riallacciandosi all'ampio dibattito svolto da queste Commissioni durante l'esame della legge quadro sulle missioni internazionali. Proprio in considerazione di ciò, manifesta perplessità riguardo al fatto che il provvedimento preveda di prendere ora decisioni su aspetti che si sostanziano in una semplice previsione criticando la scarsa chiarezza del testo in merito all'impegno finanziario ed al numero dei Paesi che parteciperanno alle varie fasi della missione. Conclude auspicando che lo spirito dell'emendamento 1.2 Frusone possa essere accolto dai relatori e dal Governo.

Manlio DI STEFANO (M5S) riconosce che nel corso degli ultimi due anni e mezzo si è ottenuto molto, in sede di Commissioni affari esteri e difesa, per

recuperare centralità al Parlamento quanto alla definizione ed al controllo delle missioni internazionali, sia grazie alla legge-quadro di cui è in corso l'esame al Senato, sia grazie a specifici atti di indirizzo approvati in sede di esame di precedenti decreti-legge di rifinanziamento delle missioni. Il provvedimento in esame, in particolare, muove nella direzione tanto auspicata dal gruppo Movimento 5 Stelle, a favore di uno « spacchettamento » della decisione sulle missioni e di una trattazione separata di ogni singolo intervento all'estero.

Relativamente poi all'emendamento 1.2 Frusone, sottolinea come esso correttamente equipari le tre fasi, in cui si articola l'operazione *EUNAVFOR MED*, a tre distinte missioni, tenuto conto della natura intrinsecamente diversa del mandato conferito per ognuna di esse dalla decisione europea. Ciò appare tanto più ragionevole in quanto il contesto del Mediterraneo centromeridionale in cui essa si deve svolgere è profondamente volatile, e può facilmente accadere che le alleanze e le *partnership* si rovescino con rapidità. Ricorda, in proposito, come circa un anno fa sia stata approvata l'invio di armi al PKK, formazione che attualmente è invece in guerra con la Turchia, Paese membro dell'Alleanza Atlantica.

Osserva, infine, quanto alla compatibilità con il disposto dell'articolo 11 della Costituzione, come il rispetto di tale principio dovrebbe essere del tutto pacifico anche per il legislatore ordinario. In definitiva, gli appare fondamentale riflettere in modo autonomo su ciascuna fase, anche in termini di impegno finanziario da parte dello Stato.

Massimo ARTINI (Misto-AL) condivide pienamente le valutazioni del collega Di Stefano, aggiungendo che già è accaduto – nello specifico in occasione della risoluzione approvata lo scorso 20 agosto – che il Parlamento autorizzasse in maniera molto generale e vaga l'invio di armi e, poi, di fronte a rilevanti novità e mutamenti nella missione, il Governo non abbia ritenuto di dover richiedere nuovamente

l'autorizzazione ai fini dell'invio di assetti ben diversi.

Sottolinea come l'emendamento 1.2 Frusone faccia finalmente chiarezza su un testo ambiguo, dando più forza al provvedimento e mettendo il Parlamento al centro della procedura autorizzatoria.

Vincenzo AMENDOLA (PD), *relatore per la III Commissione*, tiene a premettere in primo luogo che nell'agosto scorso il Parlamento non ha deliberato in ordine all'invio di assetti al PKK, come affermato dall'onorevole Di Stefano, ma di dotazioni militari alle autorità di Erbil per il tramite del governo iracheno.

Quanto alle osservazioni emerse nel corso del dibattito, come già dichiarato in precedenza, ne comprende perfettamente lo spirito e rinnova l'invito agli onorevoli Frusone ed Artini ad esprimerle tramite un ordine del giorno, che potrebbe essere condiviso anche dalla maggioranza.

Sull'emendamento 1.2 Frusone, precisa che non può che essere espresso un parere contrario sul piano « tecnico »: sottolinea che alla predisposizione della prima, come pure delle fasi seconda e terza, noi ci siamo impegnati insieme ad una vasta compagine di Stati, e dobbiamo dunque tenere fede ai nostri obblighi. Va da sé che per il passaggio alla seconda e alla terza fase occorrono delle condizioni ulteriori, come precisato anche nella Decisione PESC 2015/778 del Consiglio del 18 maggio scorso: una risoluzione del Consiglio di Sicurezza, oppure il consenso della Libia ad operazioni nelle proprie acque territoriali. Per quanto riguarda la prima, essa appare del tutto logica ed indispensabile, visto che il contrasto al traffico di esseri umani non può limitarsi al bacino del Mediterraneo, ma deve estendersi anche all'Africa occidentale e centrale e al Corno d'Africa; per quanto riguarda la seconda, essa presuppone la ricostituzione dello Stato libico, che è al momento attuale polverizzato. In entrambi i casi, si tratterebbe di eventi così importanti che necessariamente gli organi parlamentari dovrebbero incontrarsi per prenderne atto e

discuterne le conseguenze, al di là di quanto disposto dal decreto-legge in esame.

Riafferma, infine, la volontà di non derogare in alcun modo da quanto disposto dall'articolo 11 della Carta costituzionale.

Maria Edera SPADONI (M5S), rivolgendosi all'onorevole Amendola, chiede chiarimenti quanto alle modalità del successivo intervento parlamentare, se si tratterebbe di vere e proprie votazioni o di un'attività di mero carattere informativo.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, osserva che spetta comunque alle Camere valutare caso per caso in proposito.

Vincenzo AMENDOLA (PD), *relatore per la III Commissione*, rimarca che, in caso di risoluzione del Consiglio di Sicurezza o ricostituzione dello Stato libico, gli organi parlamentari dovrebbero inevitabilmente riunirsi in quanto il passaggio alla seconda o alla terza fase presupporrà un impiego di assetti ben diversi. Il contenuto del decreto-legge in titolo autorizza la missione in tutte le sue fasi, anche in quelle successive alla prima, ma per quanto riguarda i profili attuativi un ulteriore passaggio parlamentare.

Gian Piero SCANU (PD) ringrazia il relatore per la III Commissione, onorevole Amendola, per la chiarezza del suo intervento che ha reso evidenti i margini di migliorabilità del decreto, per il quale purtroppo non sussistono tempi adeguati ad una rielaborazione accurata in sede parlamentare. Al riguardo, ritiene opportuno che nel prossimo provvedimento di proroga delle missioni il Governo presti fin dall'inizio maggiore attenzione agli aspetti sottolineati e si adoperi per cercare di fare proprio un punto di vista comune in sinergia con il Parlamento.

Ciò premesso, accoglie favorevolmente l'impegno assunto con questo rilevante provvedimento così come l'impiego della nostra nave « ammiraglia », e manifesta la volontà della maggioranza di partecipare

alla missione sollecitando al tempo stesso il Governo ad essere in futuro più attento alle esigenze di informazione del Parlamento, al quale devono essere garantiti margini di intervento maggiori rispetto alla presentazione di atti di indirizzo durante la fase di esame presso l'Assemblea.

Andrea MANCIULLI (PD) ricorda che la nuova legge-quadro sulle missioni internazionali, in corso di esame presso il Senato, sarà prevedibilmente oggetto di limitate modificazioni ma non sulla parte che rileva ai fini del decreto-legge in titolo. Dal momento della sua entrata in vigore non si dovrà più procedere con decreti-legge per ogni singola missione.

Il sottosegretario Domenico ROSSI assicura che il Governo è sempre attento agli stimoli di perfezionamento che provengono dal Parlamento e che di ciò si terrà conto nel prossimo decreto di proroga delle missioni, nel quale potranno svilupparsi ulteriori considerazioni.

Ribadisce quanto affermato nella seduta introduttiva riguardo al finanziamento di 26 milioni di euro che coprirebbero esclusivamente le esigenze della prima fase fino al prossimo 30 settembre. Quanto, invece, alla procedura autorizzatoria, conferma che una volta approvata in via definitiva la legge quadro sulla partecipazione alle missioni internazionali, le difficoltà e le problematiche adesso evidenziate potranno essere certamente superate. Richiama, peraltro, l'intervento del Ministro della difesa, Roberta Pinotti, nel corso di un'audizione al Senato sui temi dell'immigrazione, nel quale ha affermato che il Parlamento sarà comunque preventivamente informato riguardo al momento del passaggio dalla prima alla seconda fase della missione *EUNAVFOR MED*.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.2 Frusone.

Massimo ARTINI (Misto-AL) illustra il proprio emendamento 1.4 che, senza modificare la legge che disciplina le competenze del Copasir, introduce un obbligo di

informazione al Parlamento sulle operazioni di *intelligence* della missione, che costituiscono la parte preminente di questo decreto.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) assicura l'onorevole Artini che già la legge n. 124 del 2007 e le sue successive modifiche tutelano l'esigenza di garantire al Copasir l'informazione riguardo alle operazioni di *intelligence* della Difesa.

Massimo ARTINI (Misto-AL) ringrazia l'onorevole Vilecco Calipari per le precisazioni, ma insiste nel porre in votazione il proprio emendamento, tanto più alla luce della possibilità che sia affidata alla Presidenza del Consiglio l'assegnazione di operazioni di *intelligence* a personale militare.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) concordando con la considerazione dell'onorevole Artini, manifesta preoccupazione per le novità prospettate in Commissione al Senato nell'ambito della legge quadro sulle missioni internazionali, che effettivamente pongono il tema del controllo.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, sottolinea che lo scambio tra i colleghi Artini e Vilecco Calipari attiene a tematiche diverse da quella oggetto di questa seduta.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.4 Artini.

Massimo ARTINI (Misto-AL) illustra i propri emendamenti 1.5 e 1.6, evidenziando l'opportunità di reperire le risorse finanziarie necessarie per la missione in misura più equilibrata tra i due fondi individuati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 1.5 e 1.6 Artini.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, essendo così concluso l'esame degli emendamenti presentati, avverte che il provve-

dimento sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione dei prescritti pareri.

Propone, pertanto, che le Commissioni proseguano l'esame del provvedimento nella giornata di mercoledì 29 luglio, ai fini del conferimento del mandato ai relatori.

Le Commissioni convengono.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, non essendovi altri interventi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.20.**

ALLEGATO 1

**DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED (C. 3249 Governo, approvato dal Senato).**

**EMENDAMENTO RIFERITO  
AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE**

*Sopprimerlo.*

**Dis. 1. 1.** Duranti, Scotto, Palazzotto, Piras.

## ALLEGATO 2

**DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED (C. 3249 Governo, approvato dal Senato).**

**EMENDAMENTI RIFERITI AL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

1. È autorizzata, a decorrere dal 27 giugno 2015 e fino al 30 settembre 2015, la spesa di euro 26.000.000 per la partecipazione di personale militare a una missione nel Mar Mediterraneo con compiti di ricerca e soccorso in mare dei profughi che scappano dai conflitti.

**1. 10.** Scotto, Duranti, Palazzotto, Piras.

*(Inammissibile)*

*Al comma 1, dopo le parole: personale militare aggiungere le seguenti: e civile.*

*Conseguentemente, al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A tale operazione può partecipare altresì personale civile. Tale personale è scelto tra le organizzazioni non governative riconosciute dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.*

**1. 1.** Di Stefano, Scagliusi, Corda, Grande, Frusone, Rizzo, Paolo Bernini, Di Battista, Sibilia, Basilio, Tofalo, Del Grosso, Spadoni.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'adozione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU o dell'av-

venuto consenso dello Stato costiero interessato di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), punto ii) – seconda fase – e c) – terza fase – della decisione PESC 2015/778 del 18 maggio 2015, la partecipazione dell'Italia alla missione in oggetto, purché compatibile con le disposizioni sancite dall'articolo 11 della Costituzione, dovrà essere preventivamente approvata con voto delle Camere.

**1. 2.** Frusone, Scagliusi, Corda, Grande, Di Stefano, Rizzo, Paolo Bernini, Di Battista, Sibilia, Basilio, Tofalo, Del Grosso, Spadoni.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 37, comma 2, del Codice penale militare di pace, dopo il periodo: « È reato esclusivamente militare quello costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non è, in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune » è aggiunto il seguente: « Sono considerati reati militari anche quelli commessi da appartenenti alle Forze Armate o da persone aventi lo stato di militare, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi, sulle medesime fattispecie, da parte dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e dell'Autorità Giudiziaria Militare ».

**1. 3.** Artini.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Il Ministero della difesa ogni novanta giorni ha l'obbligo di trasmettere al COPASIR le relazioni predisposte ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 124 del 2007, sulle operazioni di monitoraggio e raccolta informazioni poste in essere nell'ambito dell'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centro-meridionale (EUNAVFOR MED).

**1. 4.** Artini.

*Al comma 3, lettera a), sostituire la cifra: 19.000.000 con la seguente: 7.000.000.*

*Conseguentemente, al comma 3, lettera b), sostituire la cifra: 7.000.000 con la seguente: 19.000.000.*

**1. 5.** Artini.

*Al comma 3, lettera a), sostituire la cifra: 19.000.000 con la seguente: 13.000.000.*

*Conseguentemente, al comma 3, lettera b), sostituire la cifra: 7.000.000 con la seguente: 13.000.000.*

**1. 6.** Artini.



## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 e C. 3060 Simonetti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	17
ALLEGATO ( <i>Subemendamenti alle proposte emendative 7.97, 19.22, 22.28, 24.011, 26.38, 27.6, 32.75 e 32.0135 dei relatori</i> ) .....	22

##### SEDE REFERENTE

Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.

#### La seduta comincia alle 14.40.

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 e C. 3060 Simonetti.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 luglio scorso.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che sono stati presentati circa 350 subemendamenti alle proposte emendative 7.97, 19.22, 22.28, 24.011, 26.38, 27.6, 32.75 e 32.0135 dei relatori (*vedi allegato*). Alcuni di tali subemendamenti presentano profili di criticità per quanto riguarda la loro ammissibilità.

In primo luogo taluni subemendamenti non possono considerarsi ammissibili, in quanto non presentano nessuna connessione testuale con gli emendamenti cui formalmente si riferiscono, né appaiono comunque connessi o direttamente conseguenti al contenuto delle predette proposte emendative: pertanto essi non possono essere considerati subemendamenti, ma nuovi emendamenti, presentati dopo la scadenza del termine previsto a tal fine.

Si tratta dei seguenti subemendamenti:

Allasia 0.7.97.15, limitatamente alla parte consequenziale relativa al capoverso articolo 132-*ter*, la quale disciplina i requisiti funzionali minimi delle « scatole nere » che devono essere previsti dal decreto ministeriale;

Vignali 0.7.97.75, il quale disciplina i requisiti funzionali minimi delle « scatole nere » che devono essere previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 132-*ter*, comma 1, lettera *b*);

Paglia 0.7.97.78 e Paglia 0.7.97.83, i quali prevedono l'obbligo per le compagnie

di assicurazione di pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali sono calcolati la tariffa e il premio per Regione, contemplando una sanzione in caso di inadempimento;

Paglia 0.7.97.79 e Paglia 0.7.97.84, i quali prevedono l'obbligo di uniformità delle tariffe R.C. auto per l'intero territorio nazionale per gli automobilisti che non abbiano provocato alcun sinistro per almeno cinque anni;

Laffranco 0.7.97.138 e gli identici Allasia 0.7.97.139, Carrescia 0.7.97.140, Locatelli 0.7.97.141, Vignali 0.7.97.142, Pastorelli 0.7.97.143 e Pagano 0.7.97.144, i quali disciplinano il risarcimento del danno in forma specifica e considerano le clausole dirette a limitare la cessione del credito come vessatorie;

Laffranco 0.7.97.145 e gli identici Locatelli 0.7.97.146, Pizzolante 0.7.97.147, Pagano 0.7.97.148, Carrescia 0.7.97.149, Allasia 0.7.97.150 e Pastorelli 0.7.97.151, i quali introducono la libertà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia e considerano le clausole limitative di tale diritto come vessatorie;

Laffranco 0.7.97.152 e gli identici Carrescia 0.7.97.153, Allasia 0.7.97.154, Pastorelli 0.7.97.155, Locatelli 0.7.97.156, Pizzolante 0.7.97.157 e Pagano 0.7.97.158, i quali disciplinano il caso in cui il costo della riparazione del veicolo ecceda il suo valore commerciale;

Laffranco 0.7.97.163 e gli identici Pastorelli 0.7.97.164, Allasia 0.7.97.165, Carrescia 0.7.97.166, Pagano 0.7.97.167, Locatelli 0.7.97.168 e Vignali 0.7.97.169, i quali introducono una disciplina in materia di sconti obbligatori per l'R.C. auto;

Laffranco 0.7.97.170, gli identici Pastorelli 0.7.97.171, Carrescia 0.7.97.172, Pagano 0.7.97.173, Locatelli 0.7.97.174, Pizzolante 0.7.97.175, nonché il subemendamento Allasia 0.7.97.176, i quali introducono una disciplina in materia di valore probatorio delle « scatole nere »;

Laffranco 0.7.97.177 e gli identici Carrescia 0.7.97.178, Vignali 0.7.97.179, Allasia 0.7.97.180, Pagano 0.7.97.181 e Pastorelli 0.7.97.182, i quali introducono una disciplina in materia di identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose;

Russo 0.7.97.183, che obbliga le compagnie assicurative a praticare per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive e oggettive, tariffe uniche a livello nazionale;

Polidori 0.19.22.24, il quale introduce una disciplina più favorevole per la concessione della garanzia da parte del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per le attività d'impresa nel settore delle energie rinnovabili ad emissioni in atmosfera di processo nulle, con un investimento compreso tra i 25 e i 100 milioni di euro di durata superiore a 3 anni;

Pagano 0.19.22.78, il quale interviene sulla materia delle gare per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche;

Prodani 0.24.0.11.2, il quale introduce l'obbligo per i taxi di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale e che in parte apporta modifiche a un decreto ministeriale con norma di rango legislativo;

Vignali 0.24.0.11.3, il quale, con riferimento alla disciplina di esenzione dell'IVA per le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati a eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, sembra volto a specificare che la predetta esenzione si applica ai soli servizi non di linea;

Prataviera 0.26.38.1, il quale riscrive l'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante una delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria;

Turco 0.26.38.2, limitatamente alla lettera b), che riscrive l'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante

una delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria;

Venittelli 0.26.38.3, limitatamente alla lettera *c*), e Vignali 0.26.38.18 i quali riaprono i termini della delega al Governo contenuta all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria e modificano criteri della stessa delega;

Ricciatti 0.26.38.4, limitatamente alla lettera *a*), che introduce una delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria;

Abrignani 0.26.38.16, il quale modifica l'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, contenente la disciplina generale delle società tra professionisti, introducendo norme sulle soglie di maggioranza qualificata per le deliberazioni di competenza dell'assemblea e sui requisiti per le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione; viene inoltre eliminato il divieto di partecipazione a più società tra professionisti;

Vignali 0.32.75.1 e Polidori 0.32.75.23, che intervengono sulla disciplina degli organi sociali delle società titolari dell'esercizio di farmacia privata;

Castiello 0.32.75.12, che inserisce il limite del 49 per cento delle quote della farmacia per le società titolari dell'esercizio di farmacia privata, le quali sono inoltre sottoposte ai controlli anti riciclaggio;

Polidori 0.32.75.17, che, intervenendo sulla disciplina dell'incompatibilità tra posti di ruolo nell'amministrazione dello Stato e titolare di una farmacia (e direttore responsabile), esclude dall'incompatibilità il rapporto di impiego a tempo parziale;

Polidori 0.32.75.21, che modifica la disciplina relativa alla fornitura da parte dei produttori e dei grossisti dei medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimi-

labili. In particolare si estende la possibilità di fornire tali prodotti anche alle farmacie, mentre la normativa vigente prevede la fornitura diretta solo alle strutture autorizzate a impiegarli o agli enti da cui queste dipendono;

Polidori 0.32.75.22, il quale, per i primi due anni successivi all'entrata in vigore della legge, introduce il limite della titolarità di 150 farmacie per le società titolari dell'esercizio di farmacia privata;

Polidori 0.32.75.24, il quale prevede la nomina di un Garante del Codice deontologico del farmacista;

Polidori 0.32.75.25, che richiede l'iscrizione all'albo dei farmacisti per gli amministratori delle società titolari dell'esercizio di farmacia privata;

Allasia 0.32.0.135.2, che introduce un divieto di rimozione unilaterale e da remoto da parte delle imprese produttrici e venditrici di apparecchiature elettroniche delle applicazioni telematiche necessarie per fruire dei servizi e contenuti *web* presenti sull'apparecchio al momento dell'acquisto, salvo che la società a cui le applicazioni fanno riferimento chiuda l'attività. La norma obbliga inoltre le imprese produttrici e venditrici a ripristinare eventuali applicazioni già eliminate all'entrata in vigore della legge.

Risulta inoltre inammissibile anche per i profili di copertura il subemendamento Pagano 0.19.22.78, il quale introduce un vincolo di destinazione delle entrate derivanti da canoni di concessione per grandi derivazioni idriche. La proposta prevede infatti che tali entrate siano destinate, tra l'altro, alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali: tale previsione fissa quindi un vincolo per le regioni, rendendo più difficile il conseguimento da parte delle stesse degli obiettivi del patto di stabilità interno.

Avverte altresì che i presentatori hanno ritirato le proposte emendative Capezone 28.37, Donati 32.040, Librandi 32.0114 e Tidei 32.0133.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Luigi Di Maio 1.015, che chiede di accantonare, riservandosi di avanzare una proposta di riformulazione della medesima proposta emendativa, la quale dovrebbe essere riferita all'articolo 3.

La Sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) chiede alle Presidenze se sia stata effettuata una programmazione dei lavori per il prosieguo dell'esame del provvedimento, anche in considerazione del prossimo aggiornamento delle attività parlamentari per la pausa estiva.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, con riferimento alla questione posta dal deputato Abrignani, ricorda che nella giornata di domani sono previste due sedute delle Commissioni riunite, la prima alle ore 15 e la seconda al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea; successivamente potrà essere convocata una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, al fine di programmare il prosieguo dei lavori sul provvedimento.

Ricorda, inoltre, che il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica, presentando quindi evidenti profili di priorità. In tale contesto rileva come sia già emerso l'orientamento di concludere l'esame in sede referente del provvedimento prima dell'aggiornamento dei lavori parlamentari per la pausa estiva, il quale dovrà essere ovviamente verificato alla luce dell'andamento dell'esame e dell'organizzazione dei lavori dell'Assemblea per la settimana in corso e per la prossima.

Gianluca BENAMATI (PD), nel concordare con le indicazioni del Presidente Epifani, dichiara la disponibilità del suo gruppo a velocizzare quanto più possibile

l'iter del provvedimento, di cui sottolinea l'importanza, auspicando che l'esame in sede referente possa concludersi prima dell'aggiornamento dei lavori parlamentari per la pausa estiva.

Andrea MARTELLA (PD), *relatore per la X Commissione*, conferma l'intenzione dei relatori di procedere speditamente, concludendo l'esame in sede referente del disegno di legge prima dell'aggiornamento per la pausa estiva, compatibilmente con l'andamento di queste due ultime settimane di lavoro.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede, anche in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, che i relatori procedano all'espressione dei pareri su altri articoli, rinviando invece l'avvio delle votazioni alla prossima seduta.

Stefano ALLASIA (LNA), nel ritenere preferibile procedere all'esame degli emendamenti articolo per articolo, lamenta come sull'articolo 1 siano stati espressi solo pareri contrari, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Luigi Di Maio 1.015, che è stato accantonato. Auspica che nel prosieguo dei lavori la maggioranza e il Governo possano avere un atteggiamento di maggiore apertura nei confronti delle proposte emendative delle opposizioni.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori della seduta odierna, evidenzia come la richiesta del proprio gruppo sia di sospendere concludere la seduta, data l'imminenza dell'inizio delle votazioni in Assemblea.

Marco DA VILLA (M5S) si associa alle considerazioni già espresse dai deputati del suo gruppo, chiedendo inoltre se sia stato fissato un termine per la presentazione di ricorsi avverso le dichiarazioni di inammissibilità pronunciate nella seduta odierna con riferimento ai subemendamenti alle proposte emendative dei relatori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, in merito alla questione posta dal deputato Da Villa, segnala come, normalmente, nel caso di dichiarazione di inammissibilità di subemendamenti, non si proceda alla fissazione di un termine per la presentazione dei relativi ricorsi, ferma restando, per i deputati interessati, la possibilità di avanzare alle Presidenze richieste di rivalutazione di tali giudizi.

Ritiene quindi che le Commissioni debbano ora decidere se procedere alle votazioni sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, ovvero proseguire nell'espressione dei pareri sull'articolo 2.

Raffaello VIGNALI (AP) suggerisce che i relatori e il Governo esprimano i loro pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) rileva l'opportunità che i relatori e il Governo esprimano il loro parere anche sugli emendamenti riferiti ad altri articoli del disegno di legge, considerando fondamentale verificare quale sia l'apertura della maggioranza sui subemendamenti presentati dai gruppi di opposizione. Ritiene infatti che tale posizione costituisca un elemento che inciderà sulla celerità di esame delle proposte emendative.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, con riferimento al rilievo del deputato Alberto Giorgetti, ricorda che i subemendamenti si riferiscano a proposte emendative dei relatori presentate all'articolo 7 e ad altri articoli successivi, ritenendo non praticabile procedere all'espressione del parere sulle proposte emendative presentate a

tutti gli articoli prima di procedere alle votazioni.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, ritiene che il tema politico sia comprendere quali siano gli emendamenti e subemendamenti che i relatori e il Governo intendono accogliere. A tale proposito sottolinea l'atteggiamento di apertura dei relatori, i quali perseguono l'obiettivo di irrobustire il testo del disegno di legge, portando a termine tale lavoro con il contributo di tutti i gruppi.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, invita i relatori e il Governo a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Luigi Di Maio 2.15, mentre esprime parere contrario su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 2.

La Sottosegretaria Simona VICARI esprime parere conforme e quello della relatrice.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, in considerazione dell'imminente avvio delle votazioni in Assemblea, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale le Commissioni avvieranno le votazioni a partire dalle proposte emendative riferite all'articolo 1.

**La seduta termina alle 15.10.**

ALLEGATO

**Legge annuale per il mercato e la concorrenza.  
C. 3012 Governo e abb.**

**SUBEMENDAMENTI ALLE PROPOSTE EMENDATIVE 7.97, 19.22,  
22.28, 24.011, 26.38, 27.6, 32.75 e 32.0135 DEI RELATORI**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 7.97  
DEI RELATORI

*Sopprimere i commi 1, 2 e 2-bis.*

**0. 7. 97. 1.** Colletti.

*Sopprimere il comma 1.*

**0. 7. 97. 2.** Paglia, Ricciatti, Ferrara.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, emanato ai sensi degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di cassazione n. 12408 del 2011, l'IVASS effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca

dati per il monitoraggio di cui al precedente periodo collaborano, oltre che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Ministero dello sviluppo economico e l'Istituto Nazionale di Statistica, anche le imprese di assicurazione che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente decreto, sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali sono calcolate le tariffe applicate da ciascuna impresa di assicurazione ed il premio delle polizze RC Auto per Provincia di residenza.

2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono riportati in un rapporto contenente, oltre alla descrizione dei dati, una valutazione in merito all'effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione della tabella prevista dal medesimo comma 1. Il rapporto è trasmesso semestralmente alle Camere.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora accerti, anche a seguito del monitoraggio di cui al comma 1 o su segnalazione dell'IVASS, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo consentite dalle disposizioni di cui alla presente legge e delle ulteriori misure previste dalle medesime disposizioni, applica alle imprese di assicurazione interessate e alle loro società controllanti una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti secondo l'entità percentuale degli scostamenti rilevati. I relativi importi sono

devoluti per la metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per la metà a misure di informazione e di prevenzione in materia di sicurezza stradale con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con lo stesso decreto la percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 30 per cento e sono modificate le percentuali previste dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

*b) al comma 2 sopprimere le parole:* Fino al centovesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge *e dopo le parole:* è adottato *inserire le seguenti:* in ogni caso;

*c) sopprimere i commi 2-bis e 3.*

**0. 7. 97. 3.** Paglia, Ricciatti, Ferrara.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.

*Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 2-bis.*

**0. 7. 97. 4.** Colletti.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica di lieve entità e di quelle comprese tra 10 e 100 punti di invalidità, emanato ai sensi degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo

7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di cassazione n.12408 del 2011, l'IVASS effettua un monitoraggio dell'evoluzione dei costi per il risarcimento dei sinistri e dei premi delle polizze dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti distinti per tipologie omogenee di assicurati in relazione ai principali profili di rischio e per aree territoriali. Alla formazione della banca dati per il monitoraggio di cui al precedente periodo collaborano, oltre che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il Ministero dello Sviluppo economico e l'Istituto Nazionale di Statistica, anche le imprese di assicurazione che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali sono calcolate le tariffe applicate da ciascuna impresa di assicurazione ed il premio delle polizze RC Auto per Provincia di residenza.

2. I risultati del monitoraggio di cui al comma 1 sono riportati in un rapporto contenente, oltre alla descrizione dei dati, una valutazione in merito all'effettiva riduzione dei premi assicurativi derivante dall'applicazione della tabella prevista dal medesimo comma 1. Il rapporto è trasmesso semestralmente alle Camere.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora accerti, anche a seguito del monitoraggio di cui al comma 1 o su segnalazione dell'IVASS, il mancato adeguamento delle tariffe alle riduzioni di costo consentite dalle disposizioni di cui alla presente legge e delle ulteriori misure previste dalle medesime disposizioni, applica alle imprese di assicurazione interessate e alle loro società controllanti una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del loro fatturato per l'anno precedente relativo al ramo assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti secondo l'entità percentuale degli

scostamenti rilevati. I relativi importi sono devoluti per la metà al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per la metà a misure di informazione e di prevenzione in materia di sicurezza stradale con particolare riguardo ai comportamenti alla guida e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri dispositivi di protezione, secondo modalità fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con lo stesso decreto la percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, è elevata al 30 per cento e sono modificate le percentuali previste dall'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

**0. 7. 97. 5.** Paglia, Ricciatti, Ferrara.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'articolo 138 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è abrogato. Il decreto del Ministro della salute 3 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003, è abrogato. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.

**0. 7. 97. 6.** Colletti.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, sostituire, nella rubrica, le parole: danno non patrimoniale con le seguenti: danno biologico.*

**\*\* 0. 7. 97. 7.** Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, sostituire, nella rubrica, le parole: danno non*

*patrimoniale con le seguenti: danno biologico.*

**\*\* 0. 7. 97. 8.** Laffranco, Marti, Capezone, Corsaro, Bianconi, Fucci, Distaso, Altieri, Latronico.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, sostituire, nella rubrica, le parole: danno non patrimoniale con le seguenti: danno biologico.*

**\*\* 0. 7. 97. 9.** Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, sostituire, nella rubrica, le parole: danno non patrimoniale con le seguenti: danno biologico.*

**\*\* 0. 7. 97. 10.** Russo.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: ad un pieno con la seguente: al;*

b) *al comma 2, dopo le parole: principi e criteri, sostituire le parole da: , tenuto conto fino a: di legittimità, con la seguente lettera:*

*0a) la tabella recepisce i criteri valutativi del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità;*

*c) al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: in caso di danni fino a: punti di invalidità;*

*d) sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati o causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno biologico, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella unica nazionale di cui al comma 2,



può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al trenta per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.

**0. 7. 97. 11.** Carella.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 1, sostituire le parole: ad un pieno con la seguente: al.*

\* **0. 7. 97. 12.** Sottanelli, Galgano.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 1, sostituire le parole: ad un pieno con la seguente: al.*

\* **0. 7. 97. 13.** Polidori, Sandra Savino.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 1, sostituire le parole: ad un pieno con la seguente: al.*

\* **0. 7. 97. 14.** Pagano.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 1, dopo le parole: effettivamente subito inserire le seguenti: anche in relazione al danno subito dai veicoli muniti di « scatola nera » ai sensi dell'articolo 3, comma 1, capoverso ART. 132-ter, lettera b).*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, capoverso ART. 132-ter, lettera b), inserire, in fine, le parole: I requisiti funzionali minimi previsti dal succitato decreto devono garantire almeno:*

l'interoperabilità tra provider dei servizi informatici assicurativi;

la riservatezza, l'autenticità e l'integrità dei dati;

la possibilità della ricostruzione automatica del sinistro ai fini probatori di cui all'articolo 8, comma 1, con standard di resistenza meccanica, elettrica ed ambientale atti alla conservazione dei dati memorizzati.

**0. 7. 97. 15.** Allasia.

***(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale relativa al capoverso art. 132-ter)***

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 1, dopo le parole: per tutto il territorio della Repubblica inserire le seguenti: tenendo conto delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in conformità con la sentenza n.12408 del 7 giugno 2011 della III Sezione civile della Corte di cassazione.*

**0. 7. 97. 16.** Gebhard.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, sostituire le parole: La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri, tenuto conto dei criteri valutativi del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità con le seguenti: La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri e aggiornata ai valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di cassazione n.12408 del 2011.*

**0. 7. 97. 17.** Paglia, Ricciatti, Ferrara.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, dopo le parole: principi e criteri, sostituire le parole da: , tenuto conto fino a: di legittimità, con la seguente lettera:*

*0a) la tabella recepisce i criteri valutativi del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità;*

*b) al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di*

invalidità; e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

*c) sopprimere il comma 2.*

**0. 7. 97. 18.** Causi.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, dopo le parole: principi e criteri sostituire le parole da: , tenuto conto fino a: di legittimità: con la seguente lettera:*

*0a)* la tabella recepisce i criteri valutativi del danno biologico ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

\* **0. 7. 97. 19.** Pagano.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, dopo le parole: principi e criteri sostituire le parole da: , tenuto conto fino a: di legittimità: con la seguente lettera:*

*0a)* la tabella recepisce i criteri valutativi del danno biologico ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

\* **0. 7. 97. 20.** Polidori, Sandra Savino.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, dopo le parole: principi e criteri sostituire le parole da: , tenuto conto fino a: di legittimità: con la seguente lettera:*

*0a)* la tabella recepisce i criteri valutativi del danno biologico ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

\* **0. 7. 97. 21.** Sottanelli, Galgano.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, dopo le parole: criteri valutativi inserire le seguenti: e degli importi.*

**0. 7. 97. 22.** Colletti.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, dopo le parole: tenuto conto dei criteri valutativi del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità inserire le seguenti: nel rispetto dei valori proposti dalle tabelle del Tribunale di Milano ritenuti congrui dalla sentenza della Corte di cassazione n. 12408 del 2011.*

**0. 7. 97. 23.** Paglia, Ricciatti, Ferrara.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La valutazione è stabilita con riferimento alla media, ponderata rispetto al prodotto interno lordo, dei parametri risarcitori medi applicati nei sei principali Stati dell'area Euro.*

**0. 7. 97. 24.** Vargiu, Galgano, Sottanelli.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, sopprimere le lettere c) e d).*

\* **0. 7. 97. 25.** Polidori, Sandra Savino.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, sopprimere le lettere c) e d).*

\* **0. 7. 97. 26.** Pagano.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, sopprimere le lettere c) e d).*

\* **0. 7. 97. 27.** Sottanelli, Galgano.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, sopprimere la lettera c).*

**0. 7. 97. 28.** Paglia, Ricciatti, Ferrara.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire nella rubrica le parole: danno non patrimoniale con le seguenti: danno biologico.*

*Al comma 1, al capoverso ART. 138 sostituire, nella rubrica, le parole: danno non patrimoniale con le seguenti: danno biologico.*

*Al comma 1, al capoverso ART. 138, comma 2, lettera e), sostituire le parole: il valore economico del punto è funzione crescenti della percentuale di invalidità; in caso di danni valutati in misura superiore ai novanta punti di invalidità l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi; con le seguenti: il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.*

*Al comma 1, al capoverso ART. 138, comma 2, lettera e), sopprimere le parole: dal comma 1 lettera b) dell'articolo 139 e sostituirle con: dai criteri valutativi del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.*

*Al comma 1, al capoverso ART. 138, comma 2, lettera e), sostituire le parole: danno non patrimoniale con le seguenti: danno biologico.*

*Al comma 1, al capoverso ART. 138, comma 3, sopprimere le parole: documentati e obiettivamente accertati.*

*Al comma 1, al capoverso ART. 138, comma 3, sopprimere le parole: fino al quaranta per cento.*

*Al comma 1, al capoverso ART. 138, comma 3, sopprimere le parole: L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.*

*Al comma 3, capoverso ART. 139, sostituire, nella rubrica, le parole: danno non patrimoniale con le seguenti: danno biologico.*

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, sostituire le parole: accertamento clinico strumentale obiettivo con le seguenti: esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale.*

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, primo periodo, dopo le parole: accertamento inserire le seguenti: o di valutazione da parte di specialista.*

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 3, sopprimere le parole: documentati e obiettivamente accertati.*

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 3, sopprimere le parole: fino al venti per cento.*

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

**0. 7. 97. 29.** Marco Di Stefano.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.*

**\*\* 0. 7. 97. 30.** Laffranco, Marti, Capezone, Corsaro, Bianconi, Fucci, Distaso, Altieri, Latronico.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia*

civile del Tribunale di Milano e cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.

**\*\* 0. 7. 97. 31.** Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.

**\*\* 0. 7. 97. 32.** Russo.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.

**\*\* 0. 7. 97. 33.** Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) il valore economico del punto per il danno biologico è determinato sulla base dei valori monetari di cui alle tabelle redatte dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano e cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi.

**\*\* 0. 7. 97. 34.** Bonafede.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, lettera c), sostituire le parole: funzione crescente della con le seguenti: funzione crescente in misura più che proporzionale in riferimento alla.*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.*

**0. 7. 97. 35.** Colletti.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: in caso di danni fino a: invalidità.*

**\* 0. 7. 97. 36.** Polidori, Sandra Savino.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: in caso di danni fino a: invalidità.*

**\* 0. 7. 97. 37.** Pagano.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: in caso di danni fino a: invalidità.*

**\* 0. 7. 97. 38.** Sottanelli, Galgano.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, lettera c), sostituire le parole: novanta punti con le seguenti: venti punti.*

**0. 7. 97. 39.** Colletti.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, lettera c), sostituire le parole: novanta punti con le seguenti: trenta punti.*

**0. 7. 97. 40.** Colletti.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, lettera c), sostituire le parole: novanta punti di invalidità con le seguenti: cinquanta punti di invalidità.*

**0. 7. 97. 41.** Gebhard.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, lettera c), sostituire le parole: novanta punti di invalidità con le seguenti: settanta punti di invalidità.*

**0. 7. 97. 42.** Schullian.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, lettera d) inserire la seguente:*

*d-bis) il valore del decimo punto per un soggetto di anni 1 è pari ad euro 27.603,00.*

**0. 7. 97. 43.** Colletti.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, lettera d) inserire la seguente:*

*d-bis) il valore del decimo punto è pari ad euro 2.760,00.*

**0. 7. 97. 44.** Colletti.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*e) l'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta e relativa è pari a quello ritenuto congruo dalla giurisprudenza di legittimità.*

**0. 7. 97. 45.** Colletti.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, lettera e), sostituire le parole: dal comma 1 lettera b) dell'articolo 139 con le seguenti: dai criteri valutativi del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.*

**\* 0. 7. 97. 46.** Laffranco, Marti, Capezone, Corsaro, Bianconi, Fucci, Distaso, Altieri, Latronico.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, lettera e), sostituire le parole: dal comma 1 lettera b) dell'articolo 139 con le seguenti: dai criteri valutativi del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.*

**\* 0. 7. 97. 47.** Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, lettera e), sostituire le parole: dal comma 1 lettera b) dell'articolo 139 con le seguenti: dai criteri valutativi del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.*

**\* 0. 7. 97. 48.** Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 2, lettera e), sostituire le parole: dal comma 1 lettera b) dell'articolo 139 con le seguenti: dai criteri valutativi del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.*

**\* 0. 7. 97. 49.** Russo.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, sostituire il comma 3, con il seguente:*

3. Per il risarcimento dei pregiudizi di natura morale allegati e provati dal danneggiato, rappresentati dalle sofferenze fisiche e psichiche cagionate dal fatto lesivo e dall'eventuale lesione della dignità o integrità morale, nonché per la rilevante incidenza della menomazione su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, ove documentati ed accertati, il giudice può aumentare fino al quaranta per cento l'ammontare del danno calcolato ai sensi dalla Tabella unica nazionale di cui al comma 2, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del leso. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo dell'intero danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

**0. 7. 97. 50.** Pagano.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 3, sopprimere le parole: personali documentati e obiettivamente accertati.*

**0. 7. 97. 51.** Colletti.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 3, sopprimere le parole: documentati e obiettivamente accertati.*

\* **0. 7. 97. 52.** Laffranco, Marti, Capezone, Corsaro, Bianconi, Fucci, Distaso, Altieri, Latronico.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 3, sopprimere le parole: documentati e obiettivamente accertati.*

\* **0. 7. 97. 53.** Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 3, sopprimere le parole: documentati e obiettivamente accertati.*

\* **0. 7. 97. 54.** Russo.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 3, sopprimere le parole: documentati e obiettivamente accertati.*

\* **0. 7. 97. 55.** Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: risarcimento del danno, inserire la seguente: biologico;*

*b) sostituire la parola: quaranta con la seguente: trenta;*

*c) sostituire le parole: del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche con le seguenti: di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.*

\*\* **0. 7. 97. 56.** Pagano.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: risarcimento del danno, inserire la seguente: biologico;*

*b) sostituire la parola: quaranta con la seguente: trenta;*

*c) sostituire le parole: del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche con le seguenti: di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.*

\*\* **0. 7. 97. 57.** Sottanelli, Galgano.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: risarcimento del danno, inserire la seguente: biologico;*

*b) sostituire la parola: quaranta con la seguente: trenta;*

*c) sostituire le parole: del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche con le seguenti: di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.*

\*\* **0. 7. 97. 58.** Polidori, Sandra Savino.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 3, sopprimere le parole: fino al quaranta per cento.*

\* **0. 7. 97. 59.** Laffranco, Marti, Capezone, Corsaro, Bianconi, Fucci, Distaso, Altieri, Latronico.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 3, sopprimere le parole: fino al quaranta per cento.*

\* **0. 7. 97. 60.** Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 3, sopprimere le parole: fino al quaranta per cento.*

\* **0. 7. 97. 61.** Colletti.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 3, sopprimere le parole: fino al quaranta per cento.*

\* **0. 7. 97. 62.** Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 3, sopprimere le parole: fino al quaranta per cento.*

\* **0. 7. 97. 63.** Russo.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 3, sopprimere le parole: fino al quaranta per cento.*

\* **0. 7. 97. 184.** Gebhard.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 3, sostituire la parola: quaranta, con la seguente: cinquanta.*

**0. 7. 97. 64.** Schullian.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

\* **0. 7. 97. 65.** Schullian.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

\* **0. 7. 97. 66.** Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

\* **0. 7. 97. 67.** Colletti.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

\* **0. 7. 97. 68.** Laffranco, Marti, Capezone, Corsaro, Bianconi, Fucci, Distaso, Altieri, Latronico.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

\* **0. 7. 97. 69.** Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

\* **0. 7. 97. 70.** Molteni, Allasia, Busin.

*Al comma 1, capoverso ART. 138, comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

\* **0. 7. 97. 71.** Russo.

*Sopprimere il comma 2.*

\*\* **0. 7. 97. 72.** Paglia, Ricciatti, Ferrara.

*Sopprimere il comma 2.*

\*\* **0. 7. 97. 73.** Colletti.

*Al comma 2 sopprimere le parole: Fino al centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge e dopo le parole: è adottato inserire le seguenti: in ogni caso.*

**0. 7. 97. 74.** Paglia, Ricciatti, Ferrara.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*2-bis. All'articolo 3, comma 4, capoverso 132-ter, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I requisiti fun-*

zionali minimi previsti dal succitato decreto devono garantire almeno:

a) interoperabilità tra *provider* dei servizi informatici assicurativi;

b) riservatezza autenticità e integrità dei dati;

c) possibilità della ricostruzione automatica del sinistro ai fini probatori di cui all'articolo 8, comma 1, con *standard* di resistenza meccanica, elettrica e ambientale atti alla conservazione dei dati memorizzati.

**0. 7. 97. 75.** Vignali.

*(Inammissibile)*

*Sopprimere il comma 2-bis.*

**\*0. 7. 97. 76.** Paglia, Ricciatti, Ferrara.

*Sopprimere il comma 2-bis.*

**\*0. 7. 97. 77.** Gebhard, Schullian.

*Sostituire il comma 2-bis con il seguente:*

*2-bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le compagnie di assicurazione sono obbligate a pubblicare sul proprio sito internet le statistiche in base alle quali viene calcolata la tariffa e il premio per Regione. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

**0. 7. 97. 78.** Paglia, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

*(Inammissibile)*

*Sostituire il comma 2-bis con il seguente:*

*2-bis.* Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (RC auto) a parità di classe, sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa RC auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza. La disposizione di cui al precedente periodo trova applicazione nei confronti di tutti gli automobilisti che, alla data del rinnovo del contratto di assicurazione e nella medesima classe di appartenenza, non abbiano provocato alcun sinistro per almeno cinque anni.

**0. 7. 97. 79.** Paglia, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

*(Inammissibile)*

*Sostituire il comma 2-bis con il seguente:*

*2-bis.* I parametri previsti dalla tabella di cui al comma 1 si applicano alle richieste di risarcimento del danno verificatosi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

**0. 7. 97. 80.** Schullian.

*Sostituire il comma 2-bis con il seguente: 2-bis.* I parametri previsti dalla tabella di cui al comma 1 si applicano a tutti i sinistri occorsi successivamente alla data di entrata in vigore della citata tabella.

**0. 7. 97. 81.** Colletti.

*Al comma 2-bis sostituire le parole:* si applicano anche alle richieste di risarcimento del danno pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* si applicano alle richieste di risarcimento del danno effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

**0. 7. 97. 82.** Gebhard, Schullian.



*Dopo il comma 2-bis inserire il seguente:*

2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le compagnie di assicurazione sono obbligate a pubblicare sul proprio sito *internet* le statistiche in base alle quali viene calcolata la tariffa e il premio per Regione. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 20.000 euro. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

**0. 7. 97. 83.** Paglia, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 2-bis inserire il seguente:*

2-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe assicurative per la responsabilità civile automobilistica (RC auto) a parità di classe, sono formulate unitariamente per l'intero territorio nazionale al fine di consentire che il premio per la copertura assicurativa RC auto da corrispondere sia identico, per ogni assicurato, indipendentemente dal luogo di residenza. La disposizione di cui al precedente periodo trova applicazione nei confronti di tutti gli automobilisti che, alla data del rinnovo del contratto di assicurazione e nella medesima classe di appartenenza, non abbiano provocato alcun sinistro per almeno cinque anni.

**0. 7. 97. 84.** Paglia, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

*(Inammissibile)*

*Sopprimere il comma 3.*

**0. 7. 97. 85.** Paglia, Ricciatti, Ferrara.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, sostituire, nella rubrica, le parole Danno non patrimoniale con le seguenti: Danno biologico.*

\* **0. 7. 97. 86.** Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, sostituire, nella rubrica, le parole Danno non patrimoniale con le seguenti: Danno biologico.*

\* **0. 7. 97. 87.** Paglia, Ricciatti, Ferrara.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, sostituire, nella rubrica, le parole Danno non patrimoniale con le seguenti: Danno biologico.*

\* **0. 7. 97. 88.** Laffranco, Marti, Capezone, Corsaro, Bianconi, Fucci, Distaso, Altieri, Latronico.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, sostituire, nella rubrica, le parole Danno non patrimoniale con le seguenti: Danno biologico.*

\* **0. 7. 97. 89.** Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, sostituire, nella rubrica, le parole Danno non patrimoniale con le seguenti: Danno biologico.*

\* **0. 7. 97. 90.** Russo.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro settecentonovantacinque e novantuno centesimi con le seguenti: millequattrocentosessanta.*

**0. 7. 97. 91.** Colletti.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 1, lettera a), sostituire le parole:* euro settecentonovantacinque e novantuno centesimi *con le seguenti:* milleduecento.

**0. 7. 97. 92.** Colletti.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 1, lettera a), sostituire le parole:* euro settecentonovantacinque e novantuno centesimi *con le seguenti:* mille.

**0. 7. 97. 93.** Colletti.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 1, lettera b), sostituire le parole:* di euro trentanove virgola trentasette *con le seguenti:* variabile tra euro novantuno ed euro centotrenta.

**0. 7. 97. 94.** Colletti.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 1, lettera b), sostituire le parole:* di euro trentanove virgola trentasette *con le seguenti:* variabile tra euro settanta ed euro cento.

**0. 7. 97. 95.** Colletti.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, primo periodo, dopo la parola:* accertamento *inserire le seguenti:* o di valutazione da parte di specialista.

\* **0. 7. 97. 96.** Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, primo periodo, dopo la parola:* accertamento *inserire le seguenti:* o di valutazione da parte di specialista.

\* **0. 7. 97. 97.** Laffranco, Marti, Capezone, Corsaro, Bianconi, Fucci, Distaso, Altieri, Latronico.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, primo periodo, dopo la parola:* accerta-

mento *inserire le seguenti:* o di valutazione da parte di specialista.

\* **0. 7. 97. 98.** Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, primo periodo, dopo la parola:* accertamento *inserire le seguenti:* o di valutazione da parte di specialista.

\* **0. 7. 97. 99.** Russo.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, primo periodo, dopo la parola:* accertamento *inserire le seguenti:* esclusivamente ad opera di specialista.

**0. 7. 97. 100.** Paglia, Ricciatti, Ferrara.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, primo periodo, dopo la parola:* accertamento *inserire le seguenti:* o di valutazione secondo la criteriologia medico legale.

**0. 7. 97. 101.** Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, sostituire le parole:* medico legale *con le seguenti:* esclusivamente ad opera di specialista medico legale.

**0. 7. 97. 102.** Vignali.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**0. 7. 97. 103.** Colletti.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, secondo periodo, dopo la parola:* accertamento *inserire le seguenti:* e/o di valutazione secondo la criteriologia medico legale.

\* **0. 7. 97. 104.** Laffranco, Marti, Capezone, Corsaro, Bianconi, Fucci, Distaso, Altieri, Latronico.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, secondo periodo, dopo la parola accertamento inserire le seguenti: e/o di valutazione secondo la criteriologia medico legale.*

\* **0. 7. 97. 105.** Russo.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, secondo periodo, dopo la parola accertamento inserire le seguenti: e/o di valutazione secondo la criteriologia medico legale.*

\* **0. 7. 97. 106.** Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole clinico, strumentale obiettivo con le seguenti: anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale.*

\*\* **0. 7. 97. 107.** Russo.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole clinico, strumentale obiettivo con le seguenti: anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale.*

\*\* **0. 7. 97. 108.** Laffranco, Marti, Capezone, Corsaro, Bianconi, Fucci, Distaso, Altieri, Latronico.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole clinico, strumentale obiettivo con le seguenti: anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale.*

\*\* **0. 7. 97. 109.** Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole clinico strumentale obiettivo con le seguenti: secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale.*

\* **0. 7. 97. 110.** Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole clinico strumentale obiettivo con le seguenti: secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale.*

\* **0. 7. 97. 111.** Vignali.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole clinico strumentale obiettivo con le seguenti: secondo la criteriologia medico legale, anche mediante esame obiettivo o clinico o visivo o strumentale.*

\* **0. 7. 97. 112.** Paglia, Ricciatti, Ferrara.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, secondo periodo, dopo le parole accertamento clinico inserire le seguenti: o visivo o.*

\*\* **0. 7. 97. 113.** Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, secondo periodo, dopo le parole accertamento clinico inserire le seguenti: o visivo o.*

\*\* **0. 7. 97. 114.** Russo.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, secondo periodo, dopo le parole accertamento clinico inserire le seguenti: o visivo o.*

\*\* **0. 7. 97. 115.** Laffranco, Marti, Capezone, Corsaro, Bianconi, Fucci, Distaso, Altieri, Latronico.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 2, secondo periodo, dopo le parole accertamento clinico inserire le seguenti:*  
o visivo o.

**\*\* 0. 7. 97. 116.** Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 3, sopprimere le parole personali documentati e obiettivamente accertati.*

**0. 7. 97. 117.** Colletti.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 3, sopprimere le parole documentati e obiettivamente accertati.*

**\* 0. 7. 97. 118.** Laffranco, Marti, Capezone, Corsaro, Bianconi, Fucci, Distaso, Altieri, Latronico.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 3, sopprimere le parole documentati e obiettivamente accertati.*

**\* 0. 7. 97. 119.** Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 3, sopprimere le parole documentati e obiettivamente accertati.*

**\* 0. 7. 97. 120.** Russo.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 3, sopprimere le parole documentati e obiettivamente accertati.*

**\* 0. 7. 97. 121.** Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 3, sopprimere le parole fino al 20 per cento.*

**\*\* 0. 7. 97. 122.** Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 3, sopprimere le parole fino al 20 per cento.*

**\*\* 0. 7. 97. 123.** Paglia, Ricciatti, Ferrara.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 3, sopprimere le parole fino al 20 per cento.*

**\*\* 0. 7. 97. 124.** Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 3, sopprimere le parole fino al 20 per cento.*

**\*\* 0. 7. 97. 125.** Colletti.

*Al comma 3 articolo 7, capoverso ART. 139, comma 3, sopprimere le parole: fino al venti per cento.*

**\*\* 0. 7. 97. 126.** Russo.

*Al comma 3 articolo 7, capoverso ART. 139, comma 3, sopprimere le parole: fino al venti per cento.*

**\*\* 0. 7. 97. 127.** Laffranco, Marti, Capezone, Corsaro, Bianconi, Fucci, Distaso, Altieri, Latronico.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 3, sostituire le parole: venti per cento con le seguenti: trenta per cento.*

**\* 0. 7. 97. 128.** Moretto.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 3, sostituire le parole: venti per cento con le seguenti: trenta per cento.*

\* **0. 7. 97. 129.** Schullian.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

\*\* **0. 7. 97. 130.** Molteni, Allasia, Busin.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

\*\* **0. 7. 97. 131.** Schullian.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

\*\* **0. 7. 97. 132.** Laffranco, Marti, Capezone, Corsaro, Bianconi, Fucci, Distaso, Altieri, Latronico.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

\*\* **0. 7. 97. 133.** Colletti.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

\*\* **0. 7. 97. 134.** Russo.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

\*\* **0. 7. 97. 135.** Paglia, Ricciatti, Ferrara.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

\*\* **0. 7. 97. 136.** Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe.

*Al comma 3, capoverso ART. 139, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

\*\* **0. 7. 97. 137.** Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

**3-bis.** Dopo l'articolo 142-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

**ART. 142-quater.**

*(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).*

1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al « fermo tecnico » del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.

\* **0. 7. 97. 138.** Laffranco, Marti, Capezone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarrelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Dopo l'articolo 142-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

ART. 142-quater.

*(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).*

1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260

del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135,

6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al « fermo tecnico » del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.

\* **0. 7. 97. 139.** Allasia, Busin, Guidesi, Fedriga, Attaguile, Borghesi, Bossi, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Dopo l'articolo 142-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto

legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

ART. 142-*quater*.

*(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).*

1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135,

6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al « fermo tecnico » del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.

\* **0. 7. 97. 140.** Carrescia.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* Dopo l'articolo 142-*ter* del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

ART. 142-*quater*.

*(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).*

1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effet-

tui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135,

6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al « fermo tecnico » del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.

\* **0. 7. 97. 141.** Locatelli.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Dopo l'articolo 142-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

ART. 142-quater.

*(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).*

1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base

alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135,

6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al « fermo tecnico » del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.

\* **0. 7. 97. 142.** Vignali, Pizzolante.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Dopo l'articolo 142-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto



legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

ART. 142-*quater*.

*(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).*

1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effettui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135.

6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al « fermo tecnico » del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.

\* **0. 7. 97. 143.** Pastorelli.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis.* Dopo l'articolo 142-*ter* del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

ART. 142-*quater*.

*(Risarcimento del danno e liquidazione dell'indennità dovuta. Documentazione fiscale. Cessione del credito e clausole vessatorie).*

1. Il danneggiato ha diritto a conseguire la reintegrazione in forma specifica da parte dell'impresa di assicurazione la quale provvede alla liquidazione dell'indennità dovuta per la riparazione del veicolo danneggiato.

2. La somma corrisposta dall'impresa di assicurazione a titolo di risarcimento è versata direttamente all'impresa che ha svolto l'attività di autoriparazione in base alla cessione del relativo credito da parte del danneggiato ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, con contestuale presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata al danneggiato.

3. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la facoltà di cessione del credito da parte dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette ad imporre ingiustificate restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi.

4. La somma viene liquidata direttamente al danneggiato laddove questi effet-

tui la riparazione del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia senza ricorrere alla cessione del credito di cui al comma 2, previa presentazione della copia della documentazione fiscale rilasciata dalla medesima impresa di autoriparazione.

5. La documentazione fiscale rilasciata ai sensi dei commi 2 e 4 riporta in modo analitico il contenuto degli interventi riparativi effettuati dall'impresa di autoriparazione. Copia di tale documentazione è inviata in formato elettronico da parte dell'impresa di assicurazione alla banca dati dei sinistri istituita presso l'IVASS ai sensi dell'articolo 135,

6. Il danneggiato ha altresì diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente, ivi compresi gli oneri ed i costi conseguenti relativi al soccorso stradale, al « fermo tecnico » del veicolo, al noleggio di veicoli sostitutivi, all'assistenza tecnica, peritale e legale in sede stragiudiziale, nonché all'eventuale demolizione e reimmatricolazione del veicolo.

\* **0. 7. 97. 144.** Pagano.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

ART. 142-quater.

*(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).*

1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipula di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

\*\* **0. 7. 97. 145.** Laffranco, Marti, Capezone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciraci, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

ART. 142-quater.

*(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).*

1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipula di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

\*\* **0. 7. 97. 146.** Locatelli.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

ART. 142-quater.

*(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).*

1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipula di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

\*\* 0. 7. 97. 147. Pizzolante, Vignali.

***(Inammissibile)***

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

ART. 142-quater.

*(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).*

1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni ed in-

tegrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipula di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

\*\* 0. 7. 97. 148. Pagano.

***(Inammissibile)***

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

ART. 142-quater.

*(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).*

1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipula di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

\*\* 0. 7. 97. 149. Carrescia.

***(Inammissibile)***

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

ART. 142-quater.

*(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).*

1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipula di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

**\*\* 0. 7. 97. 150.** Allasia, Busin, Guidesi, Fedriga, Attaguile, Borghesi, Bossi, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

ART. 142-quater.

*(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).*

1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di au-

toriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipula di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

**\*\* 0. 7. 97. 151.** Pastorelli.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

3-bis. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

ART. 142-quater.

*(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).*

1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipula di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.

2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3-bis. Nel caso in cui il costo della riparazione del veicolo danneggiato ecceda il valore commerciale del veicolo stesso e la riparazione costituisca condizione essenziale per la sua circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie.

\* **0. 7. 97. 152.** Laffranco, Marti, Capezone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarrelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3-bis. Nel caso in cui il costo della riparazione del veicolo danneggiato ecceda il valore commerciale del veicolo stesso e la riparazione costituisca condizione essenziale per la sua circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie.

\* **0. 7. 97. 153.** Carrescia.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3-bis. Nel caso in cui il costo della riparazione del veicolo danneggiato ecceda il valore commerciale del veicolo stesso e la riparazione costituisca condizione essenziale per la sua circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie.

\* **0. 7. 97. 154.** Allasia, Busin, Guidesi.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3-bis. Nel caso in cui il costo della riparazione del veicolo danneggiato ecceda il valore commerciale del veicolo stesso e la riparazione costituisca condizione essenziale per la sua circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie.

\* **0. 7. 97. 155.** Pastorelli.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3-bis. Nel caso in cui il costo della riparazione del veicolo danneggiato ecceda il valore commerciale del veicolo stesso e la riparazione costituisca condizione essenziale per la sua circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie.

\* **0. 7. 97. 156.** Locatelli.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3-bis. Nel caso in cui il costo della riparazione del veicolo danneggiato ecceda il valore commerciale del veicolo stesso e la riparazione costituisca condizione essenziale per la sua circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie.

\* **0. 7. 97. 157.** Pizzolante, Vignali.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3-bis. Nel caso in cui il costo della riparazione del veicolo danneggiato ecceda il valore commerciale del veicolo stesso e la riparazione costituisca condizione essenziale per la sua circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del codice della strada di

cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il risarcimento non potrà essere inferiore al valore del costo della riparazione incrementato delle spese accessorie.

\* **0. 7. 97. 158.** Pagano.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3-bis. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.

**0. 7. 97. 159.** Colletti.

*All'articolo 7, nella rubrica, sostituire le parole: danno non patrimoniale con le seguenti: danno biologico.*

\* **0. 7. 97. 160.** Laffranco, Marti, Capezone, Corsaro, Bianconi, Fucci, Distaso, Altieri, Latronico.

*All'articolo 7, nella rubrica, sostituire le parole: danno non patrimoniale con le seguenti: danno biologico.*

\* **0. 7. 97. 161.** Boccuzzi, Patrizia Maestri, Giacobbe.

*All'articolo 7, nella rubrica, sostituire le parole: danno non patrimoniale con le seguenti: danno biologico.*

\* **0. 7. 97. 162.** Russo.

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Sconti obbligatori).*

1. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dopo l'articolo 132 è inserito il seguente:

ART. 132-bis.

*(Sconti obbligatori).*

1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipula-

zione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato:

a) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione;

b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati « scatola nera » o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) nei caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore;

d) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione esercitano, in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. La garanzia di cui alla presente lettera è prestata in ogni caso per i contratti di assicurazione di veicoli o natanti nuovi alla prima immatricolazione.

2. In sede di emissione del preventivo, le imprese di assicurazione evidenziano, per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*), gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dalle imprese di assicurazioni. La connessa riduzione del premio si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sopprimere il capoverso articolo 132-ter.*

\* **0. 7. 97. 163.** Laffranco, Marti, Capezone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciraci, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Sconti obbligatori).*

1. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dopo l'articolo 132 è inserito il seguente:

ART. 132-bis.

*(Sconti obbligatori).*

1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato:

*a*) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione;

*b*) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti meccanismi elettronici

che registrano l'attività del veicolo, denominati « scatola nera » o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

*c*) nei caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore;

*d*) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione esercitano, in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. La garanzia di cui alla presente lettera è prestata in ogni caso per i contratti di assicurazione di veicoli o natanti nuovi alla prima immatricolazione.

2. In sede di emissione del preventivo, le imprese di assicurazione evidenziano, per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*), gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dalle imprese di assicurazioni. La connessa riduzione del premio si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le

stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sopprimere il capoverso articolo 132-ter.*

\* **0. 7. 97. 164.** Pastorelli.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Sconti obbligatori).*

1. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dopo l'articolo 132 è inserito il seguente:

ART. 132-bis.

*(Sconti obbligatori).*

1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato:

a) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione;

b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati « scatola nera » o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore;

d) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione esercitano, in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. La garanzia di cui alla presente lettera è prestata in ogni caso per i contratti di assicurazione di veicoli o natanti nuovi alla prima immatricolazione.

2. In sede di emissione del preventivo, le imprese di assicurazione evidenziano, per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dalle imprese di assicurazioni. La connessa riduzione del premio si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sopprimere il capoverso articolo 132-ter.*

\* **0. 7. 97. 165.** Allasia, Busin, Guidesi, Fedriga, Attaguile, Borghesi, Bossi, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

**(Inammissibile)**



Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Sconti obbligatori).

1. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dopo l'articolo 132 è inserito il seguente:

ART. 132-bis.

(Sconti obbligatori).

1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato:

a) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione;

b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati « scatola nera » o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) nei caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore;

d) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione

esercitano, in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. La garanzia di cui alla presente lettera è prestata in ogni caso per i contratti di assicurazione di veicoli o natanti nuovi alla prima immatricolazione.

2. In sede di emissione del preventivo, le imprese di assicurazione evidenziano, per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dalle imprese di assicurazioni. La connessa riduzione del premio si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sopprimere il capoverso articolo 132-ter.

\* **0. 7. 97. 166.** Carrescia.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Sconti obbligatori).

1. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dopo l'articolo 132 è inserito il seguente:

ART. 132-bis.

(Sconti obbligatori).

1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in pre-

cedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato:

a) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione;

b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati « scatola nera » o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) nei caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore;

d) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione esercitano, in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. La garanzia di cui alla presente lettera è prestata in ogni caso per i contratti di assicurazione di veicoli o natanti nuovi alla prima immatricolazione.

2. In sede di emissione del preventivo, le imprese di assicurazione evidenziano, per ciascuna delle condizioni di cui al

comma 1, l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dalle imprese di assicurazioni. La connessa riduzione del premio si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sopprimere il capoverso articolo 132-ter.*

\* **0. 7. 97. 167.** Pagano.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Sconti obbligatori).*

1. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dopo l'articolo 132 è inserito il seguente:

ART. 132-bis.

*(Sconti obbligatori).*

1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato:

a) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione;

b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti meccanismi elettronici

che registrano l'attività del veicolo, denominati « scatola nera » o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) nei caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore;

d) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione esercitano, in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. La garanzia di cui alla presente lettera è prestata in ogni caso per i contratti di assicurazione di veicoli o natanti nuovi alla prima immatricolazione.

2. In sede di emissione del preventivo, le imprese di assicurazione evidenziano, per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dalle imprese di assicurazioni. La connessa riduzione del premio si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di ri-

spettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sopprimere il capoverso articolo 132-ter.*

\* **0. 7. 97. 168.** Locatelli.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Sconti obbligatori).*

1. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dopo l'articolo 132 è inserito il seguente:

ART. 132-bis.

*(Sconti obbligatori).*

1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato:

a) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione;

b) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati « scatola nera » o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) nei caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione,

meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore;

d) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione esercitano, in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. La garanzia di cui alla presente lettera è prestata in ogni caso per i contratti di assicurazione di veicoli o natanti nuovi alla prima immatricolazione.

2. In sede di emissione del preventivo, le imprese di assicurazione evidenziano, per ciascuna delle condizioni di cui al comma 1, l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), gli eventuali costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono sostenuti direttamente dalle imprese di assicurazioni. La connessa riduzione del premio si applica, altresì, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, sopprimere il capoverso articolo 132-ter.*

\* **0. 7. 97. 169.** Vignali, Pizzolante.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Valore probatorio delle scatole nere e libertà scelta del provider).*

1. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre

2005 n. 209, dopo l'articolo 145 è inserito il seguente:

« ART. 145-bis.

*(Valore probatorio delle cosiddette "scatole nere" e di altri dispositivi elettronici).*

1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.

2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati *provider* scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del *provider* all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'IVASS. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.

3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto

a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi *provider*, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.

4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del *provider*, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.

5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. E fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.

6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali. ».

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.*

**\*\* 0. 7. 97. 170.** Laffranco, Marti, Capezone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciraci, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-*bis*.

*(Valore probatorio delle scatole nere e libertà scelta del provider).*

1. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dopo l'articolo 145 è inserito il seguente:

« ART. 145-*bis*.

*(Valore probatorio delle cosiddette "scatole nere" e di altri dispositivi elettronici).*

1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-*ter*, comma 1, lettere *b*) e *c*), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.

2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-*ter*, comma 1, lettera *b*), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati *provider* scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del *provider* all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione

all'IVASS. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.

3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi *provider*, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.

4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del *provider*, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.

5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsa-

bilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.

6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali. ».

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.*

**\*\* 0. 7. 97. 171.** Pastorelli.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Valore probatorio delle scatole nere e libertà scelta del provider).*

1. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dopo l'articolo 145 è inserito il seguente:

« ART. 145-bis.

*(Valore probatorio delle cosiddette "scatole nere" e di altri dispositivi elettronici).*

1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte

dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.

2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati *provider* scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del *provider* all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.

3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi *provider*, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.

4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del *provider*, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da

parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.

5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.

6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali. ».

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.*

**\*\* 0. 7. 97. 172.** Carrescia.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Valore probatorio delle scatole nere e libertà scelta del provider).*

1. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre

2005 n. 209, dopo l'articolo 145 è inserito il seguente:

« ART. 145-bis.

(Valore probatorio delle cosiddette "scatole nere" e di altri dispositivi elettronici).

1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.

2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati *provider* scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del *provider* all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'IVASS. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.

3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'im-

presa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi *provider*, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.

4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del *provider*, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.

5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.

6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali. ».



Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.

\*\* 0. 7. 97. 173. Pagano.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Valore probatorio delle scatole nere e libertà scelta del provider).

1. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dopo l'articolo 145 è inserito il seguente:

« ART. 145-bis.

(Valore probatorio delle cosiddette « scatole nere » e di altri dispositivi elettronici).

1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.

2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati "provider" scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnolo-

gico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.

3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi provider, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.

4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del provider, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.

5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le

condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.

6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali. ».

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.*

**\*\* 0. 7. 97. 174.** Locatelli.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Valore probatorio delle scatole nere e libertà scelta del provider).*

1. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dopo l'articolo 145 è inserito il seguente:

« ART. 145-bis.

*(Valore probatorio delle cosiddette « scatole nere » e di altri dispositivi elettronici).*

1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.

2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati "provider" scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del provider all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'I.V.ASS. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello standard tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.

3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi provider, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.

4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del provider, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.

5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. E fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità.

6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali. ».

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.*

**\*\* 0. 7. 97. 175.** Pizzolante, Vignali.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Valore probatorio delle scatole nere e libertà scelta del provider).*

1. Al Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dopo l'articolo 145 è inserito il seguente:

« ART. 145-bis.

*(Valore probatorio delle cosiddette "scatole nere" e di altri dispositivi elettronici).*

1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositi-

tivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, solo nel caso in cui sia garantita la non alterabilità del dati durante la loro trasmissione al *provider* di cui al successivo comma 2 e salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.

2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quella che ha provveduto a installare i meccanismi elettronici, sono garantite da operatori, di seguito denominati « *provider* » scelti dall'assicurato. L'assicurato comunica i dati identificativi del *provider* all'impresa di assicurazione, che ne dà comunicazione all'IVASS. I dati sull'attività del veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori del settore sulla base dello *standard* tecnologico comune indicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e sono successivamente inviati alle rispettive imprese di assicurazione.

3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità dei meccanismi elettronici nonché delle apparecchiature di telecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi di gestione dei dati, in caso di sottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto di assicurazione con un'impresa diversa da quella che ha provveduto a installare tale meccanismo, o di portabilità tra diversi *provider*, sono determinate dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24

gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Gli operatori rispondono del funzionamento ai fini dell'interoperabilità.

4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa di assicurazione o del *provider*, alle condizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.

5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonché ai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cui al presente articolo al fine di raccogliere dati ulteriori rispetto a quelli destinati alla finalità di determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri e ai fini tariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni del veicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionata rispetto alla medesima finalità. In caso di liberatoria in merito alla trattazione dei dati personali in favore dell'impresa di assicurazione, l'assicurato può in qualsiasi momento recedere dall'autorizzazione all'utilizzo di tali dati.

6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione del divieto di cui al periodo precedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto. L'assicurato che abbia goduto della riduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importo corrispondente alla riduzione accordata, fatte salve le eventuali sanzioni penali.

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 8.*

**0. 7. 97. 176.** Allasia, Busin, Guidesi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-*bis*.

*(Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose).*

1. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare ».

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.*

\* **0. 7. 97. 177.** Laffranco, Marti, Capezone, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarelli, Ciraci, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-*bis*.

*(Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose).*

1. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legi-

slativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare ».

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.*

\* **0. 7. 97. 178.** Carrescia.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose).*

1. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare ».

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.*

\* **0. 7. 97. 179.** Vignali, Pizzolante.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose).*

1. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare ».

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.*

\* **0. 7. 97. 180.** Allasia, Busin, Guidesi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose).*

1. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legi-

slativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare ».

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.*

\* **0. 7. 97. 181.** Pagano.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Identificazione dei testimoni di sinistri con soli danni a cose).*

1. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, anche su documentata segnalazione delle parti che, a tale fine, possono richiedere i dati all'IVASS, trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni già chiamati in più di tre cause concernenti la responsabilità civile da circolazione stradale negli ultimi cinque anni. Il presente comma non si

applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare ».

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 6.*

\* **0. 7. 97. 182.** Pastorelli.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

1. Il comma 3-*quinqüies* dell'articolo 32, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

« 3-*quinqüies*. Per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive e oggettive, ciascuna delle compagnie di assicurazione deve praticare tariffe uniche a livello nazionale ».

**0. 7. 97. 183.** Russo.

**(Inammissibile)**

*Sostituirlo con il seguente:*

« ART. 7.

*(Risarcimento del danno non patrimoniale).*

1. L'articolo 138 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

ART. 138.

*(Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità).*

1. Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, da adottarsi decorsi centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica per tutto il territorio della Repubblica:

*a)* delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti;

*b)* del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

2. La tabella unica nazionale è redatta secondo i seguenti principi e criteri, tenuto conto dei criteri valutativi del danno ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità:

*a)* agli effetti della tabella per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;

*b)* la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

*c)* il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità; in caso di danni valutati in misura superiore ai novanta punti di invalidità l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;

*d)* il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;

*e)* il danno non patrimoniale temporaneo inferiore al cento per cento è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno. L'importo dovuto per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, fermi gli aggiornamenti annuali di cui al comma 4, è pari a quello previsto dal comma 1, lettera *b)* dell'articolo 139.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati o causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla Tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al quaranta per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT ».

2. Fino al centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, è adottato secondo la disciplina previgente.

*2-bis.* I parametri previsti dalla tabella di cui al comma 1 si applicano anche alle richieste di risarcimento del danno pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso in cui nel giudizio di primo grado sia stata emessa la sentenza che stabilisce l'entità del risarcimento ovvero, nel caso in cui la richiesta sia stata formulata in sede extragiudiziale, l'assicu-

ratore, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia formalmente comunicato al danneggiato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, l'offerta indicante l'entità del risarcimento proposto, la valutazione del danno continuerà ad essere effettuata secondo i parametri applicabili alla data in cui si è verificato il sinistro.

3. L'articolo 139 del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

ART. 139.

*(Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità).*

1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari ad euro settecentonovantacinque e novantuno centesimi;

b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.

2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la lesione tempo-

ranca o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali documentati e obiettivamente accertati o causi o abbia causato una sofferenza psicofisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al venti per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidità.

5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT.

6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità



pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,3 ».

**7. 97.** I Relatori.

#### ART. 19.

##### SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 19.22 DEI RELATORI

*Sopprimere i capoversi ART. 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater, 19-quinquies, 19-sexies e 19-octies.*

\* **0. 19. 22. 1.** Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallasca, Della Valle, Cancelleri.

*Sopprimere i capoversi ART. 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater, 19-quinquies, 19-sexies e 19-octies.*

\* **0. 19. 22. 2.** Villarosa.

*Sopprimere i capoversi ART. 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater, 19-quinquies, 19-sexies e 19-octies.*

\* **0. 19. 22. 4.** Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallasca, Della Valle, Cancelleri.

*Sopprimere i capoversi ART. 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater, 19-quinquies e 19-sexies.*

**0. 19. 22. 5.** Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallasca, Della Valle, Cancelleri.

*Sopprimere i capoversi ART. 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies.*

**0. 19. 22. 6.** Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallasca, Della Valle, Cancelleri.

*Sopprimere i capoversi ART. 19, 19-bis, 19-ter e 19-quater.*

**0. 19. 22. 7.** Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallasca, Della Valle, Cancelleri.

*Sopprimere i capoversi ART. 19, 19-bis e 19-ter.*

**0. 19. 22. 8.** Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallasca, Della Valle, Cancelleri.

*Sopprimere i capoversi ART. 19 e 19-bis.*

**0. 19. 22. 9.** Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallasca, Della Valle, Cancelleri.

*Sopprimere il capoverso ART. 19.*

**0. 19. 22. 10.** Allasia, Busin.

*Sostituire i capoversi ART. 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater, 19-quinquies, 19-sexies, 19-octies, con il seguente:*

#### ART. 19.

1. Al fine del miglior coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per

l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina le modalità di erogazione dei benefici economici individuali anche alternative rispetto alla compensazione della spesa, individuando in ogni caso una corrispondenza congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, e rimodula l'entità degli stessi in maniera progressiva rispetto all'indicatore della situazione economica equivalente.

**0. 19. 22. 3.** Villarosa.

*Ai capoversi ART. 19 e 19-bis, al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal 1° gennaio 2018, con le seguenti: a decorrere dal 1° gennaio 2020.*

*Conseguentemente, al capoverso, ART. 19-quater, comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2017, con le seguenti: 30 aprile 2019.*

**0. 19. 22. 11.** Ricciatti, Paglia, Ferrara.

*Al capoverso ART. 19, comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal 1° gennaio 2018, con le seguenti: a decorrere dal 1° gennaio 2020.*

*Conseguentemente, al capoverso, articolo 19-quater, comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2017, con le seguenti: 30 aprile 2019.*

**0. 19. 22. 13.** Ricciatti, Paglia, Ferrara.

*Al capoverso ART. 19, comma 1, sostituire la parola: 2018 con la seguente: 2020.*

**0. 19. 22. 14.** Crippa, Da Villa, Vallasca, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Pesco.

*Ai capoversi ART. 19 e 19-bis, al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: a decorrere dalla data stabilita al comma 1 dell'articolo 19-quater.*

**0. 19. 22. 12.** Vignali.

*Al capoverso ART. 19, dopo le parole: è soppresso inserire le seguenti: L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale.*

**\* 0. 19. 22. 15.** Abrignani.

*Al capoverso ART. 19, dopo le parole: è soppresso inserire le seguenti: L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale.*

**\* 0. 19. 22. 16.** Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallasca, Della Valle, Cancelleri.

*Al capoverso ART. 19, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

2. Dal 1° gennaio 2016 è istituito un Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali. A decorrere da tale data l'inclusione nell'elenco è condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali. L'elenco è tenuto dal Ministero dello sviluppo economico che, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio provvedimento fissa i criteri e requisiti, di natura tecnica, finanziaria e reputazionale, per l'iscrizione al registro, al fine di garantire la stabilità del sistema elettrico.

**0. 19. 22. 17.** Polidori, Sandra Savino.

*Al capoverso ART. 19, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Al fine di garantire la trasparenza delle informazioni concernenti eventuali adempimenti contrattuali da parte dei clienti finali, viene data piena operatività alla banca dati di cui all'articolo 1-bis comma 2 della legge 13 agosto 2010, n. 129.

**0. 19. 22. 18.** Polidori, Sandra Savino.

*Sopprimere il capoverso ART. 19-bis.*

**0. 19. 22. 19.** Allasia, Busin.

Al capoverso ART. 19-bis, al comma 1, sostituire le parole: a decorrere dal 1° gennaio 2018, con le seguenti: a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Conseguentemente, al capoverso ART. 19-quater, comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2017, con le seguenti: 30 aprile 2019.

**0. 19. 22. 20.** Ricciatti, Paglia, Ferrara.

Al capoverso ART. 19-bis, dopo le parole: è abrogato inserire le seguenti: l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale.

\* **0. 19. 22. 21.** Vallasca, Crippa, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Cancellieri.

Al capoverso ART. 19-bis, dopo le parole: è abrogato inserire le seguenti: l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina le misure volte a garantire la fornitura del servizio universale.

\* **0. 19. 22. 22.** Abrignani.

Dopo l'articolo 19-bis inserire il seguente:

ART. 19-bis.1.

(Disciplina per l'accesso al mercato della vendita di energia elettrica ai clienti finali).

1. Dal 1° gennaio 2016 è operativo presso il Ministero dello sviluppo economico un « Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali ». A decorrere da tale data l'inclusione nell'elenco è condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali. L'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali è pubblicato sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.

2. L'inclusione nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, allorché il richiedente produca la documentazione di cui ai commi 5 e seguenti.

3. A tal fine, a decorrere dal 1° settembre 2015, le società interessate all'inclusione nell'elenco di cui al comma 1 presentano apposita richiesta al Ministero dello sviluppo economico. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, riscontrata l'idoneità della documentazione di cui ai commi 5 e seguenti, il Ministero dello sviluppo economico rilascia l'autorizzazione di cui al comma 2 e provvede a iscrivere la società interessata nell'elenco.

4. Qualora il Ministero dello sviluppo economico verifichi la non congruità di uno o più dei requisiti di cui ai commi 5 e seguenti del presente articolo può richiedere alla società interessata elementi integrativi ovvero negare il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2. Nel caso di richieste di integrazioni o chiarimenti, il termine di trenta giorni di cui al precedente comma si intende sospeso sino alla ricezione dei dati o delle informazioni integrativi richiesti.

5. La documentazione richiesta per ottenere l'autorizzazione dal Ministero dello sviluppo economico e necessaria ai fini dell'inclusione nell'elenco di cui al comma 1 deve attestare il rispetto dei seguenti requisiti:

a) costituzione in forma di società per azioni, società in accomandita per azioni ovvero società a responsabilità limitata;

b) certificazione degli ultimi due bilanci di esercizio approvati, ove disponibili;

c) disponibilità di un capitale sociale minimo pari a 10.000 euro;

d) titolarità di un giudizio relativo alla rischiosità futura, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno Baa3 (Moody's Investor Services) o BBB- (Standard & Poor's Corporation o Fitch

Ratings), ovvero, qualora il sopramenzionato giudizio relativo alla rischiosità futura sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto richiedente, disponibilità di una lettera di garanzia rilasciata dalla controllante che esprima l'impegno, da parte di quest'ultima, a far fronte alle obbligazioni in nome e per conto del soggetto richiedente;

*e)* insussistenza di stati di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ovvero insussistenza di alcuna procedura avviata per la dichiarazione di una di tali situazioni.

6. Il rispetto del requisito di cui al comma 5, lettera *e)*, deve essere attestato anche in relazione ad eventuali imprese partecipate in misura superiore al 10 per cento dal soggetto richiedente l'autorizzazione di cui al medesimo comma 2.

7. Qualora il soggetto richiedente si trovi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero sia sottoposto alla relativa procedura di ammissione, lo stesso è tenuto a produrre la relazione di cui al comma 5, lettera *a)* del medesimo articolo attestante, tra l'altro, la ragionevole capacità di svolgere il servizio di vendita di energia elettrica ai clienti finali.

8. Gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e i soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo dell'impresa o una partecipazione comunque superiore al 10 per cento sono tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'insussistenza di una delle situazioni di seguito elencate:

*i)* stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi e comunque tutte le situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

*ii)* assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;

*iii)* condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari;

alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

9. Le autorizzazioni alla vendita possono essere revocate in caso di accertamento di dati difformi da quelli comunicati o qualora venga meno anche solo uno dei requisiti di cui ai commi 5 e seguenti.

10. La revoca di una autorizzazione per la vendita di energia elettrica costituisce valido e sufficiente motivo di diniego, per un periodo di due anni, di nuove autorizzazioni per la vendita di energia elettrica alla stessa impresa e a società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante.

11. L'autorizzazione alla vendita si intende decaduta in caso di interruzione dell'attività di vendita per un periodo di 12 mesi.

**0. 19. 22. 23.** Polidori, Sandra Savino.

*Dopo il capoverso ART. 19-bis, inserire il seguente:*

ART. 19-*bis*.

1. Dopo l'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, numero 2), del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge n. 98 del 9 agosto 2013, recante: « Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia » è aggiunto il

punto 2-bis: « Alle operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività di impresa nel settore delle energie rinnovabili ad emissioni in atmosfera di processo nulle, con un investimento di valore non inferiore ai venticinque milioni di euro e non superiore ai cento milioni di euro, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193, non si applica il limite previsto dal comma 4. La garanzia diretta del fondo copre fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, per un plafond massimo ammissibile di cento milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente rimodulazione del fondo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sue successive modificazioni e integrazioni. Il fondo concede la garanzia richiesta alle imprese beneficiarie che comprovano il rilascio del titolo concessorio.

**0. 19. 22. 24.** Polidori, Sandra Savino.

**(Inammissibile)**

*Dopo il capoverso ART. 19-bis, inserire il seguente:*

ART. 19-bis.1.

*(Definizione della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi).*

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 19 e 19-bis, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio decreto adotta misure volte a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi secondo meccanismi che favoriscano la concorrenza nonché la pluralità di fornitori e di offerte nel mercato libero.

\* **0. 19. 22. 25.** Peluffo, Senaldi.

*Dopo il capoverso ART. 19-bis, inserire il seguente:*

ART. 19-bis.1.

*(Definizione della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi).*

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 19 e 19-bis, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio decreto adotta misure volte a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi secondo meccanismi che favoriscano la concorrenza nonché la pluralità di fornitori e di offerte nel mercato libero.

\* **0. 19. 22. 26.** Abrignani.

*Dopo il capoverso ART. 19-bis, inserire il seguente:*

ART. 19-bis.1.

*(Definizione della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi).*

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 19 e 19-bis, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con proprio decreto adotta misure volte a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi secondo meccanismi che favoriscano la concorrenza nonché la pluralità di fornitori e di offerte nel mercato libero.

\* **0. 19. 22. 27.** Vignali.

*Dopo il capoverso ART. 19-bis, inserire il seguente:*

ART. 19-bis.1.

*(Separazione proprietaria tra operatori energetici integrati).*

1. Al fine di promuovere e garantire una effettiva concorrenza e un accesso

non discriminatorio alle reti e all'attività di misura, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono adottate disposizioni volte a introdurre, nei settori dell'energia elettrica e del gas, l'obbligo di separazione proprietaria tra i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche e gli operatori che operano a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi post contatore.

**0. 19. 22. 28.** Polidori, Sandra Savino.

*Al capoverso ART. 19-ter, comma 1 dopo le parole: garantire la inserire la seguente: piena.*

**0. 19. 22. 29.** Alberti.

*Al capoverso ART. 19-ter, primo periodo, dopo le parole: e pubblicazione inserire le seguenti: in modalità open data.*

**0. 19. 22. 30.** Quintarelli, Sottanelli, Galgano, Basso.

*Al capoverso ART. 19-ter, al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Tutte le offerte di cui al precedente periodo, sono pubblicate anche sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico, nonché sui portali degli operatori della vendita di energia o gas di cui al successivo comma 2.*

**0. 19. 22. 31.** Ricciatti, Paglia, Ferrara.

*Al capoverso ART. 19-ter, al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Per le utenze elettriche relative alla prima casa d'abitazione, con potenza impegnata non superiore a 4,5 kwh, le proposte devono prevedere che gli oneri relativi ai servizi di rete non possano essere superiori ai costi dell'energia consumata.*

**0. 19. 22. 32.** Vignali.

*Al capoverso ART. 19-ter, comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

**0. 19. 22. 33.** Allasia, Busin.

*Al capoverso ART. 19-ter, comma 1, dopo le parole: rappresentante dell'Autorità inserire le seguenti: con funzioni di coordinamento e dopo la parola: utenti inserire le seguenti: Il comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno o su richiesta di un suo membro. I verbali del comitato sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità.*

**0. 19. 22. 34.** Vallascas, Crippa, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Cancellieri.

*Al capoverso ART. 19-ter, comma 1, dopo le parole: organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici inserire le seguenti: un rappresentante designato d'intesa dagli operatori di mercato.*

**0. 19. 22. 35.** Abrignani.

*Al capoverso ART. 19-ter, comma 1, sostituire le parole: e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti con le seguenti: e due rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.*

**0. 19. 22. 36.** Peluffo, Senaldi.

*Al capoverso ART. 19-ter, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e due rappresentanti designati d'intesa dalle Associazioni maggiormente rappresentative delle aziende che forniscono energia elettrica e gas alle utenze domestiche e alle imprese connesse in bassa tensione.*

**0. 19. 22. 37.** Bargerò.

*Al capoverso ART. 19-ter, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, fi-*

nanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**0. 19. 22. 38.** Allasia, Busin.

*Al capoverso ART. 19-ter, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I componenti del Comitato, durante il loro mandato e per i due anni successivi alla scadenza non possono assumere incarichi e consulenze presso tutte le società pubbliche e private operanti nel settore energetico.*

**0. 19. 22. 39.** Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

*Al capoverso ART. 19-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: rappresentanti del Comitato non percepiscono alcun compenso o rimborso spese.*

**0. 19. 22. 40.** Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

*Al capoverso ART. 19-ter, comma 2, sopprimere le parole: A decorrere dal 1° marzo 2016,.*

*Conseguentemente al comma 3 dopo le parole: definisce le modalità inserire le seguenti: e le tempistiche, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Gli obblighi di cui al comma 2 cessano a decorrere dal 1° gennaio 2018 salvo che tale termine non venga prorogato ai sensi dell'articolo 19-quater comma 2.

**0. 19. 22. 41.** Arlotti.

*Al capoverso ART. 19-ter, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: una proposta con le seguenti: due proposte;*

b) *sostituire le parole: una a prezzo fisso con le seguenti: due a prezzo fisso.*

**0. 19. 22. 42.** Peluffo, Senaldi.

*Al capoverso ART. 19-ter, comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: periodicamente con la seguente: mensilmente.*

**0. 19. 22. 43.** Allasia, Busin.

*Al capoverso ART. 19-ter, comma 3, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 2.*

**0. 19. 22. 44.** Abrignani.

*Al capoverso ART. 19-ter, in fine, inserire i seguenti commi:*

5. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al termine di cui all'articolo 19, i consumatori finali che scelgono un fornitore sul mercato libero, per un periodo non inferiore ai 6 mesi, dovranno ricevere comunicazione dal nuovo fornitore dell'importo che avrebbero pagato rifornendosi di energia elettrica e/o di gas nell'ambito del regime di tutela.

6. Nel caso in cui lo scostamento degli importi, a parità di consumi, sia superiore al 10 per cento il cliente potrà recedere dal contratto senza il pagamento di alcuna penale, anche se prevista.

**0. 19. 22. 45.** Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

*Dopo il capoverso ART. 19-ter, inserire il seguente:*

ART. 19-ter.1.

1. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas le aziende fornitrici di energia e gas entro 60 giorni dalla data del presente legge promuovono contratti sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per la fornitura di energia e gas a favore di gruppi di acquisto, secondo i seguenti principi:

a) comparazione del risparmio tra contratto in gruppo ed individuale;

b) chiarezza e trasparenza delle condizioni contrattuali;

c) pubblicazione sui siti dell'offerta di acquisto.

**0. 19. 22. 46.** Crippa, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Da Villa.

*Al capoverso ART. 19-quater, al comma 1 premettere il seguente:*

01. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dagli articoli 19 e 19-bis, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sentite le associazioni di rappresentanza dei consumatori iscritte al CNCU con proprio decreto adotta misure volte a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi secondo meccanismi che favoriscano la concorrenza nonché la pluralità di fornitori e di offerte nel mercato libero al fine di favorire l'accesso a tutti gli operatori di settore e limitare in modo effettivo le concentrazioni di mercato.

*Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:* Definizione della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi e verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati retail.

**0. 19. 22. 73.** Capezzone, Laffranco, Marti, Altieri, Bianconi, Castiello, Chiarrelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico.

*Al capoverso ART. 19-quater, comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2017 con le seguenti: 30 aprile 2016 e successivamente ogni sei mesi e dopo le parole: sviluppo economico inserire le seguenti: e alle Commissioni parlamentari competenti, al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con la seguente: dodici mesi.*

**0. 19. 22. 47.** Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancelleri.

*Al capoverso ART. 19-quater, comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2017 con le seguenti: 30 novembre 2016.*

**0. 19. 22. 48.** Abrignani.

*Al capoverso ART. 19-quater, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera b), prima delle parole: il rispetto delle tempistiche di switching inserire le seguenti: Il completamento del quadro normativo e l'operatività di idonei strumenti per;

b) alla lettera c), prima delle parole: il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio inserire le seguenti: il completamento del quadro normativo e l'operatività di idonei strumenti per.

**0. 19. 22. 49.** Senaldi, Peluffo.

*Al capoverso ART. 19-quater, comma 1, lettera b), prima delle parole: il rispetto delle tempistiche di switching inserire le seguenti: il completamento del quadro normativo e l'operatività di idonei strumenti per.*

**0. 19. 22. 50.** Abrignani.

*Al capoverso ART. 19-quater, comma 1, lettera c), prima delle parole: il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio inserire le seguenti: il completamento del quadro normativo e l'operatività di idonei strumenti per.*

**0. 19. 22. 51.** Abrignani.

*Al capoverso ART. 19-quater, comma 1, lettera d), aggiungere, infine, le parole: come gestore della banca dati di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129.*

\* **0. 19. 22. 52.** Polidori, Abrignani.

*Al capoverso ART. 19-quater, comma 1, lettera d), aggiungere, infine, le parole:*



come gestore della banca dati di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129.

\* **0. 19. 22. 53.** Allasia.

*Al capoverso ART. 19-quater, lettera e) sostituire le parole:* dall'articolo 29, paragrafo 3, *con le seguenti:* dall'articolo 17, paragrafo 4.

**0. 19. 22. 54.** Taranto.

*Al capoverso ART. 19-quater, al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

*e-bis)* alla tutela del disagio economico, nonché all'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela dei consumatori.

**0. 19. 22. 55.** Ricciatti, Paglia, Ferrara.

*Al capoverso ART. 19-quater, dal comma 2, dopo le parole:* dei prezzi dell'energia elettrica, *inserire le seguenti:* che comunque avviene entro due anni dal raggiungimento della piena apertura del mercato.

**0. 19. 22. 56.** Allasia, Busin.

*Al capoverso ART. 19-quater, al comma 2, dopo le parole:* sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento, *inserire le seguenti:* e comunque fino al completo raggiungimento dei suddetti obiettivi.

**0. 19. 22. 57.** Ricciatti, Paglia, Ferrara.

*Al capoverso ART. 19-quater, dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono definite le misure necessarie a garantire che la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, di cui agli articoli 19 e 19-bis avvenga assicurando, in ogni caso, la fornitura del servizio univer-

sale e secondo meccanismi che favoriscono la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato».

**0. 19. 22. 58.** Benamati, Taranto, Peluffo, Senaldi.

*Al capoverso ART. 19-quater, al comma 3, sostituire le parole:* verifica il raggiungimento integrale, *con le seguenti parole:* da atto del raggiungimento.

**0. 19. 22. 59.** Abrignani.

*Sostituire il capoverso ART. 19-sexies, con il seguente:*

ART. 19-sexies.

Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisce la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo della medesima Autorità, a beneficio dei clienti finali e utenti dei predetti settori, anche avvalendosi di Acquirente Unico S.p.A..

**0. 19. 22. 60.** Abrignani.

*Al capoverso articolo 19-sexies al comma 1, sostituire le parole:* alla piena, *con le seguenti:* alle tempistiche riguardanti la graduale, *e dopo le parole:* del mercato, *inserire:* e, di concerto con l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, vigila sulla presenza di eventuali messaggi e informazioni rivolte a generare confusione circa le scadenze del processo di apertura del mercato.

**0. 19. 22. 61.** Vallascas, Crippa, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Cancellieri.

*Al capoverso articolo 19-sexies, al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti*

*periodi*: La stessa deve altresì garantire che dalla lettura dei contatori elettronici, che viene verificata con cadenza mensile dai venditori, ai clienti finali sia richiesto il pagamento relativo al consumo effettivo di energia elettrica. Il venditore deve in ogni caso permettere ai clienti finali di effettuare l'autolettura del contatore attivando tutti gli strumenti necessari alla comunicazione dei consumi effettivi. La violazione di quanto disposto al periodo precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro.

**0. 19. 22. 62.** Allasia.

*Al capoverso ART. 19-sexies al comma 1, inserire in fine, le parole:* nonché per rendere più agevole e trasparente la lettura delle bollette elettriche e del gas.

**0. 19. 22. 63.** Allasia, Busin.

*Al capoverso articolo 19-sexies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Qualora la data di avvenuta consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni. »

**0. 19. 22. 64.** Allasia.

*Al capoverso articolo 19-sexies, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-bis. La consegna presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza delle bollette di energia elettrica e gas deve essere certificata mediante timbro recante giorno, luogo, ora e identificativo dell'addetto alla consegna. Il termine di scadenza

per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorre dalla data di avvenuta consegna. »

**0. 19. 22. 65.** Allasia.

*Al capoverso ART. 19-sexies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Le bollette di energia elettrica e gas recano la data in cui è avvenuta la consegna delle stesse presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Qualora la data di avvenuta consegna sia posteriore alla data di scadenza riportata all'interno della bolletta, decorrono 20 giorni per regolarizzare il pagamento senza incorrere in more o sanzioni ».

**0. 19. 22. 66.** Allasia.

*Al capoverso articolo 19-sexies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Le bollette di energia elettrica e gas recano la data in cui è avvenuta la consegna delle stesse presso l'indirizzo dell'intestatario dell'utenza. Il termine di scadenza per il pagamento della bolletta è fissato in 60 giorni a decorre dalla data di avvenuta consegna ».

**0. 19. 22. 67.** Allasia.

*Al capoverso ART. 19-septies, al comma 1, prima della parola:* Al fine di, *inserire le seguenti:* in attuazione dell'articolo 3 della Direttiva 2009/73/CE e.

**0. 19. 22. 68.** Alberti.

*Al capoverso ART. 19-septies al comma 1, sostituire le parole:* 1° gennaio 2017, con le seguenti: 1° gennaio 2016.

**0. 19. 22. 69.** Abrignani.

*Al capoverso ART. 19-septies, al comma 1, aggiungere in fine le parole:* previo parere delle commissioni parlamentari.

**0. 19. 22. 70.** Ricciatti, Paglia, Ferrara.

*Al capoverso ART. 19-septies, al comma 2, sostituire le parole:* in maniera progressiva rispetto all'indicatore della situazione economica equivalente, *con le seguenti:* che tenga conto dell'indicatore della situazione economica equivalente.

**0. 19. 22. 71.** Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Cancellieri.

*Al capoverso ART. 19-octies, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, dopo le parole:* vendita di energia elettrica, *inserire ovunque ricorrano, le seguenti:* e di gas naturale;

b) *al comma 1, dopo le parole:* a decorrere da tale data l'inclusione, *inserire le seguenti:* e la permanenza;

c) *al comma 2, sostituire le parole:* sentita la, *con le seguenti:* su proposta della;

d) *al comma 3, dopo le parole:* vendita di energia elettrica, *inserire le seguenti:* e di gas naturale.

**0. 19. 22. 72.** Taranto.

*Al capoverso ART. 19-octies, al comma 2, sostituire le parole:* sentita dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, *con le seguenti:* su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

**0. 19. 22. 74.** Abrignani.

*Dopo il capoverso ART. 19-octies, inserire il seguente:*

ART. 19-novies.

*(Superamento della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas).*

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono

definiti i meccanismi atti a garantire che la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, di cui agli articoli 19 e 19-bis, avvenga nel rispetto del principio della pluralità di offerta e garantendo gradualità nel passaggio dal sistema transitorio di prezzi a quello di libero mercato.

\* **0. 19. 22. 75.** Polidori, Squeri.

*Dopo il capoverso ART. 19-octies, inserire il seguente:*

ART. 19-novies.

*(Superamento della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas).*

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti i meccanismi atti a garantire che la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, di cui agli articoli 19 e 19-bis, avvenga nel rispetto del principio della pluralità di offerta e garantendo gradualità nel passaggio dal sistema transitorio di prezzi a quello di libero mercato.

\* **0. 19. 22. 76.** Vignali.

*Dopo il capoverso ART. 19-octies, inserire il seguente:*

ART. 19-novies.

*(Superamento della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica e del gas).*

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti i meccanismi atti a garantire che la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, di cui agli articoli 19 e 19-bis, avvenga nel rispetto del principio della pluralità di offerta e garantendo gradua-

lità nel passaggio dal sistema transitorio di prezzi a quello di libero mercato.

\* **0. 19. 22. 77.** Ricciatti, Paglia, Ferrara.

*Dopo il capoverso ART. 19-octies, inserire il seguente:*

ART. 19-novies.

*(Adeguamento della normativa in materia di concessioni idroelettriche al diritto comunitario).*

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicano una procedura concorrenziale ad evidenza pubblica, secondo le procedure di cui all'articolo 7 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso di una nuova concessione per un periodo di trenta anni. La nuova concessione è assentita avendo riguardo alla qualità tecnico-ambientale delle domande presentate, in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza e, prevalentemente, aumento dell'energia prodotta o della potenza installata, e offerta economica per l'acquisizione in concessione dell'uso della risorsa idrica e delle opere di cui all'articolo 25 comma 1 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Le risorse provenienti da tale offerta economica sono da destinare, secondo modalità da definire in sede di rilascio della concessione, alle misure di compensazione territoriale e alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali. Le misure di compensazione territoriale saranno prioritariamente destinate allo sviluppo rurale e al sostegno dell'agricoltura di montagna. »;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Per le concessioni di cui al comma 1, già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione o che scadono entro i cinque anni successivi a tale data, per le quali non è tecnicamente applicabile il termine di cinque anni di cui al primo periodo del comma 1, tale termine è ridotto a due anni. Al fine di consentire che la procedura concorrenziale ad evidenza pubblica sia indetta nel rispetto del termine ridotto, di cui al primo periodo del presente comma, le concessioni di cui al comma 1, che scadono prima del 31 dicembre 2017 sono prorogate a tale data. Nel bando della procedura concorrenziale sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica. »;

c) il comma 2 è abrogato.

2. All'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è abrogato;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica dall'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, la procedura concorrenziale pubblica per

l'attribuzione della nuova concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità di quei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che risultino necessari all'esercizio della nuova concessione.»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento dei beni di cui al precedente comma 5, determinato sulla base del valore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado. Al concessionario uscente spetta altresì un importo determinato a norma dell'articolo 26 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, per gli interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione sulle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del citato decreto, non ammortizzabili nell'ultimo quinquennio di concessione. ».

**0. 19. 22. 78.** Pagano.

**(Inammissibile)**

*Sostituirlo con i seguenti:*

ART. 19.

*(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici).*

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 19-ter, 19-quater e 19-quinquies, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, è soppresso.

ART. 19-bis.

*(Cessazione della disciplina transitoria dei prezzi dell'energia elettrica).*

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 19-ter, 19-quater e 19-quinquies, a

decorrere dal 1° gennaio 2018, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato.

ART. 19-ter.

*(Comparabilità delle offerte).*

1. Al fine di garantire la confrontabilità di tali offerte e la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico realizza, entro il 30 giugno 2016, un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato *retail* di energia elettrica e gas, con particolare riferimento alle utenze domestiche e alle imprese connesse in bassa tensione. Presso l'Autorità è costituito un Comitato tecnico che garantisce l'indipendenza e l'imparzialità dei contenuti inseriti nel portale informatico. Al Comitato tecnico partecipa un rappresentante dell'Autorità, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, un rappresentante designato d'intesa dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori non domestici e un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

2. A decorrere dal 1° marzo 2016, gli operatori della vendita di energia elettrica o gas sul mercato italiano con più di 50.000 clienti devono fornire almeno una proposta di offerta di fornitura di energia elettrica e gas a prezzo variabile per le utenze domestiche e non domestiche e almeno una a prezzo fisso per le utenze domestiche e non domestiche alimentate in bassa tensione. Tali proposte sono inviate periodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, e contestualmente pubblicate sul sito degli operatori.

3. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per ottemperare ai commi 1 e 2, stabilendo l'insieme di informazioni minime, i requi-

siti che gli operatori devono rispettare ai fini di garantire la confrontabilità delle offerte e la loro omogeneità.

4. Ai fini dell'attuazione del comma 3, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico utilizza in via prioritaria le risorse derivanti dal sistema sanzionatorio.

#### ART. 19-*quater*.

*(Verifica delle condizioni per la piena liberalizzazione dei mercati retail).*

1. Entro il 30 aprile 2017, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico trasmette al Ministro dello sviluppo economico un rapporto relativo al monitoraggio dei mercati *retail* dell'energia elettrica e del gas, con particolare riguardo a:

a) l'operatività del sito di cui all'articolo 19-*ter*;

b) il rispetto delle tempistiche di *switching* secondo quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dall'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e successive modificazioni;

c) il rispetto delle tempistiche di fatturazione e conguaglio secondo quanto previsto dall'allegato I, punto 1, lettera j), della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e successive modificazioni;

d) l'operatività del Sistema Informativo Integrato;

e) l'implementazione del *brand unbundling* tra le imprese di distribuzione e le imprese di vendita verticalmente integrate, secondo quanto previsto dall'articolo 29, paragrafo 3, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come

recepite dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e successive modificazioni.

2. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto di cui al comma 1, sentita l'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dà conto del raggiungimento degli obiettivi ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica. Qualora su almeno uno degli indicatori di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) l'obiettivo non fosse stato raggiunto per il mercato *retail* del gas naturale ovvero per quello dell'energia elettrica, con il medesimo decreto, le scadenze di cui agli articoli 19 e 19-*ter* sono prorogate di sei mesi per ciascun mercato di riferimento.

3. Sulla base dell'eventuale aggiornamento semestrale dei dati di cui al comma 1 e con le medesime modalità e procedure di cui ai commi 1 e 2, il Ministro verifica il raggiungimento integrale degli obiettivi fino al definitivo superamento della disciplina transitoria dei prezzi del gas per i clienti domestici e dei prezzi dell'energia elettrica.

#### ART. 19-*quinquies*.

*(Comunicazioni obbligatorie dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico).*

1. Qualora uno o più degli obiettivi di cui all'articolo 19-*quater* fossero raggiunti prima del 30 giugno 2017, con riferimento al mercato *retail* dell'energia elettrica o del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ne dà tempestiva comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

#### ART. 19-*sexies*.

*(Misure per garantire l'informazione dei consumatori).*

1. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, anche avvalendosi

di Acquirente Unico Spa e del Gestore dei servizi energetici Spa, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, adotta le misure necessarie per assicurare che i clienti finali abbiano idonee informazioni in merito alla piena apertura del mercato.

ART. 19-septies.

*(Riforma del bonus elettrico e gas).*

1. Al fine del miglior coordinamento delle politiche di sostegno ai clienti economicamente svantaggiati e ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate a energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'erogazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, è disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina le modalità di erogazione dei benefici economici individuali anche alternative rispetto alla compensazione della spesa, individuando in ogni caso una corrispondenza congiunta delle misure di sostegno alla spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale, e rimodula l'entità degli stessi in maniera progressiva rispetto all'indicatore della situazione economica equivalente.

ART. 19-octies.

*(Misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas).*

1. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica,

dal 1° gennaio 2016 è operativo presso il Ministero dello sviluppo economico un « Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali »; a decorrere da tale data l'inclusione nell'Elenco è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e reputazionali per l'iscrizione all'Elenco di cui al comma 1.

3. L'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali è pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.

4. All'articolo 30-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

*b-bis)* i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente;

5. Dall'attuazione del comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 20 e 21.*

**19. 22.** I Relatori.

ART. 22.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 22.28  
DEI RELATORI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifi-

cazioni, sono aggiunte infine le seguenti parole: « o essere subordinati alla presenza di altri obblighi, salvo quelli stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'Autorità garante della concorrenza ed il mercato e d'intesa con le Regioni, applicabili in modo non discriminatorio agli impianti nuovi ed esistenti e oggetto di ristrutturazione ».

**0. 22. 28. 1.** Vignali.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al comma 17 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aggiunto infine il seguente periodo: « A tal fine entro il 30 giugno 2016 le regioni assoggettano gli impianti esistenti oggetto di ristrutturazione totale all'obbligo di erogazione del prodotto GPL o metano se già previsto sui nuovi impianti e se tecnicamente possibile in considerazione della dimensione dell'area su cui insiste l'impianto ».

**0. 22. 28. 2.** Vignali.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 83-*bis*, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, aggiungere le seguenti parole: « A tal fine e in attuazione della direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo 201 4/94/UE del 28 ottobre 2014 « Realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi », entro il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della direttiva stessa (18 novembre 2016) le Regioni e le Province Autonome estendono l'obbligo di inserimento del prodotto GPL o metano agli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico esistenti qualora siano oggetto di ristrutturazione totale, in analogia a quanto previsto dalle rispettive normative per gli

impianti di nuova apertura, fatte salve le deroghe derivanti dalle dimensioni dell'area su cui insiste l'impianto stesso, dalle condizioni ambientali e di sicurezza e le altre deroghe già previste per gli impianti di nuova apertura. ».

**0. 22. 28. 3.** Vignali.

*Al comma 1, dopo le parole:* decreto del Ministro dello sviluppo economico, *aggiungere le seguenti:* di concerto con la Regione o Provincia autonoma interessata,.

**0. 22. 28. 4.** Vignali.

*Al comma 1, sostituire le parole:* l'Autorità garante della concorrenza e del mercato *con le seguenti:* la Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**0. 22. 28. 5.** Bargerò.

*Al comma 1, dopo le parole:* sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, *inserire le seguenti:* e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

\* **0. 22. 28. 6.** Squeri.

*Al comma 1, dopo le parole:* sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, *inserire le seguenti:* e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

\* **0. 22. 28. 7.** Senaldi.

*Al comma 1, dopo le parole:* sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, *inserire le seguenti:* e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

\* **0. 22. 28. 8.** Vignali.

*Al comma 1, dopo le parole:* combustibili alternativi, *inserire le seguenti:* e dell'esigenza di completare un'adeguata infrastruttura nazionale di ricarica elettrica



veloce, ovvero di punti di ricarica, che consentano il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico con potenza superiore a 22 kW ed inserire, in fine, le seguenti parole: Le disposizioni relative ai sistemi di ricarica elettrica veloce possono essere estese anche agli impianti esistenti quando interessati da ristrutturazione totale o da aggiunta di nuovo prodotto.

**0. 22. 28. 9.** Vallascas, Crippa, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Cancelleri.

*Al comma 1, dopo le parole:* Direttiva 2014/94/UE, *aggiungere le seguenti:* e degli interessi delle autorità regionali e locali, nonché di quelli delle parti interessate.

**0. 22. 28. 10.** Vallascas, Crippa, Da Villa, Fantinati, Della Valle, Cancelleri.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*1-bis.* Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, aggiungere, infine, le parole: «L'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti possono essere subordinati all'erogazione obbligatoria di un carburante alternativo di cui all'articolo 2 della direttiva 2014/94/UE, se tale obbligo non comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo secondo i criteri di valutazione stabiliti con le modalità di cui al successivo comma 21 ».

*1-ter.* Al comma 21 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, aggiungere, infine, le parole: «Inoltre, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono i criteri per la valutazione degli ostacoli tecnici e degli oneri economici di cui al comma 17,

tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi e di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione dei carburanti. ».

**0. 22. 28. 11.** Vignali.

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

1. Al comma 17 dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: « , se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo » sono aggiunte le seguenti: « , come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della Direttiva 2014/94/UE ».

**22. 28.** I Relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
24.011 DEI RELATORI

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**0. 24. 011. 1.** Taranto.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1996, è soppresso il seguente periodo: «le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi ». All'articolo 1, comma 1, n. 4, del decreto ministeriale 1° dicembre 1992 è soppresso il seguente periodo « e prestazioni di trasporto rese a mezzo servizi ».

**0. 24. 011. 2.** Prodani, Artini, Baldassarre, Bechis, Mucci, Rizzetto, Segoni, Turco.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

3. Il comma 14 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in materia di operazioni esenti dall'Imposta sul valore aggiunto è sostituito dal seguente: « 14) prestazioni di trasporto urbano non di linea di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri ».

**0. 24. 011. 3.** Vignali.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

« ART. 24-bis.

*(Misure di tutela degli utenti dei servizi di trasporto di linea).*

1. I concessionari ed i gestori di servizi di linea di trasporto passeggeri su gomma o rotaia e di trasporto marittimo, in ambito nazionale regionale e locale, rendono note ai passeggeri, entro la conclusione del singolo servizio di trasporto usufruito, le modalità per accedere alla carta dei servizi e in particolare le ipotesi che danno loro diritto a rimborsi o indennizzi, indicando l'entità e le modalità per accedervi, che devono necessariamente includere la possibilità per il singolo passeggero di chiedere il rimborso durante o immediatamente dopo il termine del servizio di trasporto, a semplice esibizione del titolo di viaggio e senza ulteriori formalità.

2. I soggetti di cui al comma 1 adeguano o integrano le proprie carte di servizi e le proprie modalità organizzative al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma. A decorrere dal predetto termine ogni violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 costituisce pratica commerciale scorretta a danno dei consumatori ai sensi degli articoli da 21 a 26 del Codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre

2005, n. 206, ed è sanzionata in quanto tale dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del medesimo Codice ».

**24. 011.** I Relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 26.38  
DEI RELATORI

*Sostituirlo con il seguente:*

L'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è sostituito con il seguente: « Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria ».

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati.

Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere.

Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia

consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;

b) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: « società tra avvocati »;

c) disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;

d) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

e) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

f) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

g) regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;

h) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;

i) qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; 1) stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che,

conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

m) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

3. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**0. 26. 38. 1.** Prativiera, Matteo Bragantini, Caon.

**(Inammissibile)**

*Sostituirlo con il seguente:*

a) al comma 1, lettera b) è *soppressa*;

b) al comma 1, la lettera c) è sostituita con la seguente: « l'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 », è sostituito con il seguente: « Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati.

Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere.

Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la

scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che l'esercizio della professione forense informale societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;

*b)* prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: « società tra avvocati »;

*c)* disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;

*d)* stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

*e)* prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

*f)* prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

*g)* regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;

*h)* stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;

*i)* qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

*l)* stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

*m)* prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 96.

3. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**0. 26. 38. 2.** Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

***(Inammissibile limitatamente alla lettera b)***

*Prima delle parole: lettera b), capoverso ART. 4-bis aggiungere le seguenti:* nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 5, della medesima legge n. 247.

*Conseguentemente, aggiungere in fine le parole:* Conseguentemente al comma 1 sostituire la lettera *c)* con la seguente: « *c)* all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge », sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2016 »;

2) al comma 2, è soppressa la lettera b).

**0. 26. 38. 3.** Venittelli, Rubinato.

**(Inammissibile limitatamente alla lettera c)**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la lettera a) con la seguente:* a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

1. Al fine di garantire una maggiore concorrenzialità nell'ambito della professione forense, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo, o avvocati iscritti all'albo e altri professionisti iscritti in albi professionali;

b) prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera a);

c) prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: « società tra avvocati », eventualmente corredata dell'indicazione delle altre professioni associate;

d) disciplinare l'organo di gestione della società prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;

e) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

f) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

g) prevedere che la società sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

h) regolare la responsabilità disciplinare della società, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;

i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;

l) qualificare i redditi prodotti dalla società quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

*m)* stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

*n)* prevedere che alla società si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio ».

*b)* alla lettera *b)* sostituire le parole: « dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis" con le seguenti: « dopo il comma 2, aggiungere il seguente "1-bis" »;

*c)* Sopprimere la lettera *c)*;

*d)* Alla lettera *d)* sostituire le parole « dopo il comma 3, aggiungere il seguente "3-bis" » con il seguente « dopo il comma "2-bis", aggiungere il seguente "2-ter" »;

**0. 26. 38. 4.** Ricciatti, Paglia, Ferrara, Pellegrino.

***(Inammissibile limitatamente alla lettera a)***

*Alla lettera b), capoverso comma 1-bis alla lettera a), premettere la seguente:*

0a) L'avvocato può essere associato ad una sola associazione tra avvocati ed a massimo tre società multidisciplinari;

**0. 26. 38. 5.** Colletti.

*Alla lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera a) sostituire le parole da:* il numero dei soci professionisti *fino a:* decisioni dei soci *con le seguenti:* alla società possono partecipare avvocati iscritti all'albo, professionisti iscritti agli albi con la medesima previsione per la costituzione di associazioni multidisciplinari di cui all'articolo 4 e soci di capitale. I soci di capitale non possono essere titolari di più di un terzo dei diritti di voto nell'assemblea dei soci. La quota di diritti economici dei soci di capitale deve essere comunque inferiore

alla metà. Lo statuto della società riserva ai soci professionisti le decisioni riguardanti le modalità di esercizio dell'attività professionale.

**0. 26. 38. 6.** Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Galgano.

*Alla lettera b) comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole:* essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci *con le seguenti:* corrispondere almeno a due terzi del numero complessivo dei soci e del capitale sociale.

**0. 26. 38. 7.** Schullian.

*Alla lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole:* di due terzi *con le seguenti:* di nove decimi.

**0. 26. 38. 8.** Villarosa.

*Alla lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera a), sostituire le parole:* di due terzi *con le seguenti:* di quattro quinti.

**0. 26. 38. 9.** Villarosa.

*Alla lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera a), dopo le parole:* decisioni dei soci *inserire le seguenti:* le dichiarazioni di cui alla lettera *c).*

**0. 26. 38. 10.** Alberti.

*Alla lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b)* quando alla società partecipano soci di capitale, almeno la metà dei componenti dell'organo di gestione della società tra professionisti devono essere professionisti facenti parte della compagine sociale.

**0. 26. 38. 11.** Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Galgano.

Alla lettera b), capoverso comma 1-bis, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e almeno due terzi devono essere soci professionisti.

**0. 26. 38. 12.** Schullian.

Alla lettera b) capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono essere costituite società multidisciplinari che prevedano, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. Tali società non possono esercitare la professione forense o la difesa tecnica attribuita in via esclusiva all'avvocato.

**0. 26. 38. 13.** Colletti.

Alla lettera c), dopo le parole: la piena indipendenza e imparzialità aggiungere le seguenti: così come stabilito nella delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 successivamente modificata con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, allegato 1.

**0. 26. 38. 14.** Villarosa.

*Sopprimere la lettera d).*

**0. 26. 38. 15.** Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Galgano.

Alla lettera d) aggiungere in fine il seguente periodo: In nessun caso è ammesso l'esercizio della professione forense in forma associata per le società di persone, società di capitali e società cooperative, partecipate o controllate anche indirettamente da avvocati sospesi, cancellati o radiati.

**0. 26. 38. 17.** Villarosa.

*Dopo la lettera d) inserire la seguente:*

e) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, lettera b), infine, è aggiunto il seguente periodo:

« Sono nulle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina legislativa ordinaria per il tipo sociale di riferimento, richiedano il raggiungimento di soglie di maggioranza qualificata ulteriori rispetto alla maggioranza dei due terzi per le deliberazioni di competenza dell'assemblea, così come clausole che prevedano criteri di distribuzione degli utili differenti rispetto alla ripartizione delle quote. La presenza di tali clausole determina il divieto di costituzione e il rifiuto di iscrizione; se sopravvenute, lo scioglimento della società e la cancellazione dall'ordine a cui è iscritta ».

2) al comma 4, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

b-bis) che le cariche di amministratore e membro del consiglio di amministrazione siano ricoperte dai soli soci professionisti.

3) il comma 6 è abrogato;

4) al comma 9, infine, è aggiunto il seguente periodo:

« La presente normativa si applica a tutte le professioni regolamentate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 ad eccezione della professione notarile ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 26 con la seguente:* Misure per la concorrenza nel settore forense e norme in materia di Società tra Professionisti.

**0. 26. 38. 16.** Abrignani.

**(Inammissibile)**

*Aggiungere, in fine, le parole:*

al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: c) all'articolo 5:

1) al comma 1 sostituire le parole: « entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge », con le seguenti: « entro il 31 dicembre 2016 »;

2) al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: « o avvocati iscritti all'Albo e altri professionisti iscritti in Albi professionali »;

**0. 26. 38. 18.** Vignali, Rubinato.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 4-bis », apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 aggiungere, infine, le parole:* , presso la quale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* 1-bis. Nelle società di cui al comma 1:

a) il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venimento di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

b) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale.;

c) *al comma 2, aggiungere, infine, le parole:* , i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza

e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o di incompatibilità, iniziali o sopravvenute;

d) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* 3-bis. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.

**26. 38.** I Relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 27.6  
DEI RELATORI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* una popolazione con le seguenti: un comune.

**0. 27. 6. 1.** Vignali.

*Al comma 1, lettera a) sostituire la parola* 5000 *con la seguente:* 3.500.

**0. 27. 6. 2.** Crippa, Vallasca, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Da Villa.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:* ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa *con le seguenti:* ed aprire uffici secondari, in non più di un Comune sede notarile, nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa.

**0. 27. 6. 3.** Taricco.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire la lettera a), con la seguente:*

a) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1 Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che



di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti. »;

*b) sostituire la lettera b), con la seguente:*

all'articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« il notaio può recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio della regione in cui si trova la sede assegnatagli, ovvero in tutto il distretto della corte d'appello in cui si trova la sede, se tale distretto comprende più regioni, ed aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui trovasi la sede stessa. Il notaio può, altresì, recarsi nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari della Repubblica italiana. ».

**27. 6.** I Relatori.

#### ART. 32.

##### SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 32.75 DEI RELATORI

*Dopo le parole:* è sostituito dal seguente *inserire le seguenti:* Nelle società di cui al comma 1 il numero dei soci farmacisti e la partecipazione al capitale sociale dei farmacisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti nel termine perentorio di sei mesi.

**0. 32. 75. 1.** Vignali, Bernardo, Calabrò.

**(Inammissibile)**

*Dopo le parole:* è sostituito dal seguente *inserire le seguenti:* Le società di cui al comma 1 sono iscritte in un albo tenuto

dall'Ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, al quale ogni variazione della compagine sociale va comunicata entro sessanta giorni; le quote devono essere nominative.

\* **0. 32. 75. 2.** Donati, Galperti.

*Dopo le parole:* è sostituito dal seguente *inserire le seguenti:* Le società di cui al comma 1 sono iscritte in un albo tenuto dall'Ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, al quale ogni variazione della compagine sociale va comunicata entro sessanta giorni; le quote devono essere nominative.

\* **0. 32. 75. 3.** Vignali, Bernardo, Calabrò.

*Dopo le parole:* altra attività svolta *inserire le seguenti:* direttamente o indirettamente.

**0. 32. 75. 4.** Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

*Dopo le parole:* di produzione *inserire la seguente:* , distribuzione.

**0. 32. 75. 6.** Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Da Villa, Pesco.

*Sopprimere la parola:* intermediazione.

**0. 32. 75. 5.** Laffranco.

*Dopo la parola:* intermediazione *inserire la seguente:* , distribuzione.

**0. 32. 75. 7.** Senaldi.

*Sostituire le parole:* della professione medica *con le seguenti:* delle professioni mediche.

**0. 32. 75. 8.** Polidori, Sandra Savino.

*Dopo le parole:* l'esercizio della professione medica. *aggiungere il seguente periodo:* In relazione alle incompatibilità di cui al presente comma si applicano anche le disposizioni di cui al Regolamento in materia di operazioni di parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificato dalla delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, allegato 1.

**0. 32. 75. 9.** Villarosa, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

*Dopo le parole:* professione medica, *inserire il seguente periodo:* La maggioranza del capitale delle società di cui al comma 1 è detenuto da farmacisti iscritti all'albo.

**0. 32. 75. 10.** Calabrò.

*Sopprimere le parole:* , per quanto compatibili,.

**0. 32. 75. 11.** Polidori, Sandra Savino.

*Aggiungere, in fine, le parole:* , fermo restando che esse possono detenere fino ad un massimo di quote della farmacia privata pari al 49 per cento del totale e che esse sono sottoposte ai controlli anti-riciclaggio in vigore.

**0. 32. 75. 12.** Castiello.

**(Inammissibile)**

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le società di cui al comma 1 sono iscritte in un albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, al quale va comunicata entro sessanta giorni ogni variazione della compagine sociale.

**0. 32. 75. 13.** Taranto.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono soci della società farmacisti iscritti all'albo.

*Alla lettera c) sostituire le parole:* in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni *con le seguenti:* iscritto all'albo.

**0. 32. 75. 14.** Polidori, Sandra Savino.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Sono soci della società farmacisti iscritti all'albo.

**0. 32. 75. 15.** Polidori, Sandra Savino.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
*dopo la lettera a) inserire la seguente:*  
*a-bis)* dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 2. Le società esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono tenute ad iscriversi secondo quanto stabilito dai comma 2-*bis* dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, entro sessanta giorni. ».

*dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*  
*b-bis)* dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2. Le società di cui al comma 1, ai fini della potestà disciplinare, devono essere iscritte nel relativo albo speciale dell'Ordine provinciale ove hanno sede legale nonché di ciascun Ordine provinciale ove sono ubicate le farmacie di titolarità, delle stesse società.

**0. 32. 75. 16.** Polidori, Sandra Savino.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
*dopo la lettera a) inserire la seguente:*  
*a-bis)* dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 2. All'articolo 13 della legge 2 aprile 1968, n. 475, al comma 1, dopo le parole

“di ruolo” aggiungere le parole “a tempo pieno” e al comma 2 dopo la parola “dipendente” aggiungere le parole “a tempo pieno”.

3. All’articolo 8, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo le parole “rapporto di lavoro” aggiungere le seguenti “a tempo pieno”.

**0. 32. 75. 17.** Polidori, Sandra Savino.

*(Inammissibile)*

*Aggiungere in fine, il seguente periodo:*

*dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

2. All’articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

d) con l’esercizio delle professioni mediche, nonché con la partecipazione di società nella cui compagine sociale sono presenti soci che svolgono le suddette professioni;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

3. La violazione da parte del socio farmacista delle disposizioni di cui al presente articolo e all’articolo 7 comporta la sospensione dello stesso dall’albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro farmacista in possesso dei requisiti di legge.

4. La violazione da parte del socio non farmacista delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la perdita immediata della qualità di socio, l’obbligo di cedere la quota societaria nel termine di sei mesi dall’accertamento della violazione stessa, nonché l’applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

5. Nelle ipotesi di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4 alla responsabilità dei soci

concorre quella della società, che comporta l’applicazione di una sanzione fino al 5 per cento del risultato utile dell’ultimo esercizio economico al netto delle imposte.

6. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L’autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell’ordine provinciale dei farmacisti.

**0. 32. 75. 18.** Polidori, Sandra Savino.

*Aggiungere in fine, il seguente periodo:*

*dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

2. All’articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Lo statuto delle società di cui all’articolo 7, il nominativo del direttore responsabile, le cessioni di quote e, in generale, ogni successiva variazione societaria sono comunicati alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani, nonché all’assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all’ordine della provincia ove la società ha sede legale, nonché agli ordini delle province ove sono ubicate le farmacie di titolarità della società stessa e alla autorità sanitaria locale competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data dell’autorizzazione alla gestione della farmacia. Per le comunicazioni relative alle variazioni tale termine decorre dalla data dell’atto.

**0. 32. 75. 19.** Polidori, Sandra Savino.

*Aggiungere in fine, il seguente periodo:*

*dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

2. Le disposizioni di cui al precedente comma hanno efficacia a decorrere da un

anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

**0. 32. 75. 20.** Polidori, Sandra Savino.

*Aggiungere in fine, il seguente periodo:*

*dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

2. All'articolo 92 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 2191 dopo la parola: «dipendono», sono aggiunte le seguenti: «ovvero alle farmacie».

**0. 32. 75. 21.** Polidori, Sandra Savino.

**(Inammissibile)**

*Aggiungere in fine, il seguente periodo:*

*dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

2. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna società o gruppo societario di cui all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, può essere titolare dell'esercizio di non più di centocinquanta farmacie.

**0. 32. 75. 22.** Polidori, Sandra Savino.

**(Inammissibile)**

*Aggiungere in fine, il seguente periodo:*

*dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

*2-bis).* Per le società di capitali di cui al comma 1, il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire

la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. In tale caso, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 129 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

**0. 32. 75. 23.** Polidori, Sandra Savino.

**(Inammissibile)**

*Aggiungere in fine, il seguente periodo:*

*dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

*2-bis).* Nelle società di cui al comma 1 con la presenza di soci non iscritti all'albo dei farmacisti, l'organo amministrativo nomina un farmacista iscritto all'albo quale Garante del Codice deontologico del farmacista, alle cui valutazioni devono essere sottoposte tutte le decisioni relative ai profili sulla gestione professionale della farmacia.

Nel caso in cui il Garante rinvenga, nelle decisioni assunte dalla società, profili di contrasto con le norme deontologiche, è tenuto a segnalarlo all'organo amministrativo che deve rivalutare la decisione sulla base delle osservazioni formulate. Qualora l'organo amministrativo decida di non adeguarsi alle indicazioni del Garante, è tenuto a rivolgersi all'Ordine provinciale ove ha sede legale la società al fine di acquisire il relativo parere vincolante.

**0. 32. 75. 24.** Polidori, Sandra Savino.

**(Inammissibile)**

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Dopo la lettera *b)* aggiungere la seguente:

*b-bis)* Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

*2-bis)* Nelle società di capitali di cui al comma 1, l'amministrazione è affidata a farmacisti iscritti all'albo.

**0. 32. 75. 25.** Polidori, Sandra Savino.

**(Inammissibile)**

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Alla lettera c) sostituire le parole: « in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni » con le seguenti: « iscritto all'albo ».

**0. 32. 75. 26.** Polidori, Sandra Savino.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) al comma 9 le parole: « qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « qualora ricorra una delle ipotesi di incompatibilità di cui al successivo articolo 8 » e le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».

**0. 32. 75. 27.** Polidori, Sandra Savino.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8 ».

**32. 75.** I Relatori.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO  
32.0135 DEI RELATORI

*Al capoverso ART. 32-bis, comma 1, dopo le parole:* di stampa periodica *inserire le seguenti:* , senza alcuna pratica selettiva o censoria.

**0. 32. 0135. 1.** Quintarelli, Sottanelli, Galgano, Basso.

*Al capoverso ART. 32-bis, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Le imprese produttrici e venditrici di apparecchiature elettroniche provviste di componenti *software* non possono in alcun modo rimuovere unilateralmente da remoto le applicazioni telematiche, necessarie per usufruire dei servizi e contenuti *web*, presenti sull'apparecchio al momento dell'acquisto e sono tenute a garantire il medesimo servizio che l'utente ha a disposizione al momento dell'acquisto, per tutta la durata in vita di tali apparecchiature.

2-ter. Le uniche rimozioni unilaterali delle applicazioni contenute nelle componenti *software* al momento dell'acquisto possono essere apportate soltanto qualora le imprese o le società a cui le applicazioni telematiche fanno riferimento sospendano del tutto la propria attività telematica.

2-quater. All'entrata in vigore della presente legge le imprese produttrici e venditrici di apparecchiature elettroniche di cui al comma 2-bis sono tenute a ripristinare la piena funzionalità delle eventuali applicazioni eliminate dalle apparecchiature elettroniche, o rese inutilizzabili per sospensione del servizio, in modo da lasciare inalterate quest'ultime rispetto al momento dell'acquisto.

*Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere le parole:* nell'editoria.

**0. 32. 0135. 2.** Allasia.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

ART. 32-bis.

*(Misure di tutela della libertà di mercato nell'editoria).*

1. Al fine di garantire il pluralismo dell'offerta culturale e la concorrenzialità nel mercato dell'editoria, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, affinché i

soggetti titolari di attività di distribuzione e di rivendita al dettaglio di prodotti editoriali o di stampa periodica di cui al comma 2 offrano adeguati servizi di vendita e distribuzione a tutti i produttori di contenuti editoriali o di stampa periodica, a condizioni eque e non discriminatorie e secondo tariffe orientate ai costi, e applica nel caso di accertata violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo, la disciplina interdittiva e sanzionatoria secondo le vigenti competenze e procedure.

2. La disciplina di cui al comma 1 si applica ai soggetti titolari di più di dieci rivendite al dettaglio di prodotti editoriali non periodici sul territorio nazionale (librerie anche integrate con altre attività) e ai soggetti titolari di attività di distribuzione editoriale o di stampa periodica, svolta mediante offerta al pubblico via internet oppure estesa, anche mediante operatori comunque collegati, a più di dieci rivendite al dettaglio poste sul territorio nazionale.

**32. 0135.** I Relatori.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00589 Montroni: Strategie per una politica spaziale sostenibile ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	95
---	----

#### RISOLUZIONI

*Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.*

#### La seduta comincia alle 13.45.

#### 7-00589 Montroni: Strategie per una politica spaziale sostenibile.

*(Seguito della discussione e rinvio).*

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che la discussione della risoluzione in titolo è iniziata il 9 giugno 2015 e che la scorsa settimana si sono svolte le audizioni dell'ASI, dell'ESA e dell'Unoosa.

Luigi GALLO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, dopo aver osservato che non si è tenuto un reale dibattito sulla risoluzione all'ordine del giorno, annuncia la presentazione, nella giornata odierna, di una diversa risoluzione da parte del suo gruppo, della quale si attende l'abbinamento al fine di una

discussione congiunta. Chiede quindi un rinvio della discussione e della votazione ad altra seduta.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, rileva che il rappresentante del Governo partecipa alla seduta per esprimere il parere sugli impegni recati dalla risoluzione Montroni 7-00589, sottolineando che finora non è stata manifestata da parte di altri gruppi l'intenzione di presentare altre risoluzioni vertenti su analoga materia.

La sottosegretaria Simona VICARI accoglie tutti gli impegni recati dalla risoluzione in titolo.

Luigi GALLO (M5S) ribadisce la richiesta di rinviare la discussione ad altra seduta per consentire la presentazione della risoluzione da parte del proprio gruppo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, osserva che sarebbe stato opportuno presentare in precedenza la risoluzione del gruppo M5S, in clima di positiva collaborazione con le forze di opposizione, accoglie la richiesta del deputato Gallo e rinvia

alla prossima settimana la votazione della risoluzione Montroni 7-00859.

Gianluca BENAMATI (PD), nel prendere atto della decisione del presidente Epifani, chiede, a nome del proprio gruppo, che nella prossima seduta si proceda alla votazione della risoluzione Montroni 7-00859, sulla quale il Governo ha

manifestato un orientamento favorevole, nonché della risoluzione che sarà presentata dai deputati del gruppo M5S.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**



## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

D.L. 92/2015: Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 3210 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	97
ALLEGATO ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi presentati</i> ) .....	100

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente del decreto-legge 92/2015: Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale C. 3210 Governo, di rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di rappresentanti della Azienda sanitaria locale di Taranto e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL .....	99
--	----

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

##### La seduta comincia alle 20.40.

**D.L. 92/2015: Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.**

**C. 3210 Governo.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 luglio scorso.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, avverte che sono state presentate 44 proposte emendative (*vedi allegato*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Rileva che tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative al de-

creto legge, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

Fa presente che la necessità di rispettare rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito della lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2013, con la quale si ripropone in modo netto la necessità di verificare con rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, questione già precedentemente oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e della successiva lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2012.

Pertanto, fa presente che, alla luce di quanto ricordato, i presidenti non possono che applicare le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Con riferimento al provvedimento in esame, quindi, sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti che intervengono sulle materie già oggetto del decreto-legge in esame o che siano strettamente connesse o consequenziali alle stesse. In particolare il decreto-legge reca: la modifica alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti, relativamente alle definizioni di « produttore di rifiuti », « raccolta » e « deposito temporaneo » riportate nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di adeguare la normativa a un'interpretazione della giurisprudenza riguardante la nozione di « produttore di rifiuti », da ultimo ribadita nella sentenza della Corte di cassazione n. 5916 del 2015; la disciplina transitoria riguardante i procedimenti per il rilascio o l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), al fine di consentire la prosecuzione dell'esercizio delle installazioni, nelle more della chiusura dei procedimenti autorizzativi da parte delle competenti autorità regionali; la previsione che l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazio-

nale non è impedito dal sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, quando la misura cautelare è stata adottata in relazione ad ipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori e debba garantirsi il necessario bilanciamento tra la continuità dell'attività produttiva, la salvaguardia dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Avverte, quindi, che sono da considerarsi inammissibili, non recando disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge: l'emendamento Carrescia 1.1, che introduce nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le definizioni di luogo di produzione e di deposito temporaneo dei rifiuti da costruzione, demolizione e manutenzioni di navi e di galleggianti, e reca modifiche alla disciplina sulla tracciabilità dei suddetti rifiuti: l'emendamento Tentori 1.9, in quanto reca modifiche all'Allegato IV alla parte V del citato decreto n. 152 del 2006 relativamente agli impianti e alle attività in deroga alla necessaria preventiva autorizzazione, gli articoli aggiuntivi Caparini 1.01 e 102, in quanto recano disposizioni relative alla messa in sicurezza e alla gestione dei rifiuti, rispettivamente, dell'area SIN Brescia-Caffaro e dell'area ex Selca e delle attività industriali della ex Union Carbide, nel comune di Berzo Demo (BS).

Comunica che eventuali richieste di riesame delle valutazioni di inammissibilità testé formulate potranno essere presentate alle presidenze entro le ore 12 di mercoledì 29 luglio.

In conclusione, propone di attendere le decisioni della Conferenza dei Presidenti di gruppo in ordine all'esame del decreto-legge da parte dell'Assemblea, prima di procedere all'esame delle proposte emendative presentate.

Le Commissioni consentono.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 20.50.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 28 luglio 2015.*

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente del decreto-legge 92/2015: Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di sta-

bilimenti industriali di interesse strategico nazionale C. 3210 Governo, di rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di rappresentanti della Azienda sanitaria locale di Taranto e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 20.50 alle 22.30.

ALLEGATO

**D.L. 92/2015: Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 3210 Governo.**

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI**

ART. 1.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

*(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).*

1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

*i-bis)* luogo di produzione dei rifiuti da costruzione, demolizione e manutenzione di navi e galleggianti: l'intera area del cantiere navale o dell'arsenale in cui si svolgono le attività di costruzione, demolizione e manutenzione di navi e natanti dalle quali sono originati i rifiuti, comprensiva di scali o di bacini ove vengono assemblate le navi, dei moli di allestimento e dei bacini di carenaggio;

b) dopo la lettera m), è aggiunta la seguente:

*m-bis)* deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dalla costruzione, demolizione e manutenzione di navi e galleggianti: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, dal produttore iniziale sub-appaltatore o dall'appaltante stesso, anche per più produttori iniziali sub-appaltatori, all'interno del luogo di produzione di cui alla lettera *i-bis)*, compresa la cernita, preli-

minare al trasporto ad impianti di stoccaggio o di trattamento; esso deve essere effettuato alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);

2) i rifiuti devono essere avviati alle operazioni di stoccaggio o di trattamento entro 72 ore dalla loro produzione;

3) per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

2. All'articolo 188, comma 3, è, in fine, aggiunta la seguente lettera:

c) a seguito del conferimento dei rifiuti al gestore del deposito temporaneo di cui alla lettera *m-bis)* dell'articolo 183;

3. All'articolo 188-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente comma:

4-*ter*. La movimentazione dei rifiuti effettuata al solo interno del luogo di produzione di cui alla lettera *i-bis)* dell'articolo 183 non deve essere accompa-

gnata dal formulario di identificazione rifiuti. Dai registri di carico e scarico del gestore del deposito temporaneo dovrà tuttavia risultare il conferimento dei rifiuti dai diversi produttori iniziali.

4. All'articolo 188-ter, primo periodo, dopo le parole: « rifiuti pericolosi » sono aggiunte le seguenti: « esclusi i produttori iniziali di rifiuti da costruzione, demolizione e manutenzione di navi e galleggianti che li conferiscono al gestore del deposito temporaneo di cui alla lettera *m-bis* dell'articolo 183 »;

5. All'articolo 190, comma 1-bis, è aggiunta la seguente lettera:

c) i produttori iniziali di rifiuti da costruzione, demolizione e manutenzione di navi e galleggianti che li conferiscono al gestore del deposito temporaneo di cui alla lettera *m-bis* dell'articolo 183.

**1. 1.** Carrescia.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: e con la seguente: o.*

\* **1. 2.** Caparini, Allasia, Grimoldi.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: e con la seguente: o.*

\* **1. 3.** Matarrese.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: e con la seguente: o.*

\* **1. 4.** Piso, Cera.

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) alla lettera *bb)* la parola: « effettuato » è sostituita dalle seguenti: « e il deposito finalizzato al trasporto di detti rifiuti ad un impianto di trattamento, effettuati » e dopo le parole: « sono prodotti » sono inserite le seguenti: « , da

intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti ».

**1. 5.** Pastorelli.

*Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti con le seguenti: , da intendersi quale l'intero stabilimento o il luogo individuato per l'esecuzione del contratto di appalto in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.*

\* **1. 6.** Matarrese.

*Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti con le seguenti: da intendersi quale l'intero stabilimento o il luogo individuato per l'esecuzione del contratto di appalto in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.*

\* **1. 7.** Piso, Cera.

*Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione, con le seguenti: da intendersi quale l'area in cui insiste l'insediamento industriale che ha determinato la produzione.*

**1. 8.** De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Zolezzi, Vignaroli.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. All'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, la lettera *v-bis)* è sostituita dalla seguente:

*v-bis)* stabilimenti di produzione di materiali vegetali essiccati e confezionati

gestiti da imprese agricole o a servizio delle stesse con impianti di potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a gpl o a biogas.

b) alla parte II, la lettera v-bis) è sostituita dalla seguente:

*v-bis*) stabilimenti di produzione di materiali vegetali essiccati e confezionati gestiti da imprese agricole o a servizio delle stesse non ricompresi nella parte I del presente allegato.

**1. 9.** Tentori.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

« 1. Ai fini della messa in sicurezza e gestione dei rifiuti dell'area SIN Brescia-Caffaro e relative discariche da bonificare, come individuate ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1998, n. 426, sono stanziati 10 milioni di euro. Al relativo onere pari a 10 milioni di euro, per l'anno 2015, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla Quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, agli interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili ».

**1. 01.** Caparini, Grimoldi, Allasia.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

« 1. Ai fini della messa in sicurezza e gestione dei rifiuti dell'area ex Selca e delle attività industriali della ex Union Carbide, nel Comune di Berzo Demo (BS), sono stanziati 5 milioni di euro. Al relativo onere pari a 5 milioni di euro, per l'anno 2015, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla Quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, agli interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili ».

**1. 02.** Caparini, Grimoldi, Allasia.

**(Inammissibile)**

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**3. 1.** Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro, Airaudo, Placido.

*Al comma 1, sopprimere la seguente parola: non.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, sopprimere le parole da: come già previsto fino alle seguenti parole: n. 231;*

*al medesimo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: sino all'adozione delle misure ed attività di cui al comma 3.*

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: quando lo stesso si riferisca ad*

ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.

**3. 3.** Cancelleri, Fantinati, Vallascas, Della Valle, Da Villa, Crippa.

*Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole:* tranne nei casi di dolo e colpa del datore di lavoro.

**3. 4.** Da Villa, Crippa, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle.

*Al comma 1, inserire infine il seguente periodo:* Le disposizioni previste dal presente comma non si applicano nel caso il provvedimento di sequestro si riferisca ad ipotesi di reato che hanno comportato la morte anche di un solo lavoratore.

**3. 5.** Petraroli.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **3. 2.** Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro, Airaudo, Placido.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **3. 6.** Petraroli.

*Al comma 2, sostituire le parole:* 12 mesi *con le seguenti:* 6 mesi.

**3. 7.** Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle.

*Al comma 2, sostituire le parole:* 12 mesi *con le seguenti:* 3 mesi.

**3. 8.** Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Crippa.

*Al comma 2, sostituire le parole:* 12 mesi *con le seguenti:* 2 mesi.

**3. 9.** Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Crippa.

*Sopprimere il comma 3.*

**3. 10.** Vallascas, Da Villa, Fantinati, Cancelleri, Della Valle, Crippa.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da:* senza soluzione di continuità, *fino a:* nel termine perentorio di 30 giorni, *con le seguenti:* l'impresa deve predisporre.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* i contenuti del piano sono sottoposti al vaglio dell'autorità giudiziaria precedente.

**3. 11.** Da Villa, Crippa, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* soluzione di continuità, aggiungere le seguenti: nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e delle normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

**3. 12.** Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro, Airaudo, Placido.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* l'impresa deve predisporre, *inserire le seguenti:* di concerto con gli ispettori del lavoro della Direzioni regionali e provinciali, gli uffici delle ASL, INAIL e Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

**3. 13.** Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle.

*Al comma 3, dopo le parole:* deve predisporre, *aggiungere le seguenti:* sentite le organizzazioni sindacali di categoria,.

**3. 14.** Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro, Airaudo, Placido.

*Al comma 3, primo periodo, primo periodo, sostituire le parole: 30 giorni con le seguenti: 20 giorni.*

- 3. 15.** Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro, Airaudo, Placido.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: anche di tipo provvisorio.*

- \* 3. 16.** Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Crippa.

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: anche di tipo provvisorio.*

- 3. 17.** Duranti, Zaratti, Pellegrino, Ferrara, Ricciatti, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro, Airaudo, Placido.

*Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai fini della prosecuzione dell'attività, l'impresa inoltra formalmente al Gip precedente l'istanza di dissequestro del bene aziendale in questione e il piano predisposto.*

- 3. 18.** Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle.

*Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: è comunicata con le seguenti: è contestualmente trasmessa.*

- 3. 19.** Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro, Airaudo, Placido.

*Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: è comunicata con le seguenti: è trasmessa.*

- 3. 20.** Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro, Airaudo, Placido.

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: La prosecuzione dell'attività è consentita solo previa approvazione del piano da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sentito l'Inail e il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di Lavoro (SPESAL).*

- 3. 21.** Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro, Airaudo, Placido.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. Il piano, previsto dal comma 3-bis, è pubblicato sul sito aziendale dello stabilimento di interesse strategico nazionale oggetto di sequestro giudiziario.*

- 3. 22.** Petraroli.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Il piano è trasmesso, inserire le seguenti: alle Commissioni parlamentari competenti nonché.*

- 3. 23.** Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro, Airaudo, Placido.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: vigilanza e controllo, che aggiungere le seguenti: dettano proprie prescrizioni contenenti le misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e che.*

- 3. 24.** Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro, Airaudo, Placido.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: oggetto di sequestro, inserire le seguenti: nonché assicurare l'idoneità delle*



misure previste dal piano di cui al comma 3 a raggiungere l'obiettivo di messa in sicurezza dell'impianto.

- 3. 25.** Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro, Airaudo, Placido.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: mediante lo svolgimento di aggiungere la seguente parola: frequenti.*

- 3. 26.** Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro, Airaudo, Placido.

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: con particolare riferimento alla effettiva adozione dei provvedimenti volti alla minimizzazione delle emissioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas, al controllo dell'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento e la riduzione delle emissioni di polveri dalle acciaierie.*

- 3. 27.** Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro, Airaudo, Placido.

*Al comma 4, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: e a valutare l'idoneità del piano stesso affinché raggiunga l'obiettivo della messa in sicurezza dell'impianto.*

- 3. 28.** Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle.

*Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I risultati delle attività dei soggetti di cui al precedente*

periodo sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

- 3. 29.** Duranti, Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti, Daniele Farina, Sannicandro, Paglia, Airaudo, Placido.

*Al comma 4, infine aggiungere il seguente periodo: L'impresa di cui al comma 1 versa alle amministrazioni del presente comma una somma a titolo di indennizzo da un minimo di cinquantamila euro fino ad un massimo di cinquecentomila euro determinato dalle medesime e da ripartire in parti uguali per i costi di sostentamento delle attività di monitoraggio.*

- 3. 30.** Crippa, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Da Villa.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, la ASL e l'INAIL competenti per territorio pubblicano sui propri siti istituzionali i risultati dei controlli e delle ispezioni effettuate presso lo stabilimento di interesse strategico nazionale oggetto di sequestro giudiziario, garantendo il principio della trasparenza dell'azione amministrativa.

- 3. 31.** Petraroli.

*Sopprimere il comma 5.*

- 3. 32.** Da Villa, Crippa, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle.

*Al comma 5, dopo le parole: del presente articolo inserire la seguente: non.*

- 3. 33.** Da Villa, Crippa, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle.

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Nuovo testo C. 1129 Molteni (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	107
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	122

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 170 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	109
<i>ALLEGATO 2 (Nuova proposta di parere del Relatore)</i> .....	123
Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati. Atto n. 189 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	109

#### SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. C. 2799 Boccadutri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	110
---	-----

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. Emendamenti C. 2798-A Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	112
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. Emendamenti C. 3055, Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	112
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. Emendamenti C. 3027 Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	112
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. Emendamenti C. 3131-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	113
DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. C. 3249 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	113
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	136

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010. C. 2620 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	114
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	137
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012. C. 3085 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	115
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	138
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013. C. 3056 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	116
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	139
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007. C. 3155 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	117
ALLEGATO 7 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	140
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008. C. 3157 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	118
ALLEGATO 8 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	141
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	119
ALLEGATO 9 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	142
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione di esperti della materia in relazione allo schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati. (Atto n. 189) .....	121

**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.**

**Nuovo testo C. 1129 Molteni.**  
(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Annagrazia CALABRIA (FI-PdL), relattrice, osserva che la proposta di legge, nel testo elaborato dalla Commissione giustizia, modifica l'articolo 438 del codice di procedura penale per escludere l'applicabilità del rito abbreviato per alcuni gravi delitti. Il provvedimento si compone di 3 articoli con i quali, oltre come detto a modificare l'articolo 438 del codice di procedura penale, è inserito, per coordinamento, l'articolo 134-ter nelle disposizioni di attuazione del medesimo codice.

L'articolo 1 novella l'articolo 438 del codice di procedura penale, prevedendo che quando il procedimento penale riguarda specifici gravi delitti, è escluso che

l'imputato possa chiedere che il processo sia definito allo stato degli atti, in sede di udienza preliminare con rito abbreviato (nuovo comma 1-*bis*). I reati per i quali è escluso il ricorso a questo procedimento speciale sono i seguenti: sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (articolo 289-bis del codice penale); strage (articolo 422 del codice penale); omicidio in occasione della commissione di delitti di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, sfruttamento sessuale dei minori, violenza sessuale semplice e di gruppo e atti sessuali con minorenne (articolo 576, primo comma, n. 5) e n. 5.1)); omicidio commesso contro l'ascendente o il discendente (articolo 577, primo comma, n. 1); omicidio premeditato (articolo 577, primo comma, n. 3)) omicidio per motivi abietti o futili o commesso con sevizie o con crudeltà verso le persone (articolo 577, primo comma, n. 4)); tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi (articoli 601 e 602 del codice penale); sequestro di minore cui consegua la morte dell'ostaggio (articolo 605, quarto comma, del codice penale); sequestro di persona a scopo di estorsione cui consegua la morte dell'ostaggio (articolo 630, terzo comma, del codice penale). Si tratta di fattispecie non necessariamente punite con l'ergastolo.

È altresì previsto che, se si procede per tali delitti, l'imputato può presentare la richiesta di giudizio abbreviato subordinandola però a una diversa qualificazione dei fatti (nuovo comma 6-*bis*) e che, se la richiesta di giudizio abbreviato subordinata a tale diversa qualificazione, ovvero la richiesta di abbreviato subordinata ad un'integrazione probatoria, viene rigettata, l'imputato potrà rinnovare la richiesta di rito speciale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (nuovo comma 6-*ter*).

L'articolo 2 modifica l'articolo 438 del codice di procedura penale, inserendo un comma 5-*bis* ai sensi del quale quando il procedimento penale riguarda un reato di competenza della Corte d'assise (articolo 5 del codice di procedura penale), il giudice, dopo aver disposto il rito abbreviato, trasmette gli atti alla Corte competente, in-

vitando le parti alla comparizione. La modifica delle disposizioni di attuazione del codice di rito (articolo 134-*ter*) prevede che la fissazione della data di comparizione delle parti sia il frutto di un dialogo, anche telematico, tra il Presidente della Corte d'assise e il giudice (articolo 132 disposizioni attuative del codice di procedura penale).

Infine, l'articolo 3 prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*. Il provvedimento non reca una disciplina transitoria. Segnala, al riguardo, che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3173 del 2000, ha precisato che « poiché le norme che riguardano i presupposti per l'ammissibilità al rito abbreviato sono di natura processuale e soggiacciono, conseguentemente, al principio « *tempus regit actum* », esse valgono soltanto per l'avvenire e, in assenza di diverse disposizioni transitorie, non hanno effetto retroattivo ».

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenza che il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia « giurisdizione e norme processuali », di competenza esclusiva dello Stato *ex* articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto e il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.**  
Atto n. 170.

*(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 luglio 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che la Presidente Boldrini ha trasmesso il parere espresso dalla Conferenza unificata inviato dalla Ministra per le Riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento in data 23 luglio 2015. Informa che tale parere è stato inviato a tutti i componenti della Commissione. Nella medesima lettera la Presidente Boldrini informa di aver segnalato alla Ministra Boschi l'opportunità che il Governo concordi con le competenti Commissioni della Camera tempi adeguati per l'espressione del parere parlamentare, nel rispetto del termine previsto dalla legge per l'esercizio della delega.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, presenta una nuova proposta di parere (*vedi allegato 2*), che tiene conto, non soltanto del parere della Conferenza unificata, ma anche di quello già deliberato dalla Commissione affari costituzionali del Senato nonché delle indicazioni fornite dal gruppo di Sinistra Ecologia Libertà e dal gruppo Movimento 5 Stelle. Giudica opportuno concedere ai gruppi un tempo congruo per la valutazione della sua proposta di parere affinché nella seduta di domani possa svolgersi un adeguato dibattito.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati.**  
Atto n. 189.

*(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 luglio 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che il Governo ha trasmesso la documentazione sull'attività svolta dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 6 maggio 2015, n. 52. La relazione della Commissione è stata trasmessa a tutti i componenti della Commissione. Sono invece depositati e consultabili presso la segreteria della I Commissione gli allegati relativi all'elenco dei comuni dei collegi plurinominali e all'elenco delle sezioni di censimento dei collegi plurinominali dei comuni di Torino, Milano, Roma e Napoli.

Danilo TONINELLI (M5S) fa notare che la documentazione utilizzata per adddivenire alla definizione dei collegi plurinominali, di cui si è avvalsa la Commissione presieduta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica – documentazione che era stata richiesta al Governo a più riprese nel corso dell'esame del provvedimento – è stata trasmessa al suo gruppo soltanto nella tarda serata di lunedì scorso, peraltro con modalità tali da renderne difficoltosa la lettura.

Evidenzia, quindi, che la I Commissione non è stata posta nelle condizioni di svolgere il proprio ruolo considerato il margine temporale ristretto per l'espressione del parere, che dovrà essere reso entro il prossimo 1° agosto. Si chiede se non convenga, paradossalmente, concludere oggi stesso i lavori, visto che il Governo non appare disposto a confrontarsi e che la I Commissione sarà chiamata a ratificare un parere – peraltro non vincolante – da esso già preconfezionato. Entrando nel merito delle questioni, fa notare che, da una prima lettura della

documentazione trasmessa, sembra emergano alcuni vizi sostanziali nella determinazione di taluni collegi. Si riferisce, in particolare, al collegio di Saronno, nell'ambito della Lombardia nonché ai due collegi della regione Toscana, nell'ambito dei quali il Governo si discosterebbe dai criteri delineati dalla Commissione istituita dalla legge n. 52 del 2015.

Ritiene opportuno, pertanto, che su tali questioni, sulle quali si riserva comunque di svolgere adeguati approfondimenti, il Governo intenda fornire chiarimenti. Chiede, da ultimo, delucidazioni alla presidenza circa le modalità di prosecuzione dell'esame, considerato che il calendario dei lavori dell'Assemblea sembra particolarmente fitto e il tempo a disposizione della Commissione appare molto ridotto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, pur rilevando che i tempi sono necessariamente stretti, a fronte dell'imminente scadenza dei termini previsti dalla legge, assicura che l'*iter* di esame proseguirà con modalità tali da consentire un adeguato approfondimento degli argomenti in gioco, in vista dell'espressione di un parere realmente efficace.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO, osserva, che, in base alle informazioni in suo possesso, non risultano modifiche apportate dal Governo nell'ambito della regione Lombardia, pur riservandosi di svolgere opportuni accertamenti al riguardo. Quanto ai collegi del comune di Firenze, fa notare di aver già illustrato nella seduta precedente la modifica principale introdotta dal Governo, che ha riguardato il rapporto tra Arezzo e la provincia di Firenze nonché la cessione di collegi da parte della provincia di Arezzo in luogo di quella di Firenze. Fa presente che, alla base di tale modifica, vi è stata la volontà di porre particolare attenzione ai territori compresi nella città metropolitana, garantendo il criterio di integrità provinciale.

Andrea CECCONI (M5S) chiede al Governo di integrare la documentazione fornita, spiegando analiticamente il percorso

logico seguito nei casi in cui si sia discostato dalle indicazioni della Commissione istituita ai sensi della legge n. 52 del 2015.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO fa notare che nella precedente seduta ha già fornito esaurienti chiarimenti al riguardo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti.**

**C. 2799 Boccadutri.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 luglio 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che i deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle della I Commissione hanno inviato una lettera alla Presidente della Camera in merito alla valutazione di ammissibilità di alcuni commi dell'emendamento 1.100 della relatrice.

Avverte altresì che, la Commissione per poter procedere nell'*iter* del provvedimento, dovrà attendere le decisioni che la Presidente della Camera adotterà in merito alla questione posta.

Danilo TONINELLI (M5S) osserva che la lettera dei deputati del suo gruppo alla Presidente della Camera nasce dal fatto che la valutazione di ammissibilità dell'emendamento 1.100 della relatrice, effettuata dal Presidente della I Commissione, costituisce un precedente di una certa rilevanza.

Sottolinea, infatti, come la proposta di legge C. 2799 riguardi solamente l'incremento dell'organico della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e il collocamento in posizione di fuori ruolo dei suoi componenti. Ricorda come già uno dei primi due emendamenti della relatrice si poneva del tutto al di fuori del contesto della proposta di legge; un emendamento che non esita a definire « osceno », visto che eliminava le sanzioni previste dalla legge. Anche gran parte dell'emendamento 1.100, con la sola esclusione del comma 1, è a suo avviso da ritenersi inammissibile, dato che riguarda l'attività e non l'organizzazione della Commissione. Con la giustificazione dell'impossibilità della Commissione di effettuare il proprio lavoro, si sposta l'obbligo per i partiti di certificazione delle spese agli esercizi successivi al 2014 e viene estesa la tutela della cassa integrazione speciale. Non riesce proprio a comprendere quali giustificazioni possono essere addotte per la valutazione di ammissibilità di tutto l'emendamento 1.100 della relatrice e si chiede quale sarebbe stato il giudizio se il medesimo emendamento fosse stato presentato da esponenti dell'opposizione. Ricorda, inoltre, che tutti gli emendamenti presentati dal suo gruppo si sono mantenuti all'interno dell'ambito circoscritto della proposta di legge e non hanno riguardato profili diversi.

Ribadisce che la valutazione di ammissibilità dell'emendamento 1.100 costituisce un precedente e, nel fare presente che non crede che la risposta della Presidente Boldrini andrà nel senso da lui auspicato, si aspetta, invece, dal Presidente della I Commissione lo stesso metro di valutazione, in situazioni future, di fronte a proposte

emendative presentate dall'opposizione e che esulano dal contenuto specifico di un progetto di legge.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, non concorda con le osservazioni del collega Toninelli. Ricorda come l'articolo 89 del Regolamento della Camera e il punto 5.1 della circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 stabiliscono che il Presidente debba dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi affatto estranei al contenuto del provvedimento in esame. Osserva che nel caso specifico la proposta di legge ha come oggetto la funzionalità della Commissione e in questo perimetro sono, quindi, da ritenersi ammissibili disposizioni, come quelle dell'emendamento 1.100 della relatrice, che hanno come effetto quello di ridurre gli adempimenti posti dalla legge a carico della Commissione medesima.

Ricorda, infine, che i criteri applicati sono quelli previsti per l'esame delle proposte di legge, meno restrittivi di quelli previsti per l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Si tratta di criteri ai quali intende senz'altro attenersi anche per le future valutazioni di ammissibilità.

Andrea CECCONI (M5S) sottolinea come nella fase di redazione e presentazione degli emendamenti ci si era attenuti alle indicazioni fornite, per cui il loro contenuto doveva essere rigorosamente conforme al titolo della proposta di legge; in sostanza gli emendamenti dovevano riguardare il solo incremento dell'organico, al fine di favorire la funzionalità della Commissione.

Osserva che uno dei precedenti emendamenti della relatrice – su cui il precedente Presidente della I Commissione aveva sospeso il giudizio di ammissibilità e che erano poi stati ritirati – non andava sicuramente in questa direzione.

Prende atto del mutato atteggiamento da parte dell'attuale Presidente della I Commissione in merito alla valutazione di ammissibilità. Visto che, quindi, l'esame

della proposta di legge C. 2799 è avvenuto a cavallo di un cambio di Presidenza della Commissione, ritiene che debbano essere riaperti i termini per la presentazione di proposte emendative da parte dei deputati, per dare modo ai deputati di redigere tali proposte in base ai diversi criteri usati per la valutazione delle disposizioni dell'emendamento 1.100 della relatrice.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ribadito che l'ammissibilità dell'emendamento 1.100 della relatrice attiene a criteri squisitamente regolamentari, non ritiene ci siano gli estremi per la riapertura dei termini per la presentazione di proposte emendative. Ricorda, altresì, come tutti i gruppi abbiano avuto la possibilità di presentare subemendamenti all'emendamento 1.100 della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.**

**Emendamenti C. 2798-A Governo ed abb.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano

profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.**

**Emendamenti C. 3055, Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, sostituendo la relatrice, impossibilitata a partecipare, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.**

**Emendamenti C. 3027 Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.



Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.**

**Emendamenti C. 3131-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED.**

**C. 3249 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare, fa presente che il decreto-legge in esame trae origine dalla decisione PESC/2015/778 del 18 maggio scorso ed è volto ad assicurare, per il periodo 27 giugno-30 settembre 2015, la partecipazione del personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. Tale operazione ha l'obiettivo di contribuire a smantellare il modello di *business* delle reti del traffico e della tratta di esseri umani adottando misure sistematiche per individuare, fermare ed eliminare imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai passatori o dai trafficanti, in conformità del diritto internazionale applicabile, incluse l'UNCLOS e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il comando operativo di EUNAVFOR MED ha sede a Roma. La missione ha una durata iniziale di 2 mesi per la fase preparatoria e 12 mesi per quella operativa. La missione EUNAVFOR MED è condotta in 3 fasi: in una prima fase, sostiene l'individuazione e il monitoraggio delle reti di migrazione attraverso la raccolta d'informazioni e il pattugliamento in alto mare conformemente al diritto internazionale; in una seconda fase, procede a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti in alto mare di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani e procede a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti, in alto mare o nelle acque territoriali e interne di tale Stato, di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani; in una terza fase adotta tutte le misure necessarie nei confronti di un'imbarcazione e relativi mezzi, anche eliminandoli o rendendoli inutilizzabili, che sono sospettati di essere usati per il traffico e la tratta di esseri umani, nel territorio di tale Stato, alle condizioni previste da detta risoluzione o detto consenso. Per operare pienamente e, in particolare, per la seconda e la terza fase della missione sarà necessario un mandato internazionale attraverso una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Oltre all'Italia, partecipano alla missione i seguenti

Stati membri: Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno unito, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Il controllo politico e la direzione strategica della missione è esercitato dal Comitato politico di sicurezza, organo preparatorio del Consiglio per le materie relative alla della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e della politica sicurezza e di difesa comune (PSDC). La missione coopera con le pertinenti autorità degli Stati membri e prevede un meccanismo di coordinamento con le agenzie dell'Unione: Frontex, Europol, Eurojust, Ufficio europeo di sostegno all'asilo e le altre missioni PSDC.

Rileva che il decreto legge è costituito da due articoli. L'articolo 1, al comma 1, prevede l'autorizzazione, dal 27 giugno al 30 settembre 2015, della spesa di 26 milioni di euro (reperiti a valere sul fondo missioni per 19 milioni e sui rimborsi ONU per 7 milioni) per la partecipazione di 1.020 unità di personale militare all'operazione militare oggetto del provvedimento e per l'impiego di mezzi navali e mezzi aeromobili. Il comma 2 richiama le disposizioni da applicare all'operazione militare in questione. Nello specifico si prevede espressamente che alla suddetta operazione militare si applichino sia le disposizioni in tema di personale, sia quelle in materia penale e in materia contabile già previste per le altre missioni internazionali autorizzate da precedenti decreti-legge. Il comma 3 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto, previsti nel limite di una spesa pari a euro 26.000.000 per l'anno 2015, si provvede quanto a euro 19.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Fondo di riserva per il finanziamento delle Missioni internazionali di pace) e, quanto a euro 7.000.000, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma

11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 2 dispone l'immediata entrata in vigore.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del presidente.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.**

**C. 2620 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, osserva che il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese è finalizzato a migliorare ed ottimizzare, nel settore giudiziario penale, l'azione di contrasto dei fenomeni criminali perseguita in collaborazione con i paesi esterni all'area UE. Si rammenta che il Trattato in esame è stato firmato a Roma il 7 ottobre 2010, contestualmente ad un altro Trattato bilaterale con la Repubblica popolare cinese, quello in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, la cui ratifica è stata autorizzata dalla legge n. 64 del 29 aprile 2015. La necessità di una disciplina puntuale della materia dell'estradizione contenuta nel Trattato ora all'esame della Commissione è correlata anche allo sviluppo di fenomeni criminali inevitabilmente derivanti dall'ampiezza ed intensità delle relazioni bilaterali in una pluralità di ambiti (economico, finanziario, commerciale, migratorio).

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese firmato a Roma 7 ottobre 2010, approvato dal Senato il 3 settembre 2014, si compone di quattro articoli: i primi due articoli contengono come di consueto rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica del Trattato e l'ordine di esecuzione dello stesso. L'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del provvedimento: il comma 1 prevede un onere di 9.944 euro annui a decorrere dal 2014, al quale si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2014-2016 nel Programma «Fondi di riserva e speciali» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012.**

**C. 3085 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, osserva che l'Accordo italo-francese del 3 dicembre 2012 in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, sulla base dell'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, mira a creare uno specifico strumento giuridico per regolamentare questa forma di collaborazione operativa, nel rispetto della normativa esistente a livello europeo nella stessa materia, riconducibile alle Decisioni del Consiglio dell'Unione europea 615 e 616 del 2008 – rispettivamente dedicate al potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto a nella lotta al terrorismo e alla criminalità, e all'attuazione della prima –, a loro volta collegate al Trattato di Prüm, al quale l'Italia ha aderito con la legge 30 giugno 2009, n. 85. L'Analisi tecnico-normativa, peraltro, ricorda come l'Accordo in esame, seppur sottoscritto antecedentemente, trovi un suo immediato collegamento con l'articolo 7-*bis* del decreto legge n. 93 del 2013, articolo che ha previsto la possibilità di disporre operazioni congiunte nell'ambito di accordi internazionali di polizia, disciplinando alcuni aspetti pratici connessi al loro svolgimento sul territorio nazionale. Va poi ricordato, sempre in base all'Analisi tecnico-normativa, che l'Accordo si pone sulla scia delle attività svolte in passato con i cosiddetti Commissariati europei, servizi svolti senza armi tra il 2008 e il 2011 da personale di polizia italiano e francese sulla base di un'intesa tecnica, ma interrotti nel 2012 per i rischi che il servizio non armato comportava, non disponendo peraltro allora di strumenti giuridici atti a configurare i servizi in modo più appropriato. Ricordo che il Trattato di Prüm, firmato tra Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria il 27 maggio 2005, è volto a rafforzare la cooperazione di polizia in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera ed all'immigrazione clandestina. Il

Capitolo 2 del Trattato, in particolare, disciplina l'impegno fra le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA e a scambiare le informazioni contenute in tali schedari, l'impegno a scambiare le informazioni sui dati dattiloscopici (le impronte digitali), nonché l'accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli. In particolare gli articoli 24, 25 e 28 del Trattato riguardano proprio le situazioni di intervento comune di appartenenti a forze di polizia di diversi Stati – ovviamente Parti del Trattato di Prüm –, incluso il profilo assai delicato dell'utilizzazione delle armi di ordinanza e delle relative munizioni. La legge già ricordata di autorizzazione all'adesione italiana al Trattato di Prüm, agli articoli 22 e 23 ha ribadito disposizioni sullo status e sui poteri dei componenti di operazioni comuni, prevedendo anche le attribuzioni in caso di interventi d'urgenza sul territorio italiano. Si ricorda infine che profili di intervento delle forze di polizia di un paese nel territorio di un altro erano già presenti nella normativa in ragione dell'adesione (legge n. 388 del 1993) della Repubblica italiana all'Accordo di Schengen del 1985 e alla relativa Convenzione applicativa del 1990: in particolare, l'articolo 41 di detta Convenzione applicativa prevede la possibilità – dettagliando minutamente la materia – di continuare l'inseguimento della persona colta in flagranza di commissione di alcuni specifici reati nel territorio nazionale, anche nel territorio di un'altra delle Parti contraenti della Convenzione applicativa Schengen, qualora non sia possibile avvertire tempestivamente le competenti autorità. Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012, si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame. L'articolo 4 prevede invece, come di consueto, l'entrata in vigore della legge di autoriz-

zazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. L'articolo 3, comma 1 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri previsti per l'attuazione dell'Accordo italo-francese in esame: tali oneri, valutati, a decorrere dal 2015, in 76.554 euro annui per spese di missione e 500 euro per le rimanenti spese, sono coperti ricorrendo al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013.**

**C. 3056 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare, osserva che l'Accordo del 13 dicembre 2013 tra Italia e Cile, sulla scorta di analoghi Accordi conclusi con altri

Paesi – Stati Uniti, Nuova Zelanda, Brasile e Argentina – disciplina la possibilità, per i congiunti conviventi del personale diplomatico e consolare delle rispettive rappresentanze (nonché delle delegazioni presso organizzazioni internazionali con sede in Italia o in Cile, o – limitatamente al territorio italiano – presso la Santa Sede), di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma nel paese ricevente. Le categorie di congiunti cui si applica l'intesa in esame sono anzitutto i coniugi, e in secondo ordine i figli a carico dai 18 ai 21 anni – e dai 22 ai 25 anni solo se frequentano un corso di studi superiori –, ovvero, senza limitazione di età, se diversamente abili. Viene specificato che il privilegio di poter svolgere attività lavorativa autonoma o subordinata si estende anche ai familiari del personale tecnico-amministrativo in servizio nelle missioni diplomatiche e consolari, ma non ai familiari del personale reclutato con contratto locale. Il disegno di legge, già approvato dal Senato il 15 giugno scorso, si compone di tre articoli: l'articolo 1 contiene la clausola di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, mentre l'articolo 2 il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, infine, prevede come di consueto l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Il disegno di legge è accompagnato da una relazione tecnica, che esclude dall'attuazione dell'Accordo italo-cileno qualsiasi aggravio sulla finanza pubblica, poiché l'Accordo non prevede nuove attività né minori entrate o maggiori spese per lo Stato. Oltre che dalla relazione introduttiva, il disegno di legge è altresì accompagnato da un'analisi tecnico-normativa, dalla quale tuttavia non emergono profili di rilievo. Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza

legislativa esclusiva dello Stato. Formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del presidente.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007.**

**C. 3155 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare, evidenzia che l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007 si propone di costituire, sostenere ed aggiornare iniziative comuni in ambito scientifico e tecnologico, con l'obiettivo, da un lato, di consolidare ed armonizzare le relazioni bilaterali e, dall'altro, di fornire una efficace risposta alla domanda cilena di innovazione tecnologica. La relazione illustrativa che correda il disegno di legge originario sottolinea la vivacità del quadro economico del Cile, considerato tra i paesi più attraenti per gli operatori economici internazionali in ragione sia dell'elevato grado di sviluppo tecnologico, sia di un Pil pro capite medio-alto in rapporto alla media regionale, sia anche di una riconosciuta affidabilità giuridica. Con riferimento al PIL, il *World Economic Outlook* del Fondo Monetario Internazionale di aprile 2015, assegna al Pil cileno, che pure diminuisce sensibilmente rispetto agli anni precedenti, una crescita del 2.7 a fronte di un -0,2 del Sudamerica nel suo insieme. Quanto alle relazioni commerciali tra Italia e Cile, la relazione ne evidenzia l'in-

tensità e sottolinea che l'Italia è importatrice di materie prime (rame e cellulosa *in primis*) cilene. Secondo l'Osservatorio economico del Ministero dello Sviluppo economico il valore dell'interscambio commerciale tra Italia e Cile nel 2014 si è assestato intorno ai 2.089 milioni di euro. In riferimento ai rapporti culturali, la cooperazione bilaterale è regolata dall'Accordo di collaborazione culturale, firmato a Roma il 18 aprile 1991 (e ratificato ai sensi della legge 6 marzo 1996, n. 149) il cui Programma esecutivo per il prossimo triennio è in fase di rinnovo. Il settore della cooperazione scientifica e tecnologica è destinato ad avere nell'Accordo in esame il nuovo quadro di riferimento, in quanto il precedente Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, (anch'esso firmato a Roma il 18 aprile 1991 e ratificato con la legge 24 febbraio 1994, n. 159) decadrà alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo, che rafforzerà la cooperazione già posta in essere con numerose università italiane, estendendola anche ai centri di ricerca ed alle loro reti e favorendone l'ampliamento all'ambito europeo ed internazionale. Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di quattro articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo Trattato e l'ordine di esecuzione dello stesso. L'articolo 3 (modificato nel corso dell'esame presso il Senato) dispone la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo. Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del presidente.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008.**

**C. 3157 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare, osserva che l'Accordo di cooperazione radiotelevisiva tra Italia e San Marino si inserisce in una complessa vicenda che ha avuto inizio con l'Accordo di collaborazione ed amicizia aggiuntivo del 1953 e che ha visto il suo ultimo atto con l'Accordo del 5 marzo 2008 ora all'esame della Commissione affari esteri della Camera. Atteso che da parte sanmarinese la ratifica dell'Accordo bilaterale è intervenuta già il 4 agosto 2008, la parte italiana ha provveduto, fino a tutto il 2012, ad adempiere ai propri obblighi ai sensi del nuovo Accordo ovvero alla corresponsione a San Marino di un importo forfettario annuale di 3.098.000 euro per l'utilizzo di tre frequenze radiotelevisive mediante proroghe annuali della Convenzione tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del consiglio e la RAI, proroghe operate nell'annuale provvedimento di proroga termini. La Convenzione trae origine dall'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra Repubblica italiana e Repubblica di San Marino del 23 ottobre 1987, il quale prevedeva una durata quindicennale, mentre la Convenzione – stipulata il 30 dicembre 1991 – è scaduta il 31 dicembre 2006. I Ministeri degli affari esteri dei due Paesi hanno peraltro ritenuto entrambi gli atti in vigore fino all'11 giugno 2007. In attesa della stipula del nuovo Accordo, l'articolo 39 del decreto-legge n. 248 del 2007 (legge n. 31 del 2008) ha prorogato l'operatività della convenzione fino al 31 dicembre 2008, allo scopo di assicurare la continuità del ser-

vizio. Dopo la stipula dell'Accordo e la sua mancata ratifica da parte italiana ulteriori proroghe, rispettivamente, al 31 dicembre 2009, 2010 2011 e 2012 sono state disposte norme successive. Profilandosi poi la scadenza quinquennale dell'Accordo del 2008 al 31 dicembre 2013, si è provveduto a coprire gli oneri relativi a tale annualità, oltre a gran parte di quelli del 2014, in base all'articolo 1, comma 302 della legge di stabilità per il 2014: tale comma 302 istituisce un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili per l'anno 2014, e poco meno di un quarto delle risorse di tale fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia delle finanze, pari a 6 milioni di euro, sono state destinate alla proroga della collaborazione radiotelevisiva tra Italia e San Marino.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica – approvato dal Senato il 3 giugno scorso – si compone di quattro articoli: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di collaborazione radiotelevisiva tra Italia e San Marino, fatto a Roma il 5 marzo 2008, e il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo 3 contiene la clausola di copertura finanziaria, che prevede (comma 1) che l'onere di 3.098.000 euro a decorrere dal 2014 sia coperto per tale anno con i residui dello stanziamento già citato della legge di stabilità 2014, residui pari a 2.902.000 euro, e per la restante parte, ovvero 196.000 euro, nonché per la somma annua di 3.098.000 euro a decorrere dal 2015, si provveda con corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2014- 2016 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, sottolinea che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e

rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 8*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del presidente.

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale.**

**C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, ricorda che il Comitato deve esprimere il proprio parere alla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera sul progetto di legge recante disposizioni in materia di agricoltura sociale (C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata in testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato). Ricorda, inoltre, che l'esame è limitato alle sole modifiche apportate dal Senato al testo licenziato dalla Camera in prima lettura. Nel corso dell'esame al Senato, è stato modificato l'articolo 2, che introduce la definizione di agricoltura sociale, elencando in tale ambito una serie di attività svolte dall'imprenditore agricolo in forma singola o associata e dalle cooperative sociali.

In particolare, la lettera *a*) del comma 1 indica le attività dirette all'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, come definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno. La formulazione originaria del testo approvato dalla Camera richiama invece i soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai

sensi di un regolamento comunitario del 2008. La modifica è stata introdotta in accoglimento del parere espresso sul provvedimento dalla 14<sup>a</sup> Commissione Politiche dell'Unione europea, in data 16 ottobre 2014: nel parere si invitava la Commissione di merito a fare riferimento al Regolamento (UE) n. 651/2014, entrato in vigore il 1° luglio 2014, che ha sostituito il precedente regolamento del 2008.

Alla lettera *b*), è stata soppressa la previsione che faceva rientrare nelle prestazioni sociali e di servizio per le comunità locali, elencate alla stessa lettera, le attività di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e le attività di accoglienza e soggiorno di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica. Si consideri che le predette attività appaiono trovare ora sostanziale collocazione nella lettera *d*) del comma 1, in quanto, nelle attività dirette a realizzare progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche, sono ora enunciate, a seguito di una modifica sempre introdotta al Senato, le iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica. È stato altresì modificato l'articolo 3, che ora prevede, al comma 1, che le regioni e le province autonome – nell'ambito delle proprie attribuzioni, secondo la precisazione introdotta al Senato – adeguino le proprie disposizioni in materia al fine di permettere il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti, stabilendo che per coloro che già svolgono tali attività da due anni, le stesse regioni e province autonome provvedono ad un riconoscimento provvisorio. Nel corso dell'esame al Senato è stata soppressa il comma 2 dell'articolo, che disponeva che, in caso di inadempienza, si applicassero le disposizioni relative al potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione. La modifica è stata introdotta in accogli-

mento del parere espresso sul provvedimento dalla 1a Commissione Affari costituzionali in sede consultiva il 22 ottobre 2014. La Commissione ha in particolare espresso parere favorevole sul provvedimento a condizione che venisse soppresso l'articolo 3, comma 2, in quanto la previsione dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato appariva incongrua rispetto alle finalità del disegno di legge, benché, all'articolo 1, comma 1, si facesse un richiamo ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. L'articolo 5, modificato nel corso dell'esame in seconda lettura, dispone al comma 1 che i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di agricoltura sociale di cui all'articolo 2, mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici. La formulazione del comma, come approvato in prima lettura alla Camera, disponeva che i fabbricati o le porzioni di fabbricati (rurali e non rurale, senza specificare se già esistenti sul fondo) destinati all'esercizio dell'agricoltura sociale acquisivano ovvero mantenevano il requisito della ruralità. La modifica introdotta al Senato recepisce il parere espresso dalla Commissione Bilancio sul testo del provvedimento in data 6 maggio 2015. Ai sensi del comma 2, le regioni – nonché le province autonome, secondo la specifica introdotta dal Senato – sono chiamate a valorizzare il patrimonio edilizio esistente ai fini di un recupero e di un'utilizzazione dello stesso per le attività in esame. L'articolo 6 reca interventi di sostegno all'agricoltura sociale. Al Senato è stato soppresso il comma 7, che prescriveva l'adozione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di appositi provvedimenti per la concessione di agevolazioni connesse alle attività di cui all'articolo 2. La soppressione è stata operata in conseguenza del parere espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione Affari costituzionali del Senato. In particolare, la Commissione ha espresso parere non ostativo a condizione che, per l'ap-



punto, all'articolo 6, fosse soppresso il comma 7, in quanto la disposizione aveva carattere impositivo e direttamente cogente in materia di concessione di agevolazioni, in tal modo ledendo l'autonomia normativa e finanziaria costituzionalmente riconosciuta alle Regioni. L'articolo 7, infine, istituisce l'Osservatorio sull'agricoltura sociale presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, attribuendo allo stesso una serie di compiti e funzioni. Nel corso dell'esame al Senato, con una modifica al comma 2, è stato precisato il coordinamento delle attività dell'Osservatorio con quelle degli analoghi organismi istituiti in materia di agricoltura sociale dagli enti territoriali, includendo in tali enti territoriali non solo le regioni ma anche le province autonome di Trento e di Bolzano. Al Senato, con una modifica al comma 4 dell'articolo, è stato poi introdotto un termine per l'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, che provvede alla definizione delle modalità di organiz-

zazione dell'Osservatorio. Il decreto dovrà essere adottato entro centoventi giorni alla data di entrata in vigore della legge.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 9*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 28 luglio 2015.*

**Audizione di esperti della materia in relazione allo schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati (Atto n. 189).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 20.45 alle 21.

ALLEGATO 1

**Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale.  
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena  
dell'ergastolo (Nuovo testo C. 1129 Molteni).**

**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1129 Molteni, recante « Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo »,

considerato che il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia « giurisdizione e norme processuali », di competenza esclusiva dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (Atto n. 170).**

**NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale;

considerate le osservazioni espresse dalla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato nel parere approvato il 7 luglio scorso;

considerato il parere espresso dalla Conferenza Unificata;

tenuto conto che lo schema di decreto legislativo in esame ridisegna il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale sulla base, in particolare per quanto riguarda le strutture, del « Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di stranieri extracomunitari », definito di intesa tra Stato, Regioni ed enti locali del 10 luglio 2014, inserendo la previsione di strutture temporanee appositamente destinate ad accoglienza straordinaria in caso di saturazione delle strutture ordinarie, a seguito di flussi ravvicinati e numerosi;

preso atto che il provvedimento in esame reca inoltre disposizioni vertenti su profili quali: l'accoglienza delle persone vulnerabili, primi fra tutti i minori, specie se non accompagnati; le procedure di esame delle domande di protezione inter-

nazionale; la durata dell'accoglienza nella pendenza di ricorso giurisdizionale; il trattamento del richiedente;

rilevato che le direttive di cui viene data attuazione con lo schema in esame (2013/32UE e 2013/33/UE) sono parte costitutiva – assieme al regolamento « Dublino III » (n. 604 del 2013) e alla cd. direttiva « qualifiche » (2011/95/UE) – del Sistema europeo comune di asilo;

ricordato che l'articolo 7 della legge n. 154 del 2014 (legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) reca una delega al Governo – da esercitare entro il 20 luglio 2019 – per la predisposizione di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea;

richiamati i principali dati relativi al fenomeno migratorio, con particolare riguardo al numero di richieste di asilo nell'Unione Europea che, secondo l'elaborazione di Eurostat, è salito nel 2014 a 626.000 rispetto alle 435.000 richieste dell'anno precedente e ricordato che, per quanto concerne nello specifico l'Italia, nel 2014 si è registrato un forte aumento delle domande di protezione internazionale: 63.456 sono state le domande presentate a fronte di 26.620 domande del 2013 (+138 per cento); sono state esaminate 36.270 richieste (indipendentemente dalla data di

presentazione della richiesta); di queste circa 22.000 sono state accolte,

ricordato che nel febbraio 2015 risultano esaminate, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa istanza, 3.301 domande, con esito negativo nel 49 per cento dei casi, pari a 1.609 dinieghi; per l'8 per cento vi è invece stato il riconoscimento dello *status* di rifugiato; la protezione sussidiaria è stata riconosciuta al 20 per cento (644) dei richiedenti, quella umanitaria al 22 per cento (711); 61, ossia il 2 per cento gli altri esiti;

evidenziato, riguardo ai dati relativi agli sbarchi nel territorio nazionale e alla presenza degli stranieri nelle strutture di accoglienza, che nel corso del 2014 sono sbarcati sulle coste dell'Italia meridionale 170.000 persone e che, nei primi mesi del 2015, il ritmo degli sbarchi si è ulteriormente intensificato e che in questo ultimo periodo si assiste a un ulteriore incremento: fino alla fine di febbraio 2015, sono stati 7.882 i migranti sbarcati sulle coste italiane mentre nello stesso periodo del 2014 gli stranieri arrivati via mare furono 5.506, con un aumento dunque del 43 per cento nel raffronto tra quei due primi bimestri;

ricordato che gli stranieri presenti nelle strutture d'accoglienza (temporanee, centri d'accoglienza e per richiedenti asilo, posti SPRAR) al mese di febbraio 2015 sono pari a 67.128;

richiamate le procedure di infrazione avviate in sede UE a carico dell'Italia su profili connessi alla materia in esame: n. 2014/2171, su aspetti relativi alla tutela dei minori non accompagnati che vogliono fare domanda di protezione internazionale; n. 2014/2235, sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo trattenuti nei CIE; n. 2014/2126, sulla vicenda di alcuni cittadini di Paesi terzi rinviiati in Grecia in applicazione dell'Accordo di bilaterale Grecia-Italia; n. 2012/2189, sulla limitata capacità dei centri di accoglienza dei richiedenti asilo e sull'accesso alle condizioni di accoglienza;

rilevata l'opportunità, con riguardo all'articolo 3, comma 3, di prevedere – tenuto conto delle previsioni dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 33/2013/UE – che le informazioni fornite ai richiedenti riguardino anche le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale, nonché le organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, inclusa l'assistenza sanitaria;

considerata l'opportunità di attuare la facoltà che la direttiva 33/2013/CE riconosce agli Stati membri – all'articolo 6, paragrafo 5 – di rilasciare un documento di viaggio al richiedente, per gravi motivi umanitari connessi con l'esigenza di cure particolari o con la presenza di familiari in altro Stato o con trasferimenti o ricollocazione in altri Stati, incluso un altro Stato dell'Unione europea competente ad esaminare la domanda;

all'articolo 5, comma 4, tenuto conto – in particolare – delle previsioni dell'articolo 16 della Costituzione, appare opportuno prevedere che il prefetto eserciti la facoltà di fissare un luogo di residenza o un'area geografica per il richiedente con atto scritto e motivato, tradotto in lingua comprensibile al richiedente, nei casi concreti in cui sussistano motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda;

rilevato che, in base al comma 2 dell'articolo 6, il trattenimento, pur essendo disposto sulla base di una valutazione « caso per caso », si applica indifferentemente a stranieri che si trovano in una pluralità di condizioni: sarebbe, quindi, opportuno valutare la possibilità di una differenziazione che tenga conto delle peculiarità delle diverse fattispecie, anche considerato che la direttiva 2013/33/UE (articolo 8) rimette al diritto nazionale la specificazione dei motivi di trattenimento;

sottolineato che al medesimo articolo 6, il comma 2, lettera *d*), prevede che la valutazione del rischio di fuga in pendenza della decisione sulla domanda di prote-

zione internazionale sia svolta (caso per caso) considerando l'ipotesi in cui il richiedente sia stato sistematicamente mendace sulle proprie generalità onde evitare l'espulsione: in proposito è dunque opportuno che si tenga conto del caso in cui alla base di false generalità vi siano problematiche connesse anche alle difficoltà di traduzione;

rilevata altresì l'opportunità, al fine di recepire l'articolo 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 33/2013/UE e di evitare dubbi interpretativi sull'articolo 6, comma 4, di modificare l'articolo 6, comma 2, in modo da prevedere che il trattenimento del richiedente in un centro di identificazione ed espulsione possa essere disposto o prorogato soltanto nel caso in cui non sia possibile applicare una delle misure alternative meno coercitive previste all'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

sottolineata inoltre l'opportunità di valutare, al fine di dare effettiva attuazione alla definizione di rischio di fuga quale presupposto del trattenimento, in base all'articolo 8, paragrafo 3, lettera *b*), della direttiva 33/2013/UE, di modificare l'articolo 6, comma 2, lettera *d*) – nella parte in cui fa riferimento all'inottemperanza dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 – in modo da limitare tale ipotesi ai soli casi dei provvedimenti indicati nello stesso articolo 14, nei quali il rischio di fuga sia concreto, ovvero soltanto ai provvedimenti indicati nel comma 5-*ter*, purché sussistano fondati motivi per ritenere che lo straniero che non abbia ottemperato all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, se fermato in occasione di controlli da parte delle autorità di polizia, presenti la domanda al solo scopo di impedire o ritardare l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione, o ancora a quei provvedimenti indicati nel comma 7 dello stesso articolo 14 (indebito allontanamento dal centro di identificazione);

evidenziata l'opportunità di assicurare che – in aderenza con le previsioni

della direttiva UE – i membri delle commissioni territoriali siano di comprovata competenza in materia di diritti umani e protezione internazionale e – almeno quelli di più recente nomina – ricevano una formazione iniziale;

ricordato, inoltre, come andrebbe ulteriormente valutata la previsione per cui le commissioni territoriali possono omettere l'audizione del richiedente asilo, laddove riscontrino, sulla base degli atti, la possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria, al fine di evitare che vi sia la possibilità, per le commissioni territoriali, di rifiutare lo *status* di rifugiato sulla base della semplice analisi degli atti e senza ascoltare il richiedente la protezione internazionale tenuto conto delle previsioni dell'articolo 14, comma 2, della direttiva 32/2013/UE;

segnalata l'esigenza – all'articolo 6, comma 4 – di assicurare, alla luce delle previsioni dell'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 33/2013/UE, che il provvedimento con cui il questore dispone il trattenimento e la richiesta di proroga del trattenimento stesso siano adottati con atto scritto e motivato e, contestualmente all'invio al tribunale, siano comunicati al richiedente, insieme ad una traduzione in lingua a lui comprensibile, e al suo difensore, se già nominato, salva nomina di un difensore d'ufficio da parte dello stesso questore, e in modo da prevedere che il tribunale decida sulla convalida o sulla richiesta di proroga, sentiti in ogni caso il difensore e il richiedente;

evidenziata l'opportunità di evitare che la durata complessiva del trattenimento del richiedente o di chi ha impugnato la decisione della Commissione territoriale sia molto superiore al periodo massimo di trattenimento consentito nei confronti degli altri stranieri espulsi e trattenuti ad altro titolo, così da evitare, in particolare, di scoraggiare l'esercizio del diritto ad un ricorso effettivo, garantito dall'articolo 46 della direttiva 32/2013/UE;

ricordato – sempre in relazione all'articolo 6 ed ai tempi massimi di trat-

tenimento degli stranieri – che l'articolo 14 del Testo unico immigrazione, come recentemente modificato dalla legge n. 161 del 2014, fissa in 90 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero irregolare all'interno del centro di identificazione e di espulsione mentre il comma 7 dell'articolo 6 dello schema in esame stabilisce, per i richiedenti protezione internazionale, che il trattenimento complessivo – includente anche la quota parte di trattenimento connessa alla pendenza di ricorso giurisdizionale – non possa comunque superare 12 mesi, si evidenzia l'opportunità di modulare tali termini anche alla luce del fatto che le direttive di riferimento prevedono, in via generale, che « il richiedente sia trattenuto solo per un periodo il più breve possibile » (direttiva 2013/33/UE) e che il « trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio » (direttiva 2008/115/CE, cosiddetta direttiva rimpatri);

segnalato che all'articolo 7 appare opportuno chiarire maggiormente se si intende demandare ad una direttiva ministeriale, prevista nella disposizione in tale sede richiamata, l'indicazione circa l'accesso ai centri da parte dei ministri di culto, non ricompresi espressamente nel citato comma 2, per i quali altra disposizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 (articolo 21, comma 1) prevede la libertà di colloquio; egualmente, al comma 4 dell'articolo 9 non viene fatta menzione dei ministri di culto per l'accesso ai CARA;

valutata l'importanza di garantire la piena attuazione dei principi di cui agli articoli 3 (divieto di trattamenti degradanti) e 8 (lesioni sproporzionate al diritto alla vita privata e familiare) della CEDU anche nei confronti delle famiglie trattate nei centri;

sottolineata l'opportunità – all'articolo 8, commi 1 e 3 – di evitare che, a causa di un numero contestuale di domande molto elevato, non sia possibile un

immediato invio al sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 degli stranieri o apolidi sprovvisti di mezzi di sostentamento, presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato, che manifestino la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, anche alla luce delle previsioni dell'articolo 17, paragrafi 1 e 3, della direttiva 33/2013/UE; al contempo, all'articolo 8, comma 4, andrebbe approfondita la possibilità di sopprimere il riferimento all'« avvio della procedura di esame della medesima domanda »;

richiamato l'articolo 8 – relativo alle misure di prima accoglienza – che, al comma 5, dispone che il richiedente che ne faccia richiesta (anche se non siano state completate le procedure di esame della sua domanda e non ne possa conoscere l'esito) sia trasferito in una struttura di accoglienza del sistema SPRAR, purché privo di mezzi di sostentamento e premesso che il testo prevede che, in caso di temporanea indisponibilità di posti SPRAR, il richiedente rimane nel centro di prima accoglienza, si valuti tale previsione rispetto alla *ratio* di fondo dell'intervento normativo in esame, volto a ridisegnare le strutture di prima accoglienza, mediante una « riconversione » degli attuali centri per i richiedenti asilo (CARA) e centri di primo soccorso e accoglienza governativi (CDA) quali *hub* temporanei;

evidenziata l'esigenza che, con riguardo al comma 2 dell'articolo 9, il Governo valuti l'opportunità di modificarne il contenuto in modo da prevedere che coloro che si trovano nei centri governativi di cui all'articolo 8, nei cui confronti si sono concluse le operazioni e gli adempimenti indicati nel comma 4 del medesimo articolo 8 – e sono in attesa di trasferimento nelle strutture di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 –, non siano più soggetti alle limitazioni di uscita dal centro di cui all'articolo 9, comma 2;

rilevato che all'articolo 10, il comma 2 dispone – con erronea menzione dell'articolo 8, comma 1 dello schema, anziché del suo articolo 9, comma 1 – che le

strutture siano individuate dalle prefetture secondo le normali procedure di affidamento dei contratti pubblici;

evidenziato come, al fine di dare piena ed effettiva attuazione all'articolo 17, comma 2, della direttiva 33/2013/UE, assicurando al sistema di accoglienza certezza ed equità ed evitando altresì la casualità nella collocazione dei richiedenti, ovvero il prodursi di interventi emergenziali che, specie in relazione all'accoglienza dei nuclei familiari e delle situazioni vulnerabili, hanno comportato la violazione al diritto alla vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 CEDU, i commi 1 e 2 dell'articolo 13 dovrebbero essere modificati in modo da prevedere che la realizzazione e la gestione dei progetti di accoglienza territoriale da parte dei comuni, singoli o associati, siano considerate funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, e che la loro realizzazione e la loro gestione, almeno per i servizi essenziali omogenei da garantirsi su tutto il territorio nazionale, siano finanziate dallo Stato e che, con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, siano fissate le modalità di erogazione del finanziamento statale agli enti locali per la realizzazione e la gestione delle misure di accoglienza;

rilevata l'opportunità, all'articolo 11, con la finalità di dare attuazione all'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 33/2013/UE, di valutare l'inserimento di una specifica previsione volta a prevedere che, in ogni caso, i richiedenti siano messi nelle condizioni di informare i loro avvocati o consulenti legali del trasferimento nei centri indicati negli articoli 8, 10 e 13 e del loro nuovo indirizzo;

tenuto conto come all'articolo 14 vada chiarito se, a seguito dell'abrogazione del decreto legislativo n. 140 del 2005, disposta dal testo in esame, venga meno l'applicabilità dell'articolo 1-*sexies*, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 416 del

1989 nei confronti dei richiedenti asilo non accolti nel sistema di accoglienza territoriale per mancanza di posti;

evidenziato che la suddetta previsione non è ribadita nello schema e pertanto, posta l'abrogazione del decreto legislativo n. 140 del 2005 in esso prevista, verrebbe meno;

evidenziato come all'articolo 15, in considerazione delle previsioni della direttiva 33/2013/UE, è opportuno prevedere, con riguardo al Piano d'accoglienza, un riferimento esplicito alla determinazione dei posti necessari in accoglienza, nonché delle quote di distribuzione a livello regionale e comunale, nelle strutture di cui agli articoli 8, 10 e 13, e del relativo fabbisogno finanziario;

evidenziata l'esigenza di un maggiore rafforzamento delle disposizioni che riguardano l'accoglienza delle persone più vulnerabili, a partire dai minori non accompagnati, e del sistema di monitoraggio delle condizioni di accoglienza affinché sia assicurato il pieno rispetto degli articoli 21 e seguenti della direttiva 2013/33/UE e siano stanziati risorse adeguate;

rilevato come, tenuto conto delle previsioni della direttiva (articolo 25, paragrafo 2, 2013/33/UE e articolo 24, paragrafo 1, direttiva 33/2013/UE), l'articolo 18, comma 1 dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che eventuali visite mediche, per accertare l'età del minore non accompagnato, possano essere disposte soltanto nei casi in cui, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, si nutrano dubbi circa l'età del richiedente, e che tali visite siano effettuate col consenso del minore non accompagnato e del suo tutore e nel pieno rispetto della dignità della persona, mediante l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti qualificati, che consentano un esito affidabile, previa informazione al minore non accompagnato del tipo di visita previsto e delle possibili conseguenze dei risultati, ai fini dell'esame della domanda e dell'eventuale rifiuto di sottoporsi a visita medica che, comunque,

non impedisce la decisione sulla domanda e prevedendo altresì che il decreto di accertamento dell'età, adottato dal giudice che ha autorizzato l'accertamento medico, riporti il margine di errore e le modalità di impugnazione del provvedimento;

rilevato come, — al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva n. 33 — l'articolo 18, comma 2, dovrebbe essere modificato in modo da prevedere che le persone che operano presso ogni centro ricevano una formazione adeguata sulla situazione dei minori non accompagnati, con appositi corsi di formazione e di aggiornamento da parte del servizio centrale dello SPRAR, su incarico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, anche in collaborazione con l'UNHCR e con esperti e università, e siano soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività;

sottolineato come vada valutata la possibilità di integrare l'articolo 19, prevedendo l'istituzione di un Ufficio di monitoraggio dedicato presso il Ministero dell'Interno e apposite Commissioni di controllo e vigilanza presso la Prefettura — UTG, tenendo conto che l'esigenza di un'adeguata misura di sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza si può concretizzare attraverso la creazione di un sistema strutturato di monitoraggio dei centri di accoglienza;

evidenziato che, al fine di dare corretta attuazione al paragrafo 1 dell'articolo 20 della direttiva 33/2013/UE, che prevede che la revoca delle condizioni di accoglienza sia misura che può essere assunta solo in casi eccezionali, debitamente motivati, nonché al paragrafo 5 del medesimo articolo, che prevede che i provvedimenti di revoca o riduzione siano assunti sempre in modo proporzionale, devono essere valutati il comma 1, lettere a) ed e), e il comma 3 dell'articolo 22 in modo da prevedere la possibilità che il prefetto adotti una misura di riduzione dei servizi di accoglienza; che tutti i provve-

dimenti siano assunti dalla prefettura competente sulla base di attenta valutazione dei fatti accaduti e dei comportamenti dei richiedenti, con adeguato contraddittorio e rappresentazione delle ragioni del richiedente, disciplinando le singole fasi del relativo procedimento;

rilevata l'esigenza — all'articolo 24 — di mettere in atto tutte le necessarie misure per assicurare la qualità, l'indipendenza, la formazione specifica dei componenti della Commissione nazionale per il diritto di asilo valutando altresì — per consentire il migliore svolgimento di questa funzione amministrativa — la possibilità che i membri effettivi delle commissioni territoriali che appartengono a pubbliche amministrazioni siano collocati fuori ruolo durante l'esercizio delle loro funzioni;

rilevata la possibilità di integrare l'articolo 24, comma 1, lettera g), in modo da prevedere che la Commissione territoriale, qualora ritenga non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, accerti se vi siano le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata biennale rinnovabile e, d'ufficio o su richiesta della questura, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, provveda a svolgere l'istruttoria per l'acquisizione degli elementi necessari alla verifica della permanenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, con applicazione, al procedimento, delle garanzie indicate nell'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008;

evidenziata l'opportunità — al fine di dare attuazione all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 32/2013/UE, all'articolo 24, comma 1, lettera g), di valutare l'inserimento di un'ulteriore disposizione per introdurre, all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2008, una previsione in base alla quale il richiedente e i suoi difensori o consulenti legali abbiano accesso alle informazioni indicate



nell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008 e alle informazioni rese dagli esperti consultati ai sensi dell'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, allorché si tratti di informazioni che siano state prese in considerazione allo scopo di prendere la decisione;

rilevato come, al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 16 della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *m*), numero 1), si valuti l'opportunità di prevedere più specificatamente che nel colloquio sia assicurata al richiedente la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni nelle sue dichiarazioni; al contempo, alla lettera *n*) si valuti la possibilità di prevedere anche che sia chiesto al richiedente di confermare che il contenuto del verbale rifletta correttamente il colloquio e che gli sia data anche la possibilità di formulare, in calce al verbale, chiarimenti su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale; nonché di riformulare il comma 2-*bis* dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che il richiedente e il suo avvocato ricevano la trascrizione della registrazione prima che la Commissione adotti la sua decisione e che, entro un termine certo dal ricevimento della trascrizione, espressamente indicato in calce al testo trascritto, il richiedente possa fare pervenire alla Commissione osservazioni su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nella trascrizione;

rilevato come, al fine di recepire in modo completo il diritto al ricorso effettivo previsto dall'articolo 46, paragrafi 1 e 3 della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera *cc*), è opportuno valutare di prevedere che, nell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 possa essere stabilito che l'oggetto del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria riguardi anche i provvedimenti di inammissibilità della domanda e di rifiuto di

riprendere l'esame sospeso di una domanda e che, durante il giudizio, il giudice svolga un esame completo circa gli elementi sulla situazione di fatto e di diritto del ricorrente e le sue esigenze di protezione internazionale o di protezione umanitaria;

evidenziato come – al fine di recepire pienamente l'articolo 20, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva n. 32, che impone agli Stati di garantire che l'assistenza e la rappresentanza legali non siano oggetto di restrizioni arbitrarie e non siano ostacolati il diritto ad un ricorso effettivo e l'accesso alla giustizia – l'articolo 26 dovrebbe essere integrato in modo da prevedere che il ricorso presentato dal richiedente – sprovvisto di mezzi di sostentamento – trattenuto in un centro di identificazione od espulsione o che è ospitato in un centro governativo di prima accoglienza o in altra struttura del sistema territoriale di accoglienza, non incontri ostacoli di ordine economico e che il giudice, nel giudizio sul ricorso, ascolti comunque l'interessato se ne ha fatto richiesta, con l'assistenza di un interprete e che il termine previsto per la decisione del tribunale sul ricorso si applichi anche per la decisione degli altri giudici di appello e di cassazione sulle impugnazioni delle sentenze;

rilevato che, all'articolo 26, tutti i casi previsti dall'articolo 28-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 25/2008, che determinano il dimezzamento dei termini per la proposizione del ricorso, riguardando soggetti destinatari di un provvedimento di trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione, sembrano comunque ricompresi nell'altra ipotesi di dimezzamento dei termini, relativa al ricorrente destinatario di un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del testo unico immigrazione;

evidenziato, in relazione all'articolo 26, che modifica in alcune parti le disposizioni dell'articolo 19 del decreto legislativo 150/2011 relativo alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, come vada valutata l'op-

portunità di prevedere – al comma 2 del citato articolo 19 – che la competenza sia propria anche del tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello in cui hanno sede le sottocommissioni istituite nell'ambito delle Commissioni territoriali;

rilevata, infine, la necessità che lo strumento di programmazione delle esigenze di accoglienza, essenziale per evitare il protrarsi ormai cronico della cosiddetta « emergenza immigrazione », sia rafforzato prevedendo meccanismi di stabilizzazione dei fondi necessari per la sua attuazione, in linea con quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, della direttiva 2013/33/UE;

rilevata la necessità di introdurre interventi migliorativi significativi, quali ulteriori norme sulla formazione dei membri – in particolare in materia di diritti umani e protezione internazionale – o sull'incarico esclusivo quantomeno per i presidenti delle Commissioni territoriali, tenendo conto che la direttiva 2013/32/UE richiede agli Stati membri di provvedere affinché gli enti deputati ad esaminare le domande di asilo dispongano di mezzi appropriati ed in particolare di personale competente in materia di diritti umani e protezione internazionale;

evidenziato che il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema in esame, stabilisce che la Commissione territoriale può omettere l'audizione del richiedente proveniente da uno dei Paesi individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1-*bis*, quando ritiene di avere sufficienti motivi per riconoscere lo status di protezione sussidiaria sulla base degli elementi in suo possesso;

ricordato, al riguardo, che l'articolo 14, comma 2, della direttiva 2013/32/UE, stabilisce che il colloquio tra il richiedente e l'autorità accertante, al fine di una decisione sul merito della domanda, possa essere omesso in due casi: quando « l'autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo *status* di rifugiato basandosi sulle prove acquisite » ovvero quando « l'autorità accertante

reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo »,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 3, valuti il Governo l'opportunità di prevedere – tenuto conto delle previsioni dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 33/2013/UE – che le informazioni fornite ai richiedenti riguardino anche le organizzazioni o i gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale, nonché le organizzazioni che possono aiutarli o informarli riguardo alle condizioni di accoglienza disponibili, inclusa l'assistenza sanitaria;

b) valuti il Governo l'opportunità di attuare la facoltà che la direttiva 33/2013/CE riconosce agli Stati membri – all'articolo 6, paragrafo 5 – di rilasciare un documento di viaggio al richiedente, per gravi motivi umanitari connessi con l'esigenza di cure particolari o con la presenza di familiari in altro Stato o con trasferimenti o ricollocazione in altri Stati, incluso un altro Stato dell'Unione europea competente ad esaminare la domanda;

c) all'articolo 5, comma 4, tenuto conto – in particolare – delle previsioni dell'articolo 16 della Costituzione, si valuti l'opportunità di prevedere che il prefetto eserciti la facoltà di fissare un luogo di residenza o un'area geografica per il richiedente con atto scritto e motivato, tradotto in lingua comprensibile al richiedente, nei casi concreti in cui sussistano motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda;

d) all'articolo 6, comma 2, si valuti l'opportunità di una differente modulazione delle fattispecie previste per il trattenimento, tenendo conto delle peculiarità delle stesse, anche considerato che la di-

rettiva 2013/33/UE (articolo 8) rimette al diritto nazionale la specificazione dei motivi di trattenimento;

e) all'articolo 6, comma 2, si valuti l'opportunità che, ai fini della valutazione del rischio di fuga di cui alla lettera d), si tenga conto del caso in cui alla base di false generalità fornite dal richiedente vi siano problematiche connesse anche alle difficoltà di traduzione;

f) relativamente all'articolo 6, si evidenzia l'opportunità di un'ulteriore valutazione riguardo ai tempi massimi di trattenimento degli stranieri stabiliti per i richiedenti protezione internazionale (12 mesi) rispetto a quelli fissati per lo straniero irregolare trattenuto all'interno del centro di identificazione e di espulsione (90 giorni) – ferma restando l'esigenza di disporre di tempi congrui per l'esame delle domande di protezione internazionale – anche considerato che le direttive UE prevedono, in entrambi i casi, che il trattenimento abbia la più breve durata possibile;

g) si evidenzia l'opportunità di evitare che la durata complessiva del trattenimento del richiedente o di chi ha impugnato la decisione della Commissione territoriale sia molto superiore al periodo massimo di trattenimento consentito nei confronti degli altri stranieri espulsi e trattenuti ad altro titolo, così da evitare, in particolare, di scoraggiare l'esercizio del diritto ad un ricorso effettivo, garantito dall'articolo 46 della direttiva 32/2013/UE;

h) all'articolo 6, comma 2, valuti il Governo l'esigenza di prevedere che il trattenimento del richiedente in un centro di identificazione ed espulsione possa essere disposto o prorogato soltanto nel caso in cui non sia possibile applicare una delle misure alternative meno coercitive previste all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

i) all'articolo 6, comma 2, lettera d) è opportuno valutare, al fine di dare effettiva attuazione alla definizione di rischio di fuga quale presupposto del tratteni-

mento, nella parte in cui fa riferimento all'inottemperanza dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, modalità per limitare tale ipotesi ai soli casi dei provvedimenti indicati nello stesso articolo 14, nei quali il rischio di fuga sia concreto, ovvero soltanto ai provvedimenti indicati nel comma 5-ter, purché sussistano fondati motivi per ritenere che lo straniero che non abbia ottemperato all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, se fermato in occasione di controlli da parte delle autorità di polizia, presenti la domanda al solo scopo di impedire o ritardare l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione, o ancora a quei provvedimenti indicati nel comma 7 dello stesso articolo 14 (indebito allontanamento dal centro di identificazione);

l) si evidenzia l'opportunità di assicurare che – in aderenza con le previsioni della direttiva UE – i membri delle commissioni territoriali siano di comprovata competenza in materia di diritti umani e protezione internazionale e – almeno quelli di più recente nomina – ricevano una formazione iniziale;

m) all'articolo 6, comma 4, è opportuno fare in modo, alla luce delle previsioni dell'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 33/2013/UE, che il provvedimento con cui il questore dispone il trattenimento e la richiesta di proroga del trattenimento stesso siano adottati con atto scritto e motivato e, contestualmente all'invio al tribunale, siano comunicati al richiedente, insieme ad una traduzione in lingua a lui comprensibile, e al suo difensore, se già nominato, salva nomina di un difensore d'ufficio da parte dello stesso questore, e in modo da prevedere che il tribunale decida sulla convalida o sulla richiesta di proroga, sentiti in ogni caso il difensore e il richiedente;

n) all'articolo 7 appare opportuno chiarire maggiormente se si intende demandare alla direttiva ministeriale, prevista nella disposizione in tale sede richiamata, l'indicazione circa l'accesso ai centri

da parte dei ministri di culto, non ricompresi espressamente nel citato comma 2, per i quali altra disposizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 (articolo 21, comma 1) prevede la libertà di colloquio; egualmente, al comma 4 dell'articolo 9 non viene fatta menzione dei ministri di culto per l'accesso ai CARA;

o) all'articolo 7, comma 1, che disciplina alcune modalità di trattenimento, è opportuno garantire la piena attuazione dei principi di cui agli articoli 3 (divieto di trattamenti degradanti) e 8 (lesioni sproporzionate al diritto alla vita privata e familiare) della CEDU anche nei confronti delle famiglie trattenute nei centri;

p) all'articolo 8, commi 1 e 3, è opportuno che si intervenga in modo da evitare che, a causa di un numero contestuale di domande molto elevato, non sia possibile un immediato invio al sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 degli stranieri o apolidi sprovvisti di mezzi di sostentamento, presenti alla frontiera o nel territorio dello Stato, che manifestino la volontà di presentare domanda di protezione internazionale, anche alla luce delle previsioni dell'articolo 17, paragrafi 1 e 3, della direttiva 33/2013/UE; al contempo, all'articolo 8, comma 4, sia approfondita la possibilità di sopprimere il riferimento all'«avvio della procedura di esame della medesima domanda»;

q) all'articolo 8, comma 5, si sottolinea l'esigenza di una ulteriore valutazione della previsione che stabilisce che, in caso di temporanea indisponibilità di posti SPRAR, il richiedente rimanga nel centro di prima accoglienza anziché essere trasferito nei posti SPRAR, rispetto alla ratio di fondo dell'intervento normativo in esame, volto a ridisegnare le strutture di prima accoglienza, mediante una «riconversione» degli attuali centri per i richiedenti asilo (CARA) e centri di primo soccorso e accoglienza governativi (CDA) quali hub temporanei;

r) con riguardo al comma 2 dell'articolo 9, il Governo valuti l'opportunità di modificarne il contenuto in modo da pre-

vedere che coloro che si trovano nei centri governativi di cui all'articolo 8, nei cui confronti si sono concluse le operazioni e gli adempimenti indicati nel comma 4 del medesimo articolo 8 – e sono in attesa di trasferimento nelle strutture di accoglienza territoriale di cui all'articolo 13 –, non siano più soggetti alle limitazioni di uscita dal centro di cui all'articolo 9, comma 2;

s) si valuti, all'articolo 13, l'opportunità di prevedere che la realizzazione e la gestione dei progetti di accoglienza territoriale da parte dei comuni, singoli o associati, siano considerate funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e che la loro realizzazione e la loro gestione, almeno per i servizi essenziali omogenei, da garantirsi su tutto il territorio nazionale, siano finanziate dallo Stato e che, con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, siano fissate le modalità di erogazione del finanziamento statale agli enti locali per la realizzazione e la gestione delle misure di accoglienza;

t) all'articolo 11, con la finalità di dare attuazione all'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 33/2013/UE, valuti il Governo la possibilità dell'inserimento di una specifica previsione volta a prevedere che, in ogni caso, i richiedenti siano messi nelle condizioni di informare i loro consulenti legali del trasferimento nei centri indicati negli articoli 8, 10 e 13 e del loro nuovo indirizzo;

u) all'articolo 15, in considerazione delle previsioni della direttiva 33/2013/UE, è opportuno valutare la previsione, con riguardo al Piano d'accoglienza, di un riferimento esplicito alla determinazione dei posti necessari in accoglienza, nonché delle quote di distribuzione a livello regionale e comunale, nelle strutture di cui agli articoli 8, 10 e 13, e del relativo fabbisogno finanziario;

v) sia valutata l'opportunità di prevedere un maggiore rafforzamento delle

disposizioni di cui agli articoli 16 e seguenti dell'atto in esame che riguardano l'accoglienza delle persone più vulnerabili, a partire dai minori non accompagnati, e del sistema di monitoraggio delle condizioni di accoglienza affinché sia assicurato il pieno rispetto degli articoli 21 e seguenti della direttiva 2013/33/UE;

z) sia valutata l'opportunità, in sede di assestamento del bilancio, di reperire adeguate risorse per il fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

aa) tenuto conto delle previsioni della direttiva (articolo 25, paragrafo 2, 2013/33/UE e articolo 24, paragrafo 1, direttiva 33/2013/UE), si valuti la possibilità di modificare l'articolo 18, comma 1, modo da prevedere che eventuali visite mediche, per accertare l'età del minore non accompagnato, possano essere disposte soltanto nei casi in cui, in base a sue dichiarazioni generali o altre indicazioni pertinenti, si nutrano dubbi circa l'età del richiedente, e che tali visite siano effettuate col consenso del minore non accompagnato e del suo tutore e nel pieno rispetto della dignità della persona, mediante l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti qualificati, che consentano un esito affidabile, previa informazione al minore non accompagnato, del tipo di visita previsto e delle possibili conseguenze dei risultati, ai fini dell'esame della domanda e dell'eventuale rifiuto di sottoporsi a visita medica che, comunque, non impedisce la decisione sulla domanda prevedendo altresì che il decreto di accertamento dell'età, adottato dal giudice che ha autorizzato l'accertamento medico, riporti il margine di errore e le modalità di impugnazione del provvedimento;

bb) al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva n. 33, si valuti la possibilità di modificare l'articolo 18, comma 2, in modo da prevedere che le persone che operano presso ogni centro ricevano una formazione adeguata sulla situazione dei minori non accompagnati, con appositi corsi di forma-

zione e di aggiornamento da parte del servizio centrale dello SPRAR, su incarico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, anche in collaborazione con l'UNHCR e con esperti e università, e siano soggette agli obblighi di riservatezza sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività;

cc) il Governo valuti la possibilità di integrare l'articolo 19, prevedendo l'istituzione di un Ufficio di monitoraggio dedicato presso il Ministero dell'Interno e apposite Commissioni di controllo e vigilanza presso la Prefettura – UTG, tenendo conto che l'esigenza di un'adeguata misura di sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza si può concretizzare attraverso la creazione di un sistema strutturato di monitoraggio dei centri di accoglienza;

dd) al fine di dare corretta attuazione al paragrafo 1 dell'articolo 20 della direttiva 33/2013/UE, che prevede che la revoca delle condizioni di accoglienza sia misura che può essere assunta solo in casi eccezionali, debitamente motivati, nonché al paragrafo 5 del medesimo articolo, che prevede che i provvedimenti di revoca o riduzione siano assunti sempre in modo proporzionale, siano valutati il comma 1, lettere a) ed e), e il comma 3 dell'articolo 22 in modo da prevedere la possibilità che il prefetto adotti una misura di riduzione dei servizi di accoglienza; che tutti i provvedimenti siano assunti dalla prefettura competente sulla base di attenta valutazione dei fatti accaduti e dei comportamenti dei richiedenti, con adeguato contraddittorio e rappresentazione delle ragioni del richiedente, disciplinando le singole fasi del relativo procedimento;

ee) all'articolo 24 si evidenzia l'esigenza di mettere in atto tutte le necessarie misure per assicurare la qualità, l'indipendenza, la formazione specifica dei componenti della Commissione nazionale per il diritto di asilo valutando altresì – per consentire il migliore svolgimento di questa funzione amministrativa – la possibi-

lità che i membri effettivi delle commissioni territoriali che appartengono a pubbliche amministrazioni siano collocati fuori ruolo durante l'esercizio delle loro funzioni;

*ff)* al fine di dare attuazione all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 32/2013/UE, all'articolo 24, comma 1, lettera g), è opportuno valutare l'introduzione di un'ulteriore disposizione per introdurre, all'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2008, una previsione in base alla quale il richiedente e i suoi difensori o consulenti legali abbiano accesso alle informazioni indicate nell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008 e alle informazioni rese dagli esperti consultati ai sensi dell'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, allorché si tratti di informazioni che siano state prese in considerazione allo scopo di prendere la decisione;

*gg)* sia valutata la possibilità di integrare l'articolo 24, comma 1, lettera g), in modo da prevedere che la Commissione territoriale, qualora ritenga non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, accerti se vi siano le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari di durata biennale rinnovabile e, d'ufficio o su richiesta della questura, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, provveda a svolgere l'istruttoria per l'acquisizione degli elementi necessari alla verifica della permanenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, con applicazione, al procedimento, delle garanzie indicate nell'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 25 del 2008;

*hh)* all'articolo 24, comma 1, lettera m), numero 1), si valuti l'opportunità di prevedere più specificatamente che nel colloquio sia assicurata al richiedente la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o

contraddizioni nelle sue dichiarazioni; al contempo, alla lettera n) si valuti la possibilità di prevedere anche che sia chiesto al richiedente di confermare che il contenuto del verbale rifletta correttamente il colloquio e che gli sia data anche la possibilità di formulare, in calce al verbale, chiarimenti su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale; nonché di riformulare il comma 2-*bis* dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, in modo da prevedere anche che il richiedente e il suo avvocato ricevano la trascrizione della registrazione prima che la Commissione adotti la sua decisione e che, entro un termine certo dal ricevimento della trascrizione, espressamente indicato in calce al testo trascritto, il richiedente possa fare pervenire alla Commissione osservazioni su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nella trascrizione;

*ii)* sia valutata la previsione per cui le commissioni territoriali possono omettere l'audizione del richiedente asilo, laddove riscontrino, sulla base degli atti, la possibilità di riconoscere la protezione sussidiaria, visto il rischio che ciò possa presupporre implicitamente la possibilità, per le commissioni territoriali, di rifiutare lo status di rifugiato sulla base della semplice analisi degli atti e senza ascoltare il richiedente la protezione internazionale, alla luce dell'articolo 14, comma 2, della direttiva 32/2013/UE;

*ll)* al fine di recepire in modo completo il diritto al ricorso effettivo previsto dall'articolo 46, paragrafi 1 e 3 della direttiva n. 32, all'articolo 24, comma 1, lettera cc), è opportuno valutare di prevedere che, nell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 possa essere stabilito che l'oggetto del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria riguardi anche i provvedimenti di inammissibilità della domanda e di rifiuto di riprendere l'esame sospeso di una domanda e che, durante il giudizio, il giudice svolga un esame completo, circa gli elementi sulla situazione di fatto e di diritto del ricor-

rente e le sue esigenze di protezione internazionale o di protezione umanitaria;

*mm)* all'articolo 24, lettera *c)* n. 3 valuti il Governo l'opportunità di prevedere che in caso di presentazione della domanda da parte di un detenuto o internato la competenza è della Commissione competente per il luogo in cui ha sede l'istituto penitenziario;

*nn)* all'articolo 24 lettera *d)* il Governo valuti l'opportunità di prevedere che la Commissione nazionale pubblichi annualmente un rapporto sulle attività svolte dalla medesima Commissione nazionale e dalle Commissioni territoriali, con un'analisi degli esiti delle domande di protezione, compresi i ricorsi giurisdizionali e relativi esiti;

*oo)* all'articolo 24, comma 1, lettera *v)* valuti il Governo l'opportunità di chiarire meglio se il comma 2 del nuovo articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008 si riferisca a richiedenti non trattenuti o soltanto ai richiedenti trattenuti;

*pp)* in relazione all'articolo 26, che modifica in alcune parti le disposizioni dell'articolo 19 del decreto legislativo 150/2011 relativo alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, si valuti l'opportunità di prevedere – al comma 2 del citato articolo 19 – che la competenza sia propria anche del tribunale del capoluogo del distretto di

corte d'appello in cui hanno sede le sottocommissioni istituite nell'ambito delle Commissioni territoriali;

*qq)* sia valutata la possibilità di integrare l'articolo 26, tenuto conto delle previsioni della direttiva, in modo da prevedere che il ricorso presentato dal richiedente – sprovvisto di mezzi di sostentamento – trattenuto in un centro di identificazione od espulsione o che è ospitato in un centro governativo di prima accoglienza o in altra struttura del sistema territoriale di accoglienza non incontri ostacoli di ordine economico e che il giudice, nel giudizio sul ricorso, ascolti comunque l'interessato se ne ha fatto richiesta, con l'assistenza di un interprete e che il termine previsto per la decisione del tribunale sul ricorso si applichi anche per la decisione degli altri giudici di appello e di cassazione sulle impugnazioni delle sentenze;

*rr)* all'articolo 26, sia valutato se i casi previsti dall'articolo 28-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 25/2008, che determinano il dimezzamento dei termini per la proposizione del ricorso, riguardando comunque soggetti destinatari di un provvedimento di trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione, non siano comunque ricompresi nell'altra ipotesi di dimezzamento dei termini, relativa al ricorrente destinatario di un provvedimento di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del testo unico immigrazione.

## ALLEGATO 3

**DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED (C. 3249 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3249 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EuNavFor Med;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali », « difesa e forze armate » che le lettere *a)*, *d)*, del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**



ALLEGATO 4

**Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010 (C. 2620 Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2620 Governo, già approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 5

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012 (C. 3085 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3085 Governo recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 6

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013 (C. 3056 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3056 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diploma-

tiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 7

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007 (C. 3155 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3155 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 8

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008 (C. 3157 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3157 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 9

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale (C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).****PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo delle proposte di legge C. 303-760-903-1019-1020-B, recante « Disposizioni in materia di agricoltura sociale, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili prevalentemente alle materie « agricoltura e servizi sociali », che l'articolo 117, quinto comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa residuale delle regioni;

preso atto che talune regioni hanno già riferato nella materia in oggetto;

rilevato che l'articolo 1 del provvedimento definisce le finalità dell'intervento normativo, individuate nella promozione dell'agricoltura sociale, quale aspetto del ruolo multifunzionale dell'impresa agricola, chiamata, in tale ambito, a fornire servizi socio-sanitari nelle aree rurali, riferendo il provvedimento alla competenza statale definita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, lettera *m*), relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

ricordato, in proposito, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'attribuzione allo Stato di tale competenza esclusiva si riferisce alla fissazione dei livelli strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti

civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto (*ex plurimis*, sentenze n. 248 del 2011, n. 322 del 2009; n. 168 e n. 50 del 2008); dunque essa può essere invocata in relazione a specifiche prestazioni delle quali le norme statali definiscono il livello essenziale di erogazione (sentenze n. 222 del 2013, n. 328 del 2006, n. 285 e n. 120 del 2005, n. 423 del 2004);

evidenziato, inoltre, che sempre secondo la Corte costituzionale il suddetto parametro costituzionale consente una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione (sentenza n. 387 del 2007) e, appunto per questo, esso, da un lato, non permette allo Stato di individuare il fondamento costituzionale della disciplina di interi settori materiali (sentenze n. 383 e n. 285 del 2005); dall'altro, può, invece, essere invocato anche nei particolari casi in cui la determinazione del livello essenziale di una prestazione non permetta, da sola, di realizzare utilmente la finalità di garanzia dallo stesso prevista, espressiva anche dello stretto legame esistente tra tale parametro ed i principi di cui agli articoli 2 e 3, comma secondo, della Costituzione, che garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo e l'uguaglianza in senso sostanziale dei cittadini (sentenze n. 62 del 2013 e n. 10 del 2010);

considerato che, con riferimento a singole disposizioni del provvedimento,

possono essere richiamate, altresì, materie di competenza esclusiva statale quali: « tutela delle concorrenza e ordinamento civile », con riguardo all'articolo 4, recante disposizioni in materia di organizzazioni di produttori; « ordinamento civile » relativamente all'articolo 5, comma 1, sul regime giuridico dei locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale; nonché all'articolo 6, comma 4, sulla destinazione dei beni immobili confiscati in base alla legislazione antimafia; « organizzazione

amministrativa dello Stato » relativamente all'articolo 7, istitutivo dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale;

preso atto che, nel corso dell'esame in sede referente in prima lettura della Camera dei deputati, la Commissione XIII ha recepito le condizioni formulate nel parere espresso dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. C. 3249 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	144
---	-----

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final). Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) (10948/1/14 REV 1) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	146

#### SEDE REFERENTE:

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	148
Sull'ordine dei lavori .....	148

#### COMITATO DEI NOVE:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. Esame emendamenti C. 2798/A .....	149
--	-----

ERRATA CORRIGE .....	149
----------------------	-----

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED.**

**C. 3249 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, Fabrizia Giuliani, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99 (A.C. 3249), presentato in prima lettura al Senato, che autorizza la partecipazione del personale militare italiano all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR-MED, relativamente al periodo 27 giugno-30 settembre 2015.



Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, nel confermare sostanzialmente la disciplina processual-penalistica introdotta dai precedenti decreti-missioni, nonché dalla legge quadro in materia di missioni internazionali rinvia, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale, all'articolo 5, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 209 del 2008, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 152 del 2009.

Rileva che, analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, si prevede, in primo luogo, l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3, 4 (lettere *a*, *b*, *c*, *d*), 5 e 6, del decreto-legge n. 451 del 2001.

Tale rinvio al decreto-legge sulla missione « Enduring Freedom » comporta, in particolare: l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma; la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: *a*) disobbedienza aggravata; *b*) rivolta; *c*) ammutinamento; *d*) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo; la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.

In secondo luogo, in ragione del predetto rinvio, si prevede che i reati com-

messi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; si prevede, inoltre, che per tali reati, come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni, la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

Osserva altresì che, attraverso il rinvio all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 197 del 2009, si prevede la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso ovvero ordini di far uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-*sexies*) alle direttive, alle regole di ingaggio, nonché agli ordini legittimamente impartiti.

In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità. È prevista, inoltre, l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi, sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo, laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio, dagli ordini legittimamente impartiti, nonché imposti dalla necessità delle operazioni militari. Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.35.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2015  
– Un nuovo inizio (COM(2014)910 final).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015  
(Doc. LXXXVII-bis, n. 3).**

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015)  
(10948/1/14 REV 1).**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei documenti in titolo.

Vanna IORI (PD), *relatrice*, comunica che la II Commissione avvia, nella seduta odierna, l'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015 e relativi allegati (COM(2014)910 FINAL), del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio-31 dicembre 2015) (10948/1/14 REV 1) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n.3).

L'esame dei suddetti documenti si concluderà con un parere da esprimere alla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea. Premette che svolgerà un'unica relazione sui tre documenti all'attenzione della II Commissione, che costituiscono atti di particolare rilievo, consentendo al Parlamento di essere partecipe alla « fase ascendente » di definizione delle politiche e degli atti dell'Unione europea.

Si tratta in particolare: del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015, che illustra le linee generali delle politiche della Commissione europea per l'anno di riferimento, indicando, tra l'altro, le iniziative strategiche da adottare nel 2015; del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° luglio 2014-31 dicembre 2015, elaborato dalle future presidenze italiana, lettone e lussemburghese; della Relazione

programmatica del Governo italiano sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2015, che invece preannuncia gli obiettivi, le priorità e gli orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo in tale anno, con riguardo anche all'attività normativa europea.

Rispetto al contenuto di tali documenti, si soffermerà sulle questioni più rilevanti tra quelle di competenza della II Commissione.

Relativamente al Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015, nella stessa si evidenzia, in primo luogo, che sarà portato avanti il processo di adesione dell'UE alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e continuerà a migliorare la lotta alla criminalità transfrontaliera e al terrorismo; saranno inoltre attuati interventi volti a rendere più efficiente la cooperazione giudiziaria, nonché a tutelare il bilancio dell'UE contro le frodi, anche attraverso l'istituzione di una Procura europea indipendente. La Commissione si impegna altresì a presentare un'agenda europea in materia di sicurezza, al fine di contrastare le minacce alla sicurezza interna dell'Unione europea, come la criminalità transfrontaliera, la cybercriminalità, il terrorismo e la radicalizzazione.

Con riferimento alla Relazione programmatica del Governo italiano sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2015, nella stessa si segnala, anzitutto, l'impegno del Governo italiano a realizzare una generale riforma in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento allo scambio e al trattamento dei predetti dati all'interno di procedimenti promossi davanti alle autorità giudiziarie e di polizia, con l'obiettivo di bilanciare l'esigenza di assicurare il massimo grado di protezione con quella di garantire un processo decisionale efficiente.

Riguardo al settore della giustizia civile, si sottolinea l'impegno del Governo italiano nell'ambito dei negoziati sulla cooperazione giudiziaria civile, attualmente in corso presso il Consiglio.

In particolare, proseguirà l'impegno per giungere alla conclusione dei negoziati relativi alle « questioni generali di diritto civile », alla proposta di regolamento in materia di « diritto comune europeo della vendita », nonché alla proposta di regolamento in materia di regimi patrimoniali dei coniugi e unioni registrate. Per quanto riguarda gli altri negoziati, è stato raggiunto, durante il Semestre di Presidenza italiana, l'obiettivo di un general approach sulla proposta per la revisione del regolamento relativo al procedimento europeo per le controversie di modesta entità, al fine di incrementarne l'utilizzo e l'efficienza.

Quanto alla giustizia penale, secondo la Relazione programmatica, nel 2015 sarà prioritario l'impegno del Governo italiano per l'istituzione di una Procura europea, con il compito, unitamente alle autorità degli Stati membri, di investigare, perseguire e assicurare alla giustizia gli autori di reati che ledono il bilancio dell'Unione europea. Nella Relazione si evidenzia inoltre lo sforzo dispiegato dall'Italia, nel corso del proprio Semestre di Presidenza, nella materia della protezione dei diritti delle persone indagate o accusate nell'ambito dei procedimenti penali. A tale riguardo, si segnala, in particolare, l'impegno del Governo italiano nell'ambito del negoziato con il Parlamento europeo sulle proposte di direttiva in materia di diritti dei minori indagati e di gratuito patrocinio. In materia di confisca, si evidenzia che nel 2015 la Commissione potrebbe presentare, o, comunque, mettere allo studio, una proposta di direttiva relativa all'attuazione del principio del mutuo riconoscimento esteso anche a tutte le forme di confisca non basate su una condanna. Saranno, infine, adottati i decreti legislativi di attuazione delle decisioni quadro emesse nel settore del cosiddetto « terzo pilastro » prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e che attono alle squadre investigative comuni, all'esecuzione nell'Unione dei provvedimenti di blocco e sequestro dei beni, nonché all'ambito del reciproco riconoscimento rispettivamente delle sanzioni pe-

cuniarie, delle decisioni di sospensione condizionale, delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo, nonché relative all'esercizio della giurisdizione dei procedimenti penali.

Con riferimento al Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° luglio 2014-31 dicembre 2015, in materia di giustizia, di particolare rilievo è l'impegno del Consiglio medesimo ad affrontare le questioni relative alla lotta contro la violenza di genere e la violenza domestica.

Proseguiranno, inoltre, i negoziati per l'adozione di direttive volte al rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, con particolare riguardo ai soggetti minori di età, alla presunzione di innocenza e all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Con riferimento al principio del riconoscimento reciproco, verranno ulteriormente perseguite le norme minime allo scopo di aumentare la fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie degli Stati membri e di definire reati e sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave, che presentano una dimensione transfrontaliera.

Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini europei, il Consiglio si adopererà, inoltre, per completare l'attuazione del quadro relativo al sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) e sarà esaminata una proposta relativa a un registro centrale dei cittadini di Paesi terzi (ECRIS-TCN).

Relativamente alla giustizia civile, nel suddetto Programma si evidenzia che i negoziati dovrebbero concentrarsi, per quanto riguarda il settore delle attività economiche, sull'adozione della proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza. Sarà, inoltre, rivolta particolare attenzione alla revisione del regolamento che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, nonché alla proposta di regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita.

Nell'area di interesse dei cittadini europei, verranno condotti lavori tesi a finalizzare la proposta di regolamento che semplifica l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'UE e abolisce i requisiti di autenticazione relativi a tali documenti.

Sarà altresì esaminata la revisione del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

Nell'ambito del Programma, di particolare rilievo è, infine ritenuto il rafforzamento della cooperazione con il GRECO (gruppo di Stati contro la corruzione), nonché l'impegno dell'Unione a rafforzare le relazioni tra le sue istituzioni ed Agenzie (EUROPOL, EUROJUST, FRONTEX, CEPOL) e i Paesi del Mediterraneo, al fine di definire un approccio globale in materia di migrazione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.**

**C. 1129 Molteni.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 luglio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole

espresso dalla I Commissione e quello di nulla osta della Commissione Bilancio. Rileva inoltre che, al fine di coordinare tra di loro le disposizioni approvate, è opportuno disporre le seguenti correzioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), capoverso *6-ter*, come modificato dall'emendamento 1. 10, le parole: « In caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria ovvero alla richiesta di cui al comma *6-bis* » sono sostituite dalle seguenti: « Nel procedimento per i delitti di cui al comma *1-bis*, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato avanzata ai sensi del comma 5 o del comma 6 »;

2) all'articolo *1-bis*, comma 2, inserito 1. 2 (*Nuova formulazione*), dopo le parole: « è inserito il seguente » sono inserite le seguenti: « Art. 134-*ter*. — (*Decreto che dispone il giudizio immediato in caso di trasmissione degli atti alla Corte di assise*). »;

3) il titolo è sostituito dal seguente: « Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato ».

La Commissione concorda.

Daniele FARINA (SEL) preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

#### Sull'ordine dei lavori.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in ragione della circostanza, a

causa di concomitanti impegni istituzionalmente indifferibili, la commissione non potrà esaminare prima della pausa estiva la proposta di legge C. 2957, già approvato dal Senato, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare, il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato alle ore 14 di giovedì 30 luglio 2015, è differito alle ore 12 di venerdì 11 settembre prossimo. Gli emendamenti saranno esaminati a partire da martedì 15 settembre prossimo.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 28 luglio 2015.*

**Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive**

**e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.**

**Esame emendamenti C. 2798/A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 488 del 23 luglio 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a pagina 132, prima colonna, alla sesta riga sono aggiunte le seguenti parole: « Avverte che l'onorevole Michela Vittoria BRAMBILLA ha sottoscritto l'emendamento 1. 7 Santelli ».

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798-A Governo e abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	151
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	157
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldavia, dall'altra, fatta a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	157
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009. C. 1924-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	158
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	159
Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Nuovo testo C. 1129 (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	159
DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. C. 3249 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	160
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovo testo C. 1013 e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..	161
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello <i>status</i> di protezione internazionale. Atto n. 170 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	162
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE. Atto n. 169 (Rilievi alle Commissioni VIII e X) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	164

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici. Atto n. 162-bis (Rilievi alla VI Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	165
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente. Atto n. 163-bis (Rilievi alla VI Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	166
AVVERTENZA .....	168

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena.**

**C. 2798-A Governo e abb.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in titolo, modificato durante l'esame presso la Commissione di merito, è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del provvedimento, la quale risulta ancora parzialmente utilizzabile a seguito delle modifiche introdotte in sede referente.

Con riferimento agli articoli 1 e 2, in materia di condotte riparatorie, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito agli articoli da 3 a 6, recanti inasprimento di pene, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Con riferimento all'articolo 7, commi 1 e 2, recanti delega al Governo in materia di procedibilità, misure di sicurezza e codice penale, rileva che le norme conferiscono una delega per la revisione della disciplina delle misure di sicurezza. Segnala in proposito che la relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 211 del 2011 quantificava l'onere per l'adeguamento o la realizzazione di Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) anche in funzione del numero dei potenziali ospiti. Pertanto, anche al fine di confermare l'effettività della clausola di neutralità di cui all'articolo 33, andrebbe verificato se la revisione della disciplina concernente le misure di sicurezza sia suscettibile di incidere sul predetto numero e, per tale via, sugli oneri complessivi annui da sostenere, tenuto anche conto che l'assistenza presso OPG appare più onerosa delle altre misure di sicurezza applicabili alle persone. In proposito reputa necessaria una valutazione del Governo.

Per quanto riguarda l'articolo 7, comma 3, recante modifiche al codice penale in materia di violenza privata e minaccia, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 8, recante delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, rileva che la relazione tecnica afferma che la disposizione potrà essere attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Andrebbe in proposito precisato se le norme in esame siano del tutto prive di effetti onerosi o se eventuali

aggravi di spesa derivanti dall'esercizio della delega possano trovare capienza nelle disponibilità di bilancio esistenti a legislazione vigente. Pertanto, anche al fine di riscontrare l'effettività della clausola di invarianza inserita all'articolo 33, reputa necessario acquisire una valutazione, anche di massima, in merito all'eventualità che gli interventi prefigurati possano determinare maggiori spese.

Con riferimento all'articolo 10, recante modifiche in materia di incapacità irreversibile dell'imputato, all'articolo 11, recante modifiche alla disciplina in materia di indagini preliminari e del procedimento di archiviazione, all'articolo 12, recante modifiche alla disciplina dell'udienza preliminare, all'articolo 15, recante modifiche in materia di correzione di errore materiale in sede di applicazione della pena, all'articolo 16, in materia di esposizione introduttiva ai fini di valutazione delle richieste di prova, e all'articolo 17, recante modifiche in materia di requisiti della sentenza, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito agli articoli 18 e 19, recanti modifiche in materia di ragguglio delle pene, rileva che le norme riducono l'importo della sanzione che i condannati a pena detentiva hanno, in alcuni casi, la facoltà di pagare per non essere sottoposti alla pena medesima. Rileva, in proposito, che la disposizione, da un lato, è suscettibile di ridurre gli introiti – di carattere eventuale – derivanti dal pagamento delle predette sanzioni, dall'altro, incentivando l'adesione all'istituto, è suscettibile di favorire la riduzione della presenza presso le strutture di detenzione. Tanto premesso, reputa necessario che il Governo fornisca elementi di valutazione riguardo all'impatto finanziario complessivo delle disposizioni in esame.

Con riferimento all'articolo 20, recante modifiche alle disposizioni generali sulle impugnazioni, non ha osservazioni da formulare considerato il carattere procedurale delle disposizioni.

Per quanto riguarda l'articolo 21, recante modifiche alle disposizioni in materia di appello, rileva che la norma prevede

l'introduzione dell'istituto processuale del cosiddetto concordato sui motivi in appello che, come riferito dalla relazione tecnica, potrà determinare un alleggerimento del carico di lavoro nel giudizio penale d'appello, con conseguenti risparmi e razionalizzazione di risorse. Pur rilevando che tale effetto non risulta scontato, in via preventiva, a miglioramento dei saldi di finanzia pubblica, rileva l'opportunità di acquisire una stima, sia pur di massima, del medesimo.

In merito all'articolo 22, recante modifiche alle disposizioni in materia di remissione del processo e di ricorso per Cassazione, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 23, recante modifiche alle disposizioni in materia di rescissione del giudicato, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione stante il carattere procedurale della disposizione in esame.

Per quanto riguarda l'articolo 24, recante relazione sull'amministrazione della giustizia, e l'articolo 25, recante modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie al codice di procedura penale, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito all'articolo 27, recante modifica della disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza, rileva che la norma sembrerebbe disporre la partecipazione a distanza al procedimento penale limitatamente a specifiche situazioni, al fine di evitare la traduzione nel luogo del dibattimento di soggetti detenuti a causa di un delitto di grave allarme sociale o per la tutela della sicurezza di soggetti ammessi a misure di protezione. Tuttavia, in considerazione dei costi connessi a tale partecipazione a distanza, reputa necessaria una valutazione del Governo volta ad escludere eventuali profili di onerosità delle disposizioni.

Per quanto riguarda l'articolo 28, recante delega per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, rinvia alle considerazioni che si accinge a formulare con riferimento ai successivi articoli 29 e 30.



In merito all'articolo 29, recante principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Con riferimento all'articolo 30, recante principi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario, rileva che la relazione tecnica fornisce alcune indicazioni riguardo agli stanziamenti utilizzabili per far fronte alle esigenze derivanti dall'esercizio della delega. Peraltro non è effettuata una quantificazione di tali occorrenze di spesa, presumibilmente nel presupposto che la definizione di tali dati sia condizionata dalla disciplina che sarà individuata con i decreti di attuazione della delega. Pur evidenziando che l'articolo 33 reca una clausola generale di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, rileva che l'articolo 30 in esame non reca — neanche mediante rinvio all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 — indicazioni in merito alla procedura per verificare, in sede di esercizio della delega, gli effetti finanziari della normativa delegata e la congruità delle risorse con cui farvi fronte. In merito a tali profili ritiene necessario acquisire la valutazione del Governo.

Per quanto riguarda gli articoli 31 e 32, recanti principi e criteri direttivi per l'adozione di norme d'attuazione, coordinamento e transitorie, integrative e correttive, e in merito, infine, all'articolo 33, recante la clausola di invarianza finanziaria, non ha nulla da osservare.

La sottosegretaria Sesa AMICI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, evidenzia che nell'ambito della delega al Governo per la modifica del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale, di cui all'articolo 7, la revisione della disciplina concernente le misure di sicurezza, prevista dal principio e criterio direttivo di cui alla lettera *b*), sarà attuata

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Precisa, altresì, che la delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, di cui all'articolo 8, sarà attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Assicura, inoltre, che le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19, volti, tra l'altro, a ridurre l'importo della sanzione che i condannati a pena detentiva hanno la facoltà di pagare per non essere sottoposti alla pena medesima, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri, giacché i risparmi che derivano dalla riduzione del numero dei detenuti presso le strutture carcerarie appaiono idonei a compensare la riduzione degli introiti per sanzioni.

Fa infine presente che la modifica della disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza, di cui all'articolo 27, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere sul testo del provvedimento:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2798-A Governo, recante Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

nell'ambito della delega al Governo per la modifica del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale, di cui all'articolo 7, la revisione della disciplina concernente le misure di sicurezza, prevista dal principio e criterio

direttivo di cui alla lettera b), sarà attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, di cui all'articolo 8, sarà attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19, volti, tra l'altro, a ridurre l'importo della sanzione che i condannati a pena detentiva hanno la facoltà di pagare per non essere sottoposti alla pena medesima, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri, giacché i risparmi che derivano dalla riduzione del numero dei detenuti presso le strutture carcerarie appaiono idonei a compensare la riduzione degli introiti per sanzioni;

la modifica della disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza, di cui all'articolo 27, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

ritenuto che, al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 33, le deleghe conferite ai sensi dei citati articoli 7 e 8 nonché dell'articolo 28, in materia di riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, debbano essere esercitate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che i relativi schemi di decreto legislativo debbano essere corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, e trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*all'articolo 7, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* su proposta

*fino alla fine del medesimo periodo con le seguenti:* , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia e sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

*All'articolo 8, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* su proposta *fino alla fine del medesimo periodo con le seguenti:* , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia ed è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

*All'articolo 28, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* su proposta *fino alla fine del medesimo periodo con le seguenti:* , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia e sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari ».

La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere del relatore.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), reputa necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione da parte del Governo in relazione a talune disposizioni del provvedimento rispetto alle quali il relatore stesso ha evidenziato la possibile sussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario, ciò anche al fine di valorizzare maggiormente il ruolo specifico che la Commissione bilancio è chiamata ad assolvere in sede consultiva. In particolare, con riferimento all'articolo 8 ritiene indispensabile ottenere un più preciso riscon-

tro circa l'effettiva capienza degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente, a valere sui quali si intende garantire la neutralità finanziaria connessa all'esercizio della delega conferita ai sensi del medesimo articolo, in proposito giudicando insufficiente la rassicurazione testé fornita dalla rappresentante del Governo.

Con riguardo invece agli articoli 18 e 19, recanti modifiche in materia di ragguglio delle pene, ritiene che andrebbe acquisita una ulteriore documentazione volta a suffragare la sostanziale neutralità finanziaria delle disposizioni ivi previste, anche attraverso una puntuale quantificazione dei risparmi che è stato possibile conseguire nella passata esperienza per effetto dell'applicazione delle vigenti norme che già consentono, in determinati casi, la sostituzione della sanzione pecuniaria alla pena detentiva.

La sottosegretaria Sesa AMICI, nel ribadire che all'esercizio della delega per la revisione della disciplina del casellario giudiziale conferita ai sensi dell'articolo 8 si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, osserva altresì che, come risulta dalla seconda condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione formulata dal relatore nella sua proposta di parere, gli schemi di decreto legislativo attuativi della delega saranno in ogni caso corredati di una relazione tecnica che darà conto della neutralità finanziaria dei medesimi e saranno trasmessi, per l'espressione dei prescritti pareri parlamentari, alle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.

In riferimento agli articoli 18 e 19, rileva come il Governo abbia già chiarito che le citate disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) rinnova la richiesta in precedenza avanzata di ricevere da parte del Governo informazioni aggiuntive in merito alle implicazioni di carattere finanziario riconducibili agli

articoli 18 e 19 del provvedimento in esame, ciò anche al fine di porre la Commissione bilancio, come già prima evidenziato, nelle condizioni di esprimere il parere di competenza sulla base di una piena consapevolezza delle questioni in argomento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, considera fondate le argomentazioni fornite dalla sottosegretaria in merito alla insussistenza di riflessi negativi a carico della finanza pubblica conseguenti all'attuazione delle misure contenute negli articoli 18 e 19 del testo in esame, posto che i risparmi che derivano dalla riduzione del numero dei detenuti presso le strutture carcerarie appaiono idonei a compensare la riduzione degli introiti per sanzioni. Ciò evidenziato, ritiene che la richiesta avanzata dall'onorevole Sorial possa considerarsi ultronea rispetto alle questioni sulle quali il Governo ha già fornito i chiarimenti sollecitati dal relatore.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ribadisce la sua richiesta di approfondimenti istruttori dal punto di vista finanziario in relazione agli articoli 18 e 19 del provvedimento, dal momento che appare a suo avviso ineludibile l'esigenza di acquisire dati ed informazioni, anche sulla base dell'esperienza sin qui registrata in tema di ragguglio delle pene, tali da consentire una quantificazione attendibile dei risparmi di spesa che potrebbero complessivamente conseguire dall'attuazione delle predette disposizioni. Fa presente come la suddetta richiesta potrebbe peraltro essere evasa senza pregiudizio alcuno della tempestività di esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Francesco BOCCIA, *presidente*, rileva che le modalità di lavoro della Commissione bilancio sono state ispirate, anche nella presente occasione, dalla consueta prassi di acquisire ogni utile elemento istruttorio da parte del Governo in merito alle implicazioni di carattere finanziario dei provvedimenti al suo esame. Ciò precisato, osserva come la proposta di parere in precedenza formulata dal relatore abbia

debitamente tenuto conto delle valutazioni e dei chiarimenti forniti dal Governo.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, nel confermare la proposta di parere in precedenza formulata, evidenzia, da un lato, che la misura della riduzione delle sanzioni in esame non è puntualmente stabilita dal provvedimento in esame, ma sarà disposta caso per caso dal giudice competente, e, dall'altro, che il provvedimento reca, all'articolo 33, una clausola di invarianza finanziaria che riguarda tutte le disposizioni del provvedimento stesso comprese quelle di cui agli articoli 18 e 19.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'articolo aggiuntivo Molteni 5.01, che prevede, tra l'altro, che le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche e aperte al pubblico o sportive siano dotate di telecamere atte a registrare gli eventi, a tale fine disponendo un incremento delle risorse destinate a tale scopo, pari a 400 milioni di euro annui per il 2015 e per il 2016. In proposito, sottolinea come la copertura finanziaria dei citati oneri risulti tuttavia carente, dal momento che la proposta emendativa prevede la riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, in misura pari solo a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Con riferimento alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Villarosa 8.306, volta ad estendere l'ambito di applicazione della delega di cui all'articolo 8, comprendendo in essa anche

la revisione della disciplina del casellario dei carichi pendenti. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della delega, così come ampliata dalla proposta emendativa in esame, possa comunque farsi fronte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Da Villa 18.302, volta ad eliminare la previsione secondo cui, nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il valore di un giorno di pena detentiva ai fini della predetta sostituzione non può essere inferiore a 75 euro. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Melilla 24.0150, volta a stabilire che colui che è stato prosciolto ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo e non più — come previsto dal vigente articolo 314 del codice di procedura penale — anche per colpa grave. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Bruno Bossio 30.153, volta a prevedere, in funzione di una maggiore valorizzazione del lavoro per i detenuti, la rideterminazione del ruolo e della gestione della Cassa delle ammende, ripristinando l'originaria funzione esclusiva di finanziamento di programmi di riabilitazione e reinserimento. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Santelli 32.01, volta ad istituire presso il Ministero della giustizia l'Ufficio dell'anagrafe dei reati, incaricato di svolgere apposite indagini statistiche. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di attuare tali disposizioni mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-

zione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Molteni 5.01 in quanto carente sotto il profilo della copertura finanziaria dei relativi oneri. Esprime, altresì, parere contrario sulle proposte emendative Villarosa 8.306, Da Villa 18.302, Melilla 24.0150, Bruno Bossio 30.153 e Santelli 32.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 8.306, 18.302 e 30.153 e sugli articoli aggiuntivi 5.01, 24.0150 e 32.01 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, altresì, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.**

**C. 3055 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative trasmesse.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in esame, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010, approvato dal Senato, è stato già esaminato, nella seduta del 17 giugno scorso, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Poiché la Commissione di merito ne ha concluso l'esame il 30 giugno 2015 senza apportare modifiche al testo, fa presente che sul provvedimento all'esame dell'Assemblea rimane dunque fermo il parere favorevole già espresso nella citata seduta.

Comunica inoltre che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, in relazione al quale segnala le proposte emendative Scagliusi 3.4, Spadoni 3.5 e Manlio Di Stefano 3.6, volte a prevedere che la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, operi nella misura massima, rispettivamente, di un quarto, di un terzo ovvero della metà dell'importo dell'onere valutato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 3. Poiché le suddette proposte emendative pregiudicano di fatto l'effettività della clausola di salvaguardia medesima, propone di esprimere sulle medesime parere contrario.

Propone, altresì, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse, le quali non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una**

parte, e la Moldova, dall'altra, fatta a Bruxelles il 27 giugno 2014.

**C. 3027-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatta a Bruxelles il 27 giugno 2014, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 24 giugno 2015. Ricorda, altresì, che in tale occasione la Commissione ha espresso sul testo del provvedimento parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e che nella seduta del 30 giugno scorso la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente, apportando al testo una sola modifica con la quale è stata recepita la predetta condizione. Segnala che la Commissione bilancio è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul disegno di legge in esame, come emendato dalla Commissione affari esteri. Nel rilevare che il provvedimento non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, comprendente le sole pro-

poste emendative Scagliusi 3.1, Spadoni 3.2 e Manlio Di Stefano 3.3, volte a prevedere che la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, operi nella misura massima, rispettivamente, di un quarto, di un terzo ovvero della metà dell'importo dell'onere valutato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 3. Poiché le suddette proposte emendative pregiudicano di fatto l'effettività della clausola di salvaguardia medesima, propone di esprimere su di esse parere contrario.

La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009.**  
**C. 1924-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 25 giugno 2015. Ricorda, altresì, che in tale occasione la Commissione ha espresso sul testo del provvedimento parere favorevole con due condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e che nella seduta del 30 giugno scorso la Commissione di merito ne ha quindi concluso

l'esame in sede referente, apportando al testo due sole modifiche con le quali sono state recepite le predette condizioni.

Segnala che la Commissione è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul disegno di legge in esame, come emendato dalla Commissione affari esteri. Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.**

**C. 3131-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2015. Ricorda, altresì, che in tale occasione la Commissione ha espresso sul testo del provvedimento parere favorevole con due condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e che nella seduta del 23 luglio scorso la Commissione di merito ne ha quindi concluso

l'esame in sede referente, apportando al testo due sole modifiche volte a recepire le predette condizioni.

Segnala che la Commissione bilancio è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul disegno di legge in esame, come emendato dalla Commissione affari esteri. Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, comprendente le sole proposte emendative Scagliusi 3.1, Spadoni 3.2 e Manlio Di Stefano 3.3, volte a prevedere che la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, operi nella misura massima, rispettivamente, di un quarto, di un terzo ovvero della metà dell'importo dell'onere valutato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 3. Poiché le suddette proposte emendative pregiudicano di fatto l'effettività della clausola di salvaguardia medesima, propone di esprimere su di esse parere contrario.

La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.**

**Nuovo testo C. 1129.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame, come risultante dagli emendamenti approvati, attraverso la novella all'articolo 438 del codice di procedura penale, mira a rendere inapplicabile il rito abbreviato a delitti di particolare gravità ed allarme sociale.

In particolare, fa presente che l'articolo 1 del testo novella l'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di presupposti del giudizio abbreviato, inserendo tre ulteriori commi, in base ai quali:

se il procedimento penale riguarda delitti, tassativamente indicati dal testo, di particolare gravità ed allarme sociale, è espressamente escluso che l'imputato possa chiedere che il processo sia definito allo stato degli atti con rito abbreviato, in sede di udienza preliminare (nuovo comma 1-*bis*);

è consentito all'imputato, in tali ipotesi, di presentare richiesta di rito abbreviato solo se la richiesta è subordinata ad una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti (nuovo comma 6-*bis*);

è stabilita una disciplina specifica per il rinnovo della richiesta da parte dell'imputato. Si prevede infatti che, in caso di rigetto della richiesta di rito abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; analoga possibilità è attribuita all'imputato che si sia visto respingere la richiesta subordinata a diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso (nuovo comma 6-*ter*).

Rileva, inoltre, che l'articolo 2, con un'ulteriore novella all'articolo 438 del codice di procedura penale, dispone che, quando si procede per uno dei reati di competenza della corte di assise, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla Corte di assise per lo svolgimento del medesimo giudizio, mentre l'articolo 3 reca disposizioni in merito all'entrata in vigore.

Considerato che il testo non appare presentare profili di carattere finanziario, propone pertanto di esprimere sullo stesso nulla osta.

La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED.**

**C. 3249 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni III e IV).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge, già approvato senza modifiche dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 8 luglio 2005, n. 99, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, posto che l'onere derivante dalla partecipazione italiana alla missione PESC denominata EUNAVFOR MED – pari ad euro 26.000.000 per una durata complessiva di 96 giorni – appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 3 dell'articolo



1 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto-legge, pari a 26 milioni euro per l'anno 2015, si provvede:

a) quanto a 19 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali;

b) quanto a 7 milioni di euro, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora riassegnate al Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 4 prevede, inoltre, che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, rileva che, da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, il Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace – capitolo 3004 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze –, di cui si prevede l'utilizzo per un ammontare pari a 19 milioni di euro per l'anno 2015, ai sensi della lettera a), reca le necessarie disponibilità. Tali disponibilità corrispondono allo stanziamento iniziale in conto competenza per l'anno 2015, che ammonta a circa 899 milioni di euro – pari alla somma dell'integrazione del Fondo missioni internazionali per 850 milioni di euro disposta dalla legge di stabilità 2015, e di quella prevista dall'articolo 55, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, come rimodulata nel corso del tempo – al netto degli utilizzi, pari a 840.046.528 milioni di euro, previsti dall'articolo 20, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 7 del 2015, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali dal 1° gennaio 2015 sino a non oltre il 30 settembre del medesimo anno.

Rileva, inoltre, che la modalità di copertura di cui alla lettera b) del presente articolo a valere sulle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni unite è già stata utilizzata in altri provvedimenti. In particolare ricorda, da ultimi, l'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 109 del 2014 e l'articolo 20, comma 6, lettera f), del decreto-legge n. 7 del 2015.

Tutto ciò considerato, propone infine di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.**

**Nuovo testo C. 1013 e abb.**

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 maggio 2014.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento, recante disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, nella seduta del 25 marzo 2014. In tale occasione la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione della relazione tecnica, entro il termine del 26 aprile 2014. Nella successiva seduta del 7 maggio 2014 il rappresentante del Governo ha comunicato che la relazione tecnica non era ancora stata

predisposta ed ha richiesto di rinviare l'esame del provvedimento. In considerazione del tempo trascorso e della richiesta di sollecito della relazione tecnica inviata il 16 luglio scorso dal presidente della VIII Commissione, chiede al rappresentante del Governo se la stessa sia ora disponibile.

La sottosegretaria Sesa AMICI, evidenziando come la relazione tecnica non sia stata ancora predisposta, assicura che provvederà a sollecitare la redazione della stessa presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Schema di decreto legislativo recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.**

**Atto n. 170.**

(Rilievi alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione — Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nella seduta del 15 luglio 2015 la rappresentante del Governo ha depositato agli atti della

Commissione le note predisposte dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero dell'interno, contenenti chiarimenti in merito alle questioni evidenziate nel corso della seduta del 2 luglio 2015.

La sottosegretaria Sesa AMICI, a integrazione di quanto indicato nelle citate note, evidenzia che, poiché agli interventi previsti dal provvedimento in esame si fa fronte nell'ambito delle risorse già stanziare a legislazione vigente, non appare necessaria l'introduzione nel provvedimento stesso di una clausola di salvaguardia finanziaria.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, sulla base delle note acquisite agli atti della Commissione nella seduta del 15 luglio scorso e del chiarimento testé fornito dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (atto n. 170);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

i nuovi termini del trattenimento del richiedente asilo, di cui agli articoli 6 e 7, non appaiono suscettibili di determinare né un significativo aumento del numero di persone ospitate contemporaneamente nei centri di identificazione ed espulsione né la necessità di misure aggiuntive di carattere logistico;

infatti, da un lato i richiedenti asilo destinatari della disposizione sono cittadini stranieri che, in assenza di domanda di protezione internazionale, potrebbero

comunque essere destinatari della misura di trattenimento ai fini dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 4 e 4-bis, della legge n. 286 del 1998, dall'altro il procedimento di esame della domanda di protezione internazionale, nei casi in questione, è avviato in via prioritaria ed è sottoposto a termini abbreviati;

con riferimento all'articolo 8, il parametro indicato nella relazione tecnica ai fini della stima dei costi per la realizzazione di 2.000 posti nei centri di prima accoglienza è coerente rispetto alla valutazione delle spese che caratterizzano ordinariamente la realizzazione delle strutture in esame;

le spese di gestione e di manutenzione ordinaria delle strutture medesime, nelle annualità successive alla prima, trovano capienza negli ordinari ed appositi stanziamenti di bilancio, fermo restando che, per alcune strutture, sono già in corso contratti di manutenzione, riferiti agli anni successivi al 2015, con i relativi impegni sul pertinente capitolo di spesa;

gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sui capitoli di spesa indicati dalla relazione tecnica per far fronte agli oneri relativi alla ristrutturazione di strutture destinate all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, di cui al citato articolo 8, non risulteranno pregiudicati;

la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, relativa al sistema di accoglienza territoriale, si limita a riproporre la normativa vigente, atteso che, per quanto concerne i progetti da finanziare attraverso il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 416 del 1989, la possibilità di derogare al limite dell'80 per cento fissato dall'articolo 1-sexies, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989 è già prevista dal vigente articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 140 del 2005 ed è attuata nei limiti delle risorse disponibili;

l'utilizzo degli stanziamenti indicati dalla relazione tecnica per far fronte alle spese di accoglienza dei richiedenti conseguenti alle modifiche, rispetto alla disciplina vigente, introdotte dall'articolo 13, non pregiudica gli interventi già previsti dalla legislazione vigente a valere sui medesimi stanziamenti;

con riferimento all'articolo 18, la stima della permanenza media nei centri per minori non accompagnati, indicata dalla relazione tecnica, è stata calcolata riducendo di circa il 30 per cento la permanenza massima (60 giorni), in considerazione dell'indirizzo fissato nell'Intesa tra Governo, regioni ed enti locali, confermato dal provvedimento in esame, secondo cui l'accoglienza stabile del minore va assicurata in strutture di seconda accoglienza, dove è possibile avviare anche un percorso di integrazione;

il parametro indicato nella relazione tecnica per il calcolo del costo medio di realizzazione delle strutture per l'accoglienza dei minori non accompagnati, di cui all'articolo 18, è coerente rispetto alla valutazione dei costi che caratterizzano le strutture medesime;

i costi di gestione e manutenzione delle citate strutture troveranno capienza negli ordinari stanziamenti di bilancio a ciò preordinati, senza pregiudicare gli interventi già previsti dalla legislazione vigente;

il ricorso a figure professionali, ovvero a organizzazioni internazionali o intergovernative, previsto dall'articolo 19 per l'attività di monitoraggio e controllo della gestione delle strutture di accoglienza, riveste carattere eventuale e sarà finanziato nell'ambito delle risorse, appositamente dedicate, previste nel Programma del Fondo asilo, migrazione ed integrazione, in fase di approvazione da parte della Commissione europea;

agli adempimenti previsti dal citato articolo 19 a carico degli uffici pubblici

interessati si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

agli adempimenti previsti dall'articolo 24 a carico dei soggetti pubblici competenti si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

la disposizione di cui all'articolo 27, relativa al coordinamento di norme di copertura finanziaria, così come formulata non presenta criticità sotto il profilo della rispondenza alla normativa contabile;

non appare pertanto necessaria l'introduzione di una clausola di salvaguardia finanziaria, dovendo le disposizioni del provvedimento trovare attuazione nell'ambito delle risorse già stanziata a legislazione vigente;

la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 28 appare correttamente formulata, in considerazione della specialità del provvedimento in esame;

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.**

**Atto n. 169.**

(Rilievi alle Commissioni VIII e X).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2015.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, ricorda che nella seduta del 15 luglio 2015 la rappresentante del Governo ha depositato agli atti della Commissione le note predisposte dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Dipartimento delle finanze, contenenti chiarimenti in merito alle questioni evidenziate nel corso della seduta del 2 luglio 2015. Sulla base di tali note formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (atto n. 169);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

non è possibile procedere ad una stima precisa dell'effettivo fabbisogno annuo del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare, atteso che le attività che lo stesso è chiamato a svolgere sono strettamente correlate al numero e al valore delle operazioni che saranno concretamente effettuate;

gli oneri per il funzionamento del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare saranno comunque coperti integralmente con i contributi a carico degli operatori del settore, che, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, sono tenuti al versamento di un contributo pari all'1 per mille del valore delle opere da realizzare;

la previsione di cui all'articolo 34, secondo cui le disposizioni da adottare in conformità al presente decreto trovano applicazione entro il 19 luglio 2018 per gli impianti già esistenti e entro il 19 luglio 2016 per gli impianti pianificati o che si

intendono pianificare o realizzare, non incide sull'allineamento temporale tra la riscossione dei contributi a carico degli operatori e la copertura degli oneri di funzionamento del Comitato, posto che, se dovessero essere realizzate opere che implicano l'attivazione del Comitato, la riscossione dei contributi avverrà comunque prima del sostenimento degli oneri di funzionamento;

non sono stati valutati gli effetti di riduzione del gettito tributario connessi alla deducibilità dei contributi posti a carico degli operatori ai fini del funzionamento del Comitato, poiché, in sede di valutazione degli effetti finanziari derivanti da disposizioni legislative, per prassi non vengono stimati gli effetti indiretti, derivanti dalle stesse disposizioni, che incidono sulla redditività degli operatori economici interessati;

la disposizione di cui all'articolo 30, comma 2, secondo cui, in caso di incidente grave, la Capitaneria di porto può assistere l'operatore anche con la disponibilità di ulteriori risorse, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la predetta disponibilità è riferita alle risorse rese disponibili attraverso i piani di pronto intervento locale per gli inquinamenti, e, comunque, in tal caso, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 979 del 1982, richiamato dal citato comma 2, i costi per l'attività in argomento verranno in seguito rimborsati dall'operatore;

valutata l'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 35 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione « Disposizioni finanziarie » quella di « Clausola di invarianza finanziaria »;

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 35 si valuti l'opportunità di riformulare la relativa rubrica nei seguenti termini: « Clausola di invarianza finanziaria ».

La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.**

**Atto n. 162-bis.**

(Rilievi alla VI Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione bilancio, nella seduta del 9 giugno 2015, ha esaminato lo schema di decreto legislativo n. 162, recante Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, esprimendo parere favorevole. La Commissione finanze invece, nella seduta del 18 giugno 2015, ha espresso sul medesimo testo parere favorevole con osservazioni.

Evidenzia che il provvedimento è stato quindi nuovamente trasmesso per il parere alle Camere (atto n. 162-bis), ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 23 del 2014, secondo cui, qualora il Governo non intenda conformarsi – in tutto o in parte – ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione.

Al riguardo, poiché le modifiche e integrazioni introdotte dal Governo agli articoli 1 (fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati), 2 (trasmissione telematica dei dati)

dei corrispettivi) e 3 (incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi), volte a recepire alcune delle osservazioni espresse dalle Commissioni finanze di Camera e Senato, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere una valutazione favorevole sul testo del provvedimento.

La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente.**

**Atto n. 163-bis.**

(Rilievi alla VI Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione bilancio, nella seduta dell'11 giugno 2015, ha esaminato lo schema di decreto legislativo n. 163, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, esprimendo parere favorevole con una osservazione, con cui si invitava a valutare l'opportunità di prevedere, all'articolo 7, comma 4, secondo periodo, un termine entro il quale debba essere adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce i criteri in base ai quali possono essere, progressivamente, individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al nuovo regime

di adempimento collaborativo, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a 100 milioni di euro annui o appartenenti a gruppi di imprese. La Commissione finanze invece, nella seduta dell'11 giugno 2015, ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Evidenzia che il provvedimento in esame è stato nuovamente trasmesso per il parere alle Camere (atto n. 163-bis), ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 23 del 2014, secondo cui, qualora il Governo non intenda conformarsi – in tutto o in parte – ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione.

Al riguardo, segnala che le modifiche o integrazioni introdotte dal Governo agli articoli 1 (modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente), 2 (modifiche alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento) e 7 (competenze e procedure), sono volte a recepire alcune delle condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni finanze di Camera e Senato. Evidenzia che non è stata invece recepita l'osservazione dianzi citata formulata dalla Commissione bilancio. A questo riguardo va però considerato che, in accoglimento della osservazione di cui alla lettera l) contenuta nel parere reso dalla VI Commissione finanze della Camera, è stato stabilito, tra l'altro, che entro il 31 dicembre 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è fissata la data in cui termina la fase di prima applicazione del nuovo regime, che verosimilmente dovrebbe corrispondere a quella in cui il nuovo regime è riservato esclusivamente ai contribuenti di maggiori dimensioni. Tale previsione appare infatti suscettibile di incidere indirettamente sul termine – la cui introduzione è stata richiesta nel parere reso dalla Commissione bilancio – entro il quale dovrà essere emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze che stabilirà i criteri in base ai quali potranno essere progressivamente individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al nuovo regime di adempimento collaborativo, posto che la fissazione di tali criteri è funzionale alla successiva fase di attuazione del citato nuovo regime, ossia a quella della progressiva estensione del predetto regime agli altri contribuenti. Peraltro, considerato che la nuova disposizione introdotta dal Governo non definisce il termine entro il quale dovrà comunque cessare la citata prima fase, ma si limita semplicemente a rinviare la fissazione di tale termine a un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2016, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di stabilire nel testo un termine ultimo di conclusione della prima fase del nuovo regime, ad esempio il 31 dicembre 2017, cui dovrà in ogni caso attenersi il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Su tale aspetto reputa comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con quanto osservato dalla relatrice.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (atto n. 163-bis);

premessi che:

lo schema di decreto legislativo in esame è stato trasmesso per il parere alle Camere ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 23 del 2014, secondo cui,

qualora il Governo non intenda conformarsi – in tutto o in parte – ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione;

in accoglimento dell'osservazione di cui alla lettera l) contenuta nel parere reso dalla VI Commissione finanze della Camera, è stato stabilito, tra l'altro, all'articolo 7, comma 4, che entro il 31 dicembre 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è fissata la data in cui termina la fase di prima applicazione del nuovo regime, che verosimilmente dovrebbe corrispondere a quella in cui il nuovo regime è riservato esclusivamente ai contribuenti di maggiori dimensioni;

tale previsione appare suscettibile di incidere indirettamente sul termine – la cui introduzione è stata richiesta nel parere reso dalla Commissione bilancio nella seduta dell'11 giugno 2015 – entro il quale dovrà essere emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilirà i criteri in base ai quali potranno essere progressivamente individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al nuovo regime di adempimento collaborativo;

la fissazione di tali criteri è, infatti, funzionale alla successiva fase di attuazione del citato nuovo regime, ossia a quella della progressiva estensione del medesimo nuovo regime agli altri contribuenti;

considerato che:

la nuova disposizione introdotta dal Governo non definisce il termine entro il quale dovrà comunque cessare la citata prima fase, ma si limita semplicemente a rinviare la fissazione di tale termine a un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2016;

si potrebbe pertanto valutare l'opportunità di stabilire nel testo un termine ultimo di conclusione della prima fase del nuovo regime, ad esempio il 31 dicembre 2017, cui dovrà in ogni caso attenersi il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

*all'articolo 7, comma 4, terzo periodo, si valuti l'opportunità di aggiungere dopo le parole: è fissato le seguenti: , a non oltre il 31 dicembre 2017, ».*

La sottosegretaria Sesa AMICI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 15.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*



## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici. Atto n. 162-bis (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) .....	169
ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) .....	190
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dal deputato Pesco e altri) .....	191
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente. Atto n. 163-bis (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) .....	179
ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore) .....	193
ALLEGATO 4 (Proposta di parere alternativa presentata dal deputato Pesco e altri) .....	194
Schema di decreto ministeriale concernente l'esonero dall'obbligo di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi per prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione. Atto n. 194 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole) .....	187
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) .....	196

##### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

##### La seduta comincia alle 13.40.

**Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.**

**Atto n. 162-bis.**

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare nuovamente, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162-bis), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri.

In merito ricorda preliminarmente che la Commissione Finanze ha già esaminato lo schema di decreto (Atto n. 162), nel testo trasmesso una prima volta dal Governo, esprimendo su di esso parere favorevole, con alcune osservazioni, il 18 giugno 2015.

Ricorda quindi che lo schema di decreto è stato predisposto ai sensi della delega per la riforma del sistema fiscale conferita al Governo dalla legge n. 23 del 2014.

In particolare, lo schema di decreto attua i criteri di delega indicati dall'articolo 9 della legge di delega, il quale, nell'ambito delle attività volte a rafforzare l'attività conoscitiva e di controllo, delega il Governo a introdurre norme per il rafforzamento dei controlli, prevede, al comma 1, lettera *d*), l'incentivazione, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, dell'utilizzo della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti.

Ai sensi della successiva lettera *g*) del predetto comma 1, il Governo è delegato a prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.

Per quanto riguarda il contenuto dello schema di decreto, l'articolo 1, comma 1, introduce la possibilità, per i contribuenti che vi operano, di utilizzare gratuitamente il servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche che l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione a decorrere dal 1° luglio 2016.

In tale ambito rileva come, rispetto al testo del decreto legislativo originario, sia stata integrata la rubrica dell'articolo (« fatturazione elettronica » nel testo dell'Atto n. 162), aggiungendo il riferimento alla « trasmissione telematica delle fatture e dei relativi dati ».

Inoltre, accogliendo l'osservazione di cui alla lettera *a*) del parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera (e di cui al numero 1 del parere espresso dalla Commissione Finanze del Senato) rispetto al testo originario è stato specificato che il servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate riguarda non solo la genera-

zione e la trasmissione, ma anche la « conservazione » delle fatture elettroniche.

Lo stesso comma 1 prevede l'emana- zione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che individui specifiche categorie di soggetti passivi ai quali vengano messi a disposizione i servizi di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, già previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 3 aprile 2013, n. 55. Il sistema gratuito viene messo a disposizione dei soggetti individuati dal decreto ministeriale anche con riferimento all'in- vio di fattura elettronica a soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, per le quali è posto l'obbligo di fatturazione elettronica dall'articolo 1, comma 209, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008). Il sistema gratuito verrebbe quindi messo a disposizione anche per le fatture elettroniche scambiate tra privati.

In merito osserva inoltre come, rispetto al testo originario del comma 1, il decreto di individuazione dei soggetti passivi sia emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria, laddove tale specificazione non era presente nel testo originario dello schema di decreto. In tale ambito rileva come, accogliendo l'osservazione di cui alla lettera *d*) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera che suggeriva l'emana- zione del decreto di individuazione dei soggetti passivi « sentite le associazioni di categoria », venga stabilito che sono sentite le associazioni nell'ambito dei *forum* nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467.

Ai sensi del comma 2, i contribuenti potranno utilizzare il Sistema di Inter- scambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge finanziaria per il 2008, finalizzato alla trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche tra privati residenti nel territorio dello Stato, secondo il formato della fattura elettronica definito « fattura PA ». Inoltre, a decorrere dal

medesimo termine iniziale, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei contribuenti, in via telematica, le informazioni acquisite dal Sistema di Interscambio.

Segnala quindi come, rispetto al testo originario, lo schema di decreto nuovamente trasmesso preveda che le informazioni siano messe a disposizione anche « in formato strutturato ».

Tale modifica accoglie anch'essa l'osservazione di cui alla lettera *a*) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, la quale segnalava la necessità di prevedere soluzioni tecnologiche moderne, che consentano anche la traduzione dei dati nel formato strutturato previsto.

Il comma 3 dispone che con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA, a decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi IVA potranno optare per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture (più precisamente, secondo una specificazione introdotta dal testo dello schema, dei dati di tutte le fatture) emesse e ricevute (nonché delle relative variazioni) mediante l'utilizzo del sistema di interscambio; in tal caso l'opzione avrà effetto per cinque anni a decorrere dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata e se non revocata si rinnoverà automaticamente ogni cinque anni.

Il comma 4 rinvia a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione delle regole tecniche ed i termini per la trasmissione telematica secondo principi di semplificazione, economicità e di minimo aggravio per i contribuenti. Secondo una modifica apportata al testo originario, il provvedimento dovrà definire anche le soluzioni tecniche più adatte all'attuazione della norma.

In tale ambito segnala come sia stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *e*) del parere reso dalla Commissione Finanze della Camera, nella quale veniva chiesto di cancellare il richiamo alle associazioni di categoria, in quanto esse sono già presenti nel *forum* nazionale. Conseguentemente nel nuovo testo viene stabilito che il provvedimento è emanato « sentite le associazioni di categoria nel-

l'ambito di *forum* nazionale » (e non, come nel testo dell'Atto n. 162, « anche nell'ambito di forum nazionali »): la consultazione risulta quindi effettivamente circoscritta alle associazioni presenti nel predetto *forum* nazionale.

Il comma 5 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui allo schema in esame, saranno stabilite delle modalità semplificate di controlli a distanza degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate, al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti ed escludere duplicazione di attività conoscitiva.

Il comma 6 disciplina il trattamento sanzionatorio applicabile ai casi di omissione della trasmissione ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti. A tal fine esso rinvia, per l'individuazione della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile, all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997, relativo alle sanzioni tributarie non penali.

Sempre con riferimento ai temi trattati dall'articolo 1 dello schema non è stata invece accolta l'osservazione di cui alla lettera *c*) del parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera (e di cui all'ultimo paragrafo del numero 1) del parere approvato dalla Commissione Finanze del Senato) con cui veniva segnalata l'opportunità, nel medio periodo – valutandone peraltro gli effetti in via sperimentale – di introdurre l'obbligo di invio telematico all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture, in coincidenza con i termini di liquidazione periodica dell'IVA. A tale proposito l'osservazione sottolineava come l'introduzione di tale obbligo sarebbe stata utile ai fini del contrasto all'evasione e della semplificazione degli adempimenti e dei costi di gestione posti in capo ai contribuenti. Inoltre, i suddetti pareri invitavano il Governo a valutare ulteriori forme di semplificazione degli adempimenti: in particolare le Commissioni dei due rami del Parlamento invitavano il Governo a valutare la soppressione

delle norme, recate dalla legge di stabilità per il 2015, relative a *reverse charge* e *split payment*.

Evidenzia quindi come, a fronte di tali osservazioni, la formulazione dell'articolo 1 dello schema mantenga invece il carattere opzionale dell'utilizzo del servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche.

Anche in relazione alla soppressione dei citati meccanismi introdotti dalla legge di stabilità 2015, il nuovo testo non reca l'abrogazione delle norme qui ricordate.

In merito la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto afferma che il Governo non ha ritenuto di conformarsi sotto questo aspetto ai pareri delle Commissioni parlamentari in quanto l'introduzione nell'ordinamento di tali istituti risponde ad esigenze di contrasto all'evasione fiscale, mentre le misure recate dallo schema di decreto legislativo in esame, basandosi sulla libera scelta dei contribuenti, forniscono solamente informazioni di tipo parcellizzato e non completo e, conseguentemente, non si configurano come una fonte informativa alternativa capace di garantire un efficace contrasto all'evasione fiscale in materia di IVA.

Non è stata inoltre accolta l'osservazione di cui alla *b)* del parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera la quale chiedeva che l'Agenzia delle entrate elabori una codificazione universale delle causali IVA da utilizzare nella contabilità, al fine di agevolare l'inserimento dei dati ricevuti dai fornitori attraverso il sistema di interscambio.

Al riguardo rileva come la relazione illustrativa allegata allo schema dichiara che il Governo non ha ritenuto di accogliere il rilievo, in quanto il formato XML di cui al DM n. 55 del 2013, utilizzato per trasmettere le fatture alla pubblica amministrazione, già contiene una specifica delle causali IVA inseribili in fattura. Conseguentemente, ove tutti i contribuenti optassero per la generazione delle rispettive fatture attive secondo tale formato, ovvero, in alternativa tutti i *software* ge-

stionali utilizzassero la decodifica prevista dal formato XML, si otterrebbe la codifica uniforme delle predette causali.

Illustra quindi l'articolo 2 dello schema, il quale si rivolge a tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi (essenzialmente nel settore del commercio) prevedendo per essi la facoltà di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi, in sostituzione degli obblighi di registrazione. L'opzione ha effetto per cinque anni e si estende, ove non revocata di quinquennio in quinquennio. Sottolinea come si tratti, in sostanza, del superamento dello scontrino ai fini fiscali. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente, necessaria ad esempio per attivare una garanzia, o per dimostrare un avvenuto acquisto. Per i gestori dei distributori automatici la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati è obbligatoria. I suddetti adempimenti saranno effettuati mediante strumenti tecnologici che garantiranno l'inalterabilità e la sicurezza dei dati; sarà comunque un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate a dettare le modalità applicative delle disposizioni in parola. Viene fatto quindi rinvio ad un decreto interministeriale con il quale potranno essere individuate diverse tipologie di documentazione atte a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni effettuate. Infine sono previste specifiche sanzioni nei diversi casi di violazione delle disposizioni in esame.

Il comma 1 prevede che tutti i soggetti che effettuano le cessioni di beni e prestazioni di servizi al minuto e attività assimilate, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. L'opzione ha effetto per cinque anni, decorrenti dall'inizio dell'anno solare in cui essa è esercitata, e se

non revocata, si rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio. La memorizzazione elettronica e la trasmissione dei dati dei corrispettivi, tiene luogo agli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Il contenuto del citato articolo 24, in via generale, riguarda gli obblighi di registrazione dei corrispettivi; in particolare è previsto che i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui al citato articolo, in luogo del registro delle fatture, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile distintamente per ciascuna tipologia di operazioni indicata. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali.

Il comma 2 prevede che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi sia resa obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici.

Rileva quindi come, accogliendo l'osservazione di cui alla lettera g) del parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati (e di cui al numero 3) del parere reso dalla Commissione Finanze del Senato) nella quale viene sottolineata l'opportunità di non prevedere modificazioni alle apparecchiature, ai fini della trasmissione telematica, con conseguenti nuovi oneri in capo agli operatori, la nuova formulazione del comma 2 stabilisca che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate previsto al comma 4 dovrà indicare soluzioni tecniche finalizzate a garantire la sicurezza e l'inalterabilità dei dati relativi ai corrispettivi

acquisiti dagli operatori senza prevedere specifiche modifiche ai distributori automatici.

Il comma 3 dispone che la memorizzazione e la trasmissione dei dati avvenga mediante l'utilizzo di apparecchi tecnologici in grado di garantire l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, comprese le informazioni che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito.

Il comma 4 demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria anche nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla citata decisione della Commissione europea COM (2010) 8467, la definizione delle modalità di opzione, le informazioni da trasmettere, le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica ed ogni altra disposizione necessaria in attuazione delle disposizioni in esame.

Il comma 5 prevede che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi rappresenti una modalità sostitutiva di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi, dal comma 1 (come precisato grazie a una specificazione contenuta nel testo in esame) dell'articolo 12, della legge n. 413 del 1991 (scontrino fiscale e ricevuta fiscale) e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1996. Nel caso di richiesta da parte del cliente, resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche a fini commerciali le operazioni in parola.

Segnala come, anche in questo caso, rispetto al testo originario, sia stata inserita la previsione secondo la quale il provvedimento è emanato « sentite le associazioni di categoria ».

Il comma 6 prevede, a carico dei soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica e dei soggetti che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici, le sanzioni

di cui agli articoli 6, comma 3 e 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997 in caso di mancata memorizzazione o omissione della trasmissione, o nel caso di memorizzazione o trasmissione incompleta o non veritiera.

Al riguardo ricorda che le sanzioni previste dai citati articoli 6, comma 3 e 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471 del 1997, prevedono rispettivamente:

una sanzione pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato in caso di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali;

in caso di quattro distinte violazioni – nel corso di un quinquennio – dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.

Sempre con riferimento ai contenuti dell'articolo 2 segnala come non sia stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *f*) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati (e di cui al numero 2) del parere approvato dalla Commissione Finanze del Senato) la quale invitava il Governo a prevedere detrazioni fiscali, anche nella forma di crediti di imposta, per le spese sostenute dai contribuenti in relazione alla trasmissione e alla memorizzazione dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Secondo quanto rappresentato dalla relazione illustrativa allo schema di decreto il mancato accoglimento di tale osservazione si deve alla mancanza di adeguata copertura dei relativi oneri.

Illustra quindi l'articolo 3, il quale reca incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi.

In particolare, esso prevede, per i soggetti che effettuano l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture (di cui all'articolo 1, comma 3) e, sussistendone i presupposti, per coloro che effettuano sia la predetta opzione che quella relativa alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (articolo 2, comma 1), che vengano meno i seguenti obblighi:

le comunicazioni dei dati rilevanti a fini IVA (cosiddetto « spesometro »), introdotto dall'articolo 21 del decreto n. 78 del 2010, inizialmente come obbligo di comunicare per via telematica all'Agenzia delle entrate tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA svolte dagli operatori, purché aventi importo pari o superiore a 3.000 euro e quindi modificato dall'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 nel senso di prevedere la comunicazione per le sole operazioni rilevanti a fini IVA soggette all'obbligo di fatturazione; pertanto si deve comunicare telematicamente l'importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate nei confronti di ciascun cliente o fornitore; per le operazioni per cui non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione deve essere effettuata solo per le operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, IVA inclusa;

le comunicazioni ai fini del monitoraggio delle transazioni con i paesi appartenenti alla cosiddetta « *black list* », prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 40 del 2010 e finalizzata al contrasto delle frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti « caroselli » e « cartiere » (la *black list* è un elenco dei Paesi in cui esiste un regime fiscale privilegiato la cui caratteristica essenziale consiste nell'avere un livello di tassazione basso o addirittura nullo; le *black list* esistenti ad oggi sono tre. Più precisamente vengono distinte le seguenti tipologie: *black list* persone fisiche; *black list*

CFC (*controlled foreign companies*); *black list* ai fini della indeducibilità delle componenti negative di reddito;

gli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi ricevuti e degli acquisti effettuati, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, previsti dall'articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993.

Oltre agli obblighi appena ricordati, già contenuti nel testo originario dello schema di decreto, l'Atto del Governo n. 162-bis fa venir meno anche gli obblighi di comunicazione relativi a:

contratti di *leasing*;

contratti stipulati dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973;

acquisti effettuati da operatori economici italiani che effettuano acquisti nella Repubblica di San Marino (*ex* articolo 16, lettera *c*), del decreto del Ministro delle finanze del 24 dicembre 1993 concernente la disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino).

È poi previsto che i rimborsi IVA siano eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale anche in assenza dei presupposti descritti dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), del secondo comma (come meglio precisato nel nuovo testo dello schema), dell'articolo 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Infine i termini di accertamento in materia di IVA ed imposte dirette, così come previsti rispettivamente dall'articolo 57, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e dall'articolo 43, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di un anno per quei contribuenti che garantiscano

la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati nelle modalità che saranno stabilite con successivo del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale previsione differisce dallo schema di decreto originario il quale demandava la definizione delle modalità al decreto legislativo di attuazione alla disposizione delegante in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*) della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Segnala quindi come, in relazione all'articolo 3 dello schema, non sia stata accolta l'osservazione di cui alla lettera *h*) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, la quale chiedeva di chiarire il meccanismo di applicazione dei benefici previsti dall'articolo 3 in presenza di fornitori che inviano ancora le fatture in modalità cartacea, consentendo la veicolazione delle stesse attraverso lo SDI, nonché di implementare un sistema di trasmissione anche verso soggetti (clienti) che abbiano deciso di non avvalersi dello SDI stesso, al fine di conseguire una piena dematerializzazione documentale a beneficio dei soggetti che utilizzano lo SDI.

Sul primo punto dell'osservazione la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto precisa che gli incentivi richiamati sono accordati ai soli contribuenti che eserciteranno l'opzione della trasmissione telematica di cui al comma 3, dell'articolo 1. L'opzione, infatti, vincola i contribuenti a trasmettere telematicamente i dati delle fatture in forma « strutturata », per cui non sarebbe possibile elaborare tempestivamente, controllare e mettere a disposizione degli stessi contribuenti le informazioni acquisite secondo una diversa modalità (carta ovvero *files* derivanti da scansione di documenti).

Sul secondo punto della medesima osservazione la relazione illustrativa afferma che il Governo non ha potuto tener conto della richiesta perché non è possibile che formati diversi da quelli gestiti dallo SDI siano veicolati per il tramite dello SDI stesso, che tecnicamente si basa sulla acquisizione ed elaborazione dei *files* fattura che rispettano lo standard XML previsto dal DM n. 55 del 2013.

Non è stata inoltre accolta l'osservazione di cui al numero 4) del parere approvato dalla Commissione Finanze del Senato che proponeva di escludere dagli accertamenti analitico induttivi basati sulle presunzioni semplici i contribuenti che, utilizzando gli strumenti previsti dalle norme dello schema di decreto, assicurano la tracciabilità di pagamenti ricevuti ed effettuati.

Passa quindi a illustrare l'articolo 4, comma 1, dello schema il quale prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e per specifiche categorie di soggetti passivi IVA di minori dimensioni, la realizzazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di un programma di assistenza, differenziato in ragione dei diversi soggetti interessati, con cui sono messi a disposizione in via telematica i dati necessari per effettuare le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale ai fini IVA. Vengono così meno gli obblighi di registrazione di cui agli articoli 23 (obbligo di registrazione delle fatture emesse) e 25 (obbligo di registrazione degli acquisti di beni e servizi effettuati) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 nonché l'obbligo di apposizione del visto di conformità e la garanzia previsti dall'articolo 38-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (relativo alle modalità mediante le quali si effettuano i rimborsi d'imposta).

Il comma 2 specifica che condizione necessaria per usufruire della riduzione dei citati adempimenti è che i soggetti passivi IVA effettuino la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture e delle relative variazioni, emesse e ricevute (effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio) e, qualora effettuino operazioni di cui all'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, optino per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi così come previsto dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto.

Il comma 3 dispone che mediante apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno individuate le categorie di soggetti che potranno accedere al

regime premiale, tra i quali possono rientrarvi anche soggetti non di minori dimensioni che svolgano attività d'impresa, arte o professione; per tali ultimi soggetti il regime si applica per il periodo in cui l'attività è iniziata e per i due successivi.

Segnala, con riferimento all'articolo 4 dello schema, come non sia stata recepita l'osservazione di cui alla lettera *i*) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera che proponeva l'introduzione di un'ulteriore disposizione al comma 1 recante l'abrogazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *c*), relativa agli oneri di comunicazione per acquisti o importazioni senza l'applicazione dell'IVA.

Al riguardo la relazione illustrativa allegata al nuovo schema di decreto richiama l'attenzione sul fatto che tali norme sono oggetto del decreto legislativo n. 175 del 2014, in tema di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, il quale, all'articolo 20, ha modificato la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle lettere di intento disciplinata dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge n. 746 del 1983. In sostanza, per effetto delle modifiche proposte, viene posto in capo al cosiddetto « esportatore abituale » (soggetto che a determinate condizioni può porre in essere operazioni senza pagamento dell'IVA) l'obbligo di informare l'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella lettera d'intento da consegnare, ai fini dell'agevolazione predetta, al proprio fornitore.

Illustra l'articolo 5, il quale è dedicato alla cessazione degli effetti premiali, disponendo la perdita dei benefici riconosciuti al contribuente per effetto dell'adesione al sistema di trasmissione telematica delle operazioni IVA nei casi in cui lo stesso sia incorso in talune violazioni.

Nello specifico, per il contribuente che abbia optato per la fatturazione elettronica o per la trasmissione telematica dei corrispettivi è prevista la perdita del diritto alle « agevolazioni » di cui agli articoli 3 e 4, comma 1, dello schema nei casi in cui lo stesso:

*a)* ometta l'invio telematico all'Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute;



b) non trasmetta le relative variazioni;

c) trasmetta dati incompleti o inesatti;

d) ometta di inviare i dati dei corrispettivi.

Ricorda che, al fine di favorire l'implementazione del sistema della fatturazione elettronica e la comunicazione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per coloro che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi al minuto, lo schema di decreto contempla in favore del soggetto che abbia optato per il nuovo sistema alcuni vantaggi rispetto ai contribuenti non optanti, che si sostanziano, per lo più, nell'esonero da taluni adempimenti amministrativi.

Dette forme di incentivazione dunque verrebbero meno qualora il contribuente, nonostante l'avvenuta opzione per il sistema di trasmissione telematica, sia incorso nelle predette irregolarità ovvero abbia del tutto omesso l'effettuazione delle prescritte trasmissioni telematiche. Continuerebbe invece a fruire dei benefici previsti, qualora regolarizzi la propria posizione trasmettendo correttamente ed in via telematica i dati predetti entro il termine che sarà individuato in via generale nei provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.

La disposizione fa salva l'applicazione del regime sanzionatorio previsto agli articoli 1, comma 6, e 2, comma 6, dello schema.

La prima norma richiamata (articolo 1, comma 6) riferisce all'omissione della trasmissione telematica della fatturazione elettronica ovvero all'invio di dati incompleti la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997.

È fatto altresì salvo il trattamento sanzionatorio previsto dall'articolo 2, comma 6, dello schema per i casi di mancata memorizzazione elettronica dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni dei beni e prestazioni di servizi e nei casi di omissione della trasmissione telematica di

detti dati ovvero di memorizzazione o di trasmissione con dati incompleti o non veritieri. Anche in tal caso le sanzioni applicabili sono individuate *per relationem* attraverso il richiamo alle sanzioni previste dai già citati articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 471 del 1997. In virtù del primo rinvio, la sanzione amministrativa irrogabile è pari al 100 per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. Ai sensi del rinvio all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 471, agli illeciti considerati dall'articolo 2, comma 6, dello schema è riferita anche la misura della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dall'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.

Rispetto alla formulazione originaria dell'articolo 5 dello schema segnala solamente una diversa formulazione nel comma 1, laddove nel nuovo testo si fa riferimento alla « trasmissione [...] dei dati delle fatture (e non di « trasmissione di fatture elettroniche »).

L'articolo 6 prevede che agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, pari a 9,34 milioni di euro per l'anno 2016, a 18,00 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20,40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il fondo citato è quello istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze mediante maggiori entrate derivanti dai decreti legislativi adottati ai sensi della legge n. 23 del 2014 (delega fiscale).

Nella relazione tecnica si dà conto degli oneri del provvedimento, chiarendo che l'onere incrementale a regime conseguente alla scelta di mettere a disposizione il processo di conservazione elettronica a norma delle fatture elettroniche è stimabile in circa 6,35 milioni di euro.

Al riguardo segnala come, rispetto alla precedente relazione tecnica (sull'Atto n. 162), in cui per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 non erano previsti oneri a carico dello Stato, nella nuova relazione tecnica si stima un costo *una tantum* di 1,22 milioni di euro (2016) e un costo a regime di 4,2 milioni di euro (a decorrere dal 2017).

In merito ricorda che la Commissione Bilancio della Camera aveva espresso parere favorevole sui profili di copertura finanziaria del provvedimento, in occasione del primo esame parlamentare dello stesso.

Fa quindi presente come l'articolo 7 abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni – di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge n. 311 del 2004 – che regolano la possibilità, per le aziende della grande distribuzione commerciale, di trasmettere giornalmente all'Agenzia delle entrate i corrispettivi in via telematica, sostituendo in tal modo gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi.

In merito ricorda che la previsione da abrogare si riferisce sia alle imprese che operano con esercizi commerciali con superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000, sia a quelle facenti parte di un gruppo definibile societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che operi con più punti di vendita sul territorio nazionale e che realizzi un volume d'affari annuo aggregato superiore a 10 milioni di euro.

Al riguardo non è stata accolta l'osservazione di cui alla lettera l) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, che proponeva di anticipare i termini dell'abrogazione.

Sottolinea quindi, in linea generale, come il complesso delle misure recate dallo schema di decreto vada nella direzione della digitalizzazione e dell'ammmodernamento dell'Amministrazione finanziaria, introducendo un regime opzionale agevolato che risulta incentivato sia attra-

verso interventi di carattere fiscale sia attraverso la previsione di un supporto tecnico a favore dei contribuenti, così da sollevarli dall'assunzione di costi e oneri aggiuntivi.

Ricorda quindi di aver formulato una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*allegato 1*), la quale è stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i membri della Commissione nella giornata di ieri.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere alternativa a quella del relatore (*allegato 2*), la quale sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere del relatore.

Rileva quindi l'opportunità di procedere all'espressione del parere già nella seduta odierna, anche in considerazione della molteplicità degli impegni parlamentari che attendono la Commissione fino all'aggiornamento dei lavori parlamentari per il periodo estivo, nonché per consentire che il provvedimento sia approvato definitivamente nei tempi più rapidi possibili.

Girolamo PISANO (M5S) ritiene opportuno rinviare il voto sulla proposta di parere alla seduta di domani, per consentire ai componenti della Commissione di valutare più approfonditamente i contenuti dello schema di decreto.

In particolare, nel sottolineare come le considerazioni contenute nella relazione illustrativa allegata al provvedimento evidenzino, da parte del Governo, il fraintendimento di talune delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione il 18 giugno scorso sull'atto n. 162, ritiene che su di esse possano essere forniti ulteriori chiarimenti e precisazioni dal Governo.

Daniele PESCO (M5S) si associa alla richiesta del deputato Pisano di rinviare almeno alla seduta di domani l'espressione del parere sul provvedimento, sottolineando come alle forze politiche siano stati concessi tempi molto ristretti per

valutare tematiche complesse e di grande rilevanza per i contribuenti.

Nell'evidenziare, inoltre, come non sussistano motivazioni oggettive per procedere immediatamente al voto sulla proposta di parere, sottolinea come anche la proposta di parere alternativa presentata dal suo gruppo sconti tale ristrettezza dei tempi a disposizione e affronti, di conseguenza, soltanto alcuni punti essenziali del provvedimento, potendo quindi essere utilemente approfondita e ampliata.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, pur prendendo atto delle esigenze prospettate dai deputati Pisano e Pesco, ribadisce l'esigenza di procedere al voto della sua proposta di parere non oltre la seduta di domani, anche in considerazione degli impegni che la Commissione dovrà affrontare prima dell'aggiornamento dei lavori parlamentari per il periodo estivo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, alla luce degli orientamenti emersi, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente.**

**Atto n. 163-bis.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163-bis), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri.

In merito ricorda preliminarmente che la Commissione Finanze ha già esaminato

lo schema di decreto (Atto n. 163), nel testo trasmesso una prima volta dal Governo, esprimendo su di esso parere favorevole, con alcune condizioni e osservazioni, l'11 giugno 2015; la Commissione Finanze del Senato ha espresso parere favorevole, con condizioni e osservazioni, il 10 giugno 2015.

Sul piano del merito segnala, in sintesi, come lo schema di decreto, in attuazione dell'articolo 5 della legge delega (legge n. 23 del 2014), rechi la revisione delle disposizioni antielusive, al fine di disciplinare il principio generale di divieto dell'abuso del diritto, dandone una nuova definizione, unificata a quella dell'evasione, estesa a tutti i tributi, non limitata a fattispecie particolari e corredata dalla previsione di adeguate garanzie procedurali.

Costituisce quindi abuso del diritto l'uso distorto di strumenti giuridici allo scopo prevalente di ottenere un risparmio d'imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione. Resta salva la possibilità di scegliere tra regimi alternativi espressamente previsti dal sistema tributario. L'abuso del diritto si configura quando lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali risulta come causa prevalente dell'operazione abusiva; al contrario, se l'operazione (o la serie di operazioni) è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali, l'abuso non si configura. L'onere di dimostrare il disegno abusivo e le eventuali modalità di manipolazione e di alterazione degli strumenti giuridici utilizzati, nonché la loro mancata conformità a una normale logica di mercato, è posto a carico dell'amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino il ricorso a tali strumenti.

Viene inoltre modificata la disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento (ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della citata legge n. 23) e, al fine di migliorare i rapporti con i contribuenti, seguendo le linee della *cooperative compliance* proposta dall'OCSE, viene intro-

dotta una nuova disciplina del regime dell'adempimento collaborativo, prevedendo sistemi di gestione e controllo interno dei rischi fiscali da parte dei grandi contribuenti (articolo 6, comma 1, della legge delega).

In dettaglio, illustra l'articolo 1 dello schema di decreto il quale, inserendo l'articolo 10-*bis* nello statuto dei diritti dei contribuenti (legge n. 212 del 2000), disciplina l'abuso del diritto e l'elusione fiscale, unificati in un unico concetto che riguarda tutti i tributi, imposte sui redditi e imposte indirette, fatta salva la speciale disciplina vigente in materia doganale. In sostanza, in ottemperanza alla raccomandazione 2012/772/UE sulla pianificazione fiscale aggressiva, viene introdotta una norma generale antiabuso, mentre si abroga la vigente norma antielusiva applicabile solo per l'accertamento delle imposte sui redditi ad un numero chiuso di operazioni (articolo 37-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973).

In sintesi, specifica come l'abuso del diritto si configuri in presenza di:

una o più operazioni prive di sostanza economica;

il rispetto formale delle norme fiscali;

la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito;

un vantaggio fiscale che costituisce l'effetto essenziale dell'operazione.

Infatti, in base alle nuove disposizioni, si è in presenza dell'abuso del diritto allorché una o più operazioni prive di sostanza economica, pur rispettando le norme tributarie, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. La norma chiarisce che un'operazione è priva di sostanza economica se i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, sono inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Vengono considerati indebitamente conseguiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

Tali operazioni non sono opponibili al fisco: quando l'Agenzia delle entrate accerta la condotta abusiva, le operazioni elusive effettuate dal contribuente diventano inefficaci ai fini tributari e, quindi, non sono ottenibili i relativi vantaggi fiscali.

Non si considerano invece abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale del contribuente. Viene esplicitata la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.

Il contribuente può proporre interpello preventivo per conoscere se le operazioni che intende realizzare costituiscano fattispecie di abuso del diritto.

L'accertamento per abuso del diritto può scattare solo se non si può invocare, ai fini dell'accertamento, la violazione di specifiche norme tributarie.

L'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto a pena di nullità da una richiesta di chiarimenti al contribuente da fornire entro sessanta giorni. L'atto impositivo deve essere specificamente motivato anche in relazione ai chiarimenti forniti.

Nel procedimento di accertamento dell'abuso del diritto l'onere della prova della condotta abusiva grava sull'amministrazione finanziaria, mentre il contribuente è tenuto a dimostrare la sussistenza delle valide ragioni extrafiscali che stanno alla base delle operazioni effettuate.

L'abuso del diritto non può essere rilevato d'ufficio da parte del giudice tributario.

L'abuso del diritto non è penalmente punibile, ma dà luogo all'applicazione di sanzioni amministrative tributarie.

L'efficacia delle disposizioni contenute nel nuovo articolo 10-*bis* decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Esse si applicano retroattivamente anche

alle operazioni poste in essere anteriormente, per le quali non sia stato notificato l'atto impositivo.

Rispetto ai rilievi espressi in merito a tale tematica nel parere della Commissione Finanze della Camera segnala come non sia stata accolta nel testo dello schema – sebbene sia stato precisato nella relazione illustrativa allegata allo schema stesso – l'osservazione di cui alla lettera *a*) del parere espresso dalle Commissioni Finanze della Camera e del Senato, volta a precisare, nella definizione di vantaggi fiscali indebiti (richiamati dal comma 2, lettera *b*), del nuovo articolo 10-*bis*), che il richiamo all'ordinamento tributario deve intendersi come comprensivo sia delle norme interne sia di quelle sovranazionali aventi efficacia nell'ordinamento interno.

Fa invece presente come, in accoglimento delle osservazioni di cui alle lettere *b*) e *d*) dei pareri resi dalle Commissioni Finanze del Senato e della Camera, il comma 5 del predetto articolo 10-*bis* sia stato riformulato.

In particolare, con tali osservazioni è stato chiesto di:

apportare una correzione di *drafting* (lettera *b*);

precisare che l'istanza di interpello preventivo in materia di abuso del diritto sia presentata prima che siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione e per l'assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie per la quale si presenta l'istanza (lettera *d*)).

La disposizione, conseguentemente, ora prevede la possibilità per il contribuente di presentare un'istanza di interpello all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11, della legge n. 212 del 2000, al fine di conoscere se le operazioni che intende realizzare, ovvero che siano state realizzate, costituiscano fattispecie di abuso del diritto. L'istanza va presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima.

Per quanto riguarda l'osservazione di cui alla lettera *c*) del parere espresso dalle Commissioni parlamentari, la quale chiede di coordinare il comma 5 dell'articolo 10-*bis*, laddove fa riferimento alla possibilità per il contribuente di proporre interpello preventivo per conoscere se le operazioni che intende realizzare costituiscono abuso del diritto, con il comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto, il quale prevede che il contribuente presenti istanza di interpello ai fini della disapplicazione delle norme tributarie che, per contrastare fenomeni elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse, al riguardo la relazione illustrativa allegata al nuovo schema di decreto fa presente che tale richiesta è recepita sostanzialmente dall'articolo 7, comma 14, del decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (Atto n. 184), attualmente all'esame delle Commissioni riunite Giustizia e Finanze.

La norma citata dispone che il predetto comma 3 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo in materia di certezza del diritto sia modificato nel senso di prevedere che le norme tributarie le quali, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. A tal fine il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (cosiddetto interpello disapplicativo, introdotto dal predetto atto n. 184), ferma restando la possibilità di fornire tale dimostrazione anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

Segnala come non sia stata invece accolta l'osservazione di cui alla lettera *e*) del parere espresso dalle Commissioni Finanze della Camera e del Senato, con la quale si chiede di prevedere, al comma 9 dell'articolo 10-*bis*, che la contestazione

della condotta abusiva sia preventivamente validata a livello di vertice territoriale dell'Amministrazione finanziaria.

Al riguardo la relazione illustrativa allegata al nuovo schema di decreto fa presente che il Governo ha ritenuto di non accogliere l'osservazione, in quanto non ha ritenuto la stessa coerente con il vigente assetto dei poteri degli uffici dell'Agenzia delle entrate in materia di accertamento, anche in considerazione del fatto che, seguendo la logica che ispira la proposta, molte altre contestazioni effettuate dagli uffici dell'Agenzia dovrebbero richiedere detta deroga, essendo riferite a fattispecie particolarmente complesse e di significativo disvalore, con conseguenti aggravii nell'organizzazione e vulnus in tema di invalidità degli atti « non validati ».

Più in generale, il Governo rileva che le strutture regionali di vertice già svolgono, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, funzioni di indirizzo e controllo dell'attività degli uffici che esercitano soprattutto in relazione al presidio di delicate attività di controllo.

Non è stata altresì accolta l'osservazione di cui alla lettera *f*) del parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera, che chiede di precisare, al comma 11 dell'articolo 10-*bis*, che il termine per la richiesta di rimborso da parte di terzi delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali siano stati disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria decorra dal giorno in cui i terzi stessi ricevono l'informazione, da parte dell'Amministrazione, della sopravvenuta emersione del diritto.

Al riguardo la relazione illustrativa allegata al nuovo schema di decreto fa presente che il Governo non ha accolto tale rilievo affermando che le operazioni abusive sono solitamente caratterizzate da un elevato grado di complessità e, sebbene il nuovo articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000 ponga a carico dell'amministrazione l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva attraverso la dimostrazione sia della presenza di una o più operazioni prive di sostanza economica,

sia del risparmio fiscale indebito, non è dato di individuare i soggetti che hanno versato imposte nell'ambito della catena di operazioni che configurano la condotta abusiva in capo ad altro soggetto, né sussiste alcun obbligo informativo nei confronti di questi. Si fa il caso di operazioni nelle quali alcune transazioni sono svolte attraverso lo scambio di strumenti finanziari nei mercati regolamentati e, pertanto, di operazioni coperte dall'anonimato di borsa, che non rende possibile all'amministrazione l'invio della comunicazione che attesti il diritto al rimborso.

Per quanto riguarda l'osservazione di cui alla lettera *g*) del parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera e di cui alla lettera *f*) del parere espresso dalla Commissione Finanze del Senato, con la quale si invita il Governo a graduare le sanzioni amministrative rispettando la differenza tra evasione ed elusione, la relazione illustrativa allegata al nuovo schema di decreto sottolinea come tale aspetto attenga alla materia affrontato dall'emando decreto legislativo in tema di revisione del sistema sanzionatorio tributario (Atto n. 183), attualmente all'esame delle Commissioni riunite II e VI.

Al riguardo la relazione illustrativa allegata al nuovo schema di decreto afferma, in particolare, che l'articolo 1, comma 1, del predetto schema di decreto legislativo sulle sanzioni tributarie, nel modificare l'articolo 1, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo n. 74 del 2000, ha precisato che dalle operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente vanno escluse le operazioni disciplinate dall'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000 (abuso del diritto o elusione fiscale).

Osserva, al riguardo, come la disposizione citata miri, in realtà, a esplicitare anche nell'ambito del decreto legislativo n. 74 del 2000 (disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) la non rilevanza penale dell'abuso del diritto, affermata dal comma 13 del nuovo articolo 10-*bis* (« Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle san-

zioni amministrative tributarie»), non comportando alcuna graduazione nell'ambito delle sanzioni amministrative.

Nello schema di decreto relativo alla revisione del sistema sanzionatorio (Atto n. 183) non compare, invece, una norma generale sulle sanzioni amministrative applicabili nel caso di elusione con riferimento a tutte le imposte, come richiesto nell'osservazione di cui alla citata lettera g).

Passando all'articolo 2 dello schema di decreto, esso introduce un limite alla disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento in caso di reato tributario: il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.

In sostanza, il raddoppio potrà operare solo se la violazione penale sarà stata denunciata dall'amministrazione finanziaria all'autorità giudiziaria entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di presentazione omessa o nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo.

Gli effetti degli atti impositivi notificati sulla base dell'attuale disciplina del raddoppio sono fatti salvi espressamente dalla norma (comma 3). Pertanto, qualora non sia stato notificato un atto impositivo alla data di entrata in vigore del decreto, opera la decadenza per i periodi di imposta fino al 2009 compreso.

Rispetto ai rilievi espressi in merito a tale tematica sono state accolte le condizioni 1) e 2) contenute nei pareri espressi dalle Commissioni Finanze della Camera e del Senato, relative ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, con le quali si chiede che le denunce dell'Amministrazione finanziaria utili per far scattare il raddoppio dei termini di accertamento per le imposte sui redditi e in materia di IVA comprendano anche le denunce presentate dalla Guardia di finanza.

In accoglimento delle condizioni è stato modificato il testo dei commi 1 e 2,

specificando in maniera esplicita che nell'Amministrazione finanziaria è ricompresa la Guardia di finanza.

È stata inoltre accolta la condizione numero 3) contenuta nei pareri espressi dalle Commissioni Finanze della Camera e del Senato, che richiede una maggiore chiarezza rispetto agli atti di controllo fatti salvi rispetto alla nuova disciplina del raddoppio dei termini.

A tal fine il nuovo comma 3 dell'articolo 2, in luogo della precedente espressione «atti impositivi», indica espressamente i tipi di atti di controllo i cui effetti sono fatti salvi, qualora notificati alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Si tratta in particolare:

degli avvisi di accertamento;

dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie;

degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria.

Inoltre la nuova formulazione specifica che, qualora i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015, sono fatti salvi gli effetti:

degli inviti a comparire (di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 218 del 1997) notificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

dei processi verbali di constatazione (di cui all'articolo 24 della legge n. 4 del 1929) dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la data di entrata in vigore del decreto.

Segnala al riguardo che l'articolo 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) prevede che, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, salvo casi di particolare e motivata urgenza, devono trascorrere 60 giorni prima dell'emissione dell'atto impositivo per consentire al contribuente di presentare memorie.

Ricorda, a tale proposito, come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 29 luglio 2013, n. 18184) abbiano affermato che la norma citata deve essere interpretata nel senso che l'inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto.

Evidenza che nel caso in cui il decreto in esame non dovesse entrare in vigore entro il 1° novembre 2015, non sarebbe possibile rispettare contemporaneamente il termine dei 60 giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento e il termine finale del 31 dicembre 2015 per la notifica.

Evidenza, inoltre, come, pur in assenza di rilievi al riguardo nei pareri approvati dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato, il Governo abbia inserito nell'articolo 2 dello schema un nuovo comma 4, al fine di coordinare le disposizioni in materia di *voluntary disclosure* (legge n. 186 del 2014) con le modifiche introdotte dai commi da 1 a 3 dell'articolo 2 in tema di raddoppio dei termini.

In particolare è previsto che, ai fini della causa di non punibilità di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990 (introdotto dall'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 186 del 2014), si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell'ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l'accertamento.

In merito alla formulazione della norma segnala come la non punibilità sia prevista dal comma 1, e non dal comma 2 del predetto articolo 5-*quinquies* del decreto-legge n. 167 del 1990.

Al riguardo la relazione illustrativa allegata al nuovo schema di decreto afferma che la norma è volta a superare l'incertezza interpretativa connessa al disallinea-

mento temporale tra termine di prescrizione dell'azione penale e termine di decadenza dell'accertamento tributario amministrativo, in linea con lo spirito della legge che ha introdotto la procedura di *voluntary disclosure*.

Sottolinea come, in effetti, un possibile ostacolo all'adesione sia rappresentato dalla corretta individuazione dei periodi d'imposta ancora accertabili alla data di presentazione della istanza di collaborazione volontaria e che potrebbero essere ricompresi nella procedura.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare 10/E del 13 marzo 2015, ha ribadito che nel caso di violazioni « che comportano l'obbligo di denuncia » gli anni accertabili si raddoppiano e ciò a prescindere dal fatto che il perfezionarsi della procedura comporti la non punibilità di alcuni dei reati tributari.

La norma del nuovo comma 4, con una formulazione non del tutto chiara, sembra far rientrare nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, con l'effetto di escludere i profili penali, gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate tramite la *voluntary disclosure* per i quali è scaduto il termine per l'accertamento.

Rileva come, in tal modo, sembrerebbe pertanto esplicitato che, in assenza della denuncia penale da parte dell'Amministrazione finanziaria entro il 31 dicembre 2014, gli eventuali reati tributari commessi in periodi di imposta anteriori al 2010 non potranno far scattare il raddoppio dei termini per l'accertamento.

In altre parole la norma sembra volta ad evitare che la « autodenuncia » del soggetto che si avvale della collaborazione volontaria, potendo far emergere fatti penalmente rilevanti anteriori al 2010, determini la sua perseguibilità penale. La disposizione, invece, fa rientrare tra le cause di non punibilità introdotte dalla legge sulla *voluntary disclosure*, anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell'ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l'accertamento.



Illustra quindi il Titolo III dello schema di decreto, il quale contiene la disciplina del regime dell'adempimento collaborativo, istituito dall'articolo 3 con la finalità di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate, basate sul reciproco affidamento tra l'amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale.

Per accedere al nuovo regime dell'adempimento collaborativo è necessario che il contribuente sia dotato di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ovvero del rischio di operare in violazione di norme o di principi tributari.

In particolare, ai sensi dell'articolo 4 l'adesione al regime è subordinata al possesso di determinati requisiti, e, ai sensi dell'articolo 5, comporta l'assunzione di doveri per l'amministrazione finanziaria e per il contribuente. Tra i doveri dell'Agenzia delle entrate si segnala la pubblicazione periodica sul sito delle operazioni ritenute di pianificazione fiscale aggressiva.

Sottolinea come gli effetti del nuovo regime si sostanzino in vantaggi per entrambe le parti e risiedano principalmente in un sollecito e preventivo esame dei casi dubbi e nella correlata riduzione dei controlli successivi e dell'eventuale contenzioso.

In base all'articolo 6 i contribuenti potranno pervenire con l'Agenzia delle entrate a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali; potranno accedere, inoltre, ad una procedura abbreviata di interpello preventivo, con un termine per la risposta di 45 giorni.

Secondo l'articolo 7 nella prima fase di applicazione il regime è riservato ai contribuenti di maggiori dimensioni (con fatturato superiore ai 10 miliardi di euro) e a quelli che hanno aderito al progetto pilota avviato in via sperimentale nel 2013 (con fatturato superiore a 1 miliardo di

euro). Successivamente potranno essere ammessi, con decreto ministeriale, i contribuenti con fatturato superiore a 100 milioni di euro ovvero appartenenti a gruppi di imprese.

Segnala come, rispetto ai rilievi espressi in merito a tale tematica, non sia stata accolta l'osservazione di cui lettera *h*) del parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera, la quale chiede di meglio definire la previsione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c*), dello schema, altrimenti troppo generica, secondo la quale il contribuente si impegna a rispondere alle richieste dell'Agenzia delle entrate « nel più breve tempo possibile ».

Al riguardo la relazione illustrativa allegata al nuovo schema di decreto fa presente che non ha recepito tale invito in quanto ritiene che il predetto termine (« nel più breve tempo possibile ») sia espressione dello spirito collaborativo che ispira il regime di adempimento collaborativo. Inoltre esso deve essere considerato in relazione all'analogo termine previsto a carico dell'Agenzia delle entrate nell'articolo 5, comma 1, lettera *e*), dove viene previsto che l'Agenzia delle entrate effettua l'esame preventivo delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi e fornisce risposta alle richieste dei contribuenti « nel più breve tempo possibile ».

Fa inoltre presente come il Governo affermi che non è stato previsto un termine specifico proprio al fine di poter graduare la tempistica delle risposte alla complessità delle richieste tenendo conto del reciproco coinvolgimento di entrambe le parti. Una diversa formalizzazione creerebbe un'asimmetria con la *ratio* stessa dell'istituto che è basato su principi di collaborazione.

Non è stata inoltre accolta nello schema di decreto l'osservazione di cui alla lettera *i*) del parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera (e di cui alla lettera *g*) del parere espresso dalla Commissione Finanze del Senato) la quale, con riferimento al comma 3 dell'articolo 6 dello schema di decreto che prevede, nel quadro del nuovo regime dell'adempimento

mento collaborativo, la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative applicabili per tale fattispecie, invita il Governo a valutare la possibilità di regolare (nello schema di decreto o nell'emanando decreto legislativo sulle sanzioni penali tributarie) la rilevanza penale della fattispecie relativa ai rischi fiscali comunicati dal contribuente in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate nell'ipotesi in cui l'Agenzia non condivida la posizione del contribuente.

Al riguardo segnala come la relazione illustrativa allegata al nuovo schema di decreto affermi che l'inserimento di una apposita previsione sarà valutata nel corso della procedura che porterà alla approvazione del decreto legislativo in materia di revisione del sistema sanzionatorio.

A tale riguardo specifica come la richiamata relazione, peraltro, riepiloghi la disciplina introdotta nello schema di decreto, evidenziando come l'impegno a un comportamento collaborativo e trasparente richiesto al contribuente che aderisce al regime, comporti anche la comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia delle entrate dei rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva.

Lo stesso decreto prevede, all'articolo 6, comma 1, che l'adesione al regime comporta la possibilità per i contribuenti di pervenire con l'Agenzia a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilità dell'anticipazione del controllo.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, i contribuenti, inoltre, hanno diritto ad una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali.

Segnala come lo stesso decreto già disponga espressamente, al comma 4 dell'articolo 6, proprio in quanto l'adesione al regime è fondata sul reciproco affida-

mento tra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti di maggiori dimensioni, nel comune interesse alla prevenzione e alla risoluzione preventiva delle controversie in materia fiscale, che in caso di denuncia per reati fiscali, l'Agenzia delle entrate comunichi alla Procura della Repubblica che il contribuente ha aderito al regime di adempimento collaborativo, affinché l'Autorità giudiziaria competente possa valutare il comportamento dello stesso anche in relazione alle eventuali iniziative poste in essere al fine di limitare o evitare gravi conseguenze.

È stata invece accolta l'osservazione di cui alla lettera l) del parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera, con cui si invita a stabilire un termine certo per definire la durata della fase di prima applicazione delle norme sull'adempimento collaborativo, prevedendo inoltre che il Ministero dell'economia e delle finanze trasmetta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione circa l'applicazione del nuovo istituto.

Evidenzia inoltre come l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 preveda che entro il 31 dicembre 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è fissata la data in cui termina la fase di prima applicazione del regime. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato dell'attuazione del nuovo istituto. La prima relazione dovrà essere trasmessa alle citate Commissioni entro il 31 luglio 2017.

Esprime quindi la sua soddisfazione, per il fatto che lo schema di decreto nuovamente trasmesso dal Governo recepisca tutte le condizioni, nonché gran parte delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione sull'Atto n. 163 l'11 giugno scorso.

Rileva di aver formulato una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*allegato 3*), la quale è già stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nella giornata di ieri.

Auspica quindi che sia possibile procedere all'espressione del parere già nella seduta odierna, così da favorire la definitiva approvazione, nei tempi più brevi possibili, del decreto legislativo, il quale apporta alcune modifiche connesse alla normativa sulla cosiddetta *voluntary disclosure* che risultano particolarmente attese per consentire a tale ultima disciplina di sviluppare appieno le sue potenzialità.

Evidenzia in particolare come il nuovo comma 4 dell'articolo 2 dello schema di decreto sia volto a coordinare le disposizioni in materia di *voluntary disclosure* contenute nella legge n. 186 del 2014 con le modifiche introdotte dai commi da 1 a 3 dell'articolo 2 in tema di raddoppio dei termini, e determini quindi il superamento dell'incertezza interpretativa circa l'individuazione dei periodi d'imposta ancora accertabili alla data di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria.

In tale ambito rileva come sull'originario schema di decreto (Atto n. 163) le forze politiche abbiano svolto un ampio dibattito esprimendo posizioni tra loro molto distanti, le quali rendono difficilmente ipotizzabile il raggiungimento di un punto d'incontro condiviso.

Ritiene quindi possibile che la Commissione possa esprimersi sul provvedimento già nella seduta odierna, rimettendosi comunque alle valutazioni in merito del Governo.

Il Viceministro Luigi CASERO, nel condividere l'esigenza, prospettata dal relatore, di concludere con celerità l'esame dello schema di decreto, ritiene comunque possibile rinviare l'espressione del parere alla seduta di domani, anche tenuto conto del fatto che la Commissione Finanze e tesoro del Senato esprimerà il suo parere sul provvedimento nella medesima giornata.

Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che il gruppo M5S ha presentato una proposta di parere contrario sullo schema di decreto, alternativa a quella del relatore (*allegato 4*), la quale sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere favorevole del relatore.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel sottolineare come la stampa abbia nei giorni scorsi riportato perplessità e pareri divergenti espressi da numerosi esperti sulle misure recate dall'articolo 2, commi 3 e 4, del provvedimento, chiede che su tali disposizioni il relatore fornisca alcuni chiarimenti nella seduta di domani, prima dell'espressione del parere sullo schema di decreto.

Maurizio BERNARDO, presidente, accogliendo la richiesta sollevata dal deputato Villarosa, esprime la propria disponibilità affinché, nella giornata di domani, siano approfondite le richiamate questioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale sarà posta in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

**Schema di decreto ministeriale concernente l'esonero dall'obbligo di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi per prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradio-diffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.**

**Atto n. 194.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Sara MORETTO (PD), *relatrice*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto ministeriale concernente l'esonero dall'obbligo di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi per prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di tele radio-diffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione (Atto n. 194).

Per quanto riguarda il contenuto dello schema di decreto, il quale si compone di due soli articoli, segnala innanzitutto come esso sia stato predisposto ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 413 del 1991, ai sensi del quale con decreto del Ministro delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti, può essere stabilito, nei confronti di determinate categorie di contribuenti o per determinate categorie di prestazioni con carattere di ripetitività e a scarsa rilevanza fiscale, l'esonero dagli obblighi, indicati dal comma 1 del medesimo articolo 12, di rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale, per i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rilevanti a fini IVA.

Ricorda che il predetto comma 3 dell'articolo 12 ha già trovato attuazione con il decreto ministeriale 21 dicembre 1992, il quale ha previsto l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per 23 categorie di operazioni e prestazioni (operazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni; spettacoli ed altre attività soggetti all'imposta sugli spettacoli; somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie, nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza; prestazioni di traghetto rese con barche a remi, prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale e prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi; prestazioni di custodia e amministrazione di titoli; prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli; prestazioni effettuate da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti; prestazioni rese da fumisti, ciabattini, ombrellai, arrotini ambulanti; prestazioni

rese da rammendatrici e ricamatrici; venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi, simili e affini non muniti di attrezzature motorizzate; autoscuole per le prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento della patente; prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente; prestazioni di parcheggio di veicoli; operazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco; prestazioni aventi per oggetto l'accesso nelle stazioni ferroviarie; prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli; prestazioni aventi per oggetto utilizzazione di servizi igienico-sanitari pubblici; prestazioni rese dai dormitori pubblici; vendite per corrispondenza; cessioni di prodotti agricoli, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti; operazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, dagli enti pubblici di assistenza e beneficenza e da quelli di previdenza, delle unità sanitarie locali; prestazioni di servizi rese dai gestori di stabilimenti balneari).

Rammenta inoltre che, successivamente, in attuazione della medesima disposizione, il decreto ministeriale 13 febbraio 2015 ha previsto l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per due tipologie di operazioni (i servizi di stampa e recapito dei duplicati di patente, e i servizi di gestione e di rendicontazione del pagamento dei corrispettivi dovuti dall'utenza per le pratiche di competenza del Dipartimento per i trasporti, resi nei confronti degli utenti dal concessionario in esecuzione del contratto di concessione stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Sul relativo schema di decreto (Atto n. 127), la Commissione Finanze ha espresso parere favorevole l'8 gennaio 2015.

L'articolo 1 dello schema di decreto prevede l'esonero dai predetti obblighi di certificazione dei corrispettivi previsti dal

citato comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 13 del 1991 per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici, rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.

Secondo la relazione illustrativa allegata, lo schema di decreto si inserisce nel contesto delle disposizioni di recepimento delle norme della direttiva 2008/8/CE, aventi decorrenza 1° gennaio 2015, che istituiscono i due nuovi regimi speciali IVA cosiddetti « Mini One Stop Shop-MOSS ».

Ricorda che tale direttiva ha modificato i criteri di territorialità IVA dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi nei confronti di committenti privati, nel senso che l'IVA è dovuta nel luogo di domicilio o residenza del committente, al fine di evitare agli operatori economici l'onere di identificarsi fiscalmente presso tutti gli Stati membri di domicilio o residenza dei loro clienti.

In particolare, la relazione illustrativa segnala come l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2015 recante attuazione della direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi, preveda l'emanazione del decreto ministeriale in esame.

Al riguardo fa presente come la predetta disposizione sia stata inserita nello schema di decreto legislativo solo in sede di approvazione definitiva, al fine di tenere conto dell'osservazione di cui alla lettera *a*) del parere espresso il 28 gennaio 2015 dalla Commissione Finanze della Camera sul relativo schema di decreto legi-

slativo (Atto n. 129), che chiedeva al Governo di valutare l'opportunità di esonerare dalla certificazione a fini IVA dei corrispettivi le operazioni, considerate nello schema di decreto, effettuate nei confronti di soggetti consumatori italiani.

La relazione sottolinea come, al fine di evitare disparità di trattamento, tale esonero è formulato in termini generali, così da ricomprendere tutte le prestazioni rese in tale ambito a clienti privati domiciliati o residenti nello Stato, a prescindere dal luogo di stabilimento del fornitore e dal fatto che quest'ultimo aderisca o meno a uno dei predetti regimi speciali MOSS.

Segnala inoltre come la relazione tecnica allegata allo schema decreto ministeriale indichi che l'esonero dagli obblighi di certificazione disposto dallo schema di decreto non comporta variazioni del gettito tributario, in quanto l'esonero stesso ha effetti meramente procedurali e non incide dunque sul pagamento dell'IVA dovuta in relazione a tali prestazioni.

L'articolo 2 regola l'efficacia del decreto, che si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.

Rileva quindi di aver formulato una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 5*) la quale è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nella giornata di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162-bis).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162-bis), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio di ministri;

ribadita la notevole rilevanza dello schema di decreto, il quale consentirà di rafforzare, attraverso il riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, l'efficacia dei controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria, di ridurre gli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, nonché di rendere più snello, rapido e immediato il rapporto tra fisco e gli stessi contribuenti;

rilevato positivamente come il Governo abbia recepito larga parte delle osservazioni contenute nel parere espresso il 18 giugno 2015 dalla Commissione Finanze della Camera sulla versione originaria dello schema di decreto;

evidenziata l'opportunità di favorire l'approvazione nei tempi più rapidi possibili del provvedimento, attuando uno degli aspetti della delega per la riforma del sistema fiscale prevista dalla legge n. 23 del 2014 che non solo costituisce un elemento di modernizzazione dell'ordinamento tributario, ma che può anche rappresentare un significativo fattore di innovazione del Paese, nonché un volano per lo sviluppo della dotazione tecnologica dell'intero tessuto produttivo e imprenditoriale italiano,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162-bis).**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL DEPUTATO PESCO E ALTRI**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162-bis);

considerato che il provvedimento persegue la finalità di estendere al massimo l'utilizzo, da parte dei contribuenti, dei sistemi di fatturazione elettronica tra privati e di trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini iva, secondo principi di semplificazione, di economicità e di minimo aggravio per i contribuenti allo scopo di ridurre gli oneri documentali e gli adempimenti dichiarativi e di rafforzare, al contempo, l'efficacia dell'amministrazione finanziaria nello svolgimento delle sua funzione istituzionale di controllo;

evidenziato come i benefici introdotti dai suddetti sistemi telematici in termini di efficacia ed efficienza allocativa saranno tanto più significativi quanto maggiore ne sarà la diffusione e l'utilizzo presso la generalità dei contribuenti;

ritenuto che, al fine di una capillare adesione su base opzionale delle suindicate modalità telematiche, sia essenziale un chiaro ed esplicito impegno pubblico a fornire gratuitamente le necessarie soluzioni tecniche affinché tali nuovi strumenti non generino complessità e difficoltà aggiuntive per le differenti categorie di contribuenti ma si integrino, snellen-

dole, nelle procedure operative quotidiane utilizzate al fine di adempiere agli obblighi tributari e contabili;

sottolineata l'esigenza che l'Amministrazione finanziaria offra soluzioni differenziate in relazione alle diverse esigenze di imprese di differente dimensione e di diverso patrimonio tecnologico, al fine di non disincentivare, in particolare, quelle già in possesso di sistemi gestionali avanzati,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) si preveda un forte sostegno tecnologico pubblico affinché siano offerte gratuitamente soluzioni tecnologiche avanzate e moderne che si interfaccino con i programmi gestionali più avanzati, consentendo l'estrapolazione automatica dei dati rilevanti ai fini IVA, la relativa traduzione nel formato strutturato previsto e la trasmissione telematica all'Amministrazione finanziaria, nonché mettendo a disposizione dei soggetti aderenti al regime di fatturazione elettronica gli strumenti necessari che permettano loro di ricevere in forma aperta i flussi provenienti dal sistema SDI, così da consentire la necessaria automazione ed integrazione dell'infrastruttura tecnologica di cui essi sono già dotati;

b) valuti il Governo l'opportunità di anticipare l'abrogazione del regime di

cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge n. 311 del 2014 rispetto al termine previsto dall'articolo 7 dello schema di decreto, in quanto tale regime non offre sufficienti garanzie contro la

possibile manipolazione dei dati e l'evasione fiscale.

Pesco, Alberti, Fico, Pisano,  
Ruocco, Villarosa.



## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163-bis).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163-bis), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio di ministri;

ribadita la notevole rilevanza dello schema di decreto, il quale consentirà di migliorare notevolmente il livello di chiarezza e di stabilità dell'ordinamento tributario, nonché di semplificare il quadro normativo in materia e di migliorare i rapporti tra fisco e contribuenti;

rilevato positivamente come il Governo abbia recepito tutte le condizioni e

larga parte delle osservazioni contenute nel parere espresso l'11 giugno 2015 dalla Commissione Finanze della Camera sulla versione originaria dello schema di decreto;

evidenziata l'opportunità di favorire l'approvazione nei tempi più rapidi possibili del provvedimento, attuando una delle parti più rilevanti della delega per la riforma del sistema fiscale prevista dalla legge n. 23 del 2014 e completando un importante intervento su un aspetto particolarmente delicato dell'ordinamento tributario,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163-bis).****PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA  
DAL DEPUTATO PESCO E ALTRI**

La VI Commissione Finanze della Camera di deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto n. 163-bis), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio di ministri;

premesso che:

nel ribadire il parere contrario in merito alla formulazione dell'abuso del diritto di cui all'articolo 1, anche a seguito delle variazioni al testo apportate dal Governo a seguito del primo esame in commissione, si evidenziano in questa sede le modifiche apportate all'articolo 2, recante la disciplina del raddoppio dei termini ai fini dell'accertamento;

si ribadisce altresì il parere contrario circa la formulazione dell'articolo 2 in merito alla disciplina del raddoppio dei termini; in particolare, anche a seguito delle variazioni apportate dal Governo, resta la limitazione contenuta nella norma in merito ai casi di non raddoppio dei termini: la specificazione degli atti impositivi, infatti, non risolve il problema delle attività di controllo già poste in essere, che verrebbero poste nel nulla; si evidenzia al riguardo che l'articolo 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) prevede che, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, salvo casi di particolare e motivata urgenza, devono trascorrere 60 giorni prima dell'emissione del-

l'atto impositivo per consentire al contribuente di presentare memorie, pena l'illegittimità dell'atto impositivo: pertanto, nel caso in cui il decreto in esame non dovesse entrare in vigore entro il 1° novembre 2015, non sarebbe possibile rispettare contemporaneamente il termine dei 60 giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento e il termine finale del 31 dicembre 2015 per la notifica;

si evidenzia, inoltre, come, pur in assenza di rilievi al riguardo nei pareri approvati dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato, il Governo abbia inserito nell'articolo 2 dello schema un nuovo comma 4, al fine di coordinare le disposizioni in materia di *voluntary disclosure* (legge n. 186 del 2014) con le modifiche introdotte dai commi da 1 a 3 dell'articolo 2 in tema di raddoppio dei termini: in particolare è previsto che, ai fini della causa di non punibilità di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990 (introdotto dall'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 186 del 2014), si considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell'ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l'accertamento;

al di là dell'erroneo riferimento normativo (la non punibilità è prevista dal comma 1, e non dal comma 2 del predetto articolo 5-*quinquies* del decreto-legge n. 167 del 1990), il nuovo comma 4, con una formulazione non del tutto chiara, sembra far rientrare nell'ambito della pro-

cedura di collaborazione volontaria, con l'effetto di escludere i profili penali, gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate tramite la *voluntary disclosure* per i quali è scaduto il termine per l'accertamento. In sostanza, la norma evita che la « autodenuncia » del soggetto che si avvale della collaborazione volontaria, potendo far emergere fatti penalmente rilevanti anteriori al 2010, determini la sua perseguibilità penale;

la *voluntary disclosure* potrà così essere attivata dai contribuenti anche su annualità non più attaccabili dall'Agenzia delle entrate, per beneficiare della coper-

tura penale offerta dalla legge n. 186/2014 dal momento che la prescrizione penale è più lunga di quella tributaria;

su propria iniziativa, dunque, il Governo introduce l'ennesima limitazione all'accertamento penale di fatti di reato, tendendo nuovamente la mano agli evasori,

esprime

#### PARERE CONTRARIO

Pesco, Alberti, Fico, Pisano,  
Ruocco, Villarosa.

## ALLEGATO 5

**Schema di decreto ministeriale concernente l'esonero dall'obbligo di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi per prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione (Atto n. 194).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente l'esonero dall'obbligo di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi per prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di tele radiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione (Atto n. 194);

evidenziato come il provvedimento operi un'utile semplificazione degli adempimenti relativi alla certificazione tributaria, inserendosi nel contesto delle disposizioni di recepimento della direttiva 2008/8/CE istitutiva dei due nuovi regimi speciali IVA cosiddetti « Mini One Stop Shop-MOSS », la quale ha modificato i criteri di territorialità IVA dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici resi nei confronti di committenti privati, prevedendo che l'IVA è dovuta nel luogo di domicilio o residenza del committente, al fine di evitare agli operatori economici di tale settore l'onere di identificarsi fiscalmente presso tutti gli Stati membri di domicilio o residenza dei loro clienti;

rilevato in particolare come lo schema di decreto ministeriale attui il disposto dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2015, di attua-

zione della citata direttiva 2008/8/CE, recante modifica della direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi, il quale prevede appunto che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono esonerate dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di tele radiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione;

sottolineato altresì come la predetta disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2015 sia stata inserita in tale provvedimento in recepimento dell'osservazione di cui alla lettera *a*) del parere espresso il 28 gennaio 2015 dalla Commissione Finanze della Camera sul relativo schema di decreto legislativo (Atto n. 129), con la quale si chiedeva di esonerare dalla certificazione a fini IVA dei corrispettivi le operazioni, considerate nello schema di decreto, effettuate nei confronti di soggetti consumatori italiani;

rilevato come il provvedimento non presenti aspetti problematici dal punto di vista tributario né abbia effetti sul gettito tributario,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015. Atto n. 186 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	197
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere della relatrice</i> ) .....	204
Elenchi delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per gli anni 2014 e 2015. Atti nn. 191 e 192 ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	198

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008. C. 3157 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	202
---	-----

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi, e la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.

#### La seduta comincia alle 14.05.

**Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015.**

**Atto n. 186.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto,

rinvitato nella seduta del 15 luglio 2015.

Bruno MOLEA, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ilaria CAPUA (SCpI), *relatrice*, illustra una proposta di parere con condizioni e osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato*). Osserva che, rispetto a quanto da lei annunciato nella scorsa seduta del 15 luglio, è stato aggiunto il riferimento – sia nelle premesse sia nelle condizioni della proposta di parere – al rafforzamento delle risorse dell'ASI e, proporzionalmente, all'INAF, le cui attività industriali in astrofisica spaziale sono complementari a quelle dell'Agenzia spaziale italiana.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice. Assicura quindi che si impegnerà nella verifica che

le puntuali condizioni espresse nel parere siano effettivamente ottemperate dal Governo.

Manuela GHIZZONI (PD) osserva che – come rilevato anche dalla relatrice – i criteri in base ai quali sono stati effettuati tagli di risorse – in misura percentuale differenziata – nei confronti di molti enti beneficiari non sono stati chiaramente indicati dall'Esecutivo, tanto è vero che in una delle condizioni della proposta di parere della relatrice si chiede proprio che siano esplicitate le motivazioni che hanno determinato differenti riduzioni delle assegnazioni ordinarie per i diversi enti. Reputa inopportuno, in assenza di tali informazioni proporre l'incremento dell'assegnazione ordinaria prevista per il 2015 nei confronti di un solo nominato ente.

Gianluca VACCA (M5S) reputa dettagliata e sostanzialmente condivisibile la proposta di parere della relatrice. Annuncia però l'astensione del suo gruppo: ciò per evidenziare il dissenso del Movimento 5 Stelle nei confronti della politica del Governo nello strategico settore della ricerca, che vede un'ulteriore riduzione di risorse, nonostante i continui appelli in senso contrario provenienti dal Paese e dagli organi parlamentari competenti in materia.

Luigi GALLO (M5S) ricorda che il suo gruppo ha testé annunciato, nel corso della seduta appena terminata delle Commissioni riunite VII e X, l'imminente presentazione di una risoluzione alternativa a quella in discussione in tale sede relativa alle strategie per una politica spaziale sostenibile. Osserva quindi che in quel settore è opportuno un accorpamento in un unico ente dei vari soggetti pubblici coinvolti, anche al fine di un migliore utilizzo delle risorse assegnate.

Ilaria CAPUA (SCpI), *relatrice*, offerti ulteriori ragguagli sulle diverse percentuali di riduzione sofferte dai vari enti, quanto all'INAF, si dichiara disponibile a modifi-

care la sua proposta di condizione nel senso di auspicare che l'assegnazione ordinaria per il 2015 sia portata almeno al 96 per cento di quella prevista per questo ente per il 2014.

Maria COSCIA (PD) chiede che il voto sul parere sia rinviato a domani.

Il sottosegretario Gabriele Toccafondi si impegna a far pervenire quanto prima alla Commissione gli ulteriori elementi utili richiesti nel corso della discussione. Espone inoltre che il Programma nazionale della ricerca 2014-2020 è stato inviato dal MIUR al CIPE, essendo quindi in fase di approvazione. Osserva, infine, che è obiettivo del MIUR il reperimento di risorse aggiuntive per la ricerca, in particolare con riferimento al fondo premiale del 7 per cento, pur ribadendo le difficoltà di compatibilità finanziaria di tale intendimento.

Bruno MOLEA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Elenchi delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per gli anni 2014 e 2015.**

**Atti nn. 191 e 192.**

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti in oggetto.

Irene MANZI (PD), *relatrice*, illustra i due atti del Governo relativi all'istituzione e al finanziamento di comitati nazionali ed edizioni nazionali per gli anni 2014 e 2015. Ricorda, preliminarmente, che la legge n. 420 del 1997 ha inteso ricondurre a unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l'intervento statale a favore di comitati nazionali per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza, nonché di edizioni nazionali.

Ricorda quindi che, a questo fine, la legge ha previsto l'istituzione, presso il MIBACT, della « Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali », alla quale ha affidato il compito di deliberare: sulla costituzione e organizzazione dei comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, sull'ammissione al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso; sulla costituzione delle edizioni nazionali; sulla composizione e il finanziamento delle relative commissioni scientifiche. In base alla successiva legge 237 del 1999, ai fini indicati è stato autorizzato uno stanziamento annuale di 13 miliardi di lire (6.713.940 euro) a decorrere dal 2000.

Aggiunge che, per quanto attiene la procedura di erogazione dei contributi ai comitati nazionali, la legge n. 420 del 1997 ha previsto che l'emanazione dell'elenco con le decisioni della Consulta sia preceduta dal parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro 30 giorni. Il parere non è previsto per le edizioni nazionali, per le quali, tuttavia, il Ministro informa sempre le Commissioni delle scelte operate dalla Consulta. Le modalità di presentazione delle domande per i contributi sono state poi indicate con circolare n. 84 del 10 aprile 2006.

Osserva poi che, in particolare, per l'istituzione di comitati nazionali, la circolare prevede che i richiedenti devono inviare una relazione tecnica recante: obiettivi e programma delle celebrazioni o della manifestazione culturale, con descrizione delle iniziative e indicazione di modalità, tempi e fasi di realizzazione; indicazione delle risorse finanziarie necessarie, distinte per parti funzionali e fasi di attuazione; bilancio preventivo delle entrate e delle spese redatto in forma analitica; elenco delle istituzioni, enti e studiosi coinvolti nel programma, corredato delle relative adesioni; documentazione bibliografica recente e adeguata sul personaggio o sul tema proposto; proposte di designazione degli organi del comitato nazionale (presidente e segretario tesoriere).

Specifica, inoltre, che saranno tenuti in considerazione gli eventi di cui ricorrano

il primo o i successivi centenari, fatti salvi i casi di eccezionale rilevanza storico-culturale e sociale.

Con riguardo ai tempi, precisa che le domande devono essere presentate l'anno precedente rispetto alla data della ricorrenza e all'inizio delle celebrazioni o manifestazioni da realizzare. Gli eventi devono concludersi entro tre anni dalla istituzione del comitato nazionale, salvo proroghe – fino ad un massimo di due anni – nei casi di eccezionale interesse e complessità organizzativa. Si prevede, infine, che entro il 31 gennaio i comitati ammessi a contributo debbano inviare al Ministero la relazione sui lavori svolti e il bilancio consuntivo delle spese effettuate, e che, per ogni comitato, il Ministero nomini un revisore dei conti.

Ricorda inoltre che, per l'istituzione di edizioni nazionali, l'articolo 3 della circolare stabilisce che i richiedenti devono inviare una relazione contenente: piano generale dell'edizione nazionale, con l'indicazione dell'articolazione interna dell'edizione e del numero complessivo di volumi previsto; motivazione scientifica della proposta, in relazione allo stato degli studi e delle realizzazioni editoriali esistenti; risorse finanziarie complessivamente necessarie; elenco delle istituzioni e degli studiosi coinvolti, con le relative adesioni; durata dell'edizione nazionale. Per quanto concerne le domande di contributi, l'articolo 4 della circolare prevede, anzitutto, che sono ammesse al contributo le edizioni nazionali già esistenti alla data della sua emanazione. Stabilisce, inoltre, che le istanze di contributo devono essere corredate, tra l'altro: dal programma annuale dei lavori che si intende svolgere con il contributo richiesto; da una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente; dal bilancio preventivo delle spese redatto in forma analitica; dal conto consuntivo relativo all'anno precedente redatto in forma analitica e dettagliata; dell'elenco dei volumi pubblicati nell'anno precedente e di quelli in corso di stampa.

Evidenzia poi che l'ultimo anno nel quale si è proceduto all'istituzione di un Comitato nazionale – ai sensi della legge

n. 420 del 1997 – è stato, come accennato, il 2010: si è trattato del Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Camillo Benso Conte di Cavour, al quale sono stati destinati 182.000 euro. Perché un solo Comitato? È stata la conseguenza della riduzione, a regime, degli stanziamenti degli stati di previsione delle amministrazioni centrali destinati ad enti, istituti, fondazioni e altri organismi per una quota pari al 50 per cento delle dotazioni del 2009, prevista dal decreto-legge n. 78 del 2010 (legge n. 122 del 2010), che ha affidato ai Ministri competenti la determinazione con decreto ministeriale del riparto delle risorse rimaste disponibili sui capitoli in questione. Per il 2011, lo schema di decreto presentato era stato poi ritirato dal Governo. Per gli anni successivi, non è pervenuto alle Camere alcuno schema.

Rileva peraltro che, al contempo, alcuni comitati nazionali per celebrazioni di eventi sono stati istituiti con legge o con altra tipologia di atto. Ricorda, in particolare: la legge n. 206 del 2012, che ha inteso celebrare la figura di Giuseppe Verdi nella ricorrenza, nel 2013, del secondo centenario della sua nascita; la legge n. 63 del 2014, che ha previsto l'istituzione di un Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri, nel 2015; la costituzione, con D.P.C.M. 21 dicembre 2013, del Comitato promotore per le celebrazioni del Centenario dell'INDA; il decreto ministeriale del marzo 2014 istitutivo del comitato per le celebrazioni del 30° anniversario della scomparsa di Eduardo de Filippo.

Aggiunge che, per il 2014, il MIBACT aveva comunicato la possibilità di presentare domanda per l'istituzione di nuovi comitati ed edizioni nazionali entro il 31 marzo, in considerazione della disponibilità di risorse. Al riguardo ricorda anche che, dopo che il decreto-legge n. 91 del 2013 (legge n. 112 del 2013) ha previsto l'esclusione degli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali dall'applicazione delle di-

sposizioni di riduzione degli organismi collegiali, affidando ad un decreto ministeriale la rideterminazione del numero dei componenti degli stessi organismi, al fine di una riduzione pari, almeno, al 10 per cento, era intervenuto il DM 6 giugno 2014 che, per la Consulta dei comitati e delle edizioni nazionali, ha previsto la riduzione del numero dei membri da 9 a 8. La Consulta è stata dunque ricostituita per il triennio 2015-2017 con DM 17 marzo 2015. Il 2 luglio 2015 sono stati trasmessi alle Camere i due schemi di decreto ora in esame.

Lo schema n. 191 reca la ripartizione delle risorse disponibili per l'anno 2014, pari, complessivamente, a 223.491 euro e che allo schema sono allegati, fra gli altri, i verbali delle riunioni della Consulta del 16 aprile 2015 e del 29 maggio 2015, nonché la copia delle schede descrittive delle istanze esaminate. Dal verbale del 16 aprile 2015 risulta, anzitutto, che la Consulta ha deliberato di utilizzare principalmente, ai fini della scelta dei comitati nazionali da istituire, i criteri – individuati dalla circolare 84 del 2006 – relativi a: eventi di cui ricorra il primo o i successivi centenari, fatti salvi i casi di eccezionale rilevanza storico-culturale e sociale; presentazione del bilancio preventivo delle entrate e delle spese redatto in forma analitica; elenco delle istituzioni, degli enti e degli studiosi coinvolti nel programma culturale corredato dalle relative adesioni. Inoltre, la Consulta ha preliminarmente deliberato che alle richieste di istituzione di comitati meritevoli, ma ai quali non poteva essere assegnato uno stanziamento a causa della limitatezza dei fondi, potessero essere attribuite menzioni senza assegnazione di fondi. Dal verbale risulta, altresì, che nella medesima seduta sono state sottoposte all'attenzione della Consulta le schede istruttorie predisposte dall'Amministrazione del MIBACT, relative all'istituzione di 4 comitati nazionali. In particolare, si dà notizia che, essendo pervenute alla stessa Amministrazione molteplici richieste da parte di istituzioni ed enti locali per la celebrazione, nel 2015, del 750° anniversario della nascita di



Dante Alighieri (dalle schede descrittive risulta che i proponenti siano stati due), è stata sottoposta al Ministro l'opportunità di costituire un comitato nazionale ed è stato costituito un gruppo di lavoro per la fissazione di un calendario di massima delle iniziative più rilevanti.

Aggiunge che le altre schede istruttorie riguardano il centenario della morte di Alfredo d'Andrade, il centenario della morte di Clemente Grimaldi e il centenario della morte di Luigi Capuana. Rileva quindi che la Consulta ha accolto la proposta di istituzione del comitato nazionale per la celebrazione del 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri – al quale ha attribuito un finanziamento di 100.000 euro – e del comitato nazionale per la celebrazione del centenario della morte di Luigi Capuana, al quale ha attribuito un finanziamento di 15.000 euro. Nella successiva seduta del 29 maggio 2015, la Consulta, esaminate le domande pervenute – che, tuttavia, non sono indicate nel verbale – ha deliberato l'istituzione dell'Edizione nazionale « Carteggi Verdiani » – alla quale ha attribuito un contributo di 18.000 euro – e dell'Edizione nazionale delle opere di Luigi Einaudi, alla quale ha attribuito un finanziamento di 10.000 euro. Inoltre, ha deliberato di rifinanziare 13 Edizioni nazionali già operanti – quali risultanti dal verbale indicato –, tra le quali sono stati complessivamente ripartiti 80.491 euro.

Rileva poi che lo schema n. 192 reca la ripartizione delle risorse disponibili per l'anno 2015, pari, complessivamente, a 301.373 euro. Anche in tal caso, allo schema sono allegati, fra l'altro, il verbale della riunione della Consulta del 18 giugno 2015 e la copia delle schede descrittive delle istanze esaminate. Aggiunge che dal verbale risulta che alla Consulta è stato sottoposto l'elenco delle domande di istituzione di nuovi comitati nazionali e il relativo materiale istruttorio. Le domande ammonterebbero – in base a quanto risultante anche dalle schede descrittive – a 11 (delle quali 2 riferite alla stessa celebrazione, relativa al V Centenario della pubblicazione dell'Orlando Furioso; a se-

guito dell'intervento dell'Amministrazione del MIBACT, le due proposte sono poi confluite in un unico comitato). Dal verbale non emerge, invece, l'adozione di specifici criteri di valutazione, se non a supporto dell'esclusione di alcune domande. Aggiunge quindi che la Consulta ha accolto la proposta di istituzione di 3 nuovi comitati nazionali, a ciascuno dei quali ha attribuito un finanziamento di 70.000 euro. Si tratta dei comitati per le celebrazioni relative a: centenario della nascita di Aldo Moro; centenario della nascita di Giorgio Bassani; V centenario della pubblicazione dell'Orlando Furioso. Non ha, invece, accolto le ulteriori 7 domande. Il verbale indica, al riguardo, le motivazioni riferite a ciascuna esclusione e indica i 4 casi nei quali si è comunque decisa l'assegnazione del logo. Nella stessa seduta, la Consulta ha esaminato le domande di istituzione di nuove edizioni nazionali – che, in base a quanto risultante dal verbale, ammonterebbero a 3 – deliberando l'istituzione dell'Edizione nazionale « Opera Omnia di Grazia Deledda » – alla quale ha attribuito un contributo di 5.000 euro – e dell'Edizione nazionale degli scritti di Don Lorenzo Milani, alla quale ha attribuito un finanziamento di 20.000 euro, con la richiesta di rielaborazione del piano editoriale. Non ha, invece, accolto l'ulteriore domanda. Il verbale indica, al riguardo, la motivazione. Inoltre, ha deliberato di rifinanziare 10 Edizioni nazionali già operanti (delle quali 3 tra quelle rifinanziate nel 2014) – quali risultanti dal verbale indicato –, tra le quali sono stati complessivamente ripartiti 66.373 euro.

Preannuncia il suo orientamento favorevole sui due provvedimenti all'ordine del giorno.

Bruno MOLEA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008.**

**C. 3157 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mara CAROCCI (PD), *relatrice*, offerte in via preliminare talune nozioni di base sui servizi televisivi e distinto il prodotto televisivo libero (visibile in chiaro, da chiunque abbia acquistato un apparecchio) da quello a pagamento, rileva che, quanto agli operatori e quale che sia lo strumento, nei Paesi europei esiste sia un servizio pubblico radiotelevisivo sia la televisione commerciale e che esiste altresì un Piano europeo di frequenze, che assegna a ciascun Paese un determinato ammontare di frequenze. Alla Repubblica di San Marino, nel piano adottato a Ginevra nel 2006, sono state assegnate 5 frequenze proprie, tutte gestite da San Marino RTV, il servizio pubblico sanmarinese, di cui peraltro la RAI detiene il 50 per cento. Aggiunge che la RAI ritiene che sia utile per i propri scopi (acquisizione di pubblico, passaggio dall'analogico al digitale terrestre per la migliore trasmissione dei propri contenuti nelle regioni del nord-est, potenziale espansione nei Balcani) neutralizzare la potenzialità concorrenziale di questi canali

e utilizzare, anzi, 3 di quei 5 direttamente. Per questo nel 2008 è stato siglato un accordo che prevede la cessione dell'uso di 3 canali contro il pagamento di circa 3 milioni di euro all'anno. San Marino ha ratificato subito l'accordo, l'Italia ancora no; ha nondimeno eseguito gli obblighi dell'accordo sulla base di decreti legge « proroga termini » alla fine di ciascun anno. L'accordo (all'articolo 4) prevede che la San Marino RTV possa entrare in consorzi volti alla diffusione della televisione satellitare per promuovere i contenuti della cultura e della lingua italiana.

Osserva altresì che, secondo i propositi resi noti dal Ministero degli esteri, che promuove la ratifica dell'Accordo, esso si pone come continuazione e rafforzamento dell'accordo precedente, scaduto nel 2005, e mira a utilizzare le frequenze radiotelevisive assegnate alla Repubblica di S. Marino, necessarie per consentire la radiodiffusione attraverso il sistema digitale terrestre nei suoi territori limitrofi. L'obiettivo è di rafforzare la cooperazione reciproca in materia radio-televisiva fra le due società concessionarie del servizio pubblico, nell'interesse dello sviluppo culturale, economico e sociale dei due Stati ed, in particolare, delle realtà locali. Inoltre è prevista la possibilità di estendere il bacino di utenza, attraverso l'utilizzo del sistema di diffusione satellitare, con un progetto mirato prevalentemente all'area balcanico-adriatica. Si prevede che l'Accordo potrà incidere sul mercato sotto il profilo della possibilità di sviluppare l'ideazione e la realizzazione di programmi e contenuti per il potenziamento dei canali televisivi, radiofonici, satellitari, digitali terrestri e nuovi media, nonché di sviluppare progetti nei settori web ed individuare strategie di *marketing* più efficaci per potenziare la presenza sul mercato radiotelevisivo e multimediale, nonché per favorire la raccolta pubblicitaria.

Aggiunge che è prevista la durata di cinque anni e il rinnovo tacito annuale,

salvo denuncia con preavviso di due mesi. Rileva, infine, che l'articolo 5, comma 2, disciplina gli aspetti economico-finanziari stabilendo un ammontare forfettario relativo all'utilizzo da parte della RAI dei canali assegnati alla RSM, in base al Piano di assegnazione internazionale di Ginevra del 2006, fino alla scadenza dell'Accordo.

Alla luce di quanto sopra, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 14.50.**

ALLEGATO

**Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015. Atto n. 186.**

**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

La Commissione cultura, scienza e istruzione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, lo schema di decreto ministeriale relativo al riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015;

preso atto che vi si opera la ripartizione delle risorse presenti sul piano di gestione 1 del capitolo 7236 dello stato di previsione del MIUR, pari ad euro 1.701.267.125;

rimarcato che si assiste a un'ulteriore riduzione delle risorse disponibili, derivata anche dalle misure introdotte dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 343 e 344), e che i conseguenti tagli applicati ai singoli enti – ad eccezione del CNR – non seguono la logica lineare, registrandosi, invece, riduzioni comprese fra l'1,6 e il 7,9 per cento;

considerato che – per quel che concerne l'Agenzia spaziale italiana, destinataria di euro 526.601.585 – la risoluzione in discussione presso le Commissioni congiunte VII e X della Camera n. 7-00589 è volta a rafforzare il flusso di risorse a sostegno dell'ente;

assunto che con la stessa legge di stabilità sono state stanziati risorse, confluite sul cap. 7236, destinate all'INAF per la realizzazione di progetti afferenti al campo della radioastronomia e dell'astronomia a raggi infrarossi e al Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici (articolo 1, commi 177, 723 e 724);

constatato che non è ancora disponibile il nuovo Programma nazionale della ricerca e che non sono stati trasmessi alla Commissione i Piani triennali di attività 2015-2017 predisposti dagli enti, benché – da quanto si evince dalla premessa dello schema – il riparto sia stato effettuato, come previsto, sulla base di tali Piani;

preso atto che anche per il 2015 lo schema individua i primi criteri da utilizzare per il riparto della quota premiale e che, in particolare, per il riparto del 70 per cento di tale quota i criteri sono identici a quelli fissati dal decreto ministeriale n. 851 del 2014, tuttavia poi modificati con lo schema di decreto Atto n. 180;

rilevato che anche per il 2015 una quota dei fondi viene accantonata per essere destinata all'assunzione per chiamata diretta di ricercatori e tecnologi italiani o stranieri di altissima qualificazione scientifica, prevedendosi, tuttavia, che, nel caso in cui l'accantonamento non sia utilizzato nel 2015, la somma – anziché essere accantonata per le medesime finalità nell'anno successivo – deve essere (direttamente) destinata in proporzione agli enti;

constatato, infine, che si prevede che con i decreti di riparto del Fondo relativi agli anni dal 2016 al 2018 all'INFN saranno destinati 2 milioni di euro annui al fine di assicurare parte del finanziamento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute, in assenza di una previsione normativa primaria e senza che sia intervenuto il

decreto di riconoscimento previsto dall'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 5 del 2012 (legge n. 35 del 2012),

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) il Programma nazionale della ricerca 2014-2020 sia reso disponibile prima della trasmissione dello schema di decreto per riparto del Fondo per l'anno 2016, entro il 30 settembre 2015;

2) siano trasmessi alle Camere i Piani triennali di attività predisposti dagli enti, comprensivi degli obiettivi raggiunti al 30 giugno 2015 entro il 30 settembre 2015;

3) si rendano esplicite nel decreto le motivazioni che hanno determinato differenti riduzioni delle assegnazione ordinarie per i diversi enti;

4) l'assegnazione ordinaria prevista per il 2015 per l'INAF sia aumentata al 98 per cento dell'assegnazione ordinaria 2014, a fronte dell'attuale 92,1 per cento;

5) qualora fosse assegnato quanto previsto dalla risoluzione in discussione presso le Commissioni congiunte VII e X della Camera n. 7-00589 volto a rafforzare il flusso di risorse a sostegno dell'ASI prevedere anche un sostegno proporzionale per le attività industriali INAF in astrofisica spaziale, pari ad una cifra non inferiore al 15 per cento del totale assegnato;

6) i criteri per il riparto del 70 per cento della quota premiale 2015 siano uniformati a quelli previsti nello schema di decreto Atto n. 180, corredandoli delle specifiche necessarie ai fini della chiara comprensibilità del modello di calcolo;

7) con riferimento alle assunzioni per chiamata diretta di ricercatori e tecnologi italiani o stranieri di altissima qualificazione scientifica per il 2014 e il 2015 siano prontamente emanati i regolamenti ministeriali recanti le relative modalità e sia

previsto che anche per il 2015 le somme eventualmente non utilizzate siano accantonate per la medesima destinazione nell'esercizio 2016 o ripartite in proporzione fra gli enti solo dopo 18 mesi dall'emanazione del regolamento;

8) il Governo si impegni a riportare il Fondo ordinario all'importo assegnato nel 2012, al fine di consentire che i bilanci di previsione 2015 possano contare sul 100 per cento dell'importo assegnato nello stesso 2012, e si adoperi per un intervento legislativo che, modificando quanto attualmente previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009, renda la quota premiale aggiuntiva rispetto alle risorse del medesimo Fondo;

9) per il 2016, si giustificino in maniera chiara e documentabile le riduzioni delle assegnazioni superiori al 2 per cento;

10) la previsione di destinazione di una quota del Fondo ordinario, per il triennio 2016-2018, alla Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute sia disposta con una norma primaria – come previsto dall'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 5 del 2012 (legge n. 35 del 2012) – previa adozione del decreto di riconoscimento e, al contempo, ci si adoperi perché il CIPE deliberi il concorso al medesimo finanziamento;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) nel capoverso 24 della premessa, si faccia riferimento al regolamento da emanare per le assunzioni per chiamata diretta (e non al decreto ministeriale n. 851 del 2014);

b) nel capoverso 25 della premessa, si inserisca il riferimento corretto all'« articolo 50, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89 »;

c) sia data evidenza del piano di gestione le cui risorse vengono ripartite sia nella premessa, sia nella tabella 1;

*d)* nella tabella 3, sia corretto l'importo dell'assegnazione 2015 in corrispondenza della riga « Totale INAF »;

*e)* all'articolo 1, comma 2, alinea, si faccia riferimento alla tabella 1, anziché al comma 1, dal momento che l'importo di 1.567.058.413 euro, ivi richiamato, non è presente nel medesimo comma 1;

*f)* all'articolo 1, comma 3, lettera *d)*, si faccia riferimento all'« articolo 19, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modifica-

zioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 » e si inserisca lo stesso riferimento nella lettera *c)*;

*g)* all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, si sostituiscano le parole « non solo basata sui prodotti attesi e indicatori di qualità della ricerca di Area e di struttura, ma anche rispetto alla valutazione complessiva dell'ente » con le parole « basata sui prodotti attesi, sugli indicatori di qualità della ricerca di area e di struttura, nonché sulla valutazione complessiva di ciascun ente ».

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio COM(2014)910 e allegati.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII-bis, n. 3.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015). 10948/1/14. (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 207

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Programma di lavoro della Commissione per il 2015**  
– Un nuovo inizio COM(2014)910 e allegati.

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015.**  
Doc. LXXXVII-bis, n. 3.

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015).**  
10948/1/14.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che il Programma di lavoro della Commissione per il 2015, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia

all'Unione europea, relativa all'anno 2015 e il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) sono stati assegnati congiuntamente, per l'esame generale, alla XIV Commissione, e a tutte le altre Commissioni permanenti per l'esame delle parti di rispettiva competenza. Le Commissioni di settore devono far pervenire la propria relazione entro mercoledì 29 luglio prossimo. Ricordo che le Commissioni di settore, dopo avere esaminato i documenti per le parti di competenza, approvano un parere da trasmettere alla XIV Commissione e nominano un relatore incaricato di riferire alla predetta Commissione. Ciascuna Commissione è chiamata ad esprimersi sulle questioni di carattere generale relative alla determinazione degli argomenti e all'ordine rispettivo delle priorità del programma legislativo dei richiamati organi di governo dell'UE, piuttosto che sul merito delle specifiche scelte legislative, le quali vanno invece collocate all'interno delle specifiche procedure volte a consentire l'esame delle singole proposte di atti normativi dell'UE.

Avverte che – come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, inte-

grato dai rappresentanti dei gruppi – oggi sarà avviato l'esame congiunto dei provvedimenti europei mentre la deliberazione sul parere sarà invece prevista per domani, mercoledì 29 luglio.

In sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare ai lavori odierni della Commissione, rileva, preliminarmente, che attraverso i provvedimenti in esame il Parlamento interviene nella definizione della politica europea dell'Italia, in particolare sui tre documenti che espongono le medesime questioni d'interesse per l'Unione europea, secondo le diverse prospettive, rispettivamente, della Commissione europea, del Governo italiano e delle tre presidenze del Consiglio dell'Unione europea (italiana, lettone e lussemburghese).

Nell'esaminare il primo dei documenti, il Programma di lavoro della Commissione per il 2015, ricorda che questo intende, secondo quanto dichiarato dalla stessa Commissione, dare risposta concreta alle aspettative dei cittadini europei che chiedono all'Unione una soluzione ai grandi problemi legati all'attuale congiuntura socioeconomica, quali la forte disoccupazione, l'elevato debito pubblico, la scarsa crescita e la carenza di investimenti e di competitività a livello mondiale, auspicando, al tempo stesso, una minore ingerenza dell'Unione nelle questioni quotidiane, nelle quali gli Stati membri possono intervenire più efficacemente. In particolare, è richiamato il nuovo piano della Commissione europea (cosiddetto Piano Junker), volto a mobilitare circa 315 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi nei settori strategici durante i primi tre anni. Si precisa, inoltre, che il programma di cambiamento è dettato dalla necessità di far ripartire la crescita dell'Unione europea per mantenere in futuro il modello sociale europeo e un ambiente sano. Esso auspica anche un cambiamento dei metodi di lavoro del Parlamento europeo e del Consiglio, con cui la Commissione europea definirà le principali priorità delle tre istituzioni, accelerando il relativo processo decisionale e intensificando la collaborazione con gli Stati membri, i Parlamenti

nazionali, le regioni e le città per garantire una migliore attuazione delle politiche esistenti e l'efficacia dell'azione sul campo, dai fondi strutturali e di investimento all'ambiente, dal mercato unico ai diritti dei consumatori. Il predetto Programma è accompagnato da 4 allegati: l'Allegato 1 elenca le 23 nuove iniziative che la Commissione intende presentare nel 2015 nell'ambito delle dieci priorità indicate negli orientamenti politici; l'Allegato 2 contiene le 80 proposte pendenti di cui si prospetta il ritiro o la modifica, corredate da una motivazione; l'Allegato 3 elenca le 79 proposte inserite nel programma REFIT; l'Allegato 4 elenca gli 81 atti legislativi che entreranno in vigore nel 2015. Rilevanti sono le iniziative che saranno presentate nel 2015, di cui all'Allegato 1, alcune delle quali sono state già presentate nei primi tre mesi dell'anno. In particolare, nell'ambito della priorità n. 3, relativa a un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici, si precisa che l'affidabilità e l'accessibilità dell'approvvigionamento energetico sono una priorità assoluta per tutti. La Commissione adotterà un quadro strategico per l'Unione dell'energia che definisca i principali interventi necessari per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ridurre la dipendenza dalle importazioni provenienti dai Paesi terzi, integrare maggiormente i mercati nazionali dell'energia e incentivare la partecipazione dei consumatori, migliorare l'efficienza energetica, decarbonizzare il *mix* energetico e promuovere la ricerca e l'innovazione nel settore dell'energia. Il Programma evidenzia, inoltre, che l'Unione europea è in prima linea nella lotta contro il riscaldamento globale. La Commissione definirà la posizione e le aspettative dell'Unione europea in previsione della conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), che si terrà a Parigi alla fine del 2015, e presenterà le prime proposte legislative per l'attuazione del pacchetto 2030 su clima e energia. Viene, infine, precisato che proseguiranno gli sforzi volti a mi-



gliorare il quadro normativo per garantire servizi di trasporto interconnessi e sicuri, con meno emissioni di gas a effetto serra.

Quanto alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2015, ricorda che essa è stata predisposta ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, che prevede che il Governo presenti ogni anno, entro il 31 dicembre, una relazione recante indicazione di obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell'anno successivo e, entro il 28 febbraio, una relazione consuntiva, recante indicazione delle attività svolte dal Governo a livello europeo nell'anno precedente. La Relazione programmatica 2015 è composta da sei capitoli, articolati ciascuno in più sezioni recanti ognuna un riquadro che riassume gli obiettivi prioritari del nostro Paese. I profili strettamente collegati alla competenza della VIII Commissione si ritrovano all'interno del secondo capitolo relativo alle politiche per il mercato e la competitività. In particolare, nel paragrafo 1 relativo alle politiche per il mercato unico dell'Unione, si evidenzia che nel 2015 proseguiranno i lavori finalizzati al recepimento delle direttive appalti pubblici e concessioni, entrate in vigore nell'aprile 2014 (direttive n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE, n. 2014/25/UE) e che il termine per il recepimento è il 17 aprile 2016. Al riguardo ricorda che è all'esame dell'VIII Commissione il disegno di legge delega per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (A.C. 3194). La Relazione prevede, altresì, che nel 2015 saranno avviati i lavori preliminari al recepimento della direttiva in materia di fatturazione elettronica negli appalti pubblici (direttiva n. 2014/55/UE), finalizzata a migliorare il funzionamento

del mercato interno mediante l'introduzione di uno standard comune per la fatturazione elettronica. Il termine ultimo per il recepimento è il 27 novembre 2018. Si prevede, altresì, che nel corso del 2015 proseguiranno i lavori dell'organismo europeo di standardizzazione che dovrà elaborare, dietro mandato della Commissione europea, la norma europea o standard che dovrà essere utilizzato per la fatturazione elettronica per gli appalti transfrontalieri.

Nel paragrafo 5 del secondo capitolo della Relazione, relativo all'ambiente, si fa presente che l'Italia si impegna: nella transizione verso una economia più sostenibile ed inclusiva attraverso iniziative con un elevato potenziale per la crescita e l'occupazione verde; nell'avvio dei passi necessari per la definizione della « componente clima » del Quadro di riferimento al 2030 per il clima e l'energia; nel rafforzamento del ruolo dell'Unione europea nei negoziati internazionali in materia ambientale. Con riferimento alle politiche in materia di uso efficiente delle risorse, in particolare, si prevede che, nell'ambito del processo di revisione di medio termine della Strategia Europa 2020, il Governo lavorerà affinché le indicazioni politiche, adottate dal Consiglio Ambiente del 28 ottobre 2014 attraverso le proprie conclusioni « Inverdimento del Semestre europeo e della Strategia 2020 », siano riprese tra gli obiettivi, strumenti e misure della Strategia. In tale contesto, il Governo si adopererà affinché la Commissione dia seguito nel proprio programma di lavoro all'approfondimento richiesto sugli indicatori per misurare l'uso efficiente delle risorse su scala nazionale, allo sviluppo di un sistema di valutazione delle risorse naturali, della biodiversità e degli ecosistemi, ad inserire il tema dei lavori verdi all'interno dell'Analisi Annuale sulla Crescita (*Annual Growth Survey – AGS*), e, più in particolare, nel *Joint Employment Report* (« Relazione comune sull'occupazione »). In tale ambito, specifica attenzione verrà data ai possibili seguiti a livello europeo della « *Charter of Rome on Natural and Cultural Capital* », iniziativa promossa sotto la Presidenza italiana tesa a ribadire il valore

del capitale naturale e la sua stretta correlazione con il capitale culturale quale patrimonio da cui dipende il benessere collettivo e che contribuisce alla creazione di opportunità di sviluppo e di creazione di lavori verdi. Per quanto riguarda la tematica dei rifiuti, si specifica che sarà seguito con particolare attenzione il lavoro iniziato durante il Semestre di Presidenza sul cosiddetto «pacchetto rifiuti», che comprende la revisione di sei direttive concernenti la gestione dei rifiuti, delle discariche e di alcune tipologie specifiche di rifiuti quali gli imballaggi, i veicoli a fine vita, le pile ed i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'obiettivo del Governo è continuare a sostenere l'introduzione di una metodologia armonizzata di calcolo delle quantità di rifiuti riciclate; rafforzare le politiche di prevenzione, con particolare riguardo alla diminuzione dei rifiuti alimentari; incrementare il riciclo dei rifiuti rispetto ad altre forme di recupero e smaltimento nell'ottica di sostenere l'economia circolare e l'efficienza delle risorse. Con riferimento all'inquinamento dell'aria, facendo seguito all'orientamento generale sulla proposta di direttiva sui medi impianti di combustione adottato sotto la Presidenza italiana nel Consiglio Ambiente del 17 dicembre 2014, si specifica che il Governo continuerà a contribuire attivamente al negoziato tra Consiglio e Parlamento europeo, con l'obiettivo di chiudere un accordo in prima lettura sulla base dell'accordo raggiunto sotto la Presidenza italiana. Per quanto concerne, invece, la direttiva sui tetti alle emissioni, il cui negoziato è ancora in fase preliminare, il Governo assicurerà il proprio sostegno tecnico per giungere ad una revisione dei tetti alle emissioni nazionali al 2030, in linea con i nuovi scenari emissivi in fase di elaborazione da parte della Commissione. In relazione, poi, alle politiche sul clima, la Relazione fa presente che, a seguito dell'adozione, da parte del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014, del Quadro di riferimento al 2030 per il clima e l'energia, il Governo sarà impegnato nelle iniziative avviate dalla Commissione per la definizione degli atti

normativi necessari per l'applicazione degli indirizzi politici espressi dal Consiglio europeo. In particolare, al fine di non scoraggiare gli investimenti nelle tecnologie a basso contenuto di carbonio, il Governo sosterrà, nell'ambito della modifica del sistema di scambio delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> (EU Emissions Trading System – ETS), il rafforzamento del sistema anche attraverso l'istituzione di un meccanismo automatico stabilizzatore del prezzo delle quote di CO<sub>2</sub>. Con riferimento alle politiche per lo sviluppo sostenibile, la Relazione precisa che obiettivo prioritario del Governo sarà quello di partecipare al processo negoziale per la definizione della nuova Agenda Sviluppo delle Nazioni Unite, che sarà approvata a settembre 2015 in occasione di un Summit a livello di Capi di Stato e di Governo. Il ruolo dell'Italia, in particolare, si svolgerà nel quadro della partecipazione dell'Unione Europea al processo globale e, più nello specifico, all'interno dei *Joint meetings* del Consiglio, che riunisce in unico consesso i tre comitati preparatori interessati (Ambiente globale, Cooperazione allo sviluppo, Nazioni Unite). L'obiettivo è quello di consolidare il lavoro svolto durante il Semestre di Presidenza, sviluppando un'Agenda ambiziosa ed improntata alla sostenibilità in tutte le sue dimensioni, ambientale, economica e sociale. Infine, nell'ottica di valorizzare il nesso imprescindibile tra sviluppo sostenibile e lotta alla povertà, sarà organizzata la partecipazione dell'Italia ai *Joint meetings* del Consiglio per la preparazione della III Conferenza sul Finanziamento allo Sviluppo che si terrà nel luglio 2015 ad Addis Abeba.

Per quanto concerne, infine, il terzo documento sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, il Programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015), elaborato il 17 giugno 2014 dalle presidenze italiana, lettone e lussemburghese, e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio «Affari esteri», fa presente che questo si compone di due parti: la prima contiene il quadro strate-

gico del programma, nella prospettiva di obiettivi a più lungo termine, mentre la seconda parte costituisce il programma operativo, che stabilisce le questioni che si prevede di trattare durante il suddetto periodo di 18 mesi. Il Programma di 18 mesi si sofferma su alcune tematiche di competenza della VIII Commissione. In particolare, evidenzia che, nel settore della criminalità grave e organizzata, il ciclo programmatico dell'Unione europea continuerà a dedicare particolare attenzione alla lotta contro le infiltrazioni criminali nell'economia legale, compresi gli appalti pubblici, il riciclaggio di denaro e la corruzione, nonché altre minacce emergenti individuate dall'Europol. In relazione all'energia, il Programma di 18 mesi evidenzia che le priorità riguardo alle quali il Consiglio dovrebbe produrre risultati sono il completamento del mercato interno dell'energia entro la fine del 2014, la fine dell'isolamento degli Stati membri dalle reti europee entro la fine del 2015, l'aumento della diversificazione dei fornitori e delle vie di trasporto, la sicurezza energetica e le capacità di stoccaggio di gas dell'Unione, nonché l'impegno per un accordo politico tra gli Stati membri sul quadro per le politiche in materia di clima ed energia nel periodo dal 2020 al 2030. Tenendo debitamente conto degli orientamenti forniti dal Consiglio europeo e della necessità di migliorare la fiducia degli investitori, le tre presidenze contribuiranno alla definizione della componente energia del quadro 2030 per le politiche in materia di energia e clima, considerando in particolare lo sviluppo di un modello di *governance* in grado di migliorare la coe-

renza delle politiche tra diversi settori e Stati membri, nonché il contributo fondamentale atteso dalle politiche aggiornate in materia di energia da fonti rinnovabili e di efficienza energetica. Con riferimento, infine, all'ambiente, il Programma di 18 mesi evidenzia che le azioni per la protezione dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali comprendono settori che vanno dalla biodiversità e dagli ecosistemi fino alla qualità dell'aria, ai rifiuti e alla gestione idrica, alla protezione delle specie e alla sana gestione delle sostanze chimiche, ma includono anche questioni più ampie di *governance* e il contributo a un'economia verde inclusiva e sostenibile. La crescita verde e l'efficienza delle risorse sono diventate priorità stabili e solide dell'azione del Consiglio nel settore della politica ambientale, nel contesto più ampio dello sviluppo sostenibile. Mantenere un livello elevato di protezione ambientale stimolando al contempo la crescita verde (compreso il lavoro verde), per esempio attraverso l'ecoinnovazione, sarà un punto forte del programma di lavoro delle tre presidenze. Inoltre, le tre presidenze lavoreranno a un'ampia gamma di accordi ambientali multilaterali (MEA) e ad altri processi ambientali internazionali che vanno dall'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza alla corretta gestione delle sostanze chimiche (compreso il mercurio) e dei rifiuti, e dalla protezione della biodiversità e delle specie alla caccia alla balena e alla biosicurezza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

## **IX COMMISSIONE PERMANENTE**

### **(Trasporti, poste e telecomunicazioni)**

---

#### *S O M M A R I O*

##### **AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti di Fastweb SpA, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2520 Quintarelli ed altri, recante « Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti » ...

212

##### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 28 luglio 2015.*

**Audizione di rappresentanti di Fastweb SpA, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2520 Quintarelli ed altri, recante « Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio. (COM(2014)910 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015). (10948/1/14) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	213

##### INTERROGAZIONI:

5-05396 Latronico: Progetti di « chimica verde » in Basilicata .....	223
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	225
5-06056 Peluffo: Attuazione del fondo « salva imprese » con riferimento a interventi di patrimonializzazione della Società Italtel Spa .....	224
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	228
5-06063 Miccoli: Problematiche connesse alla riorganizzazione di Ericsson Spa .....	224
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	229

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

#### La seduta comincia alle 13.20.

**Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio.**  
(COM(2014)910 final).

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015.**  
Doc. LXXXVII-bis, n. 3).

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015).**  
(10948/1/14).  
(Parere alla XIV Commissione).  
(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ludovico VICO (PD), *relatore*, illustra il contenuto dei provvedimenti in titolo, sottolineando che senza dubbio rappresentano potenzialmente un passaggio cruciale per l'intervento del Parlamento nella definizione della politica europea dell'Italia.

Segnala come esso si colloca infatti nell'ambito di una vera e propria « sessione europea di fase ascendente », dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle istituzioni europee e quelle del Governo, introdotta a partire dal 2011 per effetto della combinazione di modifiche legislative e di pronunce della Giunta per il regolamento della Camera. In particolare, la Relazione programmatica è predisposta ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2005 (che riproduce in larga misura l'articolo 15 della legge n. 11 del 2012). In base a tale disposizione, il Governo presenta ogni anno, entro il 31

dicembre, una relazione recante indicazione di obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell'anno successivo ed entro il 28 febbraio, una relazione consuntiva, recante indicazione delle attività svolte dal Governo a livello europeo nell'anno precedente. Costata che l'esame dei documenti all'ordine del giorno sarebbe assai più proficuo, qualora si svolgesse nella prima metà dell'anno e non, come invece sta avvenendo, quando l'anno di riferimento è già largamente consumato. Auspica, per il futuro, che il Governo provveda a trasmettere nei termini previsti il documento di competenza e che la Camera possa pronunciarsi in tempo utile per fornire un contributo significativo.

La Relazione programmatica è esaminata congiuntamente con gli strumenti di programmazione politica e legislativa dell'UE, secondo la procedura prevista dal parere della Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010: tutte le Commissioni permanenti (per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze) esprimono un parere, mentre l'esame generale è svolto dalla XIV Commissione Politiche dell'UE, che presenta una relazione all'Assemblea; la discussione in Assemblea di norma si conclude con l'approvazione di atti di indirizzo al Governo. In altri termini, si apre nella seduta odierna l'unica procedura annuale che consente potenzialmente a tutti gli organi parlamentari – le 14 Commissioni permanenti e l'Assemblea – di esprimersi in modo organico, coerente e, al tempo stesso, approfondito sulle linee di azione del nostro Paese a livello europeo. Tuttavia, osserva che l'applicazione di questa procedura è stata sinora difficoltosa e non ha raggiunto i risultati auspicati: soltanto nel 2011, in esito all'esame della Relazione programmatica e del programma di lavoro della Commissione per il 2011, si è addivenuti alla discussione in Aula e alla approvazione di risoluzioni. Negli anni successivi l'esame è stato avviato presso la XIV Commissione ma non si è mai concluso per ragioni eterogenee legate all'andamento dell'attività parlamentare.

I documenti in esame presentano quest'anno un rilievo politico e strategico ancora più significativo in considerazione di due elementi: l'opportunità di esaminare il primo Programma di lavoro della Commissione Juncker, che presenta rilevanti innovazioni sul piano del metodo e dei contenuti; la possibilità di dare seguito, attraverso la Relazione programmatica, all'azione svolta dal nostro Paese nel corso del semestre di Presidenza. Ricorda che sulla base delle indicazioni delle Commissioni di settore – che nei pareri formularanno indicazioni sugli ambiti di rispettiva competenza – la XIV Commissione predisporrà la relazione per l'Assemblea i cui contenuti potranno anche confluire poi in una risoluzione.

Quanto al Programma di lavoro della Commissione, questa intende, secondo quanto dichiarato dalla Commissione medesima, dare risposta concreta alle aspettative dei cittadini europei che chiedono all'Unione una soluzione ai grandi problemi legati all'attuale congiuntura socioeconomica, quali la forte disoccupazione, la scarsa crescita e la carenza di investimenti e di competitività a livello mondiale.

Sul piano del metodo, merita segnalare che per la prima volta la Commissione ha accettato di discutere con il Consiglio il proprio Programma prima della sua formale presentazione al Parlamento europeo, dando seguito alle indicazioni emerse dalla riflessione sul funzionamento delle istituzioni UE promossa dalla Presidenza italiana.

Il programma è basato su quattro importanti e condivisibili principi:

conformità ai dieci orientamenti politici annunciati da Juncker in qualità di candidato presidente della Commissione europea il 15 luglio 2014;

applicazione della discontinuità legislativa: la Commissione ha deciso il ritiro delle proposte che non sono conformi agli orientamenti politici o che hanno subito così tante modifiche nel corso dei negoziati da risultare non più aderenti agli obiettivi iniziali, nonché delle proposte

sulle quali in sede negoziale non vi è stato alcun accordo;

alleggerimento del carico normativo: le nuove norme proposte non dovranno imporre eccessivi oneri e formalità burocratiche, mentre quelle esistenti saranno oggetto di revisione sulla base del Programma REFIT (adeguatezza della regolamentazione);

modifica dei metodi di lavoro del Parlamento europeo e del Consiglio: il programma auspica una maggiore collaborazione con i due legislatori per definire le principali priorità politiche e legislative delle tre istituzioni e accelerare così il processo decisionale. La Commissione intende inoltre collaborare maggiormente con gli Stati membri, con i Parlamenti nazionali, con le regioni e con le città per garantire una migliore attuazione delle politiche esistenti.

Questi principi si traducono nei 4 allegati che accompagnano il programma: l'Allegato 1 elenca le 23 nuove iniziative che la Commissione intende presentare nel 2015 nell'ambito delle dieci priorità indicate negli orientamenti politici; l'Allegato 2 contiene le 80 proposte pendenti di cui si prospetta il ritiro o la modifica, corredate da una motivazione; l'Allegato 3 elenca le 79 proposte inserite nel programma REFIT; l'Allegato 4 elenca gli 81 atti legislativi che entreranno in vigore nel 2015.

Nell'ambito della priorità n. 1 (*Un nuovo impulso all'occupazione, alla crescita e agli investimenti*), si collocano anzitutto le proposte per attuare il Piano di investimenti per l'Europa nonché un pacchetto di misure rivolto ai giovani e a disoccupati di lunga durata mirante, tra l'altro, a promuovere lo sviluppo delle competenze. Di particolare rilevanza sarà anche una Comunicazione relativa alla revisione intermedia della Strategia Europa 2020, mentre la revisione intermedia del Quadro finanziario 2014-2020 sarà condotta in una fase successiva.

Come previsto nel programma nell'ambito della priorità n. 2 (*Un mercato unico digitale connesso*), il 6 maggio scorso è

stata presentata la Strategia sul mercato unico digitale, in cui vengono preannunciate iniziative legislative e non legislative volte a garantire ai consumatori l'accesso transfrontaliero ai servizi digitali e a porre le basi di un'economia digitale quale nuova fonte di occupazione, crescita e innovazione. Le misure – da attuare entro la fine dell'anno prossimo – mireranno, tra l'altro, a migliorare la normativa sui diritti d'autore, a semplificare le norme in materia di acquisti *online* e digitali e a rafforzare la cybersicurezza. Inoltre, si cercherà di portare a termine i negoziati sulle proposte in materia di protezione dei dati. È stato di recente raggiunto un accordo tra Commissione, Parlamento europeo e Consiglio sulla proposta di regolamento relativa al mercato unico delle telecomunicazioni, citata nel programma. Una volta che l'accordo sarà stato formalizzato dal Consiglio e dal Parlamento europeo in sessione plenaria, le disposizioni in materia di roaming e neutralità della rete saranno applicabili dal 30 aprile 2016.

Nell'ambito della priorità n. 3 (*Un'Unione dell'energia resiliente con politiche lungimiranti in materia di cambiamenti climatici*) si colloca invece il pacchetto sull'Unione per l'energia, sul quale le Commissioni riunite VIII e X hanno svolto un approfondito lavoro con l'approvazione di un articolato documento finale nella seduta dell'8 luglio 2015. Si segnala a tale proposito che il 15 luglio scorso la Commissione ha presentato alcune delle iniziative preannunciate nell'Unione dell'energia. Si tratta in particolare di: una proposta di riforma del sistema di scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra (ETS); la revisione della direttiva sull'etichettatura energetica dei prodotti; una consultazione sul riassetto del mercato interno dell'energia elettrica nonché proposte volte a tutelare i consumatori di energia.

Per l'attuazione della priorità n. 4 (*Un mercato interno più profondo e più equo con una base industriale più solida*), sa-

ranno presentate una strategia sul mercato interno per i beni e i servizi, che dedicherà particolare attenzione alle PMI.

In attuazione della priorità n. 6 (*Un accordo realistico e equilibrato di libero scambio con gli Stati Uniti*), la Commissione procederà nell'autunno 2015 al riesame globale della strategia commerciale dell'UE e del suo contributo all'occupazione, alla crescita e agli investimenti. Il riesame riguarderà i negoziati multilaterali, bilaterali e le misure autonome. Inoltre, la Commissione continuerà ad adoperarsi per migliorare la trasparenza dei negoziati TTIP affinché si giunga ad un accordo equilibrato e ragionevole tra l'Unione europea e gli USA.

La Relazione programmatica 2015 è composta da sei capitoli, articolati ciascuno in più sezioni recanti ognuna un riquadro che riassume gli obiettivi prioritari del nostro Paese. Prima di richiamarne brevemente i contenuti, va sottolineato che il documento appare, nel suo complesso, conforme alle previsioni della legge n. 234 del 2012.

Per quasi tutte le politiche sono infatti indicati, sia pure in termini a volte generici, gli orientamenti generali del Governo e le azioni dell'UE che esso considera prioritarie. Apprezzabile è, in particolare, l'incrocio operato a questo scopo con le priorità indicate nel Programma di lavoro della Commissione e con quelle della Presidenza lettone del Consiglio, nonché la forte attenzione alle iniziative che il Governo intende assumere per dare continuità agli obiettivi perseguiti nel corso del semestre italiano di Presidenza.

Passando ai contenuti, il primo capitolo riguarda sei grandi aree: le politiche macroeconomiche, inclusa la riforma del quadro di *governance* dell'Unione economica e monetaria, l'unione bancaria e i servizi finanziari, la Strategia 2020, il bilancio Ue e la fiscalità. Vengono essenzialmente ribaditi gli obiettivi perseguiti nel semestre di Presidenza. Il secondo capitolo, di particolare interesse per la X Commissione, è dedicato alle politiche per il mercato e la competitività, con riferimento al miglioramento e alla semplifica-

zione del quadro normativo per gli investimenti, alla rimozione delle residue barriere che limitano il funzionamento del mercato dei prodotti e dei servizi, al Quadro Clima energia 2030, alla ricerca, alla realizzazione dell'Agenda digitale europea, alla agricoltura e alla pesca, al rafforzamento del sistema commerciale multilaterale. In particolare, nel settore dei Servizi obiettivo della Commissione è un'applicazione più ambiziosa della direttiva servizi e lo sviluppo, in partenariato con gli Stati membri, di una più approfondita conoscenza dei mercati dei servizi e delle riforme in corso. Settori prioritari specifici di osservazione sono i servizi alle imprese, compresi i servizi professionali; il settore *retail* e il settore delle costruzioni. In particolare, occorrerà verificare il rispetto del principio di proporzionalità nelle misure di carattere normativo o amministrativo adottate (o che si intende adottare) in materia di autorizzazioni e di requisiti per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi. In questo stesso contesto, occorrerà altresì avviare un confronto approfondito tra tutti gli attori nazionali, sull'attuazione in Italia dell'articolo 16 (libera prestazione dei servizi) della direttiva n. 2006/123/CE. Il quadro attuale, infatti, non fornisce certezza giuridica circa i requisiti previsti dalla normativa nazionale (statale e regionale) applicabili anche al prestatore europeo che esercita in maniera temporanea e occasionale in Italia.

Proseguiranno le attività per l'implementazione dello Sportello unico per le imprese e l'impegno per il superamento dei residui ostacoli per l'attuazione della « direttiva servizi ».

Con riferimento, inoltre, all'attuazione della direttiva servizi, particolare attenzione sarà dedicata all'applicazione in Italia dell'articolo 20 (principio di non discriminazione del consumatore in base alla residenza e alla cittadinanza) e dell'articolo 23 (disciplina assicurativa che viene accordata ai prestatori di servizi provenienti da altri Stati membri).

Nel settore della proprietà intellettuale e industriale, tra le linee politiche del



nuovo esecutivo UE sono previsti «passi legislativi» ambiziosi per un mercato unico digitale interconnesso, anche attraverso la modernizzazione delle regole del diritto d'autore. Tali temi rappresentano una priorità anche per la Presidenza lettone. A partire dal 2015, infatti, alla luce della rivoluzione di Internet e del cambiamento del comportamento dei consumatori, risulta prioritario per la Commissione assumere — come previsto nella citata strategia di maggio scorso — iniziative volte ad instaurare un mercato unico del digitale. In quest'ambito, nel corso del 2015 procederanno i lavori di recepimento della direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno — inserita nel disegno di legge di Delegazione europea 2014 — che dovrà essere trasposta nell'ordinamento interno entro il 10 aprile 2016.

Sul fronte della revisione del «pacchetto marchi» (una proposta di direttiva e una di regolamento), sono proseguiti i triloghi tra le Istituzioni europee, che hanno raggiunto di recente un accordo di compromesso, da formalizzare in sede di Consiglio e di Parlamento europeo. L'obiettivo del pacchetto è migliorare nell'UE, il sistema di registrazione dei marchi, semplificando l'accesso allo stesso per gli utenti, razionalizzando e armonizzando le procedure a livello nazionale, incentivando la protezione con criteri uniformi nei 28 Stati membri, con costi più contenuti per le imprese, rafforzandone al contempo la tutela.

Si evidenzia infine che durante il 2015 potrebbero essere oggetto di discussione le seguenti future proposte legislative della Commissione:

regolamento o direttiva per la protezione a livello UE delle indicazioni geografiche nei settori non agro-alimentari, a seguito degli studi e delle consultazioni pubbliche svolte nel 2014;

proposta di revisione della normativa in materia di disegno industriale.

Per quanto concerne il settore della concorrenza e degli aiuti di Stato, nella Relazione è esplicitato come l'Italia favorisce l'intervento dei privati nell'attuazione del diritto della concorrenza, la diffusione della conoscenza delle nuove regole in materia di aiuti di Stato e semplificare la loro applicazione e l'efficienza e la trasparenza del sistema degli aiuti di Stato. La concorrenza fra imprese e le regole sugli aiuti pubblici alle imprese sono materie che rientrano nella competenza esclusiva della Commissione, mentre agli Stati membri spetta di attuare e garantire la corretta applicazione di dette regole. Con riferimento alla normativa *antitrust* europea, di cui al Regolamento (CE) n. 1/2003, il Governo seguirà gli sviluppi della comunicazione della Commissione del 9 luglio 2014, nella quale si prefigurano appropriate iniziative per ulteriormente rafforzare la cooperazione all'*enforcement* da parte delle autorità antitrust nazionali. L'obiettivo perseguito è quello di intensificare il livello di convergenza, con particolare riferimento alla posizione istituzionale delle autorità di concorrenza, alle procedure e alle sanzioni degli ordinamenti nazionali. La Commissione ha avviato una riflessione per valutare la natura dell'intervento più appropriato da adottare, per conseguire tali obiettivi.

Nel 2015, analoga attenzione sarà rivolta ai possibili miglioramenti che la Commissione intenderebbe apportare al Regolamento (CE) n. 139/2004 sulle concentrazioni.

Per quanto concerne la «fase discendente», il Consiglio, in data 10 novembre 2014, ha approvato la direttiva UE concernente il risarcimento del danno in materia di violazione delle regole *antitrust*. Da ciò prenderà avvio l'attività preordinata al recepimento delle sue disposizioni nell'ordinamento nazionale, entro il termine previsto di due anni dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Tale strumento è diretto a rendere più efficiente l'applicazione delle regole *antitrust* e, di conseguenza, lo stesso mercato unico.

In particolare, sul tema degli aiuti di Stato la Relazione programmatica sottolinea come il controllo degli aiuti di Stato costituisce uno degli strumenti della politica di concorrenza e svolge un ruolo fondamentale per la tutela e il rafforzamento del mercato unico. Il processo di modernizzazione in atto ha aumentato le responsabilità degli Stati membri nel garantire la corretta applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, i quali sono tenuti alla verifica *ex ante* del rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, in stretto coordinamento con la Commissione, che continuerà a esercitare un controllo *ex post* su tali misure, anche mediante monitoraggi.

Nel 2015, continueranno le consultazioni degli Stati membri da parte della Commissione, sulla nozione di aiuto di Stato, ai fini dell'adozione della relativa comunicazione. Nell'ambito di detta consultazione, le autorità italiane hanno chiesto una migliore definizione del criterio dell'imputabilità allo Stato della volontà di concedere l'aiuto, nonché chiarimenti in merito all'incidenza degli aiuti sugli scambi tra Stati membri, alla relazione tra le varie forme di Partenariato Pubblico Privato (PPP) e gli aiuti di Stato, alla qualificazione economica delle attività relative alla sicurezza sociale e alla cultura nonché alla definizione di attività economiche ancillari per infrastrutture. Dopo che la Commissione avrà adottato la prevista comunicazione sulla nozione di aiuto, sarà impegno del Governo assicurare la coerenza dell'ordinamento con le nuove previsioni, nonché adeguare, ove necessario, le misure già adottate.

Nel 2015, al fine di attuare i principi della modernizzazione relativi alla trasparenza ed alla efficienza degli aiuti di Stato, dovrà essere rafforzato il coordinamento per la realizzazione delle conseguenti iniziative:

potenziamento dell'attuale Banca Dati Anagrafica (BDA) finalizzata alla realizzazione e completa operatività del registro unico nazionale, entro la data del 1° luglio 2016;

migliore utilizzo del Regolamento Generale di Esenzione (RGE).

Sono in corso di definizione le modalità di miglioramento nell'utilizzo del *General Block Exemption Regulation* (GBER) per rendere la sua applicazione più efficiente in futuro e per potenziare i meccanismi di trasparenza e di valutazione. Il regolamento prevede nuove categorie in esenzione: calamità, energia e cultura.

In relazione al pacchetto normativo «sicurezza dei prodotti/sorveglianza del mercato», il Governo italiano anche nel 2015 intende conferire impulso a una positiva conclusione del negoziato. Con riferimento alla tracciabilità dei prodotti di consumo (cd. «*Made in*»), si rimanda per una più ampia trattazione al paragrafo «Politiche per l'impresa».

Nel corso del 2015 è stato raggiunto un accordo tra Parlamento europeo e Consiglio sulla proposta di direttiva relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, con la quale la Commissione riscrive – in un'ottica di innalzamento del livello di protezione dei consumatori – le regole contenute nella vigente direttiva n. 90/314/CEE del Consiglio (cd. direttiva «viaggi tutto compreso»). L'accordo sarà formalizzato a breve dal Parlamento europeo in sessione plenaria.

Sul piano interno, il Governo curerà i lavori preordinati al recepimento, entro il termine previsto del 9 luglio 2015, della direttiva del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva n. 2009/22/CE (cd. direttiva sull'ADR per i consumatori).

Nel capitolo dedicato alle politiche per l'impresa è specificato come l'Italia si impegna a promuovere l'integrazione della politica industriale con le altre politiche europee relative a competitività, crescita e occupazione e l'introduzione dell'obbligo di indicazione di origine sui prodotti (cd. *Made in*). In particolare, con riferimento a quest'ultimo nel corso del 2015 il Governo continuerà a seguire i lavori sull'articolo 7 della proposta di regolamento europeo per

la sicurezza dei prodotti di consumo, che prevede l'introduzione dell'obbligo per i fabbricanti e gli importatori di apporre l'indicazione di origine sui prodotti (cd. *Made in*). Il Governo continuerà ad appoggiare la proposta e a favorire il superamento dello stallo negoziale, poiché il *Made in* contribuisce a migliorare la tracciabilità del prodotto a beneficio delle autorità di sorveglianza del mercato e a rafforzare la fiducia dei consumatori nei confronti del mercato interno. Una normativa condivisa, inoltre, favorirebbe il contrasto alle false indicazioni di origine – che spesso si riscontrano su prodotti non sicuri – e parità di condizioni tra gli operatori economici europei e i non europei che in diversi casi (USA, Cina, Giappone) richiedono l'indicazione di origine sui prodotti per l'accesso ai loro mercati.

Il Governo nel corso del 2015, sarà impegnato nella predisposizione del Rapporto annuale di monitoraggio delle principali misure a sostegno delle piccole e medie imprese, in attuazione della Comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 (COM 394 Def/2) « Pensare anzitutto in piccolo. Uno *Small Business Act* per l'Europa » e della direttiva di recepimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2010.

Il Governo sarà impegnato infine nell'individuazione delle proposte di politiche dedicate alle micro e piccole imprese (come previsto dall'articolo 18 della legge n. 180/2011 – Statuto delle imprese) attraverso il contributo del Tavolo Permanente PMI, istituito con DM 31 marzo del 2010 al quale partecipano le principali associazioni imprenditoriali, Unioncamere, Enti locali, ISTAT e i principali centri di ricerca italiani.

Alla luce dell'adozione, il 26 febbraio 2014, delle direttive n. 2014/31/UE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico) e n. 2014/32/UE (strumenti di misura), il Governo sarà impegnato, a partire dal prossimo anno, nell'attività di recepimento, da ultimarsi entro il 19 aprile 2016, delle nuove disposizioni.

In tema di strumenti di misura alla luce dell'adozione, il 26 febbraio 2014,

delle direttive n. 2014/31/UE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico) e n. 2014/32/UE (strumenti di misura), il Governo sarà impegnato, a partire dal prossimo anno, nell'attività di recepimento, da ultimarsi entro il 19 aprile 2016, delle nuove disposizioni.

La direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico ha subito sostanziali modifiche. Le nuove direttive sono state adeguate al regolamento (CE) n. 765/2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, nonché alla decisione n. 768/2008/CE, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. I due recepimenti sono stati inseriti nel disegno di legge di delegazione europea 2014.

Nei settori della Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio l'Italia contribuisce alla creazione di una *governance* multilivello volta a sostenere una programmazione sinergica dei finanziamenti in materia di ricerca e innovazione; alle politiche di investimento attivo sul capitale umano, per garantire sviluppo e attrazione di professionalità di elevato pro filo; alla semplificazione e accelerazione della mobilità dei servizi professionali e alla realizzazione di progetti tematici di forte impatto su temi strategici e tecnologie abilitanti (KETs); allo sviluppo e al consolidamento delle infrastrutture di ricerca secondo il modello europeo dell'*European Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI)*; all'attivazione di meccanismi premiali di partecipazione a gruppi di ricerca; alla semplificazione e trasparenza nelle modalità di gestione dei finanziamenti nazionali e comunitari e all'apertura dei dati (*Open Data*); allo sviluppo del programma di navigazione satellitare « Galileo » e del programma « Copernicus » per l'osservazione della terra al fine di rafforzare l'indipendenza tecnologica europea.

Nel settore della ricerca, nell'anno 2015 si chiude il periodo di programmazione 2007-2013 – il che consentirà di fare un

bilancio dei risultati raggiunti – e, soprattutto, si delinea la programmazione 2014-2020. Quest'ultima sarà indirizzata ad integrare le risorse disponibili, puntando a valorizzare i seguenti fattori abilitanti: *governance* condivisa, capitale umano, progetti ad alto impatto, infrastrutture di ricerca, tecnologie abilitanti chiave (*Key Enabling Technologies – KETs*) e strumenti finanziari innovativi.

Tali fattori, messi a sistema, consentiranno di innescare un circolo virtuoso di crescita sostenibile ed inclusiva, necessario per rispondere con successo alle sfide che la società è chiamata ad affrontare. Sarà, in particolare, istituito un Centro di indirizzo e di coordinamento per gli interventi in materia di Ricerca e Innovazione in sinergia con una revisione generale e una razionalizzazione del sistema integrato della ricerca. Tale sistema di *governance* multilivello assicura un orientamento strategico, una concentrazione e un radicamento degli interventi aventi carattere sistemico e volti al perseguimento degli obiettivi di sviluppo del Paese.

Nel settore aerospaziale il Governo continuerà a partecipare ai vari processi decisionali europei relativi allo spazio in sintonia con il quadro programmatico definito dall'Unione europea per il periodo 1° luglio 2014 – 31 dicembre 2015. Saranno intraprese nuove iniziative nel settore spaziale a sostegno delle politiche e delle azioni della UE, sia nell'ottica di promuovere occupazione e competitività, sia nella logica di indirizzarsi verso una strategia spaziale per l'Unione europea che vada veramente a beneficio dei cittadini, con particolare riferimento alle iniziative individuate nelle conclusioni adottate dal Consiglio Competitività del 5 dicembre 2014, denominate: « *Underpinning the European space renaissance: orientations and future challenges* ». Proseguirà, inoltre, la partecipazione al programma di navigazione satellitare Galileo e al programma Copernicus per l'osservazione della terra. L'attuale fase di implementazione di « Copernicus », giunto alla piena operatività, vedrà nel 2015 un forte coinvolgimento dei Ministeri competenti, delle Regioni e degli

altri enti territoriali. Si favorirà lo sviluppo di nuove tecnologie d'integrazione spazio-aeronautica (*Unmanned Aerial Vehicol – UAV*), anche utilizzando metodi innovativi basati su micro satelliti ad alta tecnologia operanti in formazione nello spazio. In collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) proseguiranno le iniziative di protezione delle infrastrutture spaziali orbitali, messe a rischio dalla proliferazione dei detriti spaziali, nell'ambito del programma di *Space Surveillance and Tracking support programme* (SST).

Sul tema dell'uso efficiente delle risorse e clima, nell'ambito del processo di revisione di medio termine della Strategia Europa 2020, il Governo lavorerà affinché le indicazioni politiche, adottate dal Consiglio Ambiente del 28 ottobre 2014 attraverso le proprie conclusioni « Inverdimento del Semestre europeo e della Strategia 2020 » siano riprese tra gli obiettivi, strumenti e misure della Strategia. Nel programma di lavoro per il 2015 della Commissione è prevista la presentazione di un pacchetto di misure per contribuire a rilanciare l'integrazione nel mercato del lavoro e a sviluppare le competenze, sulle eco-industrie e l'eco-innovazione. Agli Stati membri sarà lasciato margine di manovra per liberare il potenziale di crescita dato dall'economia circolare ed in questo ambito il Governo attribuirà particolare attenzione alla qualità dell'aria e al ciclo dei rifiuti.

Per quanto riguarda, in particolare, il riciclo dei rifiuti si intende sostenere l'introduzione di valori per i *target* di riciclaggio elevati, ma tecnicamente ed economicamente raggiungibili.

Similmente per quanto concerne gli obiettivi di riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica. Infine, nell'ottica della semplificazione, il Governo si impegnerà per cercare di ridurre-gli oneri amministrativi, posti in capo alle amministrazioni pubbliche ed alle imprese, connesso alla procedura di « *early warning system* » (sistema di segnalazione preventiva), di rendicontazione e di registrazione.

Il Governo contribuirà, inoltre, al negoziato per la predisposizione dell'accordo

globale di natura vincolante per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per il periodo post-2020, che verrà esaminato nel corso della Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, che si svolgerà a Parigi a fine 2015 e che l'Unione europea si è impegnata a sottoscrivere.

In tema di energia l'Italia partecipa alle seguenti iniziative:

realizzazione di un mercato interno dell'energia pienamente funzionante e interconnesso con particolare attenzione all'adozione codici di rete, alla realizzazione di infrastrutture ed interconnessioni, al ruolo attivo dei consumatori;

promozione di azioni concrete in materia di sicurezza energetica nei contesti prioritari individuati nel *report* della Presidenza ed in linea con la « Rome Initiative » adottata nel contesto G7;

avvio dei passi necessari per la definizione della « componente energia » del Quadro di riferimento al 2030 per il clima e l'energia, dando adeguata priorità alle eventuali proposte legislative che la Commissione potrebbe presentare in materia di energia da fonti rinnovabili e di efficienza energetica.

Per quanto concerne il completamento del mercato interno dell'energia, nell'ambito del Consiglio Energia del 9 dicembre 2014, sotto l'impulso della Presidenza italiana, sono stati posti in evidenza alcuni elementi di prioritaria importanza, su cui sarà necessario concentrare l'azione futura, tra cui: incoraggiare la celere adozione dei codici di rete per consentire il corretto funzionamento degli scambi transfrontalieri di energia e favorire l'accoppiamento dei mercati nell'ambito regionale; promuovere una più stretta cooperazione tra autorità di regolazione e operatori dei sistemi di trasporto, anche nell'ambito degli organismi associativi istituiti a livello europeo con il « terzo pacchetto energia »; potenziare il ruolo dei consumatori e la promozione dei sistemi

di flessibilità dal lato della domanda; realizzare le interconnessioni. Come anticipato, alcuni di questi aspetti sono oggetto delle citate proposte della Commissione presentate il 15 luglio scorso.

Il Governo, nel 2015, sarà impegnato nei lavori finalizzati all'adozione da parte della Commissione del secondo elenco di Progetti di infrastrutture energetiche di interesse comune (PCI) per il periodo 2016-2017, nonché nelle attività di monitoraggio dell'attuazione dei progetti italiani inclusi nella prima lista.

Per quanto concerne la sicurezza energetica, la Presidenza italiana, anche in virtù del ruolo di Presidenza del G7 energia, ha promosso e condotto un intenso dibattito tra gli Stati membri finalizzato all'individuazione di misure concrete da attuarsi nel medio e lungo termine, i cui esiti sono contenuti nel report della Presidenza di cui ha preso nota il Consiglio europeo di ottobre 2014. Nel corso del 2015 il Governo italiano continuerà ad incoraggiare l'azione concreta dell'UE nei contesti prioritari ivi individuati ed in linea con la « Rome Initiative » adottata nel contesto G7, incluso il miglioramento della diversificazione dei fornitori e delle rotte di trasporto e il miglior utilizzo coordinato delle capacità di *reverse flow*, di stoccaggio di gas e di rigassificazione di GNL (Gas Naturale Liquefatto) presenti nell'intero territorio dell'UE. Si continuerà inoltre a prestare attenzione al tema della sicurezza energetica europea anche nell'ottica della dimensione esterna della politica energetica.

Per quanto concerne la definizione della « componente energia » del Quadro di riferimento al 2030 per il clima e l'energia, tenendo debitamente conto degli orientamenti forniti dal Consiglio europeo e della necessità di assicurare un quadro regolatorio chiaro e stabile che stimoli la fiducia degli investitori, il Governo italiano riconoscerà adeguata priorità alle eventuali proposte legislative che la Commissione potrebbe presentare in materia di energia da fonti rinnovabili e di efficienza energetica. È possibile che tali proposte siano presentate e negoziate non prima del

2016; in tal caso il Governo, nel pieno rispetto del ruolo di iniziativa legislativa della Commissione, parteciperà alle attività preliminari all'avvio di future iniziative legislative (consultazioni, dibattiti a livello tecnico e politico) affinché le proposte siano impostate in maniera coerente ai principi ed alle azioni espresse nella Strategia energetica nazionale e conducano allo sviluppo di un nuovo modello di *governance* in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi climatici in maniera flessibile e trasparente, migliorando altresì la coerenza delle politiche tra diversi Stati membri.

Il terzo capitolo è incentrato sulle politiche di natura sociale, con l'obiettivo di dare impulso all'occupazione, soprattutto per i giovani, e lottare contro la povertà e l'esclusione sociale, nonché sulla tutela dei consumatori, sull'istruzione, sulla gioventù e sport, sulla cultura, sul turismo.

In questo contesto, il Governo ribadisce anzitutto l'impegno ad attuare efficacemente la programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento nei settori sopra indicati e richiama le iniziative poste in essere a livello nazionale per promuovere l'occupazione.

Particolare attenzione viene riservata, in linea di continuità con il semestre di Presidenza e a differenza del Programma della Commissione, all'integrazione della dimensione culturale nelle politiche dell'Unione, anche nell'ambito del processo di revisione della Strategia Europa 2020. Ciò con particolare riferimento agli ambiti dell'istruzione e della ricerca, delle tecnologie dell'informazione e comunicazione, dell'occupazione e coesione sociale, dello sviluppo territoriale e urbano, della cooperazione internazionale.

Per quanto riguarda il settore del turismo l'Italia promuove il ruolo leader dell'Italia nel creare sinergie nuove tra il turismo e il patrimonio culturale. Nel 2015 sarà attuato quanto deciso nell'ambito del Forum Europeo del Turismo del dicembre 2014, al quale hanno partecipato i Ministri del Turismo e della Cultura dell'UE e i Ministri dei Paesi candidati e degli Stati EFTA, ovvero sviluppare sinergie tra turi-

simo e patrimonio culturale e qualità dei servizi, anche facendo uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e favorire il turismo culturale attraverso progetti di promozione, investimenti sulla ricettività, itinerari comuni e strategie condivise. Considerato che il patrimonio culturale e il turismo apportano valori tangibili e intangibili alle economie e alle imprese italiane ed europee, sono previste iniziative per promuovere la cultura e rafforzare la qualità dei servizi turistici, nella prospettiva di sostenere la coesione sociale e l'integrazione, rigenerare le zone meno favorite, creare nuovi posti di lavoro e migliorare la qualità della vita. La sfida consisterà nel creare nuove sinergie tra il turismo e il patrimonio culturale, nel trasformare e commercializzare i beni culturali facendone prodotti turistici competitivi a livello internazionale. Queste azioni sono in linea con la strategia europea per il turismo di cui alla Comunicazione della Commissione del 30 giugno 2010, «L'Europa prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo europeo», che si sviluppa secondo quattro linee direttrici: stimolo alla competitività e all'innovazione dell'industria del turismo UE; promozione di un turismo sostenibile, responsabile e di qualità; consolidamento dell'immagine e della visibilità dell'Europa; integrazione dello sviluppo del turismo nelle politiche e negli strumenti finanziari UE. Tale quadro di riferimento ha posto le basi per valorizzare diversi aspetti di grande interesse per il rilancio dell'Europa – e quindi anche dell'Italia – come destinazione turistica mondiale.

Sarà considerato prioritario lo sviluppo di piani di mobilità e di servizi di trasporto intermodale per favorire l'accesso a territori e luoghi considerati minori rispetto alle principali destinazioni italiane ed europee. In tal modo, sarà migliorata la fruibilità dei territori e meglio valorizzato l'immenso patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale. Inoltre, la diversificazione e la destagionalizzazione dell'offerta turistica potrà generare nuove opportunità di viaggio e vacanza.

È previsto il rilancio della cultura dell'ospitalità, attraverso il sostegno di una sempre più elevata formazione professionale delle risorse umane, che rappresentano l'elemento differenziale e competitivo dell'economia turistica italiana ed europea rispetto alla concorrenza internazionale. Una formazione avanzata e di eccellenza contribuirà a creare una rete europea di buone pratiche al fine di formare una generazione di professionisti del turismo in grado di concorrere a far crescere la qualità dell'offerta e dei servizi. Infine, saranno realizzate campagne di comunicazione per promuovere l'immagine dell'Italia servirà anche ad attrarre maggiori flussi turistici internazionali verso l'Europa, soprattutto dai Paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica). Occorrerà anche prevedere adeguate misure di facilitazione e digitalizzazione dei visti per i viaggiatori provenienti da Paesi terzi, tenendo in debito conto le necessarie esigenze di sicurezza. Anche l'Expo 2015 sarà non solo un'opportunità per l'Italia, ma innescherà un meccanismo virtuoso per incrementare l'afflusso di turisti e visitatori extraeuropei verso l'Italia e l'Europa.

Il quarto capitolo riguarda la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa e si articola intorno a quattro ambiti prioritari, in buona misura coincidenti con quelli indicati dalla Commissione sebbene declinati in alcuni casi in modo differente.

Si segnala infine che il Programma dei diciotto mesi del Consiglio risulta in realtà del tutto obsoleto in quanto è stato redatto oltre un anno fa, prima del turno di Presidenza italiana del Consiglio UE.

Marco DA VILLA (M5S) chiede se la Commissione debba esprimere il proprio parere entro domani o se si possa procedere nella prossima settimana.

Adriana GALGANO (SCpI) si associa alla richiesta del collega di poter disporre di maggior tempo per esprimere il parere di competenza e propone di verificare tale

possibilità con il presidente della XIV Commissione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che la XIV Commissione ha chiesto di esprimere il parere entro mercoledì 29 luglio. Si riserva comunque di verificare con il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea, on. Michele Bordo, se sia possibile esprimere il parere nella prossima settimana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**5-05396 Latronico: Progetti di « chimica verde » in Basilicata.**

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Cosimo LATRONICO (FI-PdL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Auspica che le risorse destinate ai progetti di « chimica verde » siano proficuamente impegnate e diano positivi risultati a livello occupazionale. Rileva che i dati sull'occupazione documentano che negli ultimi sette anni la base occupazionale in Basilicata si è ridotta di 12.000 unità (-6,2 per cento), nonostante il ciclo del petrolio, i fondi comunitari e gli investimenti nelle aree di coesione.

**5-06056 Peluffo:** Attuazione del fondo «salva imprese» con riferimento a interventi di patrimonializzazione della Società Italtel Spa.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), replicando, ricorda che lo scorso 1° aprile, l'allora viceministro De Vincenti aveva dato una risposta analoga ad una sua interrogazione vertente sulla medesima materia, nella quale si lasciava intendere che nel periodo precedente la pausa estiva si sarebbe giunti ad una soluzione. Dalla risposta ora ricevuta, si intende invece che è ancora lontana la costituzione della società di *turnaround* e ciò rende difficile individuare i progetti per gli interventi di patrimonializzazione. Aggiunge che il tavolo costituito presso il Ministero dello sviluppo economico dovrebbe essere informato sui tempi di costituzione della società di *turnaround* e sulle compatibilità delle garanzie economiche richieste alla società Italtel.

**5-06063 Miccoli:** Problematiche connesse alla riorganizzazione di Ericsson Spa.

La sottosegretaria Simona VICARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco MICCOLI (PD), replicando, sottolinea che la Ericsson ha operato un radicale cambiamento di strategia aziendale e ha esternalizzato le attività in altri Paesi, anche extraeuropei. Ciò testimonia che la società non è interessata da processi di crisi aziendale. Chiede, pertanto, che si avvii un confronto con il Ministero dello sviluppo economico anche in considerazione del fatto che la regione Lazio ha confermato il proprio impegno a intervenire per la riqualificazione dei lavoratori coinvolti nelle procedure di licenziamento. Prende atto positivamente delle soluzioni trovate per gli stabilimenti campani e sollecita iniziative positive in grado di coniugare strategie di mercato e qualificazione dei lavoratori nei siti produttivi laziali.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.10.**



## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-05396 Latronico: Progetti di « chimica verde »  
in Basilicata.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Per ciò che riguarda la prima richiesta formulata dall'onorevole interrogante circa il *dossier* sulla « chimica verde », il Ministero dello sviluppo ha acquisito gli elementi che seguono.

Con riferimento al *dossier* « Chimica Verde in Basilicata », esiste un progetto di Versalis/ENI che prevede una fase di ricerca e una fase industriale, autonome tra loro.

Fra le caratteristiche principali del Progetto, per ciò che riguarda la fase destinata alla ricerca, si segnalano:

lo sviluppo occupazionale;

il basso impatto ambientale;

la prima applicazione industriale in Europa;

il coinvolgimento delle strutture di ricerca della regione Basilicata, ENEA di Trisaia e UNIBAS;

l'alternativa alle colture tradizionali con possibile recupero di aree agricole svantaggiate.

In particolare, il progetto di ricerca prevede un'attività presso l'Università della Basilicata e presso il centro ENEA « Trisaia », la realizzazione di un impianto pilota per l'estrazione della gomma dalla pianta (cosiddetta Guayule), lo sviluppo agronomico per la coltura di circa 200 ettari del Guayule in prossimità dell'impianto stesso e l'acquisto di macchinari per la filiera agricola.

Per quanto concerne il progetto industriale, questo prevede la realizzazione di un impianto di estrazione della gomma, un

impianto di valorizzazione della biomassa risultante dal processo di estrazione e una filiera agricola con circa 5.000/6.000 ettari coltivati a Guayule.

Quindi, come attestato dai progetti di ENI nella regione, crescente è l'attenzione per la chimica verde (*green chemistry*), un segmento fortemente innovativo, dalle elevate potenzialità di crescita e dal profilo ecosostenibile.

Sullo stesso punto, anche il Ministero dell'ambiente ha comunicato il proprio orientamento favorevole allo sviluppo di questo settore in Basilicata, in considerazione del fatto che l'ambito della chimica verde verrà, molto probabilmente, indicato dalla Commissione europea come strategico per l'adozione di nuovi modelli di economia circolare e che, pertanto, nei prossimi anni potrà svolgere un ruolo importante ai fini della creazione di posti di lavoro verdi (cd. *green jobs*), nonché alla riqualificazione delle competenze professionali legate a modelli di produzione tradizionali (cd. *brown jobs*).

Passo ora a riferire su quanto richiesto nel secondo quesito trattandosi di materia di più diretta competenza del Ministero dello sviluppo economico, per gli aspetti connessi con l'occupazione nelle attività di *upstream* (ricerca e produzione di idrocarburi).

I livelli occupazionali in Lucania potranno aumentare significativamente laddove verranno autorizzate le attività di ricerca e sviluppo già previste dalla regione. Sinteticamente le stesse riguardano:

l'ampliamento Val d'Agri;

lo sviluppo Tempa Rossa;

le nuove ricerche già programmate.

A questo scopo è attivo da tempo un Tavolo Stato-regione nell'ambito del quale il Governo rappresenterà l'esigenza di sviluppo economico e del conseguente incremento occupazionale, così come manifestato dall'onorevole interrogante.

Riguardo al medesimo quesito dell'interrogazione, per quello che riguarda le prospettive occupazionali per i lucani nel settore degli idrocarburi, nonostante l'attività industriale connessa alle estrazioni petrolifere sia ad alto contenuto di capitale, le attività petrolifere giocano un ruolo fondamentale nello scenario occupazionale del territorio dell'Alta Val d'Agri.

Analizzando l'andamento dell'occupazione diretta e indiretta dell'attività in Val d'Agri è evidente come, a partire dalla costruzione dell'originario Centro Olio Monte Alpi nel 1996, il territorio abbia visto un *trend* di crescita costante che ha portato il settore a impiegare nel 2014 un numero complessivo di 3.530 persone, delle quali 1.903 risiedono in Basilicata.

Dalla quarta indagine annuale condotta dal Distretto Meridionale (d'ora in avanti anche DIME) di ENI S.p.A. in collaborazione con la Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) sulla ricaduta occupazionale delle attività petrolifere, risulta un numero di occupati indiretti pari a 3.121 distribuiti in 125 aziende tra appaltatori e subappaltatori: di queste 36 sono lucane e 51 hanno una sede secondaria in Basilicata.

Analizzando il *trend* della provenienza geografica del personale indiretto impiegato per le attività del DIME, si evidenzia come il Protocollo Local Content stia spiegando i propri effetti, avendo portato la forza lavoro impiegata residente in Basilicata da 1.000 occupati nel 2012 a 1.695 nel 2014, passando dal 47 per cento del totale impiegato al 54 per cento e diventando pertanto la quota di maggioranza.

Va rilevato che, nell'ambito delle normali rotazioni di personale del gruppo Eni, sono giunti in Val d'Agri, a gennaio

2015 e per un periodo temporaneo, circa 70 dipendenti ENI provenienti dall'area di Gela: peraltro alcuni di questi sono in attesa di partire per destinazioni estere.

Va precisato che non sono previsti ulteriori importanti trasferimenti in Basilicata di dipendenti ENI provenienti dall'area di Gela e che, pertanto, il numero di 250 riportato nell'Atto, non sembra avere riscontro.

Per ciò che riguarda più propriamente le competenze di altre Amministrazioni, il Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università (MIUR) evidenzia come, negli ultimi anni, abbia dedicato attenzione agli investimenti in ricerca nella Regione Basilicata proprio nel settore interessato dall'interrogazione.

In particolare, in data 8 agosto 2013 è stato stipulato un Accordo di Programma Quadro tra MIUR e regione, denominato « Smart Basilicata » sulle seguenti materie:

*Smart mobility;*

*Smart culture e turismo;*

*Renewable energy e smart grid;*

*Energy efficiency e low carbon technologies.*

L'Accordo prevede il perseguimento, attraverso specifici progetti di ricerca, di 5 obiettivi:

*Smart natura resources;*

*Smart energy;*

*Smart mobility;*

*Smart culture and tourism;*

*Smart participation.*

In particolare l'obiettivo « *smart energy* » prevede attività riferite a:

1) tecniche innovative per la gestione delle biomasse e la loro valorizzazione ai fini energetici;

2) dimostratore DEMO SMART BIO-FUEL (Val d'Agri);

3) tecniche innovative per la stima del potenziale di utilizzo di energie rinnovabili ed il monitoraggio dell'efficienza energetica.

L'accordo si è concretizzato in un unico grande progetto dal costo complessivo di 17,8 milioni di euro, a carico del

Fondo di Sviluppo e Coesione (programmazione 2007/2013), presentato dal Consorzio Tern, Enel Distribuzione SPA, Università degli studi della Basilicata, CNR, ENEA.

Il MIUR si occupa delle attività di valutazione e gestione del progetto, allo stato in fase di definitiva approvazione.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-06056 Peluffo: Attuazione del fondo «salva imprese» con riferimento a interventi di patrimonializzazione della Società Italtel Spa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'atto in esame, evidenzio che a fine giugno si è conclusa la raccolta delle manifestazioni di interesse per partecipare, in qualità di investitori garantiti, alla compagine sociale della società di *turnaround*.

Si ritiene che l'obiettivo della citata Società sia quello di investire in aziende italiane che abbiano adeguate prospettive industriali e di mercato, anche se con temporanei squilibri patrimoniali e finanziari, al fine di ripristinare la redditività a lungo termine e ciò risulti coerente con la sua natura di investitore di lungo periodo a sostegno dell'economia e del sistema nazionale imprenditoriale.

A riguardo informo che sono state raccolte tre manifestazioni di interesse da parte di CDP, INAIL e Poste Vita, per un impegno totale di investimenti pari a circa 1,3 miliardi di euro.

Il Ministero dell'economia e delle finanze sta predisponendo la procedura di bando volta a determinare le migliori condizioni di concessione della garanzia pubblica ed è, altresì, in avanzato stato di definizione lo Statuto della società.

Sono stati contattati circa trenta potenziali investitori finanziari, nazionali e internazionali, di questi una decina hanno manifestato un primo interesse a partecipare all'iniziativa.

Si sta lavorando, quindi, alla costruzione del *management team* e della struttura di *governance* della società.

Per quanto concerne, infine, gli specifici quesiti posti dall'onorevole interrogante, rilevo che nelle more della definizione della compagine societaria, del *team* di gestione e della *governance* complessiva, non è stato possibile prendere in considerazione nessun progetto di investimento.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-06063 Miccoli: Problematiche connesse  
alla riorganizzazione di Ericsson Spa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Preme evidenziare che l'accordo chiuso presso il Ministero dello sviluppo economico nel marzo 2015, relativo alla cessione del ramo d'azienda della Ericsson di Marcianise alla Jabil Circuit di Caserta, se da un lato ha consentito alla multinazionale svedese di uscire da un « *business* » considerato non più strategico, dall'altro ha permesso l'inserimento nel territorio campano di un grande Gruppo specializzato in apparati per le TLC, con la possibilità di acquisire produzioni necessarie per aggredire nuove quote di mercato, favorendo altresì la reindustrializzazione dell'area.

Per quanto riguarda gli aspetti occupazionali, con la citata intesa, si è previsto tra l'altro che, per quattro anni (cioè fino a marzo 2019), non si procederà a licenziamenti collettivi, garantendo carichi di lavoro per almeno 335 addetti (su un totale attuale di poco meno di 400) per commesse che la stessa società svedese si è impegnata ad assicurare.

L'accordo è stato firmato, infatti, dalle cinque sigle sindacali presenti al tavolo di confronto.

Con riferimento alla normativa nazionale relativa all'esercizio da parte del Governo dei cosiddetti Golden Power, evidenzio che la stessa prevede strumenti a tutela degli *asset* strategici nel settore delle comunicazioni, individuati prevalentemente nelle reti dedicate e nella rete di accesso pubblica agli utenti finali nonché negli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso, con la finalità di scongiurare minacce di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento regolare delle reti e degli impianti.

Circa la richiesta di aprire un tavolo di confronto che riguardi la situazione degli stabilimenti Ericsson in Italia, il Ministero dello sviluppo economico si rende disponibile, su richiesta delle organizzazioni sindacali e delle Istituzioni coinvolte, ad esaminare le prospettive dell'azienda in Italia e in particolare nel Lazio.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio COM(2014)910 final.

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) 10948/1/14.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII-bis, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) ... 230

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. C. 3249 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 236

ALLEGATO (*Parere Approvato*) ..... 241

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità. Atto n. 176 (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 238

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Atto n. 177 (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 239

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. Atto n. 178 (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 240

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Atto n. 179 (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 240

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

##### La seduta comincia alle 14.05.

**Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio COM(2014)910 final.**

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) 10948/1/14.**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015.**

**Doc. LXXXVII-bis, n. 3.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei documenti.

Irene TINAGLI (PD), *relatrice*, segnala preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere

alla XIV Commissione sulla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2015; sul Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015 – Un nuovo inizio, nonché sul Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° luglio 2014 – 31 dicembre 2015.

Ricorda che la Relazione programmatica, presentata a marzo 2015, è stata redatta ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012 e reca l'indicazione di obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno, per poi rendicontare – entro il 28 giugno dell'anno successivo – circa l'attività effettivamente svolta. Si tratta, nella fattispecie, di un'occasione importante per il Governo italiano, in quanto la relazione è stata presentata alla fine del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea e successivamente al rinnovo delle Istituzioni dell'Unione europea. È pertanto l'occasione per fare il punto di quanto fatto e dare conto di quanto il Governo intende fare nelle prospettive di breve termine. In particolare, facendo un bilancio del semestre di presidenza italiana, il Governo rivendica l'impegno alla promozione di un graduale mutamento dell'indirizzo politico dell'Unione europea, affiancando gli obiettivi della crescita e dell'occupazione alle esigenze del consolidamento fiscale. Rileva, a tale proposito, che un segnale importante è costituito dal cosiddetto Piano Juncker, che prevede il finanziamento di progetti di investimento fino ad un ammontare di 315 miliardi di euro nel periodo 2015-2017 e in relazione al quale l'Italia si è impegnata nel negoziato per l'adozione dei necessari strumenti legislativi, in vista dell'avvio dei progetti da finanziare, individuati dalla BEI e dalla Commissione. Ricorda che altri temi significativi su cui il Governo ha segnalato il frutto del proprio impegno a livello unionale sono la flessibilità di bilancio, tradotta in una specifica comunicazione della Commissione europea, la ripresa del dibattito sul futuro della go-

vernance economica europea, la riflessione sulla revisione della strategia Europa 2020 per la crescita, la competitività e l'occupazione.

Segnala che, tra i migliori risultati del semestre italiano di presidenza dell'Unione europea, il Governo rivendica la riaffermazione del primato della politica e dei diritti fondamentali. A tale riguardo, la relazione ricorda l'impegno assunto dagli Stati membri, di un dibattito annuale in sede di Consiglio sui temi della legalità e dei diritti fondamentali, nonché per il rafforzamento del ruolo dell'Unione europea nella gestione integrata delle frontiere esterne e nella lotta contro l'immigrazione clandestina e il traffico di esseri umani, con il lancio della operazione di sorveglianza congiunta « Tritone » di cui tuttavia chiede il rafforzamento e l'ulteriore sviluppo. Gli altri risultati significativi raggiunti grazie anche all'impegno dell'Italia sono l'accordo sul Pacchetto Clima-Energia 2030, che consentirà all'Europa di svolgere un ruolo guida nella Conferenza di Parigi di dicembre 2015, l'accordo, dopo anni di stallo, sugli OGM, che consentirà agli Stati membri una maggiore flessibilità per mantenere le proprie specificità nazionali e locali.

Con riferimento alle aree di maggiore interesse per la XI Commissione, dopo avere preliminarmente dato conto dell'impegno del Governo italiano nella promozione del coordinamento delle politiche economiche e della *governance* dell'euro, per il loro riflesso sulla crescita e l'occupazione, segnala che la relazione indica che, nell'ambito del processo di riforma delle amministrazioni pubbliche e della semplificazione, il Governo intende impegnarsi nel corso del 2015 nella promozione della mobilità europea dei dipendenti pubblici. In particolare, si intende promuovere l'attuazione del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 234 del 2012, che impegna le amministrazioni pubbliche a tutelare e a valorizzare le professionalità degli esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea, il cui compito dovrà

essere considerato strategico soprattutto in vista della migliore partecipazione della pubblica amministrazione italiana al processo di integrazione europea. Il Governo, inoltre, preannuncia incontri tra le amministrazioni pubbliche italiane per la valorizzazione del servizio all'estero, sia durante il suo espletamento, sia dopo il ritorno del dipendente nella propria amministrazione.

Passa quindi a illustrare il contenuto del capitolo 3 della relazione, specificamente dedicato al tema dell'occupazione. Gli obiettivi principali del Governo nel 2015 sono la riforma del mercato del lavoro, il rafforzamento delle politiche attive, con particolare riguardo ai giovani e agli investimenti nel capitale umano, la promozione della sicurezza, della protezione sociale e della tutela delle condizioni di lavoro e, infine, il contrasto della povertà, dell'esclusione sociale e di ogni forma di discriminazione.

Rileva che al primo punto del programma del Governo c'è l'implementazione del programma Garanzia giovani, con l'accelerazione delle attività di competenza delle Istituzioni coinvolte e lo sviluppo dei rapporti già avviati con le principali associazioni datoriali e con alcune grandi imprese. Il Governo, inoltre, si propone di rafforzare la collaborazione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con l'attivazione di uno specifico programma finalizzato all'intervento sui giovani usciti dal circuito scolastico.

Per il potenziamento del capitale umano, segnala che il Governo si propone, tra l'altro, di implementare e monitorare il Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020), di avviare il nuovo programma Erasmus+, di proseguire il lavoro di finalizzazione degli obiettivi di breve periodo (2015-2017) relativi alla rilevanza del mercato del lavoro rispetto ai percorsi di istruzione e formazione professionale e allo sviluppo delle competenze, nell'ambito del processo di Cope-

naghen sulla cooperazione europea rafforzata in materia di Istruzione e Formazione Professionale (IFP).

Segnala quindi che, in tema di tutela delle condizioni di lavoro, ad avviso del Governo le principali questioni da affrontare nel corso del 2015 riguardano il diritto del lavoro, le pari opportunità e la salute e la sicurezza sul lavoro. Con riferimento al primo punto, rileva che la relazione preannuncia l'impegno del Governo nel negoziato per la revisione della direttiva 2003/88/CE in materia di orario di lavoro e per l'adozione della direttiva sull'orario di lavoro dei marittimi. Il Governo, inoltre, procederà agli adempimenti per il recepimento della direttiva sul distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (n. 2014/67/UE). Con riferimento al tema delle pari opportunità, il Governo rivendica il suo impegno in Parlamento, che ha portato, tra l'altro, alla recente approvazione dello schema di decreto legislativo di attuazione della delega recata dalla legge n. 183 del 2014.

Osserva, poi, che il Governo intende proseguire nel suo impegno per la prevenzione degli infortuni e le malattie professionali, attraverso attività promozionali individuate come azioni prioritarie per una vera e propria strategia nazionale. Rileva inoltre che il Governo intende dedicarsi al contrasto dell'uso distorto del distacco transnazionale, nell'ambito del sempre più diffuso ricorso a forme fittizie o irregolari di esternalizzazione. Infine, dopo avere accennato alle discussioni che si potranno tenere nell'ambito del Forum di riflessione, nato sotto la Presidenza italiana per facilitare la conoscenza dei diritti derivanti dalla normativa dell'Unione, il Governo precisa di aspettarsi nel corso del 2015 i primi risultati del progetto europeo di scambi telematici sulla sicurezza sociale, nel quale l'Italia ha assunto una posizione di *leadership*.

Infine, riferendosi al tema della protezione sociale, segnala che la Relazione preannuncia il sostegno del Governo all'ampliamento del ruolo del Comitato di protezione sociale, anche con l'obiettivo di



superare il dualismo tra dimensione sociale e dimensione finanziaria, nonché la promozione di una riflessione sulla possibilità di adattare gli indicatori sociali al mutato scenario macroeconomico, nell'ambito della revisione della Strategia Europa 2020.

Si sofferma quindi sul tema della formazione e rileva che tra i punti sui quali il Governo preannuncia il suo impegno vi sono anche il miglioramento della qualità del sistema di istruzione e formazione, l'integrazione del sistema con il mercato del lavoro, il miglioramento dell'offerta formativa e il rientro dall'estero di alte professionalità scientifiche e tecnologiche.

Passa, quindi, a illustrare il contenuto del Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio che, come si legge nell'introduzione, è il frutto della riflessione non solo della Commissione neo eletta, ma anche, diversamente dal passato, del contributo del Parlamento europeo e del Consiglio. Osserva a tale proposito che il Governo italiano rivendica il merito di tale nuova impostazione volta a promuovere la collaborazione tra le Istituzioni nel processo di elaborazione dei rispettivi programmi di lavoro. L'obiettivo ultimo è la sostituzione dei programmi settoriali (della Presidenza di turno, del Trio delle presidenze, della Commissione e del Parlamento europeo) con un « Programma dell'Unione europea ». Il programma si impernia su dieci priorità, la prima delle quali è il rilancio dell'occupazione, della crescita e degli investimenti.

Segnala che il Programma si articola in ventitré nuove iniziative che la Commissione si è impegnata a realizzare nel 2015, oltre che in ottanta proposte che intende ritirare o modificare, tra cui, per l'interesse che riveste per la XI Commissione, ricorda il già segnalato Piano Juncker, che, nelle intenzioni della Commissione, dovrebbe liberare nell'economia reale investimenti pubblici e privati per almeno 315 miliardi di euro nei prossimi tre anni, con ricadute positive sull'occupazione e sulla crescita economica.

Osserva inoltre che la Commissione preannuncia anche la presentazione, nel corso del 2015, di un pacchetto di misure per contribuire a rilanciare l'integrazione nel mercato del lavoro e a sviluppare le competenze. Il pacchetto comprenderà misure volte a proseguire l'attuazione dell'iniziativa per l'occupazione giovanile, una proposta di raccomandazione del Consiglio sull'integrazione dei disoccupati di lunga durata e misure per promuovere lo sviluppo delle competenze. Sottolinea, poi, che i campi nei quali la Commissione intende concentrarsi per la promozione di nuova occupazione sono le ecoindustrie e l'ecoinnovazione, che rappresentano attualmente un terzo del mercato globale per le tecnologie verdi, con un valore di un trilione di euro, che dovrebbe raddoppiare entro il 2020. Infine, la Commissione intende impegnarsi nel miglioramento e nell'aggiornamento della strategia Europa 2020, traendo insegnamenti dai primi quattro anni di attuazione e utilizzandola efficacemente come strategia post-crisi per rilanciare la crescita e l'occupazione in Europa.

Illustra, quindi, il contenuto del Programma di diciotto mesi del Consiglio per il periodo 1° luglio 2014-31 dicembre 2015, presentato nel giugno 2014 ed elaborato dalle tre Presidenze in carica nel periodo, quelle italiana e lettone, ormai concluse, e quella lussemburghese. Segnala sinteticamente che consta di due parti, la prima delle quali reca il quadro strategico con obiettivi di lungo termine e la seconda, che più ci interessa, contiene il quadro operativo che individua le questioni che si prevede di trattare nell'arco dei diciotto mesi. Come per il Programma della Commissione, anche quello del Consiglio è stato elaborato in stretta collaborazione tra le Istituzioni europee.

Rileva preliminarmente che il quadro strategico individua tra le priorità d'azione la creazione di posti di lavoro e la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Il Consiglio, pertanto, si propone di porre l'accento su mobilità, dialogo sociale, creazione di posti di lavoro di qualità, riforma strutturale dei mercati del lavoro e inve-

stimenti in capitale umano attraverso l'istruzione e la formazione professionale. In tale quadro, il Consiglio prevede di prestare particolare attenzione all'emancipazione e all'occupabilità dei giovani nonché alla piena attuazione delle iniziative in corso per contrastare la disoccupazione giovanile, in particolare attraverso i sistemi di garanzia per i giovani, l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e altri finanziamenti del Fondo sociale europeo. Il Consiglio ha inoltre intenzione di concentrarsi sul monitoraggio della protezione sociale e dello sviluppo di politiche di protezione sociale, sui finanziamenti, sull'efficacia e sull'efficienza della protezione sociale, sulla questione dell'assistenza di lungo periodo nonché sull'adeguatezza delle pensioni.

Per quanto riguarda, invece, il programma operativo, sottolinea che l'elaborazione degli obiettivi da parte delle tre presidenze parte dal presupposto del miglioramento del quadro macroeconomico, frutto di una sia pur modesta ripresa, nel quale tuttavia persiste un alto tasso di disoccupazione che, specialmente sul versante dell'occupazione giovanile, stenta ad essere riassorbito e costituisce un notevole freno alla crescita nel breve periodo per l'indebolimento della domanda. Come si legge nel Programma, nel complesso l'eredità della crisi scoppiata nel 2008 è costituita da una crescita fragile, dalla scarsità di posti di lavoro, spesso di bassa qualità, e da un maggior numero di persone esposte al rischio di povertà e di esclusione sociale. Anzi, da questo punto di vista, gli indicatori mostrano come la situazione non stia migliorando ma in alcuni Stati membri stia addirittura peggiorando.

Venendo a un maggior dettaglio, segnala che il Programma operativo assegna un ruolo di primo piano, nel quadro del semestre europeo e dell'attuazione della Strategia Europa 2020, al Consiglio Occupazione, politica sociale, salute e consumatori (EPSCO) e ai relativi comitati sussidiari (il Comitato per l'occupazione – EMCO – e il Comitato per la protezione sociale – CPS). Questi organi hanno il

compito di verificare l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese e forniscono la loro opinione sui progetti di proposte della Commissione riguardanti le raccomandazioni. Tuttavia, ad avviso delle tre presidenze, vi è un margine per l'intensificazione della partecipazione del Consiglio EPSCO al processo del semestre europeo e alla revisione intermedia della Strategia Europa 2020, concentrandosi sugli aspetti occupazionali e sociali.

Altro punto su cui nel periodo di riferimento si sta concentrando l'azione del Consiglio è l'esame del ruolo dei servizi pubblici per l'impiego (SPI) e l'elaborazione di orientamenti comuni per fornire indicazioni agli Stati membri per l'elaborazione e l'attuazione delle rispettive politiche occupazionali. Con riferimento al primo punto, ricorda che è attualmente all'esame delle istituzioni europee la proposta di regolamento per la creazione di una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), esaminata dal Consiglio, da ultimo, nel dicembre 2014, e su cui ha espresso una valutazione positiva anche la XI Commissione. Quanto agli orientamenti comuni sull'occupazione, ricorda che la proposta di decisione del Consiglio relativa al 2015 è stata approvata in prima lettura dal Parlamento europeo lo scorso 8 luglio.

Segnala poi che, nel corso del periodo, dovrebbero continuare i lavori sulla dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria, con particolare riferimento al quadro di valutazione degli indicatori occupazionali e sociali, da integrare negli attuali strumenti, in modo da permettere in maniera stabile il monitoraggio dei risultati delle politiche in materia di occupazione e di protezione sociale.

Quanto ai temi più puntuali, le tre presidenze hanno stabilito di dedicarsi in modo particolare alla mobilità, al dialogo sociale, alla creazione di posti di lavoro di qualità, alla riforma strutturale dei mercati del lavoro nonché all'investimento nel capitale umano, conformemente alle indicazioni del Consiglio europeo. Segnala che, vista la gravità della situazione, si indicano come prioritarie le iniziative volte a ridurre la disoccupazione giovanile, con ri-

ferimento, in particolare, al programma Garanzia giovani, alla Iniziativa per l'occupazione giovanile, nonché ai finanziamenti del FSE. Le tre presidenze, inoltre, intendono dedicarsi anche ai gruppi maggiormente vulnerabili, ovvero alle donne, ai lavoratori anziani e ai disoccupati di lunga durata, mediante un approccio integrato che garantisca un loro inserimento sostenibile nel mercato del lavoro.

Osserva, inoltre, che le tre presidenze intendono portare avanti il monitoraggio dell'applicazione della comunicazione sulla dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria, presentata dalla Commissione nell'ottobre 2013, alla luce del processo di revisione della Strategia Europa 2020. In particolare, le tre presidenze intendono porre l'accento sul rafforzamento del dialogo sociale a livello di Stati membri e dell'Unione europea, quale componente fondamentale del modello sociale europeo ed elemento necessario per la competitività di tutte le economie dell'Unione stessa.

Segnala che il Programma indica anche argomenti specifici da affrontare nel corso del periodo di riferimento. In primo luogo, ricorda le questioni in materia di politica sociale e il monitoraggio dell'applicazione del pacchetto sugli investimenti sociali, presentato dalla Commissione nel febbraio 2013. Ancora nel quadro della revisione della Strategia Europa 2020, le tre presidenze si propongono di approfondire la tematica degli indicatori per la povertà e l'esclusione sociale, al fine di quantificare i progressi compiuti dagli Stati membri e sostenere le future iniziative della Commissione per prevenire e ridurre il problema della mancanza di una fissa dimora. Le tre presidenze intendono concentrarsi anche sul monitoraggio della protezione sociale e sullo sviluppo delle relative politiche, sui finanziamenti, sull'efficacia e sull'efficienza della protezione sociale, sulla questione dell'assistenza di lungo periodo nell'Unione europea nonché sull'adeguatezza delle pensioni. È prevista, inoltre, l'elaborazione di una serie di principi guida in materia di *governance* sociale, basandosi sulle rafforzate decisioni rela-

tive alla *governance* economica, al fine di conciliare meglio obiettivi politici diversi ma altrettanto importanti.

Osserva che, per quanto riguarda il diritto del lavoro, il Programma fa riferimento a *dossier* ormai in stato di avanzato esame o discussione (la mobilità dei lavoratori, la rete EURES, la revisione dei regolamenti 883/2004 e 987/2009, relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, la piattaforma per il lavoro sommerso, su cui si è espressa anche la XI Commissione, l'orario di lavoro nel trasporto per le vie navigabili interne, l'informazione e la consultazione dei lavoratori e la proposta di direttiva sui marittimi).

Segnala poi che sulla sicurezza e salute sul lavoro, le tre presidenze intendono adoperarsi per l'individuazione di strategie comuni per aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro, per ridurre il numero di infortuni e mettere in atto soluzioni condivise a livello europeo. Ricorda, a tale proposito, che nel giugno 2014 la Commissione europea ha presentato il quadro strategico dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020. Il programma fa riferimento anche all'impegno nella modifica della direttiva riguardante la salute sul lavoro delle gestanti e delle puerpere (congedo di maternità) ma, a tale proposito segnala che la proposta di direttiva risulta tra le proposte che la Commissione intende ritirare, pur essendo già stata votata in prima lettura dal Parlamento europeo nel 2010.

Rileva poi l'impegno delle tre presidenze sulla parità di genere, intendendo queste garantire il rispetto degli impegni indicati nel Patto europeo 2011-2020, tenendo conto del quadro fornito dalla strategia della Commissione per la parità tra uomini e donne (2010-2015).

Tra le questioni particolarmente rilevanti su cui le tre presidenze intendono intervenire segnala anche il divario pensionistico, gli stereotipi di genere, il rapporto tra donne e tecnologia e il ruolo delle donne nei processi decisionali. Le tre presidenze assicurano, inoltre, il loro impegno nel coordinamento dell'Unione eu-

ropea in seno alla sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla condizione delle donne, tenutasi nel marzo di quest'anno, nonché nel riesame dell'attuazione della piattaforma di Pechino a vent'anni dalla sua adozione.

Con riferimento alla dimensione esterna delle politiche occupazionali e sociali dell'Unione europea, segnala l'impegno delle tre presidenze a sostenere azioni da intraprendere nell'ambito dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), del G20, del partenariato euromediterraneo e dell'ASEM (*Asia-Europe Meeting*).

Osserva, infine, che, in tema di istruzione e formazione, le tre presidenze intendono impegnarsi in vista dell'adozione di una relazione comune nell'ambito del quadro strategico Istruzione e formazione 2020 ET 2020 per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione. Ricorda che, nell'ambito del Consiglio Istruzione, gioventù, cultura e sport dello scorso 8-9 maggio, i ministri hanno affrontato il tema in preparazione della valutazione intermedia e della relazione congiunta 2015, come anticipato dalla relazione in esame.

Ricorda inoltre che le tre presidenze intendono porre particolare attenzione al tema dell'integrazione tra i sistemi d'istruzione e formazione e il mercato del lavoro tramite il miglioramento dei percorsi di apprendimento basati sul lavoro, quali, ad esempio, l'apprendistato e i tirocini), puntando anche all'ottimizzazione dei sistemi di riconoscimento delle abilità e delle competenze acquisite nonché alla promozione della mobilità nazionale e transnazionale.

Alla luce di quanto illustrato, auspica che per il futuro la Presidenza della Camera si adoperi per la sollecita calendarizzazione dell'esame di tali documenti, al fine di favorirne la tempestiva discussione quando essi ancora dispiegano a pieno la loro portata programmatica. Riconosce tuttavia che molti dei temi di maggior valore approfonditi nei programmi per il 2015, quali, ad esempio, la mobilità dei lavoratori, la riforma dei mercati del lavoro, la promozione degli investimenti,

quale volano per la crescita e l'occupazione, il contrasto alla disoccupazione giovanile, con l'implementazione del programma Garanzia giovani, la valorizzazione della rete EURES, avranno sicuramente riflessi anche sugli anni futuri non esaurendo la loro portata nell'anno in corso.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei documenti alla seduta convocata per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED.**

**C. 3249 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antimo CESARO (SCpI), *relatore*, rileva preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge Atto Camera n. 3249, di conversione del decreto-legge n. 99 del 2015, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED.

Al riguardo, segnala che il decreto, già approvato senza modifiche dall'altro ramo del Parlamento, intende assicurare, per il periodo che va dal 27 giugno al 30 set-

tembre 2015, la partecipazione di personale militare all'operazione dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. In proposito, ricorda che, a seguito delle richieste dell'Italia di un intervento volto a fronteggiare la situazione di crisi nel Mediterraneo, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato, il 18 maggio 2015, la decisione PESC/2015/778, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED). Come indicato espressamente nell'articolo 1 della richiamata decisione, l'operazione si pone l'obiettivo di contribuire a smantellare il modello di *business* delle reti del traffico e della tratta di esseri umani nel Mediterraneo centromeridionale attraverso misure sistematiche per individuare, fermare e mettere fuori uso imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai passatori o dai trafficanti, in conformità del diritto internazionale applicabile.

Segnala che l'articolo 2 della decisione, nell'indicare il mandato dell'operazione, dispone che essa sia condotta per fasi successive: in una prima fase, l'operazione EUNAVFOR MED sostiene l'individuazione e il monitoraggio delle reti di migrazione attraverso la raccolta d'informazioni e il pattugliamento in alto mare conformemente al diritto internazionale; in una seconda fase, essa procede a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti in alto mare di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle condizioni previste dal diritto internazionale applicabile, nonché, conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o al consenso dello Stato costiero interessato, nelle acque territoriali e interne di tale Stato. Nella terza fase, infine, sempre in conformità con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o con il consenso dello Stato costiero interessato, potranno essere adottate tutte le misure necessarie nei confronti delle imbarcazioni e relativi mezzi sospettati di essere usati per il traffico e la tratta di

esseri umani, nel territorio di tale Stato, anche eliminandoli o rendendoli inutilizzabili.

Passando al contenuto del provvedimento, nel segnalare che il decreto-legge si compone di due articoli, fa presente che il comma 1 dell'articolo 1 reca l'autorizzazione di spesa per la partecipazione di personale militare all'operazione, mentre il comma 2 indica le disposizioni da applicare all'operazione stessa, rifacendosi a quelle costantemente richiamate dai più recenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali. In particolare, la lettera *a)* richiama le disposizioni applicabili in materia di personale, la lettera *b)* contiene il rinvio alle disposizioni in materia penale, mentre la lettera *c)* reca i riferimenti alle norme applicabili in materia contabile.

Per quanto attiene alle norme in materia di personale, segnala che le disposizioni richiamate si riferiscono, in particolare: alla corresponsione al personale che partecipa all'operazione del compenso forfettario di impiego e della retribuzione per lavoro straordinario in deroga ai vigenti limiti di carattere generale; alla possibilità di prolungare il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata; al trattamento assicurativo e pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio, nonché ai casi di infermità contratta in servizio. Si richiamano inoltre le norme che prevedono la disapplicazione delle disposizioni in materia di orario di lavoro e l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, nei casi di assenza di adeguate utenze telefoniche per uso privato, nonché quelle volte a favorire la partecipazione da parte dei militari coinvolti nella missione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa.

Segnala poi che l'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento, stabilendo che esso entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Preso atto che il provvedimento richiama per la missione EUNAVFOR MED le norme in materia di trattamento economico, giuridico, assicurativo e pensioni-

stico del personale militare partecipante alle missioni internazionali contenute nei più recenti provvedimenti legislativi di proroga delle missioni stesse, propone di esprimere parere favorevole sul decreto in esame (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza della presidente Cesare DAMIANO.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.**

Atto n. 176.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 luglio 2015.

Tiziana CIPRINI (M5S), intendendo soffermarsi sulla problematica dell'abuso nell'utilizzo dei contratti *part time* nel settore dell'edilizia, fa presente che si tratta di un fenomeno assai diffuso nei cantieri per mascherare rapporti di lavoro che, in realtà, sono a tempo pieno. Propone pertanto di ripristinare l'attuale rinvio ai contratti collettivi nazionali di lavoro nel settore edile per la previsione di specifiche modalità di utilizzo di tale tipo di contratto. Infatti, attualmente, l'individuazione del limite del 3 per cento di contratti *part time* rispetto al totale degli assunti rende più facili i controlli degli ispettori nelle verifiche nei cantieri e permetterebbe anche analoghe verifiche d'uf-

ficio, attraverso la consultazione delle banche dati.

Passando quindi al tema della disabilità, riconosce che la disciplina recata dalla legge n. 68 del 1999 non ha funzionato correttamente ma sottolinea il rischio che il passaggio alla chiamata nominativa quale strumento preferenziale, laddove la disciplina attuale le riserva il 60 per cento del totale delle assunzioni, ne faciliti un uso distorto da parte delle aziende. Analoga critica rivolge allo strumento dell'assunzione diretta. In particolare, esprime il timore che, attraverso una preferenza di fatto per i disabili meno gravi, si svuoti il principio del collocamento mirato, alla base della legge n. 68 del 1999. Ciò renderebbe ancora più grave una situazione già stigmatizzata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea che nel 2013 ha condannato l'Italia per non avere reso effettivo il diritto al lavoro dei soggetti disabili. Anche i meccanismi di riserva previsti negli articoli 3 e 4 dello schema di decreto non appaiono, a suo avviso, validi per la creazione di nuova occupazione, dal momento che i disabili già assunti sono compresi nella quota di riserva.

Infine con riferimento al tema dei controlli a distanza di cui all'articolo 23, osserva che il Governo ha operato un ribaltamento della prospettiva rispetto alla disciplina vigente. Infatti, laddove l'articolo 4 della legge n. 300 del 1970 fissava un divieto generale, l'articolo in esame legittima l'uso degli strumenti di controllo, eliminando la necessità di un preventivo accordo con le organizzazioni sindacali nei casi di strumenti di lavoro e per quelli di registrazione delle presenze. Sottolinea che, grazie al nuovo terzo comma dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, sarà possibile per il datore di lavoro non solo verificare l'uso che i dipendenti faranno degli strumenti messi a loro disposizione ma anche seguirne i movimenti, utilizzando i dati informativi anche a fini disciplinari.

Matteo DALL'OSSO (M5S) definisce inconcepibile l'idea della chiamata nominativa e dell'assunzione diretta, che costrin-

gono i lavoratori disabili a preoccuparsi di avere contatti diretti con le aziende allo scopo di farsi conoscere dai datori di lavoro. Ritiene pertanto preferibile valorizzare l'assunzione attraverso le apposite graduatorie. Auspica, inoltre, l'introduzione di sgravi contributivi per i datori di lavoro, proporzionali alla percentuale di disabilità dei lavoratori assunti, in modo da incentivare l'assunzione dei lavoratori con disabilità maggiori.

Chiara GRIBAUDO (PD), *relatrice*, assicura che alcune delle osservazioni della collega Ciprini sono oggetto anche della sua riflessione, ai fini della formulazione della proposta di parere, riferendosi in primo luogo al problema dell'abuso del *part time* nel settore dell'edilizia e al tema dei controlli a distanza, di cui all'articolo 23 dello schema di decreto. Soffermandosi in particolare sul tema della disabilità, invita i colleghi a riconoscere i molti aspetti positivi ed innovativi dello schema di decreto in esame. Infatti, sebbene la legge n. 68 del 1999 partisse dal principio della collocazione della « persona giusta al posto giusto », le statistiche dimostrano che l'impianto non ha funzionato. Come si legge nella relazione al Parlamento sull'applicazione della legge, negli anni 2012-2013 sono stati 1.111 i disabili assunti con chiamata numerica, attingendo cioè dalle graduatorie, mentre sono stati 7.594 i disabili assunti con chiamata nominativa. Sono stati inoltre circa 8.000 i disabili assunti grazie all'impegno sul territorio delle Commissioni tripartite e delle associazioni sindacali e datoriali. Invita inoltre i colleghi a prendere atto che nel corso del tempo si sono susseguiti provvedimenti che, anche indirettamente, favoriscono l'inserimento lavorativo dignitoso dei soggetti disabili, ricordando, in particolare, il disegno di legge sul terzo settore, ora all'esame del Senato, e la proposta di legge sull'agricoltura sociale, sul quale la Commissione ha espresso parere favorevole proprio la scorsa settimana. In questo contesto, si dichiara d'accordo su alcune delle perplessità espresse dai colleghi sull'assunzione diretta, ritenendo tuttavia ne-

cessario sottolineare che il ricorso alla chiamata nominativa presenta caratteristiche assai diverse, in quanto tale chiamata postula comunque l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999. Ribadisce, infine, che lo schema non prevede il superamento della graduatoria per le chiamate numeriche, che rimane lo strumento utilizzabile in caso di mancato rispetto degli obblighi di assunzione da parte del datore di lavoro.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.**

**Atto n. 177.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 luglio 2015.

Tiziana CIPRINI (M5S) stigmatizza l'insufficiente attenzione riservata nell'ambito del provvedimento ai lavoratori autonomi e ai piccoli imprenditori, come già accaduto nelle misure in tema di NASpI e DIS-COLL contenute nel decreto legislativo n. 22 del 2015. Nello schema di decreto in esame appare a suo avviso opportuno inserire previsioni in favore di tali categorie di lavoratori, con particolare riferimento agli incentivi all'autoimpiego e alla formazione. Appare opportuno, inoltre, inserire il riferimento alle categorie professionali, di cui alla legge n. 4 del 2013, in materia di professioni non organizzate, agli articoli 6, 8, 12, 18 e 23 dello schema nonché il riferimento ai lavoratori autonomi a basso reddito, tra i disoccupati parziali di cui all'articolo 19, comma 4, lettera a).

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il

seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.**

**Atto n. 178.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 luglio 2015.

Tiziana CIPRINI (M5S) dichiara la contrarietà del suo gruppo alla costituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro alle dipendenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La finalità dichiarata della razionalizzazione, consistente nella riduzione di sovrapposizioni e di duplicazioni delle visite ispettive, che vanno a discapito delle aziende, è smentita dai dati, che dimostrano che tale fenomeno ha carattere residuale. Più opportuno sarebbe, a suo avviso, l'utilizzo delle banche dati esistenti, con particolare riferimento a quella prevista, ma mai attivata, dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 124 del 2004, per la raccolta delle informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati, nonché delle informazioni e degli approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo. Ribadisce, infine, che, attraverso la condivisione delle informazioni presenti nelle banche dati, sarebbe possibile programmare in modo mirato le visite ispettive presso le singole aziende. Con l'istituzione dell'Ispettorato, invece, il Governo appare rinunciare alla proficua attività di recupero crediti, portata avanti in questi anni dall'INPS e dall'INAIL, allo scopo di favorire il settore delle cooperative, di cui il ministro Poletti è un illustre esponente, che si caratterizza

per la presenza di rilevanti elusioni della normativa lavoristica.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.**

**Atto n. 179.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 luglio 2015.

Tiziana CIPRINI (M5S) auspica l'estensione ad altre categorie di lavoratori stagionali della disciplina transitoria in materia di NASpI, recata dall'articolo 42, comma 4, dello schema in esame con riferimento unicamente al settore del turismo.

Patrizia MAESTRI (PD), *relatrice*, assicura alla collega Ciprini e a tutta la Commissione che, tra i punti in corso di approfondimento ai fini della formulazione della proposta di parere, vi è anche l'estensione a tutti i lavoratori stagionali della richiamata disciplina transitoria in materia di NASpI, nonché di una revisione di quanto previsto dalla circolare INPS n. 94 del 2015, relativa alle previsioni in materia di NASpI di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**



ALLEGATO

**DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED (C. 3249 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 99 del 2015, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED (Atto Camera n. 3249 Governo, approvato dal Senato);

considerato che il decreto, in conformità alla decisione PESC/2015/778 del Consiglio del 18 maggio 2015 relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED), reca disposizioni volte ad assicurare, per il periodo che va dal 27 giugno al 30 settembre 2015, la partecipazione di personale militare alla richiamata operazione dell'Unione europea, che ha lo scopo di contribuire a smantellare il modello di *business* delle reti del traffico e della tratta di esseri umani nel Mediterraneo centromeridionale attraverso mi-

sure sistematiche per individuare, fermare e mettere fuori uso imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai passatori o dai trafficanti;

osservato che l'articolo 1, comma 2, del decreto indica le disposizioni da applicare all'operazione militare, rifacendosi a quelle costantemente richiamate dai più recenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali;

rilevato, in particolare, che la lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 1 dispone l'applicazione all'operazione EUNAVFOR MED di norme in materia di trattamento pensionistico e assistenziale del personale militare partecipante alle missioni internazionali applicate in occasione dei più recenti provvedimenti legislativi di proroga delle missioni stesse,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione .....	243
Indagine conoscitiva sulle malattie rare ( <i>Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo</i> ) .....	243
ALLEGATO 1 ( <i>Documento conclusivo approvato</i> ) .....	252
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del professor Gualtiero Ricciardi a presidente dell'Istituto superiore di sanità. Nomina n. 49 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .	243
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	245
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	268
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – un nuovo inizio (COM (2014)910 final – Annex 1, 2, 3 e 4).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° luglio 2014 - 31 dicembre 2015 (10948/1/14/REV 1).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) ..	246
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	250
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamento del Relatore</i> ) .....	269
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti del Tavolo permanente di coordinamento del fondo nazionale indigenti, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale » (C. 3057 Gadda e C. 3167 Mongiello) .....	251
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	251

#### INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 luglio 2015. – Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. – Interviene

il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

**La seduta comincia alle 13.10.**

**Variazione nella composizione della Commissione.**

Mario MARAZZITI, *presidente*, comunica che il deputato Pierpaolo Vargiu ha cessato di far parte della Commissione. Nella certezza che il collega Vargiu svolgerà un ottimo lavoro nella nuova Commissione, lo ringrazia nuovamente per l'operato compiuto come presidente della Commissione Affari sociali nella prima parte della legislatura.

**Indagine conoscitiva sulle malattie rare.**

*(Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo).*

La Commissione prosegue l'esame del documento conclusivo, rinviato nella seduta del 16 luglio 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime una valutazione positiva sulla proposta di documento conclusivo illustrata dalla deputata Binetti, limitandosi a suggerire l'opportunità di utilizzare in modo univoco l'espressione « centri di expertise » o « centri di competenza ».

Paola BINETTI (AP), recependo le osservazioni svolte dai colleghi intervenuti nella seduta precedente e dal Governo, riformula in tal senso la proposta di documento conclusivo presentata nella stessa seduta (*vedi allegato 1*). Preannuncia, quindi, la presentazione di una risoluzione in cui far confluire i contenuti del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità il documento conclusivo, come riformulato.

**La seduta termina alle 13.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 28 luglio 2015 — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

**Proposta di nomina del professor Gualtiero Ricciardi a presidente dell'Istituto superiore di sanità.**

**Nomina n. 49.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere – ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento – il parere di competenza sulla proposta di nomina del prof. Gualtiero Ricciardi a presidente dell'Istituto superiore di sanità (n. 49) entro il 10 agosto prossimo.

Raffaele CALABRÒ (AP), *relatore*, con riferimento al parere sulla proposta di nomina in oggetto, che la XII Commissione è chiamata ad esprimere, segnala innanzitutto che l'articolo 4 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, recante la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, prevede che il presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS) sia scelto tra personalità appartenenti alla comunità scientifica, che sia dotato di alta e riconosciuta professionalità documentata attraverso la presentazione di *curricula* in materia di ricerca e sperimentazione nei settori di attività dell'Istituto medesimo e che venga nominato per la durata di quattro anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del

Ministro della salute. Ricorda, inoltre, che, secondo quanto previsto dalla legge n. 14 del 1978, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare.

Fa presente, in particolare, che con il decreto interministeriale del 10 luglio 2014 sono stati dichiarati decaduti – ai sensi dell’articolo 15 comma 1-*bis* del decreto-legge n. 98 del 2011 – il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Comitato scientifico dell’ISS, in presenza di una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, ed è stato nominato il prof. Gualtiero Ricciardi quale commissario dell’ente per sei mesi. Con successivo decreto interministeriale del 21 gennaio 2015, l’incarico conferito al prof. Ricciardi è stato prorogato di ulteriori sei mesi.

Segnala, quindi, che nella lettera di trasmissione del Ministro della salute si rileva che, durante la gestione commissariale del prof. Ricciardi, l’Istituto superiore di sanità ha ottenuto un incremento dell’avanzo finanziario di competenza e di amministrazione e una significativa contrazione dei costi della produzione che hanno contribuito a riportare l’ente in una situazione di riequilibrio economico-finanziario.

Fa presente che, in allegato alla proposta di nomina il Ministero ha trasmesso, oltre ai citati decreti ministeriali e allo schema di decreto di nomina, la relazione finale predisposta dal prof. Ricciardi in qualità di commissario dell’ISS e il *curriculum vitae* dello stesso. In relazione all’attività svolta in qualità di commissario dell’ISS, sottolinea con favore la maggiore mobilità dei ricercatori, anche all’estero, l’incremento delle forme di finanziamento, l’importanza data alla formazione, anche su temi come il *management* e il *fund raising*, il rafforzamento del rapporto con le regioni.

Il *curriculum*, particolarmente corposo, da conto delle numerose attività svolte dal prof. Ricciardi, a livello sia nazionale sia internazionale, delle docenze svolte e dell’attività scientifica, documentata tra l’altro da una nutrita serie di monografie internazionali e italiane e di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali nei seguenti settori: sanità pubblica, ricerca sui servizi sanitari, igiene ospedaliera, igiene ambientale, epidemiologia valutativa, epidemiologia genetica, genomica in sanità pubblica, medicina occupazionale, medicina preventiva, metodologia, microbiologia applicata.

Alla luce delle considerazioni svolte, propone che la Commissione esprima parere favorevole sulla proposta di nomina del prof. Gualtiero Ricciardi a presidente dell’Istituto superiore di sanità.

Anna Margherita MIOTTO (PD) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo sullo stato di avanzamento della ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Comitato scientifico dell’ISS decaduti in seguito al commissariamento, ricordando l’importanza di tali organismi.

Nel premettere la propria valutazione positiva sulla proposta di nomina in oggetto, chiede tuttavia di conoscere la procedura che ha portato alla designazione del prof. Ricciardi, che appare non del tutto conforme rispetto a quanto avvenuto nel caso della nomina a presidente dell’ISS del prof. Oleari.

Massimo Enrico BARONI (M5S) sottolinea che per la nomina del prof. Oleari si era adottata una procedura innovativa e trasparente, basata su una prima rosa di 27 nomi, poi ridotta a 5.

Rileva inoltre che, alla luce dei numerosi incarichi ricoperti dal prof. Ricciardi, vi sia il fondato sospetto che ricorrano condizioni di incompatibilità o di inconferibilità, ricordando anche la candidatura da parte del soggetto designato alle ultime elezioni politiche.

Nel ribadire che l’indipendenza dell’ISS deve essere garantita attraverso il prevalere del finanziamento pubblico, ricorda

che il prof. Ricciardi privilegia una visione *top down* del sistema sanitario che, a suo avviso, non garantisce spazio sufficiente alla prevenzione e alla medicina territoriale. Anche in considerazione di tali criticità, richiede lo svolgimento di un'audizione del designato in relazione alla proposta di nomina in oggetto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che, a seguito del parere della Giunta per il regolamento del 26 giugno 2013, è consentito alle Commissioni di dar corso, nell'ambito della procedura prevista per l'espressione del parere parlamentare su nomine governative, all'audizione informale dei soggetti designati, finalizzata esclusivamente all'accertamento dei requisiti posseduti e senza possibilità di incidere sugli indirizzi gestionali degli enti ed organismi interessati.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene che una decisione in tal senso vada assunta in sede di Ufficio di presidenza della Commissione.

Giulia GRILLO (M5S), nell'osservare che il risanamento dei conti dell'ISS poteva essere conseguito anche senza il commissariamento dello stesso, rileva che la relazione del collega Calabrò non fornisce elementi sulla procedura seguita per la designazione del candidato. Chiede, inoltre, al rappresentante del Governo un chiarimento sui possibili conflitti di interessi sottesi a tale nomina.

Paola BINETTI (AP), nel sottolineare che il prof. Ricciardi possiede una indiscutibile competenza nel campo della sanità pubblica e del *management* sanitario e una notevole capacità di lavoro e presenta un profilo di assoluta integrità, manifesta apprezzamento per la scelta operata dal Governo.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO si impegna a fornire in una successiva seduta informazioni in merito alla procedura di designazione, allo stato della ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'ISS e

alle questioni riconducibili alle ipotesi di incompatibilità o di inconfiribilità connesse alla nomina in esame.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nel ritenere che non vi siano ragioni ostative rispetto allo svolgimento dell'audizione del prof. Ricciardi, richiesta dal gruppo Movimento 5 Stelle, ritiene opportuno che tale richiesta sia discussa nell'ambito di una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, da tenersi alla conclusione dei lavori della giornata odierna.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame della proposta in titolo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 28 luglio 2015 — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale.**

**C. 303-760-903-1019-1020-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente il relatore, deputato Fossati, ha svolto la relazione ed è iniziato il dibattito.

Da, quindi, la parola al relatore, per l'illustrazione della proposta di parere predisposta.

Filippo FOSSATI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere con un'osservazione volta ad evitare un'eccessivo allargamento della platea dei soggetti rientranti nella nozione di « agricoltore sociale » per

evitare di snaturare lo spirito del provvedimento in discussione (*vedi allegato 2*).

Matteo MANTERO (M5S) pur apprezzando le intenzioni espresse dal relatore, ritiene non sufficiente la previsione di una semplice osservazione, in luogo di una condizione, e preannuncia pertanto un voto contrario da parte del suo gruppo sulla proposta di parere presentata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 28 luglio 2015 — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – un nuovo inizio.**  
(COM (2014)910 final – Annex 1, 2, 3 e 4).

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° luglio 2014 - 31 dicembre 2015.**  
(10948/1/14/REV 1).

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015.**  
(Doc. LXXXVII-bis, n. 3).  
(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame congiunto e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame congiunto, per le parti di competenza, del programma di lavoro della Commissione europea per il 2015 e relativi allegati (COM(2014)910 final), del programma di

diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° luglio 2014-31 dicembre 2015 (10948/1/14/REV 1) e della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).

Ricorda, inoltre, che l'esame dovrà concludersi entro mercoledì 29 luglio, con l'approvazione di un parere che verrà trasmesso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e con la nomina del relatore che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della XIV Commissione la quale a sua volta concluderà l'esame dei predetti documenti, con l'approvazione di una relazione per l'Assemblea.

Salvatore CAPONE (PD), *relatore*, ricorda che la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 – redatta ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, e presentata dal Governo alla Camera l'11 marzo 2015, al termine del semestre di presidenza italiana del Consiglio e dopo il rinnovo delle istituzioni europee – viene esaminata congiuntamente con gli strumenti di programmazione politica e legislativa dell'UE, secondo la procedura prevista dal parere della Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010: tutte le Commissioni permanenti (per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze) esprimono un parere, mentre l'esame generale è svolto dalla Commissione politiche dell'UE, che presenta una relazione all'Assemblea. La discussione in Assemblea di norma si conclude con l'approvazione di atti di indirizzo al Governo.

In via preliminare, osserva che la predetta procedura è tanto più efficace quanto più tempestivo è l'esame dei documenti di programmazione, in modo da addivenire all'approvazione di atti di indirizzo entro i primi mesi dell'anno.

In generale, rileva che uno degli strumenti di programmazione politica e legislativa dell'UE è il programma di lavoro del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° luglio 2014 – 31 dicembre 2015

– elaborato dalle presidenze italiana, lettone e lussemburghese – che reca una prima parte contenente il quadro strategico del programma, inserito in un contesto più ampio e specificamente nella prospettiva degli obiettivi a più lungo termine, da perseguire durante le tre presidenze successive. Per tale motivo, sono state consultate su questa sezione le future presidenze olandese, lettone e lussemburghese. La seconda parte costituisce il programma operativo, che stabilisce le questioni che si è previsto di trattare durante il periodo di 18 mesi.

Il programma di lavoro della Commissione per il 2015 è, invece, un documento contenente azioni mirate per il 2015, corredato da quattro allegati: l'allegato I elenca le nuove iniziative, articolate intorno alle principali priorità degli orientamenti politici, per la cui preparazione la Commissione ha esaminato tutte le proposte in attesa di decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio; l'allegato II elenca le proposte che devono essere ritirate (o modificate); l'allegato III si basa sul programma REFIT (adeguatezza della regolamentazione), che mira a ridurre la burocrazia e a eliminare gli oneri normativi e le cui azioni (modifiche legislative, controlli di idoneità e valutazioni) sono una componente fondamentale dell'attività della Commissione; l'allegato IV elenca gli atti legislativi che entreranno in vigore nel 2015, per informare meglio i cittadini e le imprese sul calendario di entrata in vigore della normativa UE.

Segnala che, in questa sede, l'esame si concentrerà sulle parti dei documenti in oggetto che afferiscono più strettamente alle competenze della Commissione affari sociali.

Sotto questo profilo, per quanto concerne il programma di lavoro del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° luglio 2014 – 31 dicembre 2015, evidenzia anzitutto l'impegno a garantire, in materia di protezione e di inclusione sociale, l'adeguato *follow-up* delle iniziative presentate dalla Commissione europea nel febbraio 2013, in particolare del « pacchetto sugli investimenti sociali ».

Nel contesto della revisione intermedia della strategia Europa 2020, le tre presidenze si sono impegnate a prestare la massima attenzione alla serie di indicatori per la povertà e l'esclusione sociale al fine di quantificare i progressi compiuti dagli Stati membri e a sostenere le iniziative della Commissione volte a prevenire e combattere il problema della mancanza di una fissa dimora.

Un altro tema di interesse è quello dei prodotti farmaceutici e dispositivi medici: allo scopo di colmare le lacune nella legislazione dell'UE vigente in materia, di rafforzare ulteriormente la sicurezza dei pazienti e di sostenere l'innovazione e la competitività dell'industria europea dei dispositivi medici, garantendo ai dispositivi medici innovativi un accesso al mercato rapido ed efficace sotto il profilo dei costi, le tre presidenze daranno la priorità ai lavori relativi al pacchetto di due proposte concernenti i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro al fine di garantire la tempestiva adozione ed entrata in vigore dei due corrispondenti regolamenti.

Relativamente all'annunciata revisione del regolamento sui medicinali per terapie avanzate, della direttiva sulla donazione di tessuti e cellule di origine umana e della direttiva sulla raccolta e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, le tre presidenze porteranno avanti attivamente i lavori sulle eventuali proposte in tal senso presentate dalla Commissione.

Segnala poi che la Commissione sta attualmente lavorando ad una revisione della direttiva sui medicinali veterinari che richiederà un esame orizzontale in seno al Consiglio al fine di evitare inutili discrepanze con il quadro legislativo relativo ai medicinali per uso umano. Le tre presidenze si occuperanno di tale proposta una volta che essa sarà stata adottata dalla Commissione.

La tutela della sanità pubblica, inoltre, richiede una costante attenzione alla sicurezza degli alimenti consumati quotidianamente dai cittadini. Un tal senso, le tre presidenze si sono impegnate a prestare un'attenzione prioritaria allo sviluppo del

quadro legislativo e politico al fine di continuare a garantire la sicurezza degli alimenti per tutti i cittadini, ivi inclusa la prevenzione delle frodi alimentari.

Sarà importante, inoltre, la corretta attuazione di due importanti atti giuridici: il regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (« Etichettatura degli alimenti ») e il regolamento relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, agli alimenti destinati a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso (« Alimenti a fini speciali »), in quanto essi creano un quadro di informazione rafforzata, trasparenza e un alto livello di sicurezza degli alimenti per i cittadini dell'Unione.

Le tre presidenze dedicheranno un'attenzione adeguata alla libera circolazione, alla tracciabilità e alla salute degli animali, dal momento che ha un impatto diretto sulla salute umana, nonché al trattamento dignitoso di tutti gli animali e di quelli domestici in particolare, concentrando i lavori sull'adozione del nuovo regolamento sui nuovi prodotti alimentari presentato dalla Commissione nel dicembre 2013, accanto alle proposte sul divieto di produzione di alimenti a partire da animali clonati e l'interdizione della tecnica di riproduzione per clonazione a fini di allevamento.

Si dedicherà grande attenzione al problema dell'espansione delle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo (zoonosi), che determinano perdite economiche notevoli oltre che minacce per la salute umana. Sarà rafforzata la cooperazione tra la FAO (Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura), l'OIE (Organizzazione mondiale per la salute animale) e l'OMS (Organizzazione mondiale della sanità) sull'eliminazione delle malattie comuni all'uomo e agli animali, anche riguardo alle attività di sorveglianza e ricerca.

Le tre presidenze si adopereranno per completare il pacchetto riguardante animali e salute puntando a realizzare una normativa semplice ed efficace e ad assicurare standard sanitari e di sicurezza per

l'intera filiera agroalimentare: l'aggiornamento degli attuali regolamenti sulla salute e la sicurezza dell'intera filiera agroalimentare compresa la revisione dei regolamenti sulla protezione contro gli organismi dannosi per le piante, sulla produzione e la commercializzazione del materiale per la riproduzione vegetativa, sui controlli ufficiali e altre attività di controllo intese a garantire l'effettiva applicazione delle leggi sulla salute delle piante e la produzione fitosanitaria, sulla salute animale e la produzione di alimenti e mangimi, sulla commercializzazione di farmaci veterinari e di mangime medicato, sulla clonazione degli animali per la produzione alimentare e sulla commercializzazione di alimenti prodotti da cloni, sulle condizioni zootecniche e genealogiche per gli scambi e le importazioni nell'Unione di animali riproduttori e relativi materiali germinali.

Riguardo ai negoziati tra l'UE e i Paesi terzi, le tre presidenze faranno il possibile per conseguire una maggiore conformità alle norme sanitarie internazionali previste dall'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) e per promuovere l'esportazione di prodotti agroalimentari.

Anche con riferimento alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 segnala i capitoli più strettamente attinenti alla sfera delle competenze della XII Commissione.

Sulla lotta all'esclusione sociale, coerentemente con gli obiettivi della Strategia Europa 2020 e con il quadro dell'accordo di partenariato, osserva che risulta rilevante il PON denominato « Inclusione Sociale », finanziato dal Fondo strutturale europeo (FSE), destinato principalmente a supportare il programma di Sostegno per l'inclusione attiva (SIA). A tale programma sono destinati 794 milioni di finanziamento europeo cui si aggiungono 391 milioni di cofinanziamento nazionale. In particolare, nel condividere pienamente l'obiettivo europeo di contrasto alla povertà, il Governo si è impegnato a ridurre, entro il 2020, di 2,2 milioni il numero di



persone che vivono in condizioni di povertà o di esclusione sociale. Il Governo intende continuare a dedicare una cospicua parte dei fondi strutturali e di investimento (cui vanno aggiunti quelli del cofinanziamento nazionale) allo specifico obiettivo tematico « Promozione dell'inclusione sociale e lotta alla povertà ». In tale ambito è stato previsto un Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), finalizzato a sostenere le persone in condizione di maggiore necessità all'interno dell'UE. Le azioni previste nel Programma e concordate con il partenariato economico e sociale sono dirette principalmente a mitigare la povertà alimentare.

Obiettivo del Governo, anche nel corso del 2015, consiste nell'attuazione di quanto disposto dalla « Strategia rinnovata dell'UE 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese », in continuità con le attività già realizzate sul tema a livello nazionale ed europeo. Al riguardo, un ambito di attività riguarda il monitoraggio delle attività previste dal Piano d'azione nazionale sulla responsabilità sociale delle imprese 2012-2014, all'esito del quale procedere alla consultazione dei portatori di interesse per la predisposizione del nuovo Piano d'azione 2014-2016. Un secondo ambito di interventi riguarda il tema dell'economia sociale, nelle sue varie articolazioni e profili. A tal fine, sulla base della Comunicazione COM (2011) 682, la Commissione ha istituito un gruppo (GECES) consultivo multilaterale di esperti, con il compito di esaminare lo stato di avanzamento delle misure in materia di impresa sociale.

Un capitolo importante è quello della prevenzione sanitaria, che si estrinseca nella lotta alle malattie trasmissibili, con particolare riguardo a possibili epidemie, alle vaccinazioni e alla resistenza antimicrobica in un'ottica « *one health* » (salute umana e veterinaria, nel rispetto dell'ambiente), nonché nella prevenzione delle malattie non trasmissibili attraverso un'adeguata informativa sui corretti stili di vita, un'alimentazione sana e un'adeguata attività fisica, in un'ottica di « *Health in all policies* ».

Per quanto concerne specificamente la programmazione sanitaria, in attuazione della direttiva n. 2011/24/EU « Applicazione dei diritti dei pazienti all'assistenza transfrontaliera » ed, in particolare, sull'articolo 12, il Governo, con il supporto dell'Organismo nazionale di coordinamento e monitoraggio, individuerà regole, modelli e indicatori di riferimento per la valorizzazione delle eccellenze presenti nelle strutture ospedaliere nazionali e per il monitoraggio degli standard di eccellenza delle performance. Tale attività di supporto alla Commissione nella procedura di valutazione e selezione dei centri di riferimento e delle reti, risulta necessaria al fine di garantire il coordinamento nazionale sul sistema, anche promuovendo lo sviluppo di reti nazionali e regionali e diffondendo le informazioni relative alle opportunità derivanti dalle ERN (*European Reference Network*) ai prestatori di assistenza sanitaria ed ai centri di eccellenza.

Nel settore dell'igiene generale degli alimenti e dell'igiene dei prodotti di origine animale, nel 2015 è prevista un'intensa attività di partecipazione in sede europea ai lavori per l'emanazione del nuovo regolamento, nonché l'attività di collaborazione con la Commissione e gli altri Stati membri per pervenire al mutuo riconoscimento dell'equivalenza delle legislazioni vigenti in materia di sanità animale e di sicurezza delle produzioni alimentari.

A livello nazionale è prevista la prosecuzione delle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare e bio-sicurezza in applicazione, in particolare, dei regolamenti relativi alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, e all'aggiunta di vitamine e minerali e altre sostanze agli alimenti (regolamento (CE) n. 1924/2006 e regolamento n. 1925/2006) e della disciplina europea relativa agli organismi geneticamente modificati (regolamento (CE) n. 1829/2003, direttive 2002/53/CE, 2001/18/CE e 2008/27/CE).

Si ricorda che il tema di fondo dell'Expo 2015, « Nutrire il pianeta: Energia

per la Vita » ricomprende pienamente gli aspetti inerenti la sicurezza alimentare mondiale e sarà un'occasione per valorizzare ulteriormente tale tematica anche in ambito europeo.

È prevista, inoltre, la prosecuzione, nel corso del 2015, dei lavori relativi alla definizione, in ambito UE, di alcune proposte normative volte a garantire sia la salute pubblica che il benessere animale. Continueranno, in particolare, ad essere seguiti anche i lavori inerenti la proposta del regolamento relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, al fine di aggiornare l'attuale legislazione in materia, rappresentata dalla direttiva n. 90/167/CEE. Le nuove disposizioni avranno un impatto positivo sul settore zootecnico e mangimistico nazionale: infatti, grazie a standard di produzione adeguati allo sviluppo tecnologico e normativo, migliorerà la qualità dei mangimi medicati, con un vantaggio per la salute pubblica e degli animali. In merito alla proposta di regolamento relativo ai medicinali veterinari sarà garantita l'attività di monitoraggio dell'antibiotico resistenza nei patogeni e commensali isolati da campioni provenienti da allevamenti di bovini e suini ai sensi della decisione n. 652/2013/UE.

Per quanto attiene al settore dei farmaci, l'impegno del Governo, in stretta collaborazione con l'Agenzia italiana del farmaco, si concentra nei lavori relativi all'esame di due proposte normative: nuovo regolamento sulle procedure europee per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario; proposta di direttiva sulla trasparenza delle misure che disciplinano la fissazione dei prezzi dei medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi pubblici di assicurazione malattia.

Prosegue la partecipazione del nostro Paese alla *Joint Action* promossa dall'Agenzia europea del programma salute per un progetto sulla sorveglianza dei dispositivi medici: l'intento è quello di sviluppare e promuovere una omogenea interpretazione ed implementazione delle direttive sui dispositivi medici con parti-

colare riguardo alla valutazione e all'indagine clinica incluso il controllo post commercializzazione, ed aumentare la cooperazione tra Stati membri; supremo interesse rimane la sicurezza dei pazienti.

Fa presente che nell'ambito delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, il Ministero della salute ha aderito alla *Joint action on European health workforce planning and forecasting*, finalizzata alla creazione di una piattaforma di scambio e collaborazione tra gli Stati membri, per una puntuale individuazione di criteri utili per la determinazione del fabbisogno di personale sanitario, per la condivisione e lo scambio di buone pratiche, per sviluppare metodologie di previsione dei fabbisogni che consentano una programmazione efficace di personale sanitario e di migliorare la qualità e la diffusione dei dati circa la forza lavoro nel settore sanitario tra Paesi.

Fa presente che è prevista, inoltre, la prosecuzione delle attività in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali afferenti le professioni sanitarie, nel recepimento della direttiva n. 2013/55/CE, che modifica la direttiva n. 2005/36/CE.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina 14.10.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 28 luglio 2015 — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.**

**Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 luglio 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che nella seduta odierna si procederà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9. Avverte, quindi, che la relatrice, deputata Carnevali, ha presentato l'emendamento 9.100 (*vedi allegato 3*), interamente sostitutivo dell'articolo 9 del provvedimento in oggetto. Propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti a tale emendamento alle ore 12 di domani, mercoledì 29 luglio 2015.

La Commissione concorda.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Nicchi 9.1 ed illustra il proprio emendamento 9.100 di cui auspica l'approvazione.

In relazione a tale proposte emendativa, precisa che con essa si determina la dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3 del testo unificato in oggetto, e si individua la copertura finanziaria con riferimento sia agli oneri derivanti dall'istituzione di tale Fondo sia alle minori entrate derivanti dagli articoli 4-*bis* e 6, concernenti, rispettivamente, le detrazioni delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave e le agevolazioni tributarie per i trust costituiti in favore di persone affette da disabilità.

Rileva che, stante l'entità complessiva delle risorse allo stato disponibili – tratte in parte dal Fondo per interventi strutturali di politica economica, in parte da diversi accantonamenti dei Fondi speciali

– ritiene opportuno ridurre l'importo delle detrazioni relative alle spese per le polizze assicurative stipulate in favore dei disabili gravi, allo scopo di mantenere un rapporto bilanciato tra l'ammontare del predetto Fondo e la somma finalizzata a coprire gli oneri derivanti dalla detraibilità delle spese per le polizze assicurative. Pertanto, la copertura finanziaria individuata implica una ricaduta sull'articolo 4-*bis*, per esigenze di coordinamento e di coerenza complessiva del testo.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme alla relatrice sull'emendamento Nicchi 9.1 e favorevole sull'emendamento 9.100 della relatrice.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 28 luglio 2015.*

**Audizione di rappresentanti del Tavolo permanente di coordinamento del fondo nazionale indigenti, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale » (C. 3057 Gadda e C. 3167 Mongiello).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.10.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.20.

## ALLEGATO 1

**Indagine conoscitiva sulle malattie rare.****DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO**

1. Premessa
2. Oggetto e svolgimento dell'indagine
3. Il contesto europeo
4. Rete nazionale delle malattie rare e dei tumori rari
5. I Centri di riferimento per le malattie rare
6. La ricerca scientifica in Italia e le malattie rare
7. Il ruolo delle associazioni dei pazienti: i progetti ispirati alla logica delle *community*
8. Possibili linee di intervento per il futuro
  - 8.1. Prestazioni di diagnostica e cura a cui tutti i cittadini hanno diritto (LEA)
  - 8.2. Selezione e attività dei Centri di riferimento per le malattie rare e loro partecipazione alle reti europee
  - 8.3. Semplificazioni e orientamenti normativi per favorire la cura dei malati rari.

**1. Premessa**

Le malattie rare (MR) sono state identificate dall'Unione europea come uno dei settori della sanità pubblica per i quali è fondamentale la collaborazione tra gli Stati membri e fin dal 1999, con la Decisione n. 1295, sono state oggetto di raccomandazioni comunitarie che hanno portato ad adottare una serie di programmi con obiettivi ampiamente condivisi. Ai sensi del Regolamento emanato dalla Comunità europea – n. 141 del 2000 – sono considerate rare quelle patologie « la cui prevalenza non è superiore a 5 su 10.000 abitanti ». Il Programma d'azione comunitario sulle malattie rare 1999-2003 usa gli stessi parametri e fissa questa soglia allo

0,05 per cento della popolazione, ossia 1 caso su 2.000 abitanti. In Italia si calcola una stima approssimativa di circa 2 milioni di malati, moltissimi dei quali in età pediatrica. Come è emerso più volte durante le audizioni che si sono svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva che ha avuto luogo presso la XII Commissione (Affari sociali) della Camera dei deputati, la scarsa disponibilità di conoscenze scientifiche, che scaturisce proprio dalla rarità delle malattie, determina spesso lunghi tempi di latenza tra l'esordio della patologia e la diagnosi, cosa che incide negativamente sulla prognosi del paziente; inoltre, le industrie farmaceutiche, a causa della limitatezza del mercato di riferimento, hanno scarso interesse a sviluppare la ricerca e la produzione dei cosiddetti « farmaci orfani », potenzialmente utili per tali patologie. Qualche numero può essere utile per capire la portata del problema: sono circa 8.000 le malattie rare (MR) e circa 5.000 di queste colpiscono meno di una persona su un milione; un migliaio hanno una prevalenza compresa tra 1:1.000.000 e 1: 100.000; 200 di esse hanno una prevalenza tra 1:10.000 e 1: 100.000 e « solo » un centinaio hanno una prevalenza tra 1:2.000 e 1:10.000. In realtà oggi dovremmo imparare a distinguere tra malattie rare e malattie rarissime, perché comunque pongono problemi diversi e richiedono un approccio diverso.

Come è stato rilevato anche durante le predette audizioni (si veda, ad esempio, l'audizione del 14 maggio 2015 dell'Istituto superiore di sanità) l'Italia è stata presente fin dall'inizio in tutti gli organismi che si sono occupati di: ricerca scientifica, a vari livelli (genetico, metabolico e farmacologico); di qualità dell'assistenza, a comin-

ciare dalla diagnosi precoce; di organizzazione della rete e dei servizi collegati; di integrazione tra le associazioni di malati. La competenza specifica e la disponibilità alla collaborazione dimostrate dal nostro Paese hanno suscitato la stima e la considerazione da parte di tutti i *partner* europei.

## 2. Oggetto e svolgimento dell'indagine

La Commissione affari sociali, nella seduta del 18 marzo 2015, in ragione dell'indubbia rilevanza del tema, ha deciso di procedere allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sullo stato dell'arte dell'assistenza e della ricerca in fatto di malattie rare, sui modelli organizzativi dei centri di eccellenza delle malattie rare presenti sul territorio nazionale nonché sul livello del coinvolgimento attivo dei pazienti affetti da malattie rare e delle associazioni che li rappresentano.

Nel programma dell'indagine si è convenuto, inoltre, di approfondire aspetti quali: la normativa fiscale vigente in relazione alle spese sostenute in Italia per la ricerca clinica e pre-clinica relativa ai farmaci orfani e alle malattie rare; l'utilizzo *off-label* di farmaci di cui è nota l'efficacia; le modalità più efficaci per sensibilizzare correttamente l'opinione pubblica sulle malattie rare; la prospettiva di un accesso universale allo *screening* neonatale; gli strumenti esistenti di monitoraggio dell'attività svolta dalle strutture sanitarie, dai presidi e dai centri che operano nella cura delle malattie rare; la qualità dell'inserimento di bambini affetti da patologie rare nel contesto sociale e scolastico e le misure di politica sociale volte alla presa in carico efficace dei malati affetti da malattie rare e delle loro famiglie; gli strumenti di governo del sistema, in particolare l'operatività del Comitato nazionale previsto dal Piano Nazionale per le malattie rare e lo stato di avanzamento del registro nazionale malattie rare (RNMR) e del suo coordinamento con i registri regionali.

Nella prima seduta (25 marzo) si sono svolte le audizioni di rappresentanti della Federazione italiana malattie rare onlus (UNIAMO), della Consulta nazionale delle malattie rare (CNdMR) e di Cittadinanzattiva. Il 15 aprile si è svolta l'audizione di docenti universitari ed esperti di malattie rare.

L'indagine è proseguita il 20 aprile con lo svolgimento di tre diverse audizioni: Centri regionali di riferimento per le malattie rare; rappresentanti di Farmindustria e di Federchimica ASSOBIOTEC; responsabili scientifici di case farmaceutiche e del Gruppo di lavoro sui farmaci orfani (GLFO) e rappresentanti del CEINGE-Biotecnologie avanzate, del CNCCS-Scarl e dell'Osservatorio malattie rare Omar.

Il 29 aprile sono stati auditi i rappresentanti dell'AIFA e il 5 maggio si è svolta l'audizione di Luca Cordero di Montezemolo e Francesca Pasinelli, presidente e direttrice generale della Fondazione Telethon, e di Bruno Dallapiccola, responsabile del progetto Orphanet-Italia.

Il 14 maggio si è svolta l'audizione di Domenica Taruscio, direttore del centro nazionale malattie rare (CNMR) dell'Istituto superiore di sanità e di Renato Alberto Mario Botti, direttore generale della Programmazione sanitaria del Ministero della salute.

L'audizione di Paola Facchin, coordinatrice del gruppo interregionale « Malattie rare » della Commissione Salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome, si è svolta in due sedute, il 14 maggio e il 4 giugno.

Il ciclo di audizioni si è concluso con l'audizione del sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo l'11 giugno 2015.

## 3. Il contesto europeo

Come sottolineato in molte audizioni (si vedano, in particolare, le audizioni dell'Istituto superiore di sanità del 14 maggio 2015, del responsabile del progetto Orphanet del 5 maggio 2015 e del sottosegretario di Stato per la salute dell'11 giugno 2015), il contesto in cui si collocano attualmente

le malattie rare travalica i confini nazionali e abbraccia tutta l'Europa in una lunga sinergia di norme, di strategie e di raccomandazioni da cui negli anni sono scaturiti progetti come Europlan, Eurordis, Orphanet, e che vedranno nascere nel 2016 le Reti europee dei Centri di eccellenza (ERN). E proprio queste ultime nei prossimi mesi potrebbero rappresentare un obiettivo a cui puntare con la massima determinazione e con la massima trasparenza possibile. Con tutta probabilità saranno proprio gli ERN i « pensatoi », con potere decisionale, creati apposta per stabilire linee guida e criteri di accreditamento per la ricerca, la prevenzione e la cura delle malattie rare sotto tutti gli aspetti. Mantenere un filo diretto costante con gli altri Paesi è fondamentale per non essere facilmente superati dalla ricerca scientifica in rapida evoluzione sotto il profilo genetico e farmacologico, a cui seguirebbe inevitabilmente l'offerta di un servizio meno qualificato ai pazienti. Il Piano nazionale per le malattie rare 2013-2016, varato in Italia con un certo ritardo rispetto all'analogo Piano europeo del 2009, è già un buon risultato; ma, rispetto alle successive revisioni del Piano europeo, in alcuni passaggi si nota un *gap* evidente rispetto allo sviluppo delle conoscenze scientifiche, all'evoluzione degli assetti normativi e alla nuova consapevolezza maturata dai pazienti e dalle associazioni che li rappresentano e che ne difendono i diritti. E proprio sul piano dei diritti le richieste dei pazienti si fanno sempre più incalzanti e meno disposte alla rassegnazione nei confronti di un sistema burocratico troppo spesso lento e farraginoso; forti della loro rete europea di collegamento e strettamente collegati tra di loro nella rete nazionale di UNIAMO, condividono in tempo reale informazioni rilevanti per la loro qualità di vita e si pongono come interlocutori sempre più esperti e determinati nel dialogo con le istituzioni. Si è creata in tempi brevi una *Learning Organization* che trasforma le informazioni in formazione a tutto campo, per formulare richieste puntuali e pretenderne il soddisfacimento.

#### 4. Rete nazionale delle malattie rare e dei tumori rari.

Come emerso anche nel corso delle audizioni (si veda l'audizione del sottosegretario per la salute dell'11 giugno 2015), la Rete nazionale delle malattie rare, che prevede tra l'altro il Registro nazionale delle malattie rare (RNMR), venne istituita in Italia nel 2001 con il decreto ministeriale n. 279 del 2001<sup>(1)</sup>, che già da allora regolamentava l'esenzione da una serie di costi per le patologie inserite in un determinato elenco. L'elenco era costituito in modo eterogeneo, indicando sia singole malattie che gruppi di malattie, e da allora non è stato più aggiornato; tale aggiornamento rappresenta una delle richieste che le associazioni di pazienti fanno con maggiore intensità e frequenza al Ministero della salute. Nell'elenco sono comprese le malattie che hanno accesso ai Livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui vorrebbero far parte almeno altre 110 patologie, che avrebbero le carte in regola per esservi incluse. Le attività, i servizi e le prestazioni destinate alle persone affette da malattie rare sono parte integrante dei LEA, che lo Stato – attraverso il SSN – è tenuto ad erogare alle persone che ne sono affette. I LEA, come è noto, sono forniti a tutti i cittadini attraverso i sistemi regionali nel rispetto dei criteri di efficacia, qualità ed appropriatezza, sulla base dei principi di equità, universalità di accesso e solidarietà.

Per un paziente affetto da una malattia rara, rientrare o meno tra i LEA può significare un cambio di prospettiva molto importante non solo sotto il profilo della qualità e delle agevolazioni dell'assistenza, ma anche sotto il profilo strettamente economico, dal momento che comporta l'esenzione dal costo delle prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1998. Ma proprio perché la disciplina che riguarda

(1) Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

il riconoscimento delle MR rimanda ai LEA, con tutte le implicazioni di natura economico-finanziaria, per inserire una malattia rara tra i LEA occorre un decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. E dal 2001, vale la pena ribadirlo, quell'elenco non è stato ancora aggiornato ed è rimasto così come quando fu istituito per la prima volta.

Tra le prime difficoltà da affrontare allora, ma in un certo senso anche oggi, ci sono quelle relative alla fatica di costruire un linguaggio comune, con definizioni chiare dei termini che si utilizzano e quindi con una interpretazione univoca delle decisioni che si assumono. Basta pensare alla definizione di Centro di riferimento, essenziale anche nei prossimi mesi per partecipare a pieno titolo alle formazioni degli ERN: ad esempio, cosa si intende rispetto al concetto di presidio accreditato, previsto dal decreto ministeriale n. 279 del 2001, a che cosa deve essere dedicato, quale deve essere la sua organizzazione interna, quali legami deve avere con le reti esterne, come la rete territoriale dei servizi.

All'istituzione della Rete nazionale seguirono due importanti accordi Stato-Regioni nel 2002 e nel 2007, dopo di che c'è stato un deciso rallentamento nelle iniziative a favore dei malati rari. Le reti associative nel frattempo hanno imparato a far sentire la loro voce nei contesti scientifici e in quelli politici, sugli organi di stampa e nelle manifestazioni di piazza, nella consapevolezza che l'amplificazione della loro voce condiziona la possibilità di essere presi in considerazione, anche al fine di sollecitare l'adozione di eventuali iniziative di carattere normativo.

La premessa, più volte ribadita nel corso della indagine da diversi interlocutori, ha avuto un costante punto di riferimento nell'articolo 32, comma 1, della Costituzione, che riconosce come diritto, in quanto tale con caratteristiche di universalità, il diritto alla salute, che implica il diritto alle cure, gratuito per le persone indigenti: « La Repubblica tutela la salute

come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti ». Diritto individuale e interesse della collettività, questo è il perimetro entro il quale si collocano le malattie rare, che sono pertanto di interesse comune a prescindere dalla loro epidemiologia e della loro gravità.

La Rete nazionale delle malattie rare è costituita – come anche evidenziato durante l'audizione dell'Istituto superiore di sanità il 14 maggio 2015 – da tutte le strutture e dai servizi dei sistemi regionali, che per la loro documentata esperienza sono riconosciuti a livello di ciascuna regione come centri di riferimento in grado di svolgere funzioni altamente specialistiche, sul piano della ricerca e della assistenza, per la competenza dei professionisti che vi lavorano e per la dotazione tecnico-scientifica degli strumenti di cui dispongono. Ciascuno di loro, con le proprie competenze specifiche e con le proprie dotazioni strumentali, concorre: a sviluppare azioni di prevenzione; a implementare azioni di sorveglianza; a migliorare interventi di diagnosi (clinica, biochimica, genetica e molecolare) e cura, nelle fasi acute, anche nella gestione delle emergenze e lungo tutto il percorso della vita del paziente; a promuovere informazione e formazione.

Per quanto concerne, specificamente, la Rete tumori rari, essa funziona dal 1997 come collaborazione permanente tra centri oncologici distribuiti sul territorio nazionale. Nel 2012, la linea progettuale n. 4 degli obiettivi del Piano sanitario nazionale intendeva istituzionalizzare la Rete come risorsa permanente. Gli Obiettivi di piano del 2013 hanno ribadito (Linea progettuale n. 9) il progetto dell'anno precedente, prevedendo un finanziamento globale di euro 55.000.000 per Rete tumori rari e Rete malattie rare insieme.

L'obiettivo della Rete è migliorare la qualità di cura dei tumori rari solidi dell'adulto in Italia, nonché consentire una razionalizzazione dei costi riducendo, ad esempio, i costi sociali della migrazione sanitaria e quelli determinati da diagnosi e terapie improprie. Ogni anno in Italia si

registrano 365.000 nuovi casi di tumore, di cui il 15-20 per cento tumori rari. Il gruppo di lavoro sulla Rete tumori rari, istituito con decreto ministeriale 14 febbraio 2013, presso il Ministero della salute ha trasmesso al Ministro una relazione che ribadisce la necessità di istituzionalizzare la rete, procedere ad una classificazione dei tumori rari, definendo i criteri per l'identificazione dei centri di riferimento.

L'assistenza ai malati rari richiede una serie molto complessa e articolata di interventi, che coinvolgono l'organizzazione, la programmazione e il finanziamento dell'intero Sistema sanitario nazionale. Le difficoltà che i malati rari incontrano, per vedere realmente soddisfatti i loro bisogni di presa in carico, dipendono in parte dalla complessità delle azioni e degli interventi richiesti dalle specifiche patologie presentate dai pazienti e dalla molteplicità dei soggetti coinvolti per fornire loro un servizio adeguato, in parte dalla obiettiva diversità dei sistemi sanitari regionali soprattutto sotto il profilo della qualità, in parte, infine, da elementi strutturali, alcuni dei quali potrebbero essere fin da ora oggetto di azioni positive di miglioramento.

##### 5. I Centri di riferimento per le malattie rare.

Nel giugno del 2009 il Consiglio dell'Unione Europea ha emanato una raccomandazione (2009/c 151/02) molto articolata sulle malattie rare, in cui si insisteva con particolare attenzione sulla necessità di identificare, e se necessario di creare, centri di eccellenza nel campo delle malattie rare, chiamandoli con nomi diversi: Centri di riferimento o *Expertise Centres*. Una volta creati, e opportunamente valutati nei rispettivi Paesi, questi Centri avrebbero dovuto entrare a far parte della Rete Orphanet. Nell'ottobre 2011 l'EU-CERD (*European Union Committee of Experts on Rare Diseases*) iniziò a definire la mission specifica di questi centri, i criteri per la loro designazione, i processi

per la loro valutazione, la loro dimensione europea. Orphanet, che avrebbe dovuto stendere la mappatura completa di questi centri a luglio 2015, non ha ancora terminato un lavoro che si è rivelato molto più complesso del previsto. Sono stati validati i dati di dieci regioni, giunti tempestivamente; ma, pur avendo inviato i loro dati almeno altre cinque regioni, i ritardi non ne hanno ancora permesso la codifica e l'inserimento nel *data base*.

Come sottolineato anche dal responsabile del progetto Orphanet (si veda l'audizione del 5 maggio 2015), è opinione condivisa che un Centro di riferimento debba essere costituito da più unità operative e questo fatto implica non solo una riflessione importata sulla sua organizzazione interna ma anche una modalità ben più articolata per rilevare la loro presenza sul territorio: quanti e quali sono e poter quindi validare la loro attività. Se è vero infatti che un Centro di riferimento è formato da più Unità operative, è altrettanto vero che una unità operativa può far parte di più Centri di riferimento.

Una unità operativa di genetica ad esempio, proprio per la sua specifica competenza scientifica e funzionale, può far parte di più Centri di riferimento con cui mantiene stretti rapporti di collaborazione.

Né avrebbe senso moltiplicare unità operative molto avanzate che necessitano di competenze altamente specialistiche e dotazioni tecnologiche particolarmente sofisticate; è molto più utile rafforzare con politiche opportune, anche di natura economica, questi nodi di eccellenza della rete, in cui la diagnostica può essere fatta in tempi molto più brevi e in modi molto più sicuri, facendo giungere ai vari Centri i risultati ottenuti. I Centri, in compenso, dovrebbe essere in grado di fornire al malato risposte integrate ed omnicomprensive non solo sul piano diagnostico, ma soprattutto sul piano della presa in carico multi-specialistica, risparmiandogli una migrazione da un luogo all'altro in cerca di una soluzione ottimale, sempre aggiornata, per la complessità dei suoi disagi.



Tra gli obiettivi richiesti ad un Centro di riferimento per le malattie rare (si veda l'audizione del 20 aprile 2014, in particolare, dei Centri del Veneto, della Sardegna e della Campania) occupa un posto di particolare rilievo la sua possibilità di lavorare in rete con il più alto numero possibile di punti nascita, dove dovrebbe diventare urgente e necessario procedere ad uno *screening* neonatale esteso, con parametri uguali sul piano nazionale, per rimuovere una delle principali discriminazioni che si danno nel nostro Paese: quella per cui nascere in una regione o in un'altra, e addirittura in una città o in un ospedale piuttosto che in un altro, costituisce una garanzia maggiore o minore rispetto al proprio diritto alla salute.

Non a caso, una delle principali difficoltà che le persone colpite da una malattia rara incontrano nella loro vita è l'impossibilità di ottenere una diagnosi tempestiva già in fase pre-clinica e pre-sintomatica. Lo *screening* neonatale esteso rappresenta uno degli strumenti più avanzati della pediatria preventiva. Lo *screening* è tanto più urgente quanto più è possibile una diagnosi esatta; attraverso due operazioni, il semplice prelievo di alcune gocce di sangue del neonato e la misurazione analitica di specifici metaboliti, si possono individuare i soggetti a rischio per alcune patologie congenite, per le quali sono disponibili trattamenti e terapie in grado di modificare la storia naturale della malattia, migliorandone sensibilmente il decorso. La legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013), all'articolo 1, comma 229, ha previsto che il Ministero della salute, dopo aver sentito l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente delle Regioni, disponga in via sperimentale e nel limite di 5 milioni di euro lo *screening* neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie. Si tratta di un progetto sperimentale, con una copertura economica limitata, che impone quindi delle scelte molto precise; fermo restando il carattere universalistico dello *screening* per tutti i bambini, occorre selezionare quali patologie inserire per poter giungere

ad una diagnosi efficace. A livello nazionale, almeno finora, le patologie sottoposte obbligatoriamente a *screening* neonatale (ai sensi della legge n. 104 del 1992, della legge n. 548 del 1993, del DPCM 9 luglio 1993) sono tre: fenilchetonuria, fibrosi cistica e ipotiroidismo congenito. Oggi lo *screening* si è esteso a molte altre patologie (disordini lisosomiali, disturbi metabolismo carboidrati, amino-acidopatie, acidurie organiche, *screening* audiologico, cataratta congenita), ma, soprattutto, bisogna tener presente che diagnosticare è condizione necessaria ma non sufficiente, per cui dopo aver fatto la diagnosi occorre chiedersi immediatamente come comunicare la diagnosi alla famiglia e cosa fare a questo punto con questi bambini e con le loro famiglie. Non a caso, i 5 milioni di euro stanziati inizialmente sono stati raddoppiati, a decorrere dall'anno 2015, con la legge n. 190 del 23 dicembre 2014.

Per chiarire meglio le prerogative di questi Centri a livello europeo è stato istituito un tavolo di lavoro all'interno del *High Level Group on Health Services and Medical Care*, in collaborazione con la *Rare Diseases Task Force* della stessa Commissione europea. L'EUCERD, (*Centres of expertise & European Reference Networks for rare Disease*) il Comitato europeo per le malattie rare, ha contribuito in modo significativo a definire questi Centri di expertise, precisando, ad esempio, che le unità funzionali potrebbero essere rappresentate anche solo da uno o più professionisti altamente specializzati nel campo in questione.

Un Centro di expertise è un centro che fa riferimento a più unità operative per raccogliere tutte le informazioni di cui ha bisogno, senza mai delegare la responsabilità diretta nei confronti del paziente, al quale garantisce una relazione stabile nel tempo, anche tenendo conto del trascorrere degli anni, dalla infanzia alla piena maturità e all'invecchiamento, dell'evoluzione della patologia, con un possibile accentuarsi della disabilità e della riduzione o perdita di autonomia, della integrazione nel contesto socio-professionale con tutti i problemi intercorrenti. Eviden-

temente l'eccellenza di un Centro non sta nella sua indipendenza e tanto meno in una sua presunta autosufficienza, supportata dalla relativa autoregolazione. Sta piuttosto nella capacità di interfacciarsi con le unità funzionali, selezionate al massimo livello possibile di prestazione tecnico-scientifica, e di interagire con i servizi territoriali per evitare qualsiasi possibile forma di ghettizzazione del paziente (si veda anche l'audizione di Orphanet del 5 maggio 2015). Sono i nuovi modelli organizzativi, di tipo orizzontale e assai meno verticistici, imperniati sul dialogo e sulla reciproca interdipendenza; capaci di muoversi costantemente in atteggiamento di dialogo e di ascolto reciproco, senza rivendicare posizioni di potere, ma mantenendo una adeguata flessibilità anche sotto il profilo delle specifiche leadership. I due obiettivi irrinunciabili a livello della sintesi che ogni Centro deve sapersi porre sono: la ricerca scientifica e l'elaborazione di percorsi terapeutico-assistenziale altamente personalizzati. Obiettivi resi possibili solo nel caso che ci sia davvero una adeguata capacità di diagnosi, di *follow-up* e di presa in carico dei pazienti, con un volume di attività significativo, rispetto alla prevalenza delle diverse malattie. Dalla intensità e dalla qualità del lavoro svolto scaturirà quella competenza necessaria per dare pareri qualificati anche ad altri interlocutori, con il giusto grado di autorevolezza, mostrando di saper mantenere un approccio multidisciplinare lungo tutto l'arco della vita del paziente. È facile immaginare che ci siano unità operative *technology-oriented* e Centri di expertise *disease-oriented*. Entrambi necessari ma non sufficienti, a meno che non siano fortemente integrati tra di loro, sapendo rispettare le reciproche competenze in una visione unitaria che ponga realmente il paziente al centro della loro attenzione.

Sarà tra questi Centri di riferimento, con la documentata capacità di fare ricerca, di dare formazione e di fornire assistenza, che il Ministero, con criteri di valutazione oggettiva e trasparente, dovrà individuare quelli da proporre come Cen-

tri di expertise per gli ERN. Per questo è necessario identificare dei descrittori efficaci, conosciuti in anticipo dai partecipanti alla selezione, secondo l'approccio SMART: sostenibili, misurabili, attendibili, replicabili, adattabili nel tempo.

#### 6. La ricerca scientifica in Italia e le malattie rare.

Come sottolineato durante lo svolgimento dell'indagine (si vedano, in particolare, le audizioni dell'Istituto Mario Negri, del 20 aprile 2015, e di Telethon, del 5 maggio 2015), lo stato della ricerca scientifica in Italia è un argomento di fondamentale e di primaria importanza non solo per il futuro del Paese, ma molto spesso assume carattere di urgenza per la vita e la qualità di vita delle persone affette da malattie rare. Si fa ricerca scientifica sia in ambito accademico che negli IRCCS o nella molteplicità degli Enti di ricerca, spesso in stretta collaborazione con le grandi case farmaceutiche, nella speranza di arrivare a farmaci sempre più efficaci e risolutivi. Il dibattito è molto aperto anche in ambito politico, soprattutto nel momento di valutare le risorse da destinare alla ricerca in questo campo così complesso e delicato. È comunque difficile trovare una convergenza di opinioni sia sulla quantità che sulla qualità della ricerca in Italia, sul posizionamento dell'Italia in ambito mondiale, e sulle cause che hanno prodotto questo stato di cose e di conseguenza sulle misure da assumere per migliorarlo, se necessario.

Ci sono alcune valutazioni, più o meno oggettive e più o meno quantitative (almeno nelle aree « bibliometriche ») di vari organismi internazionali, in particolare l'OCSE, a cui negli ultimi anni si è aggiunto anche il lavoro dell'ANVUR, l'organismo nazionale di valutazione, pubblicato nel giugno del 2013. La lettura di questi documenti permette di trarre alcune conclusioni affidabili.

a) Tutti gli indicatori globali, sia di qualità o impatto, sia di quantità, indicano

che l'Italia è al di sopra della media mondiale e della media OCSE, in linea con la media dell'Europa, in una posizione che oscilla dal 7° al 10° posto – con prevalenza dell'8° posto – nel mondo.

b) Alla fine degli anni Ottanta, la posizione dell'Italia era circa la stessa, ma il distacco con i Paesi che la precedevano era maggiore, ad esempio il Regno Unito e la Francia avevano un valore triplo in termini di pubblicazioni scientifiche; la differenza in questi ultimi anni si è ridotta del 50 per cento, grazie anche alla ricerca fatta nel vasto ed eterogeneo campo delle malattie rare.

c) Per le collaborazioni scientifiche internazionali, l'Italia è nettamente al di sopra delle medie mondiali, come confermano i dati OCSE, ciò grazie anche alle reti europee che si sono create intorno alle malattie rare.

d) In Italia si spende poco per la ricerca scientifica e, soprattutto, sono scarse le risorse finanziarie dedicate dall'industria alla ricerca. I dati sui brevetti, disponibili sul sito dell'OCSE, sono chiari: come numero totale di brevetti siamo al 12° posto, ma in rapporto al PIL siamo al di sotto della media dei Paesi OCSE. Questo è un dato negativo per un Paese che afferma di basare il proprio futuro sulla tecnologia e sulla ricerca.

e) La fuga dei cervelli è ritenuta da molti una peculiarità negativa dell'Italia, ma ci possiamo rendere conto che l'emigrazione intellettuale non è affatto una peculiarità italiana, e non è neppure un fatto sempre negativo (si veda l'audizione di Telethon del 5 maggio 2015). Il dato realmente negativo è quello per cui l'Italia non riesce ad attrarre ricercatori. Ciò dipende in parte dal nostro sistema scientifico e accademico, ma in parte dalla scarsità di risorse e dagli ostacoli burocratici. Il saldo negativo tra ingressi ed uscite di ricercatori può generare un progressivo impoverimento della nostra ricerca. Un altro eclatante esempio di quanto possa nuocere alla ricerca italiana l'incapacità di attirare ricercatori è facil-

mente accessibile se si tiene conto degli ultimi *Consolidator Grants* (contratti di ricerca di eccellenza riservati a scienziati con 7-12 anni di esperienza post-doc). L'Italia è risultata seconda, dopo la Germania, con 46 *grants* vinti da scienziati di nazionalità italiana, ma sesta per numero di ricerche che saranno svolte in Italia (solo 20), perché ben 26 italiani svolgeranno all'estero le loro ricerche e nessun vincitore straniero verrà in Italia. Non poche delle nostre migliori ricerche in fatto di malattie rare vengono svolte da ricercatori italiani che lavorano all'estero, dove – secondo quanto essi stessi affermano – incontrano meno vincoli burocratici e maggiore accesso a risorse condivise con altri gruppi di ricerca.

7. Il ruolo delle associazioni dei pazienti: i progetti ispirati alla logica delle *community*.

Numerosi studi realizzati sia in Italia sia a livello europeo hanno evidenziato come la presenza di un malato raro contribuisca in maniera sensibile all'impoverimento del nucleo familiare. Non solo perché le necessità assistenziali comportano un'oggettiva riduzione delle capacità lavorative di quei familiari che lo assistono più direttamente e soprattutto del soggetto affetto da malattia rara, ma anche per i costi che lui stesso e la sua famiglia devono affrontare per trovare risposta ai problemi di salute, che evolvendo nel tempo pongono nuove sfide e nuove esigenze. La presenza di una malattia rara comporta per la famiglia costi diretti, sia sul piano sanitario che socio-sanitario, e costi indiretti, che possono essere anche molto alti. A volte all'impoverimento e all'ansia prodotta dalla consapevolezza che si tratta di una malattia rara, che non tutti i medici né tutte le strutture ospedaliere sanno trattare in modo adeguato, si aggiunge il rischio dell'isolamento sociale. La situazione si capovolge nel momento in cui il paziente, una volta riconosciuta la sua malattia, entra in contatto con l'associazione di riferimento.

Troverà malati come lui, a volte con esperienze consolidate preziose; troverà sempre disponibilità all'accoglienza e all'inclusione, e tutto ciò ridurrà la sensazione di solitudine sua e della sua famiglia. A volte l'associazione non c'è e allora occorre cominciare a crearla con pazienza, ma sempre sulla falsariga di esperienze analoghe con cui potrà entrare in contatto attraverso le associazioni di associazioni, come, ad esempio, UNIAMO, in Italia ed Eurordis in Europa (si veda l'audizione di rappresentanti della Federazione italiana malattie rare onlus del 25 marzo 2015).

Nel settore delle malattie rare il ruolo di ognuna delle associazioni di pazienti costituisce nella stragrande maggioranza dei casi l'incipit di una nuova pagina nella storia della medicina. Per ogni tipo di malattia rara c'è una famiglia in cui vive un paziente, che non si è rassegnata alla mancanza di risposte della classe medica e al silenzio della ricerca scientifica proprio in quell'ambito. Ha preteso di più e si è messa in gioco con una attività di ricerca spesso iniziata su internet, puntando a creare iniziali collegamenti con chi condivideva quel problema o almeno un problema simile; creando una pagina *facebook*, sollecitando a raccontare problemi e difficoltà, chiedendo nomi di specialisti e di centri validi.

Sono loro che hanno estratto da uno sfondo anonimo di sintomi apparentemente scollegati tra di loro, incapaci di rimandare ad un quadro omogeneo e ben definito, una nuova malattia. Hanno saputo porre interrogativi spesso senza risposta nella comunità scientifica e hanno insistito, sollecitato, i medici a mettersi in gioco per capirne di più e soprattutto per cercare soluzioni. Lo hanno fatto nella piena coscienza di chi sa che curare è un dovere e curarsi un diritto. La vita di molti di loro è cambiata, quasi sempre in modo molto significativo: hanno studiato seriamente i problemi, diventando in breve tempo degli esperti, in grado di descrivere con precisione i fatti, di fare delle ipotesi e di trarne delle deduzioni, interagendo alle contro-deduzioni di chi metteva in

discussione il loro lavoro. Hanno saputo fare le domande giuste a medici, ricercatori, insegnanti, decisori politici ed amministrativi: non solo sul piano clinico, ma anche su quello psicologico, sociale ed educativo, senza minimizzare il disagio, ma senza mai rinunciare a fare di tutto per alleviare questo stesso disagio, per i figli prima ancora che per se stessi. In realtà hanno inventato e preteso, un modello di intervento globale, a tutto tondo, avendo come orizzonte di riferimento non la malattia dei figli ma la loro stessa vita. E le istituzioni hanno dovuto imparare a misurarsi con loro, ad ascoltarle, a decidere insieme, ad includerle in tutte le tappe di elaborazione di Eurordis e di Europlan, del Piano nazionale per le malattie rare e dei più recenti progetti di Community.

La Raccomandazione del Consiglio d'Europa dell'8 giugno 2009 dedica un passaggio specifico al ruolo delle associazioni e ne segnala l'importanza ai diversi Paesi. Ai punti 18 e 19 recita esplicitamente: « Consultare i pazienti e i loro rappresentanti sulle politiche del settore delle malattie rare e facilitare l'accesso dei pazienti ad informazioni aggiornate su dette patologie, promuovere le attività svolte dalle organizzazioni di pazienti, quali sensibilizzazione, rafforzamento delle capacità e formazione, scambio di informazioni e migliori pratiche, costituzione di reti e coinvolgimento dei pazienti molto isolati... ». In altri termini, i processi di *empowerment* dei pazienti sono parte integrante del piano di cura che li riguarda e va oltre la loro stessa patologia; anche se proprio la patologia rappresenta per loro una chiave d'accesso ad una più matura consapevolezza di sé come persone, con le proprie potenzialità oltre che con i propri limiti. E, cosa non da poco, la loro malattia assunta come sfida proattiva verso le varie istituzioni, ha contribuito in molti casi a modificare standard di comportamento negli ospedali e nelle scuole, prassi e stili di vita consolidati nel contesto sociale, e in molti casi la stessa normativa. Paradossalmente, sono proprio quelli che ad un certo livello vengono

considerati come limiti che, se opportunamente messi a fuoco, aprono a questi pazienti orizzonti importanti sul piano della ricerca scientifica, del riconoscimento di diritti, della comunicazione sociale e scientifica. È in virtù del loro essere malati che molte strade si aprono davanti a loro, purché non facciano coincidere la loro condizione esistenziale con quella di malattia. È interessante vedere come col trascorrere del tempo gli interlocutori con cui si confrontano con maggiore determinazione diventano gli esponenti del mondo del lavoro: iniziano con la sanità, passano al mondo della scuola, ma il loro approdo preferito è il mondo del lavoro. La volontà concreta di vivere una vita il più simile possibile a quella degli altri proprio grazie ad un lavoro, che anche se richiede qualche misura di facilitazione, nello stesso tempo stimola in loro la volontà costante di essere all'altezza degli altri, il desiderio di mostrare che possono farcela a conquistarsi una vita il più autonoma possibile. Anche sotto questo aspetto le associazioni di malati, ciascuna nella sua specificità, diventano luoghi di cultura in cui si elaborano interventi di formazione, modelli di sperimentazione in un campo o nell'altro, ambiti di valutazione non solo dei risultati, ma anche dei processi e delle procedure, per essere certi di poter fare di più e meglio.

Il vero salto di qualità delle associazioni che si occupano di malattie rare è legato al momento in cui esse si dotano di un comitato scientifico, che potrebbero diventare la condizione necessaria per il loro accreditamento.

Nel lungo lavoro di riflessione sulle loro esperienze dirette di disagio e di frustrazione prendono forma le migliori soluzioni possibili da offrire ad altre persone in condizioni analoghe alle loro, ma forse con meno energia intellettuale e meno determinazione. È quella accettazione senza rassegnazione che smuove processi mai sperimentati fino a quel momento e rivela risorse nascoste, ma preziose anche sotto il profilo della cura.

Progetti particolarmente interessanti sono stati in tal senso EUROPLAN 1 e 2 e il Progetto Community.

Dalla rete delle associazioni di Pazienti con malattia rara, in collaborazione con professionisti disponibili a lavorare insieme ai rappresentanti di varie istituzioni, è scaturito un profilo di qualità altamente desiderabile per i Centri di riferimento per le malattie rare, che varrebbe la pena aver presente al momento di proporre alcuni di questi centri per il circuito delle ERN. Si tratta di 14 parametri a cui corrispondono molti altri sottoparametri, che danno la misura della capillarità con cui per molti mesi le associazioni di pazienti hanno lavorato per dire con chiarezza cosa si aspetterebbero dalla sanità in termini di qualità di cura e di assistenza (si vedano, al riguardo, le audizioni della coordinatrice del gruppo interregionale « Malattie rare » della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 21 maggio e del 4 giugno 2015):

Esperienza (competenza specifica nelle malattie rare: diagnostica e profili di cura);

Infrastrutture e Tecnologia (Utilizzo di procedure di *Health Technology Assessment* – HTA);

Continuità assistenziale (continuità nel tempo dei servizi, transizione all'età adulta);

Collegamenti: Interazioni e collaborazioni (rapporti tra i centri nazionali ed internazionali);

Integrazione sanitaria e socio-sanitaria (collaborazione con i pediatri e i medici di MG);

Relazione con il malato e la famiglia (filo diretto con scambio continuo dati; ascolto);

Rapporti con le Associazioni di pazienti (collaborazione tra e nelle Associazioni);

Soddisfazione del paziente e della sua famiglia (strumenti di registrazione consenso);

Ricerca e innovazione (progetti internazionali, ricerca traslazionale, protocolli HTA);

Formazione (Formazione continua del personale e percorsi orientati ad obiettivi);

Accessibilità (tempi di attesa, barriere architettoniche, possibile contatto a distanza);

Sistema informativo (sistema informativo dedicato, integrato e condiviso);

Strutture e locali (spazi interni del centro e spazi e strutture a supporto della famiglia);

Risultati raggiunti (miglioramento della qualità di vita dei pazienti e delle loro famiglie).

È evidente l'attenzione prestata dalle associazioni di pazienti al tema della qualità percepita dai pazienti e dai loro familiari e in questa chiave spiccano richieste come quelle che sottolineano i tempi di attesa per accedere ai servizi del Centro e le modalità, con un esplicito riferimento in termini di spazio aia alle barriere architettoniche che limitano gli accessi, sia ai luoghi in cui le famiglie sono accolte e possono interagire con il personale del centro. Il riferimento alla facilitazione della collaborazione che le diverse associazioni possono mantenere tra di loro e che permette di integrare modelli di democrazia rappresentativa con un approccio intensamente partecipativo, per cui tutti debbono essere e sentirsi coinvolti. Ma è importante notare come le famiglie abbiano cercato indicatori con un preciso riscontro oggettivo, dei veri e propri descrittori, che vanno oltre le semplici autodichiarazioni, in genere assai parziali.

#### 8. Possibili linee di intervento per il futuro.

Il Piano nazionale delle malattie rare 2013-2016 è stato emanato effettivamente solo nel 2014, è entrato in vigore da poco

più di un anno e necessiterebbe di già di uno studio propedeutico per il suo aggiornamento, in modo tale da renderlo operativo alla scadenza effettiva prevista. La Commissione Affari sociali della Camera dei deputati può intervenire in questa fase di revisione del PNMR con alcune proposte, anche frutto delle osservazioni e delle proposte emerse dalle audizioni svoltesi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul tema della malattie rare. Il 2016 potrebbe essere una scadenza interessante per mantenere fede agli impegni presi a livello ministeriale con tanti pazienti (in Italia, vale la pena ribadirlo, quasi 2 milioni).

Il prossimo Piano nazionale 2017-2020 dovrà mettere in atto una serie di azioni innovative – come sottolineato anche nel corso dell'audizione della coordinatrice del gruppo interregionale « Malattie rare » in seno alla Conferenza delle regioni e delle province autonome – che consentano di ridurre ulteriormente la variabilità dei servizi offerti ai pazienti, facilitandone l'accessibilità, con l'abbattimento delle code di attesa e con l'abolizione delle barriere architettoniche; puntando sulla possibilità di ottenere diagnosi più precoci e precise; piani di trattamento sempre più personalizzati e inclusivi degli aspetti socio-professionali, accesso ai farmaci *off label* o prodotti all'estero, anche attraverso il fondo AIFA. Gli ERN potranno facilitare gli obiettivi del PNMR 2017-2020 se saranno stati selezionati sulla base dei parametri già descritti e rigorosamente fondati sulle buone pratiche dell'EBM e dell'EBHT.

Ci sono degli aspetti strutturali dei servizi offerti, che sono suscettibili di specifiche azioni di miglioramento, fattibili nell'immediato, a cominciare dalla istituzione del Comitato Nazionale, previsto dal Piano nazionale delle malattie rare, ma non ancora attivo. Di questo Comitato dovrebbero far parte non solo il Ministero della salute, con i suoi organismi tecnici AIFA, ISS, AGENAS, gli altri Ministeri per quanto di loro competenza, a cominciare dal MIUR e dal MEF, e la Conferenza delle Regioni, ma soprattutto le associazioni di pazienti, con l'obiettivo specifico di deli-

neare le linee strategiche da attuare nei settori della diagnosi e della assistenza, della ricerca e della formazione, con particolare attenzione alla promozione sociale e professionale delle persone con malattie rare. Un ruolo particolare in sede di Comitato dovrebbero occuparlo anche quei «malati rari» che sono diventati pazienti esperti e che ora stanno cercando di valorizzare le proprie conoscenze in tutti i contesti sociali e sanitari, perché è sempre più chiaro il loro ruolo di *supporter* di un qualsiasi processo decisionale, che li riguardi sia direttamente che indirettamente (si veda, sul punto, l'audizione del 29 aprile 2015 del Coordinatore Area strategie e politiche del farmaco dell'AIFA).

*8.1. Prestazioni di diagnostica e cura a cui tutti i cittadini hanno diritto (livelli essenziali di assistenza).*

Tra gli aspetti che più gravemente impattano nel diritto alla cura e all'assistenza dei malati rari vi sono la difficoltà del rinnovo dei LEA e l'assenza in quelli attuali di molte prestazioni considerate indispensabili per una presa in carico adeguata ed efficace. Per ovviare a queste carenze alcune regioni hanno provveduto a integrare i LEA con proprie risorse, ma questa soluzione non è possibile per le regioni che sono in piano di rientro. In attesa di una soluzione complessiva che abbia carattere definitivo, si ritiene indispensabile agire fin da ora e in modo prioritario con le seguenti azioni:

*a)* permettere a tutti gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale affetti da malattia rara di accedere ad alcuni importanti trattamenti attualmente esclusi dai LEA, inserendo nei provvedimenti emanati dall'AIFA in relazione alla legge n. 648 del 1996 uno elenco specifico per le malattie rare, analogamente a quanto è già accaduto per l'oncologia;

*b)* inserire esplicitamente lo screening per le malattie metaboliche ereditarie nella normativa in via di emanazione,

facendolo rientrare nei LEA. Sono necessari screening neonatali estesi aggiornati sulla base delle tecniche diagnostiche più avanzate anche mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che individua i LEA;

*c)* valorizzare opportunamente i processi di *empowerment* del paziente per metterlo in condizione di partecipare in modo sempre più consapevole ai processi di diagnosi e cura che lo riguardano prendendo autonomamente le decisioni che reputa migliori per la sua stessa qualità di vita. Parte di questo processo di formazione e di coinvolgimento andrà diretto alla famiglia del paziente soprattutto nei primi anni di vita del bambino (si veda l'audizione della Federazione italiana malattie rare onlus del 25 marzo 2015);

*d)* investire nella formazione di genetisti medici (aspetto in particolar modo sottolineato nell'audizione del responsabile del progetto Orphanet-Italia): in Italia esistono circa 300 laboratori di genetica, impegnati sia nel campo della ricerca che della diagnosi con ottimi risultati, ma mancano medici genetisti; ossia professionisti che dopo aver fatto una diagnosi siano in grado di svolgere anche una funzione di *counseling* genetico con i pazienti e soprattutto con i loro familiari, accompagnandoli in modo opportuno nella transizione verso i Centri in cui si fa la migliore assistenza possibile in quel determinato campo;

*e)* favorire la somministrazione a domicilio dei farmaci orfani, che notoriamente non sono vantaggiosi sotto il profilo della commercializzazione, tenendo conto che le regioni hanno il compito di garantire l'assistenza domiciliare e che spesso si tratta di terapie continuative; spetta all'AIFA, attraverso i suoi Registri dei farmaci, svolgere funzione di sorveglianza per una corretta valutazione a lungo termine dell'efficacia e del rapporto costo/benefici dei trattamenti somministrati ai pazienti;

*f)* farsi carico dell'impovertimento delle famiglie che spesso non sono in grado di provvedere a quelle esigenze

considerate come extra-LEA, che risultano essenziali per il benessere del malato ma che non sono rimborsabili. Per il malato raro possono avere valenza di trattamento non farmacologico con una efficacia a volte imprevedibile iniziative che sfuggono alla definizione dei benefits concessi attraverso la ASL dal comune o dalla regione.

L'obiettivo è quello di sottoporre al Comitato nazionale permanente per la verifica dell'effettiva erogazione dei LEA la concreta attuazione delle azioni previste dal Piano nazionale per le MR e la qualità degli obiettivi raggiunti. È il raggiungimento degli obiettivi elencati dal Piano ciò che costituisce la dimostrazione reale e la verifica puntuale del lavoro svolto nei vari Centri di riferimento, sottoposti al monitoraggio continuo delle rispettive regioni.

## 8.2. Selezione e attività dei Centri di riferimento per le malattie rare e loro partecipazione alle reti europee.

Come già precedentemente accennato (si vedano le audizioni dell'Istituto superiore di sanità del 14 maggio 2015 e del sottosegretario per la salute dell'11 giugno 2015), la selezione e il funzionamento dei Centri di riferimento per le malattie rare costituiscono un passaggio essenziale nella creazione di una rete di assistenza per le persone con malattia rara. Il nostro Paese è uno dei pochissimi in Europa ad avere un accreditamento istituzionale di questi Centri ed è l'unico ad avere un monitoraggio universale e obiettivo delle loro attività. Ma per questo è necessario che le rispettive reti regionali sviluppino una maggiore volontà di interagire tra di loro, dotandosi di strumenti di comunicazione e di condivisione dei dati che superino l'attuale logica regionale, in cui ognuno segue metodi e criteri propri, e adottino di comune accordo modelli organizzativi condivisi, a cominciare dalla fase iniziale della raccolta dati e della loro successiva elaborazione. Per questo è necessario potenziare una funzione centrale di indirizzo e di coordinamento per garantire maggiore

omogeneità nella risposta ai bisogni assistenziali e maggiore equità nei confronti delle malattie rare.

Alla fine del 2015, la Commissione europea selezionerà i Centri e le reti europee di eccellenza (ERN) per l'assistenza ai malati rari. È interesse dei pazienti italiani e del Servizio Sanitario Nazionale fare in modo che i Centri italiani più qualificati possano partecipare a queste reti europee con ruolo di protagonisti. Per questo è essenziale che i Centri e le reti italiane già costituite rafforzino la loro funzione, facendo circolare competenze e informazioni in modo da ridurre la migrazione dei pazienti e favorire la circolazione e lo scambio di conoscenze ed esperienze. Per ottenere questi risultati sono indispensabili le seguenti azioni:

a) attivare con la massima urgenza i lavori della Commissione paritetica Ministero-Regioni, già istituita presso il Ministero della salute, con lo scopo di definire il metodo e provvedere all'istruttoria della selezione delle candidature dei Centri italiani che possono partecipare alle ERN (*European Reference Network*), attese per il prossimo anno. Con queste Reti i Centri di *expertise* dei diversi Paesi, collegati tra di loro, daranno – tra le altre cose – attuazione alla direttiva europea sulla medicina trans-frontaliera, come previsto dal decreto-legge n. 38 del 2014. La selezione per far parte di queste Reti deve basarsi su un criteri oggettivi e trasparenti, come ad esempio quelli definiti dalla effettiva casistica seguita, che aiuta a comprendere il volume di attività svolto rispetto alla prevalenza della malattia. La multidisciplinarietà e la multi-professionalità costituiscono una garanzia per la presa in carico dei pazienti e il loro *follow-up*. Altro criterio importante da verificare è la capacità di fornire pareri qualificati, che consentano di creare linee guida per una buona pratica clinica oltre, ovviamente, alle pubblicazioni scientifiche, ai finanziamenti ottenuti per progetti di ricerca a livello europeo, alle relazioni internazionali con altri centri di eccellenza, all'attività didattica e di alta formazione, ai rapporti con le associazioni di pazienti;



b) supportare la creazione di reti di consulenza a distanza, che facilitino l'interscambio delle esperienze e conoscenze tra Centri per le malattie rare e tra gli stessi Centri e i restanti ospedali e servizi in cui i sistemi sanitari si declinano. È stato già stipulato un accordo Stato-Regioni che definisce il perimetro normativo entro cui queste consulenze si possono svolgere. Ma è fondamentale attivare una infrastruttura logica condivisa che supporti sul piano tecnico-scientifico il sistema informatico indispensabile per raccogliere, classificare e condividere le informazioni. È parzialmente carente l'infrastruttura *hardware* che permetta l'effettiva realizzazione di queste consulenze, come prestazioni ordinarie regolarmente tariffate. La realizzazione di questa infrastruttura nazionale può essere supportata economicamente con fondi derivanti dai capitoli dell'innovazione, dell'agenda digitale e con fondi strutturali europei. Ovviamente le architetture, le caratteristiche di funzionamento e dotazione della piattaforma devono essere conformi agli standard di qualità della telemedicina, per assicurare la massima sicurezza delle reti, l'integrità della informazione trasmessa, l'accessibilità alle informazioni, l'interazione con l'organizzazione dei sistemi sanitari regionali, la riservatezza della informazione individuale, la tenuta e persistenza del dato, una corretta archiviazione e l'organizzazione modulare per consentire ampliamenti e sviluppi delle informazioni nel tempo (in proposito, si veda l'audizione del 21 maggio 2015 della coordinatrice del gruppo interregionale « Malattie rare » della Conferenza delle regioni e province autonome). L'accordo sulla possibilità di una tele-consulenza tra i Centri di riferimento costituisce al tempo stesso una cornice regolatoria e uno strumento per realizzare nuovi modelli di collaborazione concreta tra i Centri. Questa attività permetterà in tempi relativamente brevi di ridurre il gap tra le diverse regioni e i diversi Centri di riferimento per le malattie rare del Paese, limitando gli spostamenti dei pazienti sempre in cerca della migliore assistenza possibile;

c) favorire l'interoperabilità tra sistemi e flussi informativi – aspetto sottolineato dal presidente e coordinatore scientifico del CEINGE – Biotecnologie avanzate nell'audizione del 20 aprile 2015 – evitando di gravare sull'attività dei clinici e degli altri professionisti dei Centri di riferimento con azioni di input ripetute degli stessi dati. Questo potrebbe essere ottenuto sia attraverso una maggiore competenza sul piano scientifico e tecnologico dei professionisti, che attraverso una semplificazione delle procedure, ma anche attraverso una disponibilità effettiva di personale dedicato ed opportunamente addestrato. La tele-consulenza può rappresentare uno strumento particolarmente efficace per l'accesso rapido alle fonti più qualificate della conoscenza in questo campo e per l'abbattimento dei costi, consentendo una razionalizzazione dei processi di diagnosi e di monitoraggio terapeutico davvero significativi. Ovviamente andranno studiati sistemi di remunerazione tra i centri, che consentano una interazione tra gli esperti efficace anche sulla base di tecnologie evolute che facilitino scambi di informazioni adeguate, sulla base di immagini ad alta definizione particolarmente sofisticate;

d) potenziare il Registro nazionale delle malattie rare, arricchendo il *set* dei dati disponibili con PTDA (Piani di trattamento diagnostico-assistenziale) definiti in modo più preciso, per meglio monitorare i percorsi di cura; sollecitando un invio di dati più tempestivo e più completo, grazie anche a codifiche ad hoc, che suppliscano alle carenze dei sistemi di classificazione attualmente utilizzati per le MR, ICD-9 e ICD-10. Ci sono regioni che utilizzano codici diversi come ORPHA e OMIM e ci sono ben otto regioni che utilizzano tutti e quattro i sistemi di codifica, con un non indifferente dispendio di energie. Tre regioni poi utilizzano propri sistemi di codifica (Piemonte, Valle d'Aosta e Toscana). È evidentemente necessario ed urgente unificare i codici di classificazione. Ciò permetterà un monitoraggio scientificamente più sicuro, che partendo dall'approccio tipico della *evi-*

*dence-based medicine* permetta di individuare le best practices più efficaci, su di una solida e base sperimentale (si veda l'audizione del 14 maggio 2015 dell'Istituto superiore di sanità). Tra le *Best practices* nazionali vale la pena segnalare la rete HOPE (*European Hospitals and Healthcare Federation*), una federazione di Ospedali e Servizi sanitari di cui il Veneto in Italia è capofila. La creazione di bacini più ampi di quelli strettamente regionali consente una mobilità inter-regionale non solo di persone, ma anche di iniziative legate alla condivisione di informazioni e di opportunità di formazione. Promuove la diffusione di standard qualitativi uniformi con quelli europei, con riferimento all'organizzazione e al funzionamento delle strutture sanitarie, nonché alle prestazioni sanitarie erogate, per rendere sempre più competitivi i Sistemi Sanitari regionali, rendendo possibili attraverso la loro stretta collaborazione anche vere e proprie economie di scala. In questo modo si riducono le duplicazioni, si facilitano i flussi di informazione sul territorio, si rendono più funzionali i *setting* assistenziali e indubbiamente migliora il livello di soddisfazione dei pazienti e delle loro famiglie (come sottolineato nell'audizione Conferenza delle regioni e delle province autonome del 21 maggio 2015);

e) predisporre a livello regionale e inter-regionale modelli organizzativi avanzati per complessità tecnico-assistenziale, ma anche per integrazione con i servizi sociali. Occorre ricordare infatti che spesso le malattie rare esitano in disabilità e cronicità e richiedono una elevata specializzazione sul piano della presa in carico che non può prescindere da adeguati supporti di natura tecnologica, che consentano dei percorsi di cura flessibili, in cui la famiglia per poter essere coinvolta necessita di una costante formazione e di un supporto psicologico adeguato. Al riguardo, si segnala che nel 2013 il Centro nazionale per le malattie rare ha proposto l'inserimento delle attività del Registro nazionale malattie rare nel Programma Statistico Nazionale (PSN) 2014-2016, con l'integrazione dei dati epidemiologici fin

qui raccolti dal Registro con altre due informazioni importanti: l'indagine sui decessi e le cause di morte dei pazienti dimessi da istituti di cura pubblici e privati. Completare il ciclo della vita dei pazienti giungendo fino al momento della loro morte e alle sue cause, permetterebbe non solo di avere un quadro più completo dell'intero evolversi della vita di una persona e non solo della sua malattia, ma di confrontare anche i dati del Registro delle MR con quelli ottenuti da fonti amministrative che si occupano di mortalità e con le Schede di dimissione ospedaliera (SDO). Sono considerazioni che permettono non solo di organizzare meglio il Registro nazionale – come evidenziato dalla responsabile dell'unità operativa complessa fibrosi cistica dell'Ospedale Bambino Gesù nell'audizione del 15 aprile 2015 – ma di confrontarsi più efficacemente con i Registri degli altri Paesi europei, come previsto dal Progetto EPIRARE (*European Platform for Rare Disease Registries*).

### 8.3. Semplificazioni e orientamenti normativi per favorire la cura dei malati rari.

Alcune proposte sul tema delle semplificazioni sono emerse nel corso delle audizioni, tra le quali possono essere citate, in particolare, le seguenti:

a) svincolare l'aggiornamento dell'elenco delle malattie rare contenute nel decreto ministeriale n. 279 del 2001 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri contenente i LEA, rinnovandolo direttamente con uno specifico decreto ministeriale, cosa non esclusa dalla presente normativa;

b) investire risorse adeguate nella prevenzione, a cominciare dalla prevenzione primaria che consente di aumentare i fattori protettivi e di ridurre i fattori di rischio per il nascituro, anche attraverso campagne di informazione su base nazionale. A tal fine, si ritiene opportuno provare a calcolare i costi di un malato raro utilizzando dei modelli che, per quanto

imprecisi, consentano di accostarsi alla realtà. Solo mappando realisticamente i costi che si debbono affrontare è possibile distinguere tra quelli assolutamente necessari, quelli altamente convenienti, quelli sostanzialmente indifferenti e quelli francamente inutili, ragionando anche sui costi « extra-LEA » e sui costi sociali, compresi quelli della assistenza domiciliare, che sono interamente a carico delle famiglie;

c) modificare la normativa vigente consentendo di importare dall'estero farmaci essenziali per il trattamento di malati rari, di comprovata efficacia e già in commercio in altri Paesi con un'indicazione diversa dalla malattia rara per cui dovrebbero essere importati. Occorre investire nella ricerca dei farmaci orfani, facilitandone la ricerca indipendente, coinvolgendo anche i privati oltre agli investitori pubblici;

d) modificare il decreto ministeriale 8 maggio 2003 « Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica », al fine di facilitare l'accesso – con uso cosiddetto compassionevole – ai farmaci innovativi per i pazienti affetti da malattie rare e tumori rari. Ciò sarebbe in linea con i recenti orientamenti dell'EMA (soprattutto nei processi di *Adaptive Licensing*) e non rappresenterebbe un aggravio per il Sistema sanitario nazionale perché il costo della terapia sarebbe a carico dell'azienda produttrice;

e) valorizzare il fondo AIFA (di cui all'articolo 48 della legge istitutiva dell'AIFA, n. 326 del 2003), che è alimentato dal 5 per cento delle spese annuali per le attività di promozione delle aziende farmaceutiche destinate ai medici. Nel 2014 il Fondo per l'impiego dei farmaci orfani per le malattie rare e per quei medicinali che rappresentano una speranza di cura in attesa di commercializzazione ammontava a 15,5 milioni di euro. L'utilizzo di questo fondo costituisce una copertura sia per i farmaci acquistati all'estero e non ancora disponibili in Italia, che dei farmaci *off-*

*label*, per sperimentazioni non-profit. Sempre che si tratti di pazienti con MR, *non responder* rispetto ad altri trattamenti, e che potrebbero trarre vantaggio dalla apertura di queste nuove linee terapeutiche. Le segnalazioni per accedere a questo fondo AIFA in genere arrivano dalle regioni, sollecitate a rimborsare farmaci acquistati dai pazienti all'estero oppure per il rimborso di farmaci il cui rimborso è previsto per malattie di tipo diverso. In una recente inchiesta sui farmaci *off label* richiesti per le malattie rare è emerso come alcuni di questi: il 7 per cento, abbiano un costo elevatissimo che giunge ad assorbire il 50 per cento dell'intero fondo dei farmaci *off-label* prescritti ai pazienti con MR. I malati rari usano farmaci, i cosiddetti farmaci orfani, ad altissimo costo e la sostenibilità economica costituisce un nodo fondamentale sotto il profilo etico, oltre che scientifico ed economico. Questi stessi pazienti potrebbero essere arruolati in sperimentazioni cliniche importanti, anche per dare loro una speranza concreta di possibilità di cura, se non di guarigione, sulla base di iniziative specificamente create per loro (in proposito, si veda l'audizione del Coordinatore dell'Area strategie e politiche del farmaco dell'AIFA del 29 aprile 2015);

f) consentire di reinvestire parte dei fondi risparmiati dai trattamenti per malati rari, desunti dalla spesa sostenuta per l'annualità precedente, per trattamenti non compresi nei LEA ma essenziali per alcuni gruppi di malati rari. Alcune regioni, anche in piano di rientro, si stanno impegnando nello svolgere azioni centrate sull'appropriatezza prescrittiva rispetto ai piani di trattamento dei malati rari, per liberare risorse economiche. Si tratta di accettare il principio che per i malati rari una parte di queste risorse liberate possano essere reinvestite per erogare trattamenti essenziali non contenuti nei LEA, indipendentemente dall'esistenza di un piano di rientro.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante: « Disposizioni in materia di agricoltura sociale »;

preso atto della modifica intervenuta nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, con riferimento alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 2, che, relativamente all'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, fa riferimento alla definizione di cui all'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 anziché – come era invece nel testo approvato dalla Camera – a quella prevista dall'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, recependo in tal modo le modifiche normative intervenute a livello europeo;

rilevato che il medesimo articolo 2, al comma 2, rinvia a un decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali la definizione dei requisiti minimi e delle modalità relativi alle attività di cui al suddetto comma 1 dell'articolo 2;

evidenziata la necessità che tale decreto ministeriale non si limiti a individuare un generico profilo organizzativo aziendale, bensì una chiara vocazione e un investimento strutturale tali da poter conseguire risultati verificabili in termini di inclusione e di utilità sociale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

verifichi la Commissione di merito che il decreto ministeriale previsto al comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento in oggetto, nel definire i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività di cui al comma 1 del medesimo articolo 2, stabilisca criteri certi, in modo da poter individuare non un generico profilo organizzativo aziendale, bensì una chiara vocazione e un investimento strutturale, al fine di poter ottenere risultati verificabili di inclusione ed utilità sociale.

## ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.**

**EMENDAMENTO DEL RELATORE**

ART. 9.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 9.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1 è determinata in 56,9 milioni di euro per l'anno 2016 e in 66,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 66,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 4-*bis* e 6, valutati complessivamente in 45,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 36,4 milioni di euro per l'anno 2017 e in 33,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede:

a) quanto a 81,4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 60,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 21,2 milioni di euro per l'anno 2016, a 42,4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 39,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte cor-

rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciale » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2016, 24 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 l'accantonamento relativo al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; e quanto a 4,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 l'accantonamento relativo al ministero della salute.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, all'articolo 4-bis:*

al comma 1, sostituire le parole: euro 1.000 con le seguenti: euro 750;

al comma 2, sostituire le parole: pari a 47,6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 27,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 con le seguenti: valutati in 35,7 milioni di euro per l'anno 2016 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

**9. 100.** Il Relatore.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	270
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	274
ERRATA CORRIGE .....	273

##### SEDE REFERENTE

Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

##### La seduta comincia alle 14.

##### Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.

Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 luglio scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 23 luglio scorso la relatrice, on. Terrosi, aveva pre-

sentato alcuni emendamenti con cui recepire talune istanze pervenute dai colleghi e dai gruppi. Il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti della relatrice è scaduto alle ore 12 di ieri e non sono stati presentati subemendamenti.

Alessandra TERROSI (PD), *relatrice*, raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.100 e 1.103. Invita altresì al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Tentori 1.1, Zaccagnini 1.2 e 1.3, Massimiliano Bernini 1.5 e Tentori 1.6; esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Tentori 1.4, purché riformulato nei termini di cui in allegato (*vedi allegato*).

Raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105 e 2.106. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Tentori 2.1 e 2.2, Schullian 2.5 e sugli identici emendamenti Massimiliano Bernini 2.7 e Schullian 2.8. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Zaccagnini 2.3 e Gallinella 2.4, purché riformulati nei termini di cui in allegato (*vedi allegato*). Invita altresì al

ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Schullian 2.6, Zanin 2.9 e Zaccagnini 2.10.

Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.100, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Schullian 3.1.

Propone quindi una nuova formulazione dei suoi emendamenti 4.100, 4.101 e 4.102, di cui raccomanda l'approvazione (*vedi allegato*). Raccomanda altresì l'approvazione dei suoi emendamenti 4.105, 4.106, 4.103, 4.107, 4.109, 4.108 e 4.110. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Zaccagnini 4.1 e 4.4, Massimiliano Bernini 4.2 e 4.3.

Raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 5.100, 5.102 e 5.101.

Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.100, interamente sostitutivo degli articoli 6, 7 e 8; pertanto, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Tentori 6.1 e 6.2, Zaccagnini 7.1, 8.1 e 8.2, Schullian 8.3 e Tentori 8.4, 8.5, Schullian 8.6 e Tentori 8.7.

Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 9.100.

Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 10.100, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Schullian 10.6. Ritira quindi il suo emendamento 10.101. Invita quindi al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Tentori 10.2, risultando anch'esso precluso dall'approvazione dell'emendamento del relatore 6.100.

Raccomanda quindi l'approvazione dei suoi emendamenti 11.101, 11.100 e 12.100. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Schullian 11.1 ed esprime infine parere favorevole sull'emendamento Schullian 11.2.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) dichiara di voler sottoscrivere tutti gli emendamenti della collega Tentori, su cui la relatrice ha espresso invito al ritiro o altrimenti parere contrario.

Luca SANI, *presidente*, avendo la relatrice riformulato alcuni suoi emendamenti, propone di sospendere brevemente la seduta per consentire ai colleghi di valutare i nuovi testi e presentare eventuali subemendamenti.

La Commissione concorda.

**La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.30.**

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere conforme a quello della relatrice e parere favorevole sugli emendamenti della relatrice 1.100, 1.103, 2.100, 2.101, 2.102, 2.103, 2.104, 2.105, 2.106, 3.100, 4.105, 4.106, 4.103, 4.107, 4.109, 4.108, 4.110, 5.100, 5.102, 5.101, 6.100, 9.100, 10.100, 11.101, 11.100 e 12.100.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti della relatrice 4.100, 4.101 e 4.102, come riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), cofirmatario, ritira l'emendamento Tentori 1.1.

La Commissione approva l'emendamento della relatrice 1.100 (*vedi allegato*).

Adriano ZACCAGNINI (SEL) accoglie l'invito della relatrice e ritira i suoi emendamenti 1.2 e 1.3.

La Commissione approva l'emendamento Tentori 1.4, nel testo testé riformulato (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, prende atto che il presentatore ritira l'emendamento Massimiliano Bernini 1.5.

La Commissione approva l'emendamento della relatrice 1.103 (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, comunica che l'emendamento Tentori 1.6 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento della relatrice 1.103.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.100 della relatrice, Tentori 2.1, 2.101, 2.102 e 2.103 della relatrice, Tentori 2.2 e 2.104 e 2.105 della relatrice (*vedi allegato*).

Adriano ZACCAGNINI (SEL) accoglie l'invito della relatrice a riformulare il suo emendamento 2.3 (*vedi allegato*).

Filippo GALLINELLA (M5S) accoglie l'invito della relatrice a riformulare il suo emendamento 2.4 (*vedi allegato*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Zaccagnini 2.3, nel testo testé riformulato, Gallinella 2.4, nel testo testé riformulato, Schullian 2.5 e 2.106 della relatrice (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, comunica che l'emendamento Schullian 2.6 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento della relatrice 2.106.

La Commissione approva gli identici emendamenti Massimiliano Bernini 2.7 e Schullian 2.8 (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, comunica che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Massimiliano Bernini 2.7 e Schullian 2.8, gli emendamenti Zanin 2.9 e Zaccagnini 2.10 risultano pertanto preclusi.

La Commissione approva l'emendamento 3.100 della relatrice (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, comunica che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento della relatrice 3.100, risulta precluso l'emendamento Schullian 3.1.

La Commissione approva l'emendamento della relatrice 4.100, nel testo testé riformulato (*vedi allegato*).

Adriano ZACCAGNINI (SEL) accoglie l'invito della relatrice e ritira il suo emendamento 4.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti della relatrice 4.101 e 4.102, nei testi testé riformulati e 4.105 (*vedi allegato*).

Massimiliano BERNINI (M5S) accoglie l'invito della relatrice e ritira il suo emendamento 4.2.

La Commissione approva l'emendamento della relatrice 4.106 (*vedi allegato*).

Massimiliano BERNINI (M5S), intervenendo sul suo emendamento 4.3, fa presente che si chiede in tal modo che qualora vi sia manipolazione genetica volontaria per aumentare il tenore di THC si proceda a sequestro.

Alessandra TERROSI (PD), *relatrice*, fa presente che è chiaro l'intento del presentatore dell'emendamento che, peraltro, è stato considerato nella stesura dei suoi emendamenti al comma 7 dell'articolo 4, che stabilisce che il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite possono essere disposte dall'autorità giudiziaria solo qualora verifichino che la coltivazione non avviene secondo la legislazione vigente. Pertanto l'emendamento 4.3 e va quindi considerato assorbito.

Massimiliano BERNINI (M5S), si dichiara soddisfatto del chiarimento e accoglie quindi l'invito della relatrice a ritirare il suo emendamento 4.3.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 4.103, 4.107, 4.109, 4.108 e 4.110 della relatrice (*vedi allegato*).

Adriano ZACCAGNINI (SEL) accoglie l'invito della relatrice e ritira il suo emendamento 4.4.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 5.100, 5.102, 5.101 e 6.100 della relatrice (*vedi allegato*).



Luca SANI, *presidente*, comunica che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 6.100 della relatrice, gli emendamenti Tentori 6.1 e 6.2, Zaccagnini 7.1, 8.1 e 8.2, Schullian 8.3, Tentori 8.4 e 8.5, Schullian 8.6 e Tentori 8.7 risultano pertanto preclusi.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 9.100 e 10.100 della relatrice (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, comunica che l'emendamento Schullian 10.6 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 10.100 della relatrice e che l'emendamento Tentori 10.2 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 6.100 della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 11.101 e 11.100 della relatrice (*vedi allegato*).

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) accoglie l'invito della relatrice e ritira il suo emendamento 11.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Schullian 11.2 e 12.100 della relatrice (*vedi allegato*).

Alessandra TERROSI, *relatrice*, rivolge parole di apprezzamento ai colleghi di tutti i gruppi della Commissione, al Governo per la fattiva collaborazione che ha consentito di produrre un testo condiviso. Rivolge parimenti un ringraziamento agli Uffici. Auspica infine che un successivo atto di indirizzo unitario possa accrescere ulteriormente il significato complessivo dell'intervento legislativo su questa importante materia.

Filippo GALLINELLA (M5S) esprime la soddisfazione del suo gruppo per il risultato conseguito e ringrazia la relatrice per il fattivo dialogo intrattenuto con tutte le componenti della Commissione. Auspica che il rilancio della filiera della canapa possa contribuire ancora di più allo sviluppo del settore agricolo e dell'occupazione, in modo particolare dei giovani.

Adriano ZACCAGNINI (SEL) rivolge un apprezzamento ai colleghi e alla relatrice per il lavoro svolto. Auspica che il Parlamento possa essere pervaso da un analogo spirito collaborativo al fine di accrescere il risultato complessivo dell'attività legislativa.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) si associa ai ringraziamenti formulati dai colleghi per il lavoro svolto dalla relatrice e dalla Commissione nel suo complesso.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 23 luglio 2015:

a pagina 120, prima colonna, alla ventitreesima riga, le parole: « 5.100. » sono sostituite dalle seguenti: « 5.102. »

a pagina 121, seconda colonna, alla terza riga, le parole: « 11.100. » si intendono sostituite dalle seguenti: « 11.101. »

ALLEGATO

**Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa (Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi).**

**PROPOSTE EMENDATIVE**

ART. 1.

*Al comma 1, dopo le parole: come coltura da rotazione aggiungere le seguenti: viste le capacità di rigenerare la fertilità dei terreni. Inoltre anche il settore manifatturiero, alimentare ed edilizio possono ridurre i relativi impatti ambientali attraverso l'uso di prodotti a base di canapa.*

**1. 1.** Tentori, Oliverio.

*Al comma 2 dopo le parole: piante agricole inserire le seguenti: , ai sensi delle disposizioni dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, le quali.*

**1. 100.** La Relatrice.

**(Approvato)**

*Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: e alla trasformazione.*

**1. 2.** Zaccagnini.

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: alla coltivazione e sostituire le parole: alla trasformazione con le seguenti: ai processi di lavorazione, trasformazione e commercializzazione.*

**1. 3.** Zaccagnini.

*Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) alla incentivazione dell'impiego e consumo finale di semilavorati di canapa*

di produzione agricola locale e provenienti da filiere coerenti e possibilmente locali;

**1. 4.** Tentori, Oliverio.

*Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) alla incentivazione dell'impiego e consumo finale di semilavorati di canapa provenienti da filiere prioritariamente locali;*

**1. 4.** (Nuova formulazione) Tentori.

**(Approvato)**

*Al comma 3, lettera b), sopprimere la parola: locale.*

**1. 5.** Massimiliano Bernini.

*Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*c) a sostenere lo sviluppo di filiere territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale.*

**1. 103.** La Relatrice.

**(Approvato)**

*Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera f):*

*f) alla ricerca e sviluppo di metodi, processi e metodologie adeguati per mi-*

gliorare i risultati, l'integrazione locale e la reale sostenibilità delle filiere.

**1. 6.** Tentori, Oliverio.

**ART. 2.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La coltivazione in Italia delle varietà di canapa di cui all'articolo 1, comma 2, è consentita senza necessità di autorizzazione.

**2. 100.** La Relatrice.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: di cosmetici aggiungere le seguenti: e di prodotti e composti utili per l'ambito nutraceutico.*

**2. 1.** Tentori.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera b), dopo la parola: polveri aggiungere la seguente: , cippato*

**2. 101.** La Relatrice.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera b) dopo le parole: alle industrie aggiungere le seguenti: e alle attività artigianali.*

**2. 102.** La Relatrice.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera c) dopo la parola: pratica sopprimere la parola: agrodinamica.*

**2. 103.** La Relatrice.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera d) dopo le parole: bioingegneria aggiungere le seguenti: o diversi prodotti utili per la bioedilizia.*

**2. 2.** Tentori.

**(Approvato)**

*Al comma 2, lettera e) dopo le parole: finalizzate alla inserire le seguenti parole: fitodepurazione per la.*

**2. 104.** La Relatrice.

**(Approvato)**

*Al comma 2 lettera f) dopo le parole: attività didattiche inserire le parole: e dimostrative nonché.*

**2. 105.** Relatrice.

**(Approvato)**

*Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

g) Coltivazioni destinate al florovivaismo e alla reintroduzione nel paesaggio del territorio italiano di una coltura tipica e tradizionale.

**2. 3.** Zaccagnini.

*Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

g) Coltivazioni destinate al florovivaismo.

**2. 3.** (Nuova formulazione) Zaccagnini.

**(Approvato)**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

g) la produzione di infiorescenze, fresche ed essiccate.

**2. 4.** Gallinella.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

g) la produzione di infiorescenze, fresche ed essiccate per scopo floreale o erboristico.

**2. 4.** (Nuova formulazione) Gallinella.

**(Approvato)**

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* negli impianti non superiori a 150 kW,.

**2. 5.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

**(Approvato)**

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:* Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dopo aver verificato la impossibilità di impiego delle biomasse provenienti da fitodepurazione dei siti inquinati per tutti gli utilizzi alternativi alla valorizzazione energetica, possono autorizzarne l'utilizzo solo in impianti a biomasse già esistenti e provvisti di specifici sistemi di filtraggio per evitare la emissione in atmosfera degli inquinanti accumulati dalla pianta.

**2. 106.** La Relatrice.

**(Approvato)**

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:* Le regioni *aggiungere le seguenti:* e le province autonome.

**2. 6.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

*Sopprimere il comma 4.*

**\* 2. 7.** Massimiliano Bernini.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 4.*

**\* 2. 8.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. La superficie minima coltivata deve essere pari almeno a 1.000 (mille) metri quadrati a meno che non si tratti di coltivazioni *indoor* destinate alla nutraceutica e agli impieghi farmaceutici o cosmetici e ad eccezione di progetti di ricerca autorizzati.

**2. 9.** Zanin.

*Al comma 4, alla fine del periodo, dopo la parola autorizzati aggiungere le seguenti parole:* , e di 1000 (mille) piante per il settore florovivaistico ad uso estetico e ornamentale.

**2. 10.** Zaccagnini.

ART. 3.

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

ART. 3.

*(Obblighi del coltivatore).*

1. Il coltivatore ha l'obbligo della conservazione dei cartellini della semente acquistata per un periodo non inferiore a dodici mesi. Ha altresì l'obbligo di conservare le fatture di acquisto della semente per il periodo previsto dalla normativa vigente.

**3. 100.** La Relatrice.

**(Approvato)**

*Al comma 5, dopo le parole:* alle regioni *aggiungere le seguenti:* e alle province autonome.

**3. 1.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

## ART. 4.

*Al comma 1, sostituire le parole:* Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato con le seguenti: Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali individua l'autorità competente autorizzata.

**4. 100.** La Relatrice.

*Al comma 1, dopo le parole:* Il Corpo forestale dello Stato *aggiungere le seguenti:* o altro soggetto individuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in relazione all'eventuale trasferimento delle funzioni in materia di polizia ambientale ai sensi della normativa vigente.

**4. 100.** (Nuova formulazione) La Relatrice.**(Approvato)**

*Al comma 1, alla fine del periodo, dopo le parole:* attività giudiziarie; *aggiungere le seguenti:* le modalità operative con cui eseguire i controlli sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, di seguito denominato « regolamento ». Tuttavia è consentito, durante il periodo compreso tra l'inizio della fioritura e il decimo giorno successivo alla fine della medesima, la raccolta della canapa, purché gli ispettori, indichino, entro 30 giorni dalla data di semina, per ogni parcella interessata le parti rappresentative che devono continuare a essere coltivate a fini di eventuale ispezione nei dieci giorni successivi alla fine della fioritura.

**4. 1.** Zaccagnini.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. La percentuale annua dei controlli è stabilita nel rispetto della normativa vigente normativa dell'Unione europea e nazionale e l'elenco della aziende estratte

a campione è trasmesso al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

**4. 101.** La Relatrice.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Il soggetto di cui al comma 1 svolge i controlli a campione secondo la percentuale annua prevista dalla vigente normativa europea e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

**4. 101.** (Nuova formulazione) La Relatrice.**(Approvato)**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto identificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC delle varietà di canapa, sono quelle stabilite ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.

**4. 102.** La Relatrice.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto identificato dal soggetto di cui al comma 1 le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC delle varietà di canapa, sono quelle stabilite ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.

**4. 102.** (Nuova formulazione) La Relatrice.**(Approvato)**

Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: e a rilasciare un campione prelevato in contraddittorio all'agricoltore stesso per eventuali controverifiche.

**4. 105.** La Relatrice.

**(Approvato)**

Al comma 4, aggiungere in fine, le seguenti parole: seguendo comunque il protocollo di prelievo.

**4. 2.** Massimiliano Bernini.

Al comma 5, sostituire le parole: a carico del coltivatore che ha rispettato le prescrizione di cui all'articolo 3 con le seguenti: a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizione di cui alla presente legge.

**4. 106.** La Relatrice.

**(Approvato)**

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: e che non abbia modificato la genetica della pianta;

Conseguentemente al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e vi sia stata manomissione della genetica della pianta.

**4. 3.** Massimiliano Bernini.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

**4. 103.** La Relatrice.

**(Approvato)**

Al comma 6, sostituire le seguenti parole: dal già citato decreto ministeriale n. 7588 del 5 aprile 2011 e successive modificazioni con le seguenti parole: dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale di recepimento.

**4. 107.** La Relatrice.

**(Approvato)**

Al comma 7 sopprimere le seguenti parole: Le forze dell'ordine e i magistrati possono disporre.

Conseguentemente, al comma 7 dopo le parole: presente legge inserire le parole: possono essere disposte dall'autorità giudiziaria.

**4. 109.** La Relatrice.

**(Approvato)**

Al comma 7 sostituire le parole: alla normativa comunitaria con le seguenti: di cui al precedente comma 3.

**4. 108.** La Relatrice.

**(Approvato)**

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Nel caso di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore.

**4. 110.** La Relatrice.

**(Approvato)**

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

8. Se le indagini poste in atto non verificano alterazioni condotte dal coltivatore, ma l'assoluta regolarità dell'attuazione del protocollo nulla potrà imputarsi al coltivatore che dovrà essere in parte risarcito dei danni subiti rivalendosi sul produttore delle sementi.

**4. 4.** Zaccagnini.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le seguenti parole: 1. Il Ministero della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, tenuto

conto dei valori individuati e approvati dal Consiglio superiore di Sanità, aggiorna il con le seguenti: 1. Il Ministero della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'aggiornamento del.

**5. 100.** La Relatrice.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo le parole:* definendo in inserire la parola: apposita.

**5. 102.** La Relatrice.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo le parole:* derivati alimentari *aggiungere* , nei preparati erboristici e fitoterapici.

**5. 101.** La Relatrice.

**(Approvato)**

ART. 6.

*Sostituire gli articoli 6, 7 e 8 con il seguente:*

ART. 6.

*(Incentivi per la filiera della canapa).*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali destina, con proprio decreto, una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di progetti ricerca e sviluppo per la produ-

zione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e alla individuazione di corretti processi di meccanizzazione.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 10 e l'articolo 13.*

**6. 100.** La Relatrice.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo le parole:* che producono blocchi di canapa e calce o canapa, terra cruda, *aggiungere le seguenti:* o argilla.

**6. 1.** Tentori, Oliverio.

*Al comma 1 dopo le parole:* per promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici *aggiungere le seguenti:* e potrebbero considerare ulteriori *bonus* qualora vengano soddisfatti altri criteri di sostenibilità, quali la reale riduzione dell'impatto ambientale o la creazione di nuovi posti di lavoro, determinati attraverso un modello di analisi del ciclo di vita che preservi ecosistemi e cicli biologici (*cradle to cradle*).

**6. 2.** Tentori, Oliverio.

ART. 7.

*Al comma 3, dopo le parole:* impianti di trasformazione *aggiungere le seguenti parole:* con particolare riferimento alle regioni del centro Italia.

**7. 1.** Zaccagnini.

ART. 8.

*Al comma 1, dopo le parole:* livello nazionale *aggiungere le seguenti:* e regionale.

**8. 1.** Zaccagnini.

*Al comma 2, dopo le parole:* dedicate alla Canapa *aggiungere le seguenti:* associazioni culturali.

**8. 2.** Zaccagnini.

*Al comma 3, dopo le parole:* le regioni *aggiungere le seguenti:* e le province autonome.

**8. 3.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

*Al comma 3, dopo le parole:* nei settori agronomico, agromeccanico, agroindustriale, artigianale, alimentare *aggiungere le seguenti:* progettuale-organizzativo-gestionale.

**8. 4.** Tentori, Oliverio.

*Al comma 4, dopo le parole:* risultati delle sperimentazioni compiute in Italia *aggiungere le seguenti:* e altri paesi dove similarità e affinità rendono congrue e utilizzabili le informazioni.

**8. 5.** Tentori, Oliverio.

*Al comma 5, dopo le parole:* le regioni *aggiungere le seguenti:* , le province autonome e.

**8. 6.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

*Al comma 5, dopo le parole:* entro tre mesi dalla approvazione della presente legge, una sezione *aggiungere le seguenti:* e relativa banca dati.

**8. 7.** Tentori, Oliverio.

ART. 9.

*Sostituire l'articolo 9 con il seguente:*

ART. 9.

*(Riproduzione della semente).*

Gli Enti di ricerca pubblici, le Università, le Agenzie regionali per lo sviluppo e

l'innovazione, anche stipulando protocolli o convenzioni con le Associazioni culturali e i Consorzi dedicati nello specifico alla canapicoltura possono riprodurre per un anno la semente acquistata certificata l'anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni a carattere dimostrativo, sperimentale o culturale previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

**9. 100.** La Relatrice.

*(Approvato)*

ART. 10.

*Al comma 1, sostituire le parole e le regioni, negli ambiti di rispettiva competenza, promuovono con le parole: , le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, negli ambiti di rispettiva competenza, possono promuovere*

**10. 100.** La Relatrice.

*(Approvato)*

*Al comma 1, dopo le parole:* le regioni *aggiungere le seguenti:* e le province autonome.

**10. 6.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

*Sopprimere il comma 2.*

**10. 101.** La Relatrice.

*Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole:* e al potenziale di reale sostenibilità per ogni iniziativa.

**10. 2.** Tentori, Oliverio.



## ART. 11.

*Al comma 1, sostituire le parole:* 1. Il numero 6 della lettera a) *del comma 1 dell'articolo 14 con le seguenti:* 1. All'articolo 14, comma 1, lettera a).

*Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole:* è sostituito dal seguente con le seguenti: il numero 6) è sostituito dal seguente.

**11. 101.** La Relatrice.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 2.*

**11. 100.** La Relatrice.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Il comma 1 dell'articolo 26 del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « 1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 ».

**11. 1.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Il comma 1 dell'articolo 26 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « 1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, è vietata nel territorio dello Stato la coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, ad eccezione della canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per gli usi consentiti dalla normativa vigente.

**11. 2.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

**(Approvato)**

## ART. 12.

*Al comma 1, sostituire le parole:* , entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità e le condizioni per la concessione di un marchio utilizzabile da tutte le imprese che trasformano i prodotti della canapa nel territorio nazionale e ne autorizza la pubblicità modificando tutte le norme che attualmente la vietano *con le seguenti:* promuove il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati dalla canapa ai sensi dell'articolo 16, lettera *b*) o *c*) del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

**12. 100.** La Relatrice.

**(Approvato)**

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	282
DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. C. 3249 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e IV) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	283

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 170 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	285
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	289
Sull'ordine dei lavori .....	286
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE. Atto n. 169 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	286

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione. COM(2015)240 final (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	287
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	291
ERRATA CORRIGE .....	288

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

**La seduta comincia alle 14.05.**

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, comunica che è entrata a far parte della Commissione

la deputata Ilaria Capua, mentre hanno cessato di farne parte i deputati Adriana Galgano e Giuseppe Stefano Quintarelli.

Comunica altresì che il deputato Luciano Cimmino, entrato a far parte della Commissione, è successivamente cessato dal mandato parlamentare, a seguito dell'accettazione delle sue dimissioni da parte dell'Assemblea.

**DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED.**

**C. 3249 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni III e IV).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, ricorda che il decreto-legge 8 luglio 2015 n. 99, presentato in prima lettura al Senato, autorizza la partecipazione del personale militare italiano all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED, relativamente al periodo 27 giugno-30 settembre 2015. Il provvedimento è all'esame, in sede referente, delle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa) e sarà discusso dall'Assemblea a partire dalla mattina di giovedì 30 luglio prossimo.

Il Consiglio affari esteri dell'UE, nella riunione del 22 giugno 2015, ha infatti deciso l'avvio di tale operazione navale militare, volta a contribuire a smantellare le reti del traffico e della tratta di esseri umani nel Mediterraneo centromeridionale.

La missione – condotta nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) – è stata approvata dal Consiglio affari del 18 maggio 2015, sulla base del mandato conferito dal Consiglio europeo straordinario del 23 aprile 2015.

La missione sarà realizzata adottando misure sistematiche per individuare, fermare ed eliminare imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai passatori o dai trafficanti, in conformità del diritto internazionale applicabile, incluse l'UNCLOS e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Il comando operativo di EUNAVFOR MED ha sede a Roma e comandante dell'operazione è stato nominato l'ammiraglio di divisione Enrico Credendino. La

missione ha una durata iniziale di 2 mesi per la fase preparatoria e 12 mesi per quella operativa.

La missione EUNAVFOR MED è condotta in 3 fasi:

*a)* in una prima fase, sostiene l'individuazione e il monitoraggio delle reti di migrazione attraverso la raccolta d'informazioni e il pattugliamento in alto mare conformemente al diritto internazionale;

*b)* in una seconda fase:

procede a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti in alto mare di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle condizioni previste dal diritto internazionale applicabile, in particolare UNCLOS e protocollo per combattere il traffico di migranti;

conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili o al consenso dello Stato costiero interessato, procede a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti, in alto mare o nelle acque territoriali e interne di tale Stato, di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani;

*c)* in una terza fase, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili o al consenso dello Stato costiero interessato, adotta tutte le misure necessarie nei confronti di un'imbarcazione e relativi mezzi, anche eliminandoli o rendendoli inutilizzabili, che sono sospettati di essere usati per il traffico e la tratta di esseri umani, nel territorio di tale Stato, alle condizioni previste da detta risoluzione o detto consenso.

Per operare pienamente e in particolare per la seconda e la terza fase della missione sarà necessario un mandato internazionale attraverso una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Oltre all'Italia, partecipano alla missione i seguenti Stati membri: Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Il controllo politico e la direzione strategica della missione è esercitato dal Comitato politico di sicurezza, organo preparatorio del Consiglio per le materie relative alla della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e della politica sicurezza e di difesa comune (PSDC).

La missione coopera con le pertinenti autorità degli Stati membri ed è previsto prevede un meccanismo di coordinamento con le agenzie dell'Unione Frontex, Euro-pol, Eurojust, Ufficio europeo di sostegno all'asilo e le altre missioni PSDC.

In Libia è operativa anche la missione civile EUBAM Libia, istituita nel maggio 2013 con l'obiettivo di sostenere le autorità libiche a migliorare e sviluppare la sicurezza delle frontiere terrestri, marittime ed aeree del paese. Per l'evolversi della situazione politica e di sicurezza interna alla Libia, a partire dall'agosto del 2014 la missione ha la sua base operativa in Tunisia.

Inoltre, nelle acque territoriali dell'UE sono attualmente già operative le operazioni Triton e Poseidon gestite dall'agenzia Frontex.

L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione è stato stimato in 11,82 milioni di euro.

Nello specifico il provvedimento autorizza la spesa di 26 milioni di euro (reperiti a valere sul fondo missioni per 19 milioni e sui rimborsi ONU per 7 milioni) per la partecipazione di 1.020 unità di personale militare e per l'impiego di mezzi navali (una portaerei e un sommergibile) e mezzi aeromobili.

Come precisato dal Sottosegretario Domenico Rossi nelle comunicazioni del Governo del 25 giugno 2015 rese alla Camera innanzi alle Commissioni Esteri e Difesa, l'Italia mette a disposizione il quartier generale operativo presso il Comando operativo interforze (COI) a Centocelle e la portaerei Cavour con alcuni aeromobili imbarcati, che verrà supportata da un dispositivo aeronavale composto da un sommergibile, due velivoli a pilotaggio remoto, supporti sanitari imbarcati e a terra e risorse logistiche nelle basi di Augusta, Sigonella e Pantelleria.

Il decreto in esame, composto di due articoli, reca inoltre la disciplina applicabile alla missione con particolare riferimento alle disposizioni di carattere penale (codice penale militare di pace) e quelle sul personale e di natura contabile, richiamando a tal fine le consuete disposizioni contenute nei periodici provvedimenti di proroga missioni.

Ricorda infine che nella Comunicazione della Commissione europea «Una agenda europea sulla migrazione» – già all'esame della XIV Commissione – è stabilito tra l'altro l'obiettivo di trasformare le reti di criminali del traffico e della tratta dei migranti operazioni ad alto rischio e a basso rendimento.

In proposito, tra le prime azioni, la Commissione europea il 27 maggio 2015 ha presentato un Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti 2015-2020. Si tratta di un insieme di misure volte a potenziare le indagini e il perseguimento delle reti criminali di trafficanti, contribuire a smantellarle, consegnare i colpevoli alla giustizia e sequestrarne i beni.

Il piano prevede in particolare:

la revisione della legislazione UE sul traffico di migranti entro il 2016;

la previsione di un elenco e del monitoraggio delle imbarcazioni sospette;

il sostegno agli Stati membri per trainare a terra o distruggere in mare le imbarcazioni che potrebbero usare i trafficanti;

la presentazione di proposte per avviare negoziati su accordi di riammissione con i principali Paesi di origine dei migranti irregolari;

la definizione di obiettivi per quanto riguarda il numero di ispezioni da effettuare ogni anno nei settori economici più esposti al lavoro illegale;

il rafforzamento di Jot Mare come polo di informazione dell'UE sul traffico di migranti (il JOT MARE è un team d'intelligence congiunto formato da agenti dell'Europol ed esperti distaccati degli Stati membri, il cui scopo è affrontare i «gruppi

criminali organizzati» che agevolano il movimento via nave dei migranti irregolari nel Mediterraneo verso l'UE e organizzano i successivi movimenti secondari all'interno dell'Unione);

lo sviluppo di una rete comunitaria di *intelligence* Africa Frontex;

il finanziamento di progetti per aiutare i Paesi terzi a predisporre strategie di lotta al traffico di migranti, intensificare le risposte di polizia e giudiziaria e sviluppare la gestione integrata delle frontiere;

il sostegno alle indagini finanziarie attraverso una maggiore collaborazione con unità di informazione finanziaria, e con istituti finanziari quali banche, servizi internazionali di trasferimento di denaro ed emittenti di carte di credito.

Rilevato che il provvedimento non reca profili problematici in ordine alla compatibilità con il diritto dell'Unione europea, formula sin d'ora una proposta di parere favorevole, che ove i colleghi preferiscano, potrebbe essere anche votata nella giornata di domani.

Florian KRONBICHLER (SEL) chiede che la proposta di parere possa essere messa ai voti nella seduta convocata per domani.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazio-**

**nale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.**

**Atto n. 170.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2015.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, ricorda di aver trasmesso questa mattina ai colleghi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), che illustra.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) rivolge alla relatrice una richiesta di chiarimento, rilevando che nelle premesse al parere si richiamano i contenuti dell'articolo 6 dello Schema di decreto, che stabilisce, per i richiedenti protezione internazionale, che il trattenimento complessivo – includente anche i tempi connessi alla pendenza di ricorso giurisdizionale – non possa, in ogni caso, superare 12 mesi. Nel capoverso successivo, si sottolinea quindi l'esigenza di una attenta valutazione circa i tempi massimi di trattenimento, anche in considerazione di quanto previsto dalla vigente disciplina europea, che stabilisce, in via generale, che « il richiedente sia trattenuto solo per un periodo il più breve possibile » e che il « trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio ». Si chiede pertanto, alla luce di tali indicazioni, se non sarebbe preferibile – anche con finalità di un migliore adeguamento alle prescrizioni europee – integrare il parere con una condizione volta a chiedere al Governo di modificare l'articolo 6 dello Schema nel senso di sostituire la previsione dei 12 mesi di trattenimento con quella del tempo strettamente necessario, ovvero del minor tempo possibile.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, osserva come la fissazione di un termine

definito per il trattenimento sia proprio volta a delimitarne, entro un massimo di 12 mesi, la durata, laddove l'indicazione del minor tempo possibile non sarebbe stata sufficientemente cogente. Si tratta a suo avviso della migliore mediazione possibile tra l'esigenza di rendere più breve possibile il trattenimento e la necessità di espletare tutte le pratiche connesse con la presentazione di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della richiesta di protezione internazionale. Rammenta che si sta definendo in questo caso la specifica situazione di chi deve attendere l'esito del ricorso giurisdizionale presentato, essendo i termini del trattenimento ordinario assai più brevi.

Emanuele PRATAVIERA (Misto) richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che, dalle informazioni acquisite direttamente dagli operatori del settore, il tempo medio ordinario di trattenimento è proprio pari a 12 mesi. Si tratta di persone che restano quindi inoccupate per un periodo molto lungo e condivide l'osservazione formulata dall'onorevole Occhiuto.

Giuseppe GUERINI (PD) precisa che il termine di 12 mesi in questione non riguarda la durata ordinaria del trattenimento dei richiedenti asilo ma è rivolto esclusivamente ad una specifica categoria di persone, ovvero quei richiedenti protezione internazionale che costituiscono un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, per i quali sussista il pericolo di fuga o che siano in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione. Ricorda peraltro che, proprio al fine di rendere più celeri le procedure, il Governo ha provveduto a raddoppiare il numero delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché ad aumentare l'organico negli uffici giudiziari dove vi è un grande afflusso di richieste di asilo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

#### Sull'ordine dei lavori.

Michele BORDO, *presidente*, in considerazione del fatto che la relatrice sull'atto del Governo n. 169, a causa di un ritardo aereo, non è ancora giunta in Commissione, propone di passare all'esame dell'Atto dell'Unione europea all'ordine del giorno, per poi riprendere la seduta in sede di esame degli atti del Governo.

La Commissione concorda.

**La seduta, sospesa alle 14.30, è ripresa alle 14.45.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.**

**Atto n. 169.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2015.

Michele BORDO, *presidente*, intervenendo in sostituzione della relatrice, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 28 luglio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione.**

**COM(2015)240 final.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2015.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, ricorda di aver trasmesso ieri sera ai colleghi una proposta di parere favorevole con osservazioni, che ha integrato con alcune indicazioni formulate dai colleghi (*vedi allegato 2*), che illustra.

Emanuele PRATAVIERA (Misto) rileva come un parere favorevole con tali e tante osservazioni equivalga di fatto ad un parere contrario. Ritiene che l'atto in esame sia la dimostrazione di come la maggioranza non sia in grado – come non lo sono i Governi degli altri Paesi europei – di trovare risposte adeguate ai fenomeni migratori, con la conseguenza di un sempre maggiore allontanamento dei cittadini dalle istituzioni europee. Basti pensare che l'Agenda sulla migrazione fa riferimento alla ricollocazione in due anni di 40 mila richiedenti asilo, quando in Italia, e solo via mare, si registrano oltre 70 mila arrivi nel 2015. È evidente che non si sta andando nella giusta direzione.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) intende innanzitutto dare atto al relatore di aver rilevato, nella proposta di parere, alcune criticità presenti nella Comunicazione. Preannuncia, in ogni caso il voto contrario del proprio gruppo, poiché valuta l'Agenda sulla migrazione insufficiente sia negli obiettivi di breve periodo, che nelle prospettive di lungo periodo, dove ci si limita a valutare la possibilità di realizzare un codice comune di asilo e un sistema europeo di guardie di frontiera. Il documento non si fa invece carico di

affrontare, con la giusta decisione e concretezza, problemi assai gravi, che sono sotto gli occhi di tutti.

Domenico MANZIONE, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*, ritiene utile sgombrare il campo da alcuni equivoci, che ritiene siano emersi nel corso della discussione sulla Comunicazione in esame, come anche nel dibattito relativo allo Schema di decreto legislativo in materia di protezione internazionale sul quale la Commissione si è espressa poc'anzi.

Con riferimento a tale ultimo atto precisa innanzitutto che il provvedimento non intende affatto prolungare i termini di trattenimento presso i CIE, già opportunamente ridotti con precedente intervento normativo, ma è volto a fissare il termine massimo di trattenimento di 12 mesi per coloro che abbiano commesso reati o che costituiscano pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, e che si prevede possano rimanere presso i CIE finché non sia intervenuta la risposta della Commissione territoriale o dell'Autorità giudiziaria alla loro richiesta di protezione internazionale. L'intenzione del Governo è quella di evitare che persone pericolose, che presentino strumentalmente una domanda di protezione internazionale, possano uscire dai CIE e compiere – come avvenuto in recenti casi di cronaca – gravi delitti.

Oggetto di malinteso sembra essere anche l'Agenda europea per la migrazione, che, come il titolo stesso chiarisce, è appunto « europea ». Non si tratta di un atto di iniziativa italiana, ed è anzi opportuno che ne siano messe in luce debolezze e punti di criticità. Ritiene peraltro di particolare importanza che si possa discutere di redistribuzione e ricollocazione dei richiedenti asilo, in deroga agli accordi di Dublino del 1991, e considera l'adozione dell'Agenda, da questo punto di vista, un notevole passo in avanti nell'approccio dell'Unione europea al tema delle migrazioni. Ha inteso sgombrare il campo da equivoci, nella consapevolezza che i migranti che annualmente arrivano in Italia sono assai più di

quelli indicati dall'onorevole Pratavia: sarebbero infatti 86.000 quelli arrivati nel Paese via mare nel 2015, cui si devono aggiungere i passaggi terrestri.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL), ricordato di aver dato atto al relatore dei profili anche critici recati dalla proposta di parere, ribadisce la posizione del suo gruppo, che sull'Agenda sulla migrazione avrebbe provocatoriamente espresso parere contrario.

Quanto alle osservazioni formulate sullo schema di decreto legislativo in materia di protezione internazionale, precisa di essersi limitato a evidenziare la difficile conciliabilità tra le posizioni espresse in due capoversi contenuti nelle premesse al parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dal relatore.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 486 del 21 luglio 2015, a pagina 85, prima colonna, ottava riga, dopo la parola: « Manfredi » aggiungere il seguente periodo: « , mentre cessa di farne parte il deputato Khalid Chaouki ».



## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (Atto n. 170).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

ricordato che la delega al recepimento delle richiamate direttive è stata conferita al Governo con la Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (L. n. 154 del 2014);

ricordato altresì che l'articolo 7 della Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre reca una delega al Governo – da esercitare entro il 20 luglio 2019 – per la predisposizione di un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea;

considerato che le direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE costituiscono una revisione delle precedenti direttive 2003/9/CE e 2005/85/CE, e fanno parte del pacchetto di norme comunitarie volte ad attuare il nuovo Sistema europeo di asilo, con finalità di armonizzazione delle prassi applicative vigenti nei Paesi membri, nonché con l'obiettivo di assicurare una pro-

cedura comune di asilo e uno *status* uniforme per i richiedenti asilo;

considerato altresì che l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla disciplina europea faciliterà l'attuazione dei programmi di ricollocazione e reinsediamento, oltre che di sostegno all'identificazione e registrazione dei richiedenti asilo previsti dall'Agenda europea sulle migrazioni (COM(2015) 240) del 13 maggio 2015;

rilevato che appare necessario provvedere con urgenza al recepimento delle citate direttive, il cui termine di recepimento è scaduto lo scorso 20 luglio 2015;

valutato positivamente il fatto che lo Schema di decreto in esame affronta la tematica in un'ottica di ridisegno strutturale del sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, senza limitarsi a fornire risposte di natura meramente emergenziale attraverso l'adozione di misure straordinarie;

ricordato che lo schema di decreto legislativo in esame è volto ad attuare il « Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di stranieri extracomunitari », definito di intesa tra Stato, Regioni ed enti locali il 10 luglio 2014, e reca disposizioni vertenti su profili quali: l'accoglienza delle persone vulnerabili, primi fra tutti i minori, specie se non accompagnati; le procedure di esame delle domande di protezione internazionale; la

durata dell'accoglienza nella pendenza di ricorso giurisdizionale; il trattenimento del richiedente;

richiamata la disciplina contenuta all'articolo 6 dello Schema di decreto in materia di trattenimento, che stabilisce, per i richiedenti protezione internazionale, che il trattenimento complessivo – includente anche i tempi connessi alla pendenza di ricorso giurisdizionale – non possa, in ogni caso, superare 12 mesi;

sottolineata l'esigenza di una attenta valutazione circa i tempi massimi di trattenimento, anche in considerazione di quanto previsto dalla vigente disciplina europea, che stabilisce, in via generale, che « il richiedente sia trattenuto solo per un periodo il più breve possibile » (direttiva 2013/33/UE) e che il « trattenimento ha durata quanto più breve possibile ed è mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio » (direttiva 2008/115/CE);

visti i contenuti dell'articolo 8 in materia di misure di prima accoglienza, con cui si ridisegnano le strutture di prima accoglienza al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di identificazione dello straniero, ove non sia stato possibile portarle a termine nei centri di primo soccorso, identificando nuove strutture, dislocate a livello regionale o interregionale;

apprezzato il coinvolgimento delle istituzioni operanti sia a livello nazionale che locale nella gestione della prima accoglienza, ciò che consentirà di garantire una omogenea distribuzione di richiedenti sul territorio nazionale e, a regime, di assicurare in modo stabile una adeguata capienza complessiva della prima accoglienza;

ricordato che risultano avviate nei confronti dell'Italia diverse procedure di contenzioso aventi ad oggetto la protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo (n. 2014/2171), le condizioni materiali di trattenimento nei CIE (n. 2014/2235), l'accesso alle procedure di asilo e alle procedure Dublino (n. 2014/2126), nonché le condizioni materiali di trattenimento nei CIE (n. 2012/2189);

rilevato che tali procedure non riguardano il corretto recepimento delle previgenti direttive in materia di protezione internazionale, ma si incentrano prevalentemente su criticità del sistema di accoglienza italiano sotto il profilo operativo e di capienza delle strutture esistenti, come peraltro confermato dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega agli Affari europei, Sandro Gozi, nel corso dell'audizione del 15 luglio 2015 svoltasi dinnanzi alla XIV Commissione nell'ambito dell'esame della Agenda europea sulla migrazione;

preso atto che il provvedimento in esame, pur non intervenendo direttamente sugli aspetti oggetto delle procedure di infrazione richiamate, contiene disposizioni – tra le altre quelle in materia di minori e di minori non accompagnati – che vanno nella direzione auspicata dalla Commissione europea;

auspicato che, in ogni caso, il Governo provveda quanto prima ad adottare tutte le misure necessarie al fine di pervenire ad una rapida definizione del contenzioso in atto,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione. (COM(2015) 240 final).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione COM (2015) 240;

premesso che:

l'adozione dell'Agenda segna un rilevante salto di qualità nell'approccio dell'Unione europea al tema delle migrazioni che, per le dimensioni e il carattere strutturale assunto, non può più essere affrontato secondo una logica emergenziale ma richiede risposte sistematiche e coerenti;

il progresso che l'Agenda rappresenta costituisce una risposta importante anche se tardiva, in considerazione della scarsa attenzione rispetto al problema che hanno dedicato per troppo tempo sia molti dei partner che le stesse istituzioni europee, come dimostra eloquentemente il numero crescente di tragedie occorse nel Mar Mediterraneo con la morte di migliaia di persone nel tentativo disperato di raggiungere le coste dell'Unione europea, molte delle quali si sarebbero potute salvare se il programma *Mare nostrum*, gestito unilateralmente dal nostro Paese con grande sacrificio, fosse stato condiviso;

risulta al riguardo apprezzabile che l'Agenda prenda le mosse proprio dal

riconoscimento del valore dell'esperienza di *Mare nostrum* e dalla conseguente intenzione di rafforzare Frontex anche ampliando sistematicamente l'allargamento del raggio di azione di tali operazioni oltre le acque territoriali degli Stati membri;

più in generale, merita apprezzamento l'ispirazione che muove l'Agenda, diretta a porre le condizioni per consentire all'Unione europea di gestire il tema sulla base di politiche organiche e coerenti che considerino tutti i diversi profili (contrasto alla tratta di essere umani e allo sfruttamento dell'immigrazione clandestina; rafforzare la capacità di salvataggio in mare; migliorare i sistemi di accoglienza e gestione delle domande di asilo; fronteggiare i picchi nei flussi assistendo i paesi più esposti, in coerenza con i principi di solidarietà tra i Paesi membri affermati dai Trattati; rafforzare la collaborazione con i Paesi di provenienza e di transito per prevenire i tentativi di raggiungere le frontiere europee);

il meccanismo di ricollocazione in due anni di 40 mila richiedenti asilo in evidente necessità di protezione internazionale da Italia e Grecia agli altri Stati membri rappresenta un primo passo verso una politica europea effettivamente solidale circa la gestione dei flussi migratori e del volume delle richieste di asilo. Si tratta altresì di uno schema di redistribuzione di richiedenti asilo che di fatto opera una disapplicazione temporanea ed eccezionale

delle disposizioni del regolamento Dublino sul Paese di primo approdo;

peraltro, non si può non notare che gli esiti del Consiglio del 20 luglio 2015 (a conclusione del quale si è stabilita la ricollocazione di 32.256 richiedenti asilo) hanno parzialmente smentito il valore del programma di ricollocazione, stante l'indisponibilità di alcuni partner a partecipare alla redistribuzione di richiedenti asilo;

il programma di reinsediamento di 20 mila profughi costituisce un primo esempio di risposta umanitaria coordinata a livello europeo con il coinvolgimento degli Stati membri rispetto alle diverse centinaia di migliaia di profughi (provenienti da Paesi che vivono situazioni drammatiche di tensioni, violenze e guerre come la Siria e i Paesi del Corno d'Africa);

la missione PSDC, successivamente adottata dal Consiglio UE e denominata EUNAVFOR MED al fine di ostacolare il traffico di migranti e la tratta degli esseri umani lungo le rotte del Mediterraneo necessita dell'avallo delle Nazioni Unite o delle autorità libiche ad oggi notoriamente difficili da individuare stante la particolare situazione politica di quel Paese a causa della divisione in due autorità governative;

i quattro pilastri sui quali verrebbe fondata la nuova gestione dei flussi migratori da parte dell'Unione europea (ridurre gli incentivi alla migrazione regolare; salvare vite umane e rendere sicure le frontiere esterne; una politica di asilo forte; una nuova politica di migrazione legale) sembrano corrispondere agli obiettivi dichiarati nell'Agenda;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commis-

sione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) si provveda, nelle sedi competenti europee, affinché lo schema di ricollocazione di 40 mila richiedenti asilo in due anni possa trovare piena attuazione e costituire, piuttosto che un episodio isolato di solidarietà tra Stati membri, la premessa alla realizzazione di un sistema permanente ed obbligatorio di redistribuzione delle persone in evidente stato di bisogno di protezione, secondo quanto preannunciato dalla stessa Commissione europea, in particolare dando concreta attuazione al sistema che consente una equa e proporzionale ripartizione di quote di richiedenti protezione internazionale da accogliere sui territori dei vari stati membri dell'Unione europea, preannunciato nella Comunicazione della Commissione europea;

b) sulla base degli esiti dell'esperienza del programma di ricollocazione, si proceda effettivamente e tempestivamente alla revisione di alcune delle disposizioni del regolamento Dublino, specie per quanto concerne il principio dello Stato di primo approdo, al fine di accelerare i tempi per il perfezionamento dei procedimenti per il riconoscimento del diritto all'asilo intervenendo in particolare nei casi e a favore dei Paesi di primo approdo in cui si verificano picchi particolarmente elevati;

c) si valuti la praticabilità dell'ipotesi di istituire una procedura unica di concessione di asilo, nonché un'unica autorità europea messa nella condizione di riconoscere lo status di protezione internazionale, eventualmente rafforzando l'EASO-Ufficio europeo di sostegno per l'asilo;

d) si valuti altresì la possibilità di prevedere un sistema di mutuo riconoscimento tra gli Stati membri delle decisioni

di attribuzione dello status di rifugiato, previa definizione di un codice unico comune di asilo;

e) si operi per garantire rapidamente la piena operatività delle missioni

Frontex nei termini prospettati, in modo tale da sancire definitivamente che nel mandato dell'Agenzia sia incluso sistematicamente il salvataggio di vite umane oltre che la mera sorveglianza delle frontiere esterne dell'UE.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### **S O M M A R I O**

COMITATO MAFIA, GIORNALISTI E MONDO DELL'INFORMAZIONE .....	294
---	-----

#### **COMITATO MAFIA, GIORNALISTI E MONDO DELL'INFORMAZIONE**

*Martedì 28 luglio 2015.*

Il Comitato Mafia, giornalisti e mondo dell'informazione si è riunito dalle 14 alle 14.45.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. Atto n. 171 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	3
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni)</i> .....	5

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

#### SEDE REFERENTE:

DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. C. 3249 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	8
<i>ALLEGATO 1 (Emendamento riferito al disegno di legge di conversione)</i> .....	14
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti riferiti al decreto-legge)</i> .....	15

### COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

#### SEDE REFERENTE:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza. C. 3012 Governo, C. 2437 Causi, C. 2469 Marco Di Stefano, C. 2684 Moretto, C. 2708 Colletti, C. 2733 Vignali, C. 3025 e C. 3060 Simonetti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	17
<i>ALLEGATO (Subemendamenti alle proposte emendative 7.97, 19.22, 22.28, 24.011, 26.38, 27.6, 32.75 e 32.0135 dei relatori)</i> .....	22

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e X)

#### RISOLUZIONI:

7-00589 Montroni: Strategie per una politica spaziale sostenibile ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	95
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

#### SEDE REFERENTE:

D.L. 92/2015: Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. C. 3210 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	97
<i>ALLEGATO (Emendamenti e articoli aggiuntivi presentati)</i> .....	100

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente del decreto-legge 92/2015: Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale C. 3210 Governo, di rappresentanti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di rappresentanti della Azienda sanitaria locale di Taranto e di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL .....	99
--	----

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## SEDE CONSULTIVA:

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Nuovo testo C. 1129 Molteni (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	107
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	122

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 170 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	109
ALLEGATO 2 ( <i>Nuova proposta di parere del Relatore</i> ) .....	123
Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati. Atto n. 189 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	109

## SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti. C. 2799 Boccadutri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	110
---	-----

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. Emendamenti C. 2798-A Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	112
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. Emendamenti C. 3055, Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	112
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldavia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. Emendamenti C. 3027 Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	112
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. Emendamenti C. 3131-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	113
DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centro-meridionale denominata EUNAVFOR MED. C. 3249 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	113
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	136
Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010. C. 2620 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	114
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	137



Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012. C. 3085 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	115
ALLEGATO 5 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	138
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre 2013. C. 3056 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	116
ALLEGATO 6 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	139
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007. C. 3155 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	117
ALLEGATO 7 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	140
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008. C. 3157 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	118
ALLEGATO 8 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	141
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	119
ALLEGATO 9 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	142
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione di esperti della materia in relazione allo schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati. (Atto n. 189) .....	121
<b>II Giustizia</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. C. 3249 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	144
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final). Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) (10948/1/14 REV 1) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	146
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	148
Sull'ordine dei lavori .....	148
<b>COMITATO DEI NOVE:</b>	
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. Esame emendamenti C. 2798/A .....	149
ERRATA CORRIGE .....	149

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena. C. 2798-A Governo e abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	151
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	157
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatta a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3027-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	157
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009. C. 1924-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	158
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. C. 3131-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	159
Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. Nuovo testo C. 1129 (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	159
DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. C. 3249 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	160
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovo testo C. 1013 e abb. (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..	161
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello <i>status</i> di protezione internazionale. Atto n. 170 (Rilievi alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	162
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE. Atto n. 169 (Rilievi alle Commissioni VIII e X) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	164
Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici. Atto n. 162-bis (Rilievi alla VI Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	165
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente. Atto n. 163-bis (Rilievi alla VI Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	166
AVVERTENZA .....	168

**VI Finanze**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici. Atto n. 162-bis ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	169
--	-----

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore) .....	190
ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa presentata dal deputato Pesco e altri) .....	191
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente. Atto n. 163-bis (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) .....	179
ALLEGATO 3 (Proposta di parere del relatore) .....	193
ALLEGATO 4 (Proposta di parere alternativa presentata dal deputato Pesco e altri) .....	194
Schema di decreto ministeriale concernente l'esonero dall'obbligo di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale dei corrispettivi per prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione. Atto n. 194 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole) .....	187
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione) .....	196

## VII Cultura, scienza e istruzione

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2015. Atto n. 186 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) .....	197
ALLEGATO (Proposta di parere della relatrice) .....	204
Elenchi delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per gli anni 2014 e 2015. Atti nn. 191 e 192 (Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) .....	198

### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008. C. 3157 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	202
--	-----

## VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio COM(2014)910 e allegati.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII-bis, n. 3.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015). 10948/1/14. (Parere alla XIV Commissione) (Esame e rinvio) .....	207

## IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Fastweb SpA, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2520 Quintarelli ed altri, recante « Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti » ...	212
---	-----

## X Attività produttive, commercio e turismo

### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio. (COM(2014)910 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015). (10948/1/14) (Parere alla XIV Commissione) (Esame e rinvio) .....	213

## INTERROGAZIONI:

5-05396 Latronico: Progetti di « chimica verde » in Basilicata .....	223
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	225
5-06056 Peluffo: Attuazione del fondo « salva imprese » con riferimento a interventi di patrimonializzazione della Società Italtel Spa .....	224
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	228
5-06063 Miccoli: Problematiche connesse alla riorganizzazione di Ericsson Spa .....	224
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	229

**XI Lavoro pubblico e privato**

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio COM(2014)910 final.	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) 10948/1/14.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII-bis, n. 3 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) ...	230

## SEDE CONSULTIVA:

DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. C. 3249 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	236
<i>ALLEGATO (Parere Approvato)</i> .....	241

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità. Atto n. 176 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	238
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. Atto n. 177 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..	239
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale. Atto n. 178 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	240
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Atto n. 179 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	240

**XII Affari sociali**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	243
Indagine conoscitiva sulle malattie rare ( <i>Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo</i> ) .....	243
<i>ALLEGATO 1 (Documento conclusivo approvato)</i> .....	252

## ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Gualtiero Ricciardi a presidente dell'Istituto superiore di sanità. Nomina n. 49 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .	243
--	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. C. 303-760-903-1019-1020-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	245
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i> .....	268

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – un nuovo inizio (COM (2014)910 final – Annex 1, 2, 3 e 4).	
--	--

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° luglio 2014 - 31 dicembre 2015 (10948/1/14/REV 1).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) ..	246
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. Testo unificato C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	250
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamento del Relatore</i> ) .....	269
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti del Tavolo permanente di coordinamento del fondo nazionale indigenti, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti « Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale » (C. 3057 Gadda e C. 3167 Mongiello) .....	251
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	251
 <b>XIII Agricoltura</b>	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo, C. 1797 Zaccagnini, C. 1859 Oliverio e C. 2987 Dorina Bianchi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	270
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative</i> ) .....	274
ERRATA CORRIGE .....	273
 <b>XIV Politiche dell'Unione europea</b>	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione .....	282
DL 99/2015: Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED. C. 3249 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e IV) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	283
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Atto n. 170 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	285
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	289
Sull'ordine dei lavori .....	286
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE. Atto n. 169 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	286
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione. COM(2015)240 final (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	287
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	291
ERRATA CORRIGE .....	288

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE  
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

COMITATO MAFIA, GIORNALISTI E MONDO DELL'INFORMAZIONE ..... 294

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 16,00



\*17SMC0005020\*